

Un testo completo di diritto della caccia, di balistica venatoria, di norme di comportamento, scritto da due giuristi e cacciatori per aiutare i cacciatori e gli operatori ad applicare correttamente le norme della caccia ed a difendersi da contestazioni errate. Il testo contiene tutta la normativa europea e nazionale e tutta la giurisprudenza della Cassazione con note critiche. Utile per la preparazione all'esame venatorio (è sufficiente integrarlo con le nozioni zoologiche). Si caratterizza per una esposizione esaustiva della legge, esclusivamente tecnica, senza prevenzioni ideologiche, rivolta a metterne in rilievo i punti critici. Ampio spazio è dedicato al diritto delle armi, alla vigilanza venatoria, alla balistica venatoria.

LA CACCIA

Edoardo Mori

Edoardo Mori  
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

# LA CACCIA

Il diritto della caccia, le leggi,  
la giurisprudenza commentata  
*Appunti di diritto delle armi  
e di balistica venatoria*

euro 35,00



9 788889 858028

Libri Professionali.it

 Libri Professionali.it

## PREFAZIONE

Scrivere un testo sulla legge della caccia non è facile. La legge fondamentale 11 febbraio 1992 nr. 157 non è stata studiata né da giuristi né da esperti di caccia, ma è nata da un lungo travaglio parlamentare che doveva conciliare posizioni estreme e, spesso, estremiste. Ogni norma è stata stiracchiata senza aver presente un quadro generale sistematico, frammenti di articoli sono stati tolti od inseriti per accontentare qualche gruppo politico, nessuno ha tenuto presenti le regole ufficiali da seguire per la redazione di atti normativi.

Perciò non si è seguito il metodo logico di fornire prima di tutto le definizioni dei termini usati nelle legge, poi di dettare la regolamentazione completa di ogni categoria creata, indicando chiaramente ciò che è consentito e ciò che è vietato, infine di stabilire le sanzioni per ogni cosa vietata. Troppo spesso si può risalire a ciò che è consentito, solo in base al fatto che certe condotte sono sanzionate!

La comprensione della legge fondamentale si complica ancora di più quando la si confronta con il variegato mosaico delle norme internazionali, europee, regionali. Queste ultime, in particolare, hanno spesso esagerato con la burocratizzazione della caccia che da attività sportiva rivolta a far sentire il piacere del vivere liberamente nella natura, è divenuta un'attività seguita passo passo dall'autorità, come il guidare un'autovettura. Doveroso il controllo, ma sembra che in Italia si operi per ottenere il contrario di ciò che si chiama *deregulation*.

In questo testo abbiamo cercato di fornire, sia come giuristi (E. Mori magistrato, A. Antolini, avvocato), che come cacciatori, tutte le notizie che possono aiutare il cacciatore, il controllore, il giudice, l'avvocato, a capire ciò che ha detto la legge statale sulla caccia e ciò che il cacciatore deve fare per rispettare la legge, l'ambiente, la sicurezza pubblica, ma anche per far rispettare i propri diritti. Ampio spazio è stato dedicato alla giurisprudenza perché occorre segna-

lare quelle sentenze anomale, basate su scarsa conoscenza della materia o, peggio, su personali filosofie del giudice; se però si esamina il complesso delle decisioni, il corretto filo logico emerge quasi sempre e se ne trae l'insegnamento che ciò che conta non è la singola massima, ma ciò che i giudici in genere hanno ricavato dalle norme. Abbiamo aggiunto nozioni di balistica venatoria, non facili da trovare in altri testi, e nozioni di diritto delle armi. Ampio spazio è stata dedicato alla tutela legale del cacciatore indicando i comportamenti da tenere in caso di contestazioni.

Questo testo non è solo da consultare, ma è stato scritto per essere letto da chiunque; il linguaggio è sempre chiaro ed evita accuratamente l'uso dei gerghi giuridici e specialistici ben poco comprensibili per i laici.

La parte legislativa è stata limitata allo stretto indispensabile. Ormai in Internet è agevole reperire tutte le norme richiamate.

Questo testo è stato ideato e realizzato con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini di Tione (TN), cacciatore ed avvocato, impegnato nel mondo venatorio trentino, che ha portato la sua moderna esperienza venatoria e l'esperienza della pratica giudiziaria in materia di infrazioni venatorie.

Bolzano-Tione, 30 marzo 2011

E. Mori – A. Antolini

## INDICE

<b>PREFAZIONE</b>	Pag. 3
Abbandono armi. <b>Vedi custodia</b>	5
<b>Abilitazione all'esercizio venatorio</b>	9
<b>Accesso ai terreni altrui</b>	11
Agenti di polizia giudiziaria. <b>Vedi Vigilanza venatoria</b>	
Agenti di pubblica sicurezza. <b>Vedi Vigilanza venatoria</b>	
Alba. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Allevamento di fauna selvatica. <b>Vedi Uso di animali vivi</b>	
<b>Appartiene (a chi) l'animale cacciato</b>	16
<b>Appostamento e posta</b>	18
<b>Arma da caccia</b>	24
Arma impostata. <b>Vedi Mezzi di caccia consentiti</b>	
Arma in custodia. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Arma scarica. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare e Mezzi di caccia consentiti</b>	
Arma su veicoli. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Assicurazione obbligatoria</b>	33
Atteggiamiento di caccia. <b>Vedi Caccia e Atteggiamiento di caccia</b>	
<b>Azienda faunistica</b>	40
Aziende agri-turistico-venatorie. <b>Vedi Azienda faunistica e Uso di animali vivi</b>	
Barracelli. <b>Vedi Vigilanza venatoria</b>	
Boschi incendiati. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Bossoli, abbandono. <b>Vedi Mezzi di caccia consentiti</b>	
<b>Caccia e atteggiamento di caccia</b>	46
<b>Caccia a rastrello</b>	54
Caccia da appostamento fisso. <b>Vedi Forme di caccia</b>	
<b>Caccia di selezione</b>	55
<b>Caccia in deroga</b>	58
Caccia vagante. <b>Vedi Forme di caccia</b>	
<b>Calendario venatorio</b>	71
<b>Calibro delle armi</b>	72
<b>Cani e gatti vaganti</b>	78
Cani, trasporto. <b>Vedi Trasporto di cani</b>	
Carta europea. <b>Vedi Diritto delle armi</b>	
<b>Cartuccia – tipologia e nomenclatura</b>	80
<b>Certificato di idoneità psicofisica</b>	85

Comodato di armi. Vedi <b>Diritto delle armi</b>	
Concorso in violazioni venatorie. Vedi <b>Caccia e Atteggimento di caccia</b>	
Confisca. Vedi <b>Sanzione accessorie</b>	
Continuazione. Vedi <b>Reati e Violazioni amministrative</b>	
Costituzione e statuti regionali. Vedi <b>Diritto della caccia</b>	
<b>Custodia di armi e munizioni</b>	87
<b>Direttiva habitat</b>	97
Direttiva Uccelli. Vedi <b>Specie cacciabili</b>	
<b>Diritto della caccia, evoluzione della normativa venatoria - costituzione e regioni</b>	99
<b>Diritto delle armi</b>	110
<b>Distanze da osservare nello sparare</b>	128
Esportazione di armi. Vedi <b>Diritto delle armi</b>	
Fondo chiuso. Vedi <b>Accesso ai terreni altrui</b>	
Fondo di garanzia per le vittime della caccia. Vedi <b>Assicurazione obbligatoria</b>	
<b>Forme di caccia</b>	132
Furto. Vedi <b>Caccia e atteggiamento di caccia</b>	
Gestione programmata della caccia. Vedi <b>Territorio</b>	
Giardini. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Guardie giurate volontarie. Vedi <b>Vigilanza venatoria</b>	
Guardie zoofile. Vedi <b>Vigilanza venatoria</b>	
Indice di densità venatoria. Vedi <b>Territorio</b>	
<b>Introduzione di armi in Parchi nazionali</b>	135
<b>Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale</b>	139
Istituto superiore per la fauna selvatica. Vedi <b>ISPRA</b>	
<b>Lanciasiringhe</b>	143
<b>Licenza di porto di fucile per uso di caccia</b>	146
<b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	155
Luoghi in cui è vietato sparare. Vedi <b>distanze da osservare</b>	
<b>Maltrattamento di animali</b>	160
Mancato pagamento tassa porto d'armi. Vedi <b>Licenza di caccia</b>	
<b>Mezzi di caccia in genere</b>	179
<b>Mezzi di caccia consentiti</b>	189
Munizioni spezzate Vedi <b>Arma da caccia e Cartuccia</b>	
Neve. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Oblazione amministrativa. Vedi <b>Violazioni amministrative</b>	
Oblazione per contravvenzioni. Vedi <b>Reati</b>	

Pallini d'acciaio. Vedi <b>Rosata</b>	
Parchi. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Perquisizioni. Vedi <b>Vigilanza venatoria e Reati</b>	
<b>Piani faunistici venatori</b>	197
<b>Porto di armi da parte degli accertatori</b>	199
Porto di strumenti atti ad offendere. Vedi <b>Licenza di caccia e Diritto delle armi</b>	
Possesso dei documenti durante la caccia. Vedi <b>Licenza di caccia</b>	
Posta. Vedi <b>Forme di caccia</b>	
Potere di arresto di palle uniche. Vedi <b>Tiro al cinghiale</b>	
Potere di arresto di pallini. Vedi <b>Tiro con munizione spezzata</b>	
Prelievo di nidi. Vedi <b>Uccellazione</b>	
Prelievo venatorio. Vedi <b>Caccia e atteggiamento di caccia</b>	
<b>Prudenza nel maneggio di armi</b>	205
Puntatore laser. Vedi <b>Mezzi di caccia</b>	
<b>Reati – le sanzioni penali</b>	206
Recidiva, reiterazione. Vedi <b>Reati e Violazioni amministrative</b>	
Revoca licenze. Vedi <b>Sanzioni accessorie</b>	
<b>Ricestrasmittenti</b>	217
<b>Richiami</b>	221
<b>Rinculo delle armi da fuoco</b>	224
<b>Risarcimento dei danni cagionati dalla selvaggina</b>	
<b>Risarcimento del danno da selvaggina</b>	227
Rosata. Vedi <b>Tiro con munizione spezzata</b>	
<b>Sanzioni accessorie – Sequestro e confisca</b>	235
Sequestro. Vedi <b>Sanzioni accessorie</b>	
Silenziatore e puntatore laser. Vedi <b>Mezzi di caccia</b>	
Smarrimento della licenza di caccia. Vedi <b>Licenza di caccia</b>	
Soccorso di animali su strade. Vedi <b>Maltrattamenti di animali</b>	
Sospensione licenze. Vedi <b>Sanzioni accessorie</b>	
Specchi d'acqua. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Specie cacciabili e protette</b>	244
Storia del diritto della caccia. Vedi <b>Diritto della caccia</b>	
<b>Strada poderale, interpoderale o vicinale</b>	267
<b>Strozzatura</b>	271
<b>Tabellazione</b>	275
<b>Tasse regionali di concessione</b>	279
<b>Tassidermia</b>	281
<b>Territorio agro-silvo-pastorale</b>	284
<b>Tesserino venatorio</b>	289

<b>Tiro al capriolo</b>	291
<b>Tiro al cinghiale e palle slug</b>	295
<b>Tiro con fucile a canna rigata</b>	300
<b>Tiro con munizione spezzata.</b>	307
Tramonto. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Trasporto di cani su veicoli</b>	325
Trasporto di armi. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Uccellazione</b>	327
Uccisione di animali altrui. Vedi <b>Maltrattamento di animali</b>	
Ungulati. Vedi <b>Specie protette.</b>	
<b>Uso di selvatici vivi per fini diversi dall'abbattimento - Allevamento</b>	334
Valichi montani. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Vigilanza venatoria</b>	345
<b>Violazioni amministrative – nozioni generali</b>	360
<b>Zone di addestramento cani (Z.A.C.)</b>	368
<b>Zona faunistica delle Alpi</b>	371
Zone di ripopolamento e cattura. Vedi <b>Territorio e Uso animali vivi</b>	
Zone umide. Vedi <b>Tiro con munizione spezzata</b>	
<b>LEGISLAZIONE</b>	
<b>APPENDICE I – LEGGI STATALI, DIRETTIVE</b>	375
<b>Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</b>	376
<b>LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.</b>	386
<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</b>	390
<b>Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali</b>	427
<b>Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996 - "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</b>	442
<b>DPCM 27 settembre 1997 n. 221. Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE</b>	450
<b>Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (estratto). Fondo di Garanzia per le vittime della caccia.</b>	453
<b>Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</b>	455

<b>Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.</b>	466
<b>Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno</b>	470
<b>La vecchia legge sulla caccia del 1939 (abrogata)</b>	471
<b>ELENCO DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE</b>	486
<b>TABELLE</b>	
<b>TABELLA DEI REATI IN MATERIA DI ARMI E MUNIZIONI</b>	495
<b>TABELLA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI ACCESSORIE</b>	499



## ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Chi intende iniziare a cacciare e richiedere quindi una licenza di porto di fucile per uso caccia, deve prima di tutto richiedere il → **certificato di idoneità psicofisica** e poi superare l'esame di abilitazione all'esercizio venato (art. 22 LC).

L'abilitazione è richiesta solo *per il primo rilascio* e perciò non deve dare l'esame chi è ha già avuto in passato una licenza di caccia. Non è necessario produrre ad ogni rinnovo il certificato perché il possesso di una precedente licenza di caccia esonera dall'obbligo.

In ogni capoluogo di provincia viene stabilita la data per la sessione di esame e viene costituita una commissione di esame composta di esperti nelle seguente materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

Le regioni fissano le modalità dell'esame e possono introdurre ulteriori argomenti di esame.

Almeno un membro deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in mammiferi ed uccelli. Il candidato deve ottenere la sufficienza in tutte e cinque le materie.

La provincia rilascia quindi un certificato di superamento dell'esame che ha valore per tutta la vita.

In un solo caso l'esame va ripetuto e cioè quando si chiede il rilascio di una nuova licenza perché la precedente è stata → **revocata** a norma art. 32 LC.

Si ritiene che il cacciatore straniero, munito di licenza di caccia estera, debba sostenere l'esame di abilitazione, salvo diversa disposizione della legge regionale.

Attenzione ad una imprecisione della legge: l'art. 23, 1° comma, LC regola la tassa di concessione regionale *per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22*. In realtà, come emerge poi dai commi successivi la tassa istituita non è quella per l'esame di abilitazione (una volta nella vita e che quindi ben pochi soldi porterebbe alle regioni!), ma quella annuale da

pagare alle regioni per poter cacciare. Ciò non toglie che la provincia possa stabilire il pagamento di diritti per chi chiede di sostenere l'esame di abilitazione.

## ACCESSO AI TERRENI ALTRUI

### **Voce collegata: Luoghi in cui è vietato cacciare**

Le leggi sulla caccia del 1931 e del 1939, art. 28, vietavano la caccia nei *fondi chiusi completamente da mura, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80 o da corsi d'acqua della profondità di almeno metri 1,50 e della larghezza di almeno 3 metri.*

Il codice civile del 1942 stabilisce il diritto del proprietario di un terreno di regolarne l'accesso da parte di estranei, nei seguenti articoli:

*Art. 841 - (Chiusura del fondo) - Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.*

*Art. 842 - (Caccia e pesca) - Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.*

Per chiusura di un fondo, in via generale, si intende il recingerlo con muri, siepi, recinzioni di vario genere, senza lasciarvi varchi aperti, in modo da rendere difficile di entrare in essi e manifesta la volontà di escludere persone non legittimate. Ha scritto la Cassazione: *L'esercizio da parte del proprietario, della facoltà di chiudere il proprio fondo ha la finalità di proteggerlo non già di individuarlo, giacché l'individuazione di un fondo e data soltanto dai suoi confini, che ne determinano l'estensione anche quando la linea di demarcazione con il fondo limitrofo non sia messa in particolare risalto da termini.*(Cass., 15 giugno 1968, n. 1920.

Però le leggi sulla caccia hanno sempre fatto riferimento ad una più specifica nozione di fondo chiuso.

La LC del 1992, art. 15 prevede in via generale che *nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.*

Aggiunge poi: *L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre col-*

*ture specializzate o intensive.*

*L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.*

La LC del 1992, art. 15, prevede poi che il proprietario o conduttore di un fondo possa essere autorizzato a vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria. E che il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

La LC del 1992, art. 16, stabilisce che privati possano istituire aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie; anche queste, pur nel silenzio della legge, devono essere delimitate con tabelle.

L'art. 15 fornisce poi la nozione di fondo chiuso: *L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.*

*La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.*

*Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.*

Vi sono poi luoghi in cui in cui è vietato cacciare in ragione della loro chiara natura: parchi giardini, campi sportivi, vicino a case o strade, ecc.

La situazione che può presentarsi è perciò la seguente:

- terreno libero non recintato in alcun modo;
- terreno libero munito di recinzione con varchi o facilmente scavalcabile;

- terreno chiuso da protezioni o delimitato da corsi d'acqua aventi i requisiti indicati dalla legge e segnalati con tabellazione;
- terreno chiuso nel senso appena visto ma privo di tabellazioni;
- terreni liberi in actualità di coltivazione a norma della legge statale o della normativa regionale non segnalati da tabellazioni
- terreni liberi con bestiame allo stato brado o semibrado e segnalati con tabellazione;
- terreni liberi il cui proprietario è stato autorizzato a vietarvi la caccia e segnalati con tabellazione;
- terreni liberi o chiusi, privi di tabellazione, ma chiaramente individuabili (giardini, ecc.)

Quindi la regola generale è che ogni terreno, ai fini venatori, e salvo quelli espressamente esclusi per legge e individuabili per la loro natura (giardini, strade, ecc.), si considera libero, salvo che abbia i requisiti per essere chiuso e la chiusura sia indicata con tabellazione. Principi questi ben saldi fin dalla legge 14 agosto 1859!

Fatta questa premessa rivolta a ben comprendere la distinzione fra fondo chiuso ai fini della normativa venatoria e fondo libero, possiamo affrontare l'argomento specifico dello accesso ai fondi altrui a fini venatori o per diverso fine, chiaro essendo che:

- a) la circostanza che in un terreno non si possa cacciare, non implica che non vi si possa entrare per altri motivi;
- b) la circostanza che in un terreno non si possa entrare, non implica che non vi si possa cacciare.

Oltre alle norme già indicate si deve fare riferimento all'art. 637 del Codice Penale del 1930 che punisce l'ingresso abusivo nei fondi altrui stabilendo: *Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.*

La norma è alquanto generica e si deve ritenere, in mancanza di uno specifico richiamo alla normativa speciale sui fondi chiusi contenuta, già all'epoca, nelle leggi sulla caccia, che essa trovi applicazione anche quando la recinzione non rispetti i criteri venatori (le leggi sulla caccia pongono divieti di caccia, non divieti di ingresso e, se vi fosse solo la legge venatoria, nulla impedirebbe di entrare nei fondi chiusi!). Sicuramente il termine "recintato" vuol dire che il recinto deve essere chiuso, senza varchi o aperture.

Però la sua genericità rende spesso difficile comprendere se e quando in concreto vi sia una situazione che impone di non entrare nel terreno. Infatti nella pratica, quando ci si trova di fronte ad un filo spinato, una siepe o un muro, non è dato vedere tutto il suo percorso e quindi non si può comprendere se essi indichino solo un confine o una volontà di escludere l'ingresso sul fondo; spes-

so inoltre la recinzione viene creata per impedire l'uscita di animali al pascolo e non per impedire il passaggio; per non parlare del fosso che, da quando non ci sono più i castelli medievali, viene fatto per condurre acque e non per impedire l'accesso e che mai circonda interamente un fondo!

Si tratta poi di un delitto e quindi il reato può essere commesso solo con dolo: deve cioè esservi la prova che chi è entrato nel fondo sapeva che esso era recintato interamente e che la recinzione era fatta per impedire l'ingresso ad estranei. Fermo ciò, la norma penale si può comunque applicare al cacciatore solo se egli entra in un fondo chiuso a norma della legge venatoria poiché altrimenti egli non vi entra *senza necessità*, ma per soddisfare una sua necessità venatoria tutelata dalla legge.

Non deve trarre in inganno l'art. 841 C.C. il quale stabilisce semplicemente il diritto del proprietario di un terreno di fare opere che impediscano l'ingresso agli estranei; diritto puramente civilistico che può essere tutelato con azioni possessorie, ma che non trova tutela né penale né amministrativa, al di fuori del limitato caso previsto dall'art. 637 CP.

Semmai deve tenersi presente la norma che vieta di recare danno a beni ed animali altrui; se un terreno è coltivato, anche con prodotti non specificati dal legislatore, è sempre vietato a chiunque di calpestare e danneggiare tali prodotti; se in un recinto vi sono animali è vietato entrarvi, spaventarli, farli fuggire.

Ciò premesso vediamo le situazioni pratiche che possono presentarsi:

- a) terreno senza recinzioni e divieti e non coltivato: tutti possono entrarvi
- b) terreno con recinzione che non indica la volontà di escludere terzi: tutti possono entrarvi senza far danno a prodotti agricoli o ad animali.
- c) terreno recintato al fine di escludere l'ingresso di terzi, ma non chiuso a norma di legge: vi può entrare solo il cacciatore per cacciare; l'escursionista vi può entrare solo per necessità;
- d) terreni in attualità di coltivazione per definizione normativa statale o regionale: non vi si può cacciare; però, se non sono recintati, l'escursionista può girarvi liberamente senza danneggiare e senza raccogliere frutti;
- e) terreni individuati dalla regione come in attualità di coltivazione e tabellati: non vi si può cacciare in forma vagante: l'escursionista può entrarvi come al punto c);
- f) terreni chiusi a norma di legge e tabellati: non vi si può cacciare e nessun estraneo vi può entrare.

Un dubbio giuridico ricorrente, e derivante proprio dall'intreccio poco chiaro fra divieto di ingresso in un fondo e divieto di cacciare, è che cosa si intende per cacciare: è vietato o no stanare la selvaggina dal fondo in cui è vietato cacciare e poi ucciderla quando ne esce?

La risposta non può che essere positiva in tutti quei casi in cui la natura del-

la recinzione consente all'animale di uscire, poco importa se spontaneamente o "sollecitato". Se la recinzione è fatta per trattenere l'animale, se è insuperabile, il problema non si pone proprio.

## A CHI APPARTIENE L'ANIMALE CACCIATO

Un problema che da sempre ha animato la vita dei cacciatori è quello dei diritti di precedenza che ha un cacciatore contro tutti gli altri, rispetto alla selvaggina da lui per primo trovata, levata, allettata col fischio, o in altro modo; ed anche a quella puntata, fermata, levata, inseguita dal suo cane o da lui ferita.

Nel corso dei secoli si erano formate delle solide consuetudini rispettate dai cacciatori e applicate anche dai giudici. E cioè:

a) Il diritto del cacciatore su l'animale, al quale ha sparato anche solo ferendolo;

b) Il diritto di sparare, e solo lui, all'animale puntato, fermato, o comunque levato dal suo cane o dai suoi cani.

c) Il diritto di seguito, già così denominato a significare che nelle cacce a inseguimento coi cani, la selvaggina, finché non siasi sottratta del tutto a tale inseguimento rimane di dominio venatico di chi l'ha levata e posta in caccia, dei cani di esso e dei cooperatori suoi.

d) diritto che sopra gli appostamenti di caccia, siano essi temporanei o fissi, venga rispettata l'osservanza delle distanze imposte sia dal danno presumibile, che una concorrenza troppo vicina possa portare a la proficuità della caccia stessa, oppure dal pericolo nascente per l'uso di armi da fuoco.

La LC del 1939, all'art. 2, creava una apposita norma secondo la quale *in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.*

La LC del 1992, all'art. 12 comma 6 ha scritto solamente che *la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.*

Norma oscura e maldestra, scritta da chi, nello scrivere una norma a tutela degli animali, poco si curava dei problemi del cacciatore, visto più come un elemento di disturbo che come un collaboratore indispensabile per mantenere un equilibrio ecologico collassato per fenomeni ambientali. Eppure ci voleva poco a mantenere il frutto di una saggezza secolare.

Il solo fatto di limitare la norma alla selvaggina abbattuta, significa non aver capito nulla, perché si immagina che il termine *appartenere* voglia dire *mettersi in tasca!* Invece il termine appartenere sta a significare il diritto di cacciare l'animale dal momento della sua individuazione fino al suo abbattimento perché lo sport della caccia è basato su tutto un complesso di attività per giungere all'abbattimento, attività su cui altri cacciatori non devono interferire. Perciò la norma ignora i problemi del diritto ad inseguire l'animale scovato, cosa che impedisce l'abbattimento da parte di chi non ha iniziato la caccia e fa-



vorisce chi, in sostanza, gliela ruba. Ignora anche tutte le operazioni di disturbo che ostacolano chi sta cacciando un capo di selvaggina dal pervenire al suo abbattimento.

Inoltre che cosa vuol dire *appartiene a colui che l'ha cacciata*? Sembra che la norma voglia distinguere fra l'atto finale dello *abbattere* e quello precedente di *cacciare* ed allora la norma potrebbe significare che comunque il capo appartiene a chi lo ha scovato, braccato, ferito. Soluzione errata, perché non si è capito che la condotta illecita viene spesso posta in essere proprio abbattendo il capo cacciato da altri e che è proprio l'abbattimento ad essere un atto scorretto nei confronti di chi stava cacciando l'animale. Il cacciatore non va a caccia solo per portarsi a casa un pezzo di carne, ma principalmente per l'emozione e la soddisfazione di aver trovato, scovato, inseguito, colpito un selvatico ed è cosa illecita sostituirsi a lui nell'abbattimento.

Perciò la norma, per non aver compreso ciò di cui stava parlando, rende lecita proprio la condotta che prima era sempre stata considerata vietata!

Se si abbandonano i precisi parametri tradizionali che facevano riferimento al diritto di chi scova l'animale e di chi lo ferisce in modo palese (tale da far capire che l'animale è ormai menomato) la norma diviene un vuoto gioco di parole, priva di significato concreto.

Comunque, almeno sul piano astratto, la norma, priva di sanzione, crea comunque un diritto del cacciatore sul selvatico *cacciato*, diritto tutelato solo sul piano civilistico. È certo, ad es., che se un cacciatore ha ucciso un selvatico e un altro cacciatore raccoglie la preda e se la porta via, vi è il diritto civilistico di riavere il capo o il suo corrispettivo.

Ci si può anche chiedere se in ciò sia ravvisabile un reato penale. Nel 1918 la Cassazione aveva configurato il reato di furto in un caso analogo in cui il selvatico ferito era sotto il controllo dei cani dello sparatore. La regola può essere ancora valida ora perché nel momento in cui l'animale è ucciso o immobilizzato, il cacciatore ne ha già di fatto una detenzione che non richiede un contatto materiale con l'animale. Non si può ravvisare alcun reato nel caso di animale solamente scovato ed inseguito oppure ferito.

## APPOSTAMENTO E POSTA

Le norme sugli appostamenti sono sparse in varie articoli della legge sulla caccia quali: art. 3 (Divieto di uccellazione e di uso di reti), art. 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi), art. 14, (Autorizzazioni).

La legge sulla caccia tratta di caccia di appostamento e di caccia alla posta, senza definire i concetti; cosa ben strana perché i legislatori del passato avevano invece sentito l'esigenza di definire la portata di questi termini. Probabile che il legislatore, poco esperto di caccia, abbia evitato di affrontare un tema per lui insidioso.

Perciò dalla legge si ricavano solo i seguenti dati:

- che caccia alla posta e caccia di appostamento sono due cose diverse;
- che vi sono appostamenti fissi e appostamenti temporanei;
- che gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci possono essere fissi, ma non vengono considerati tali dalla legge;
- che gli appostamenti fissi senza richiami vivi non sono considerati fissi;
- l'appostamento temporaneo non è un appostamento e cacciare da esso è considerato caccia vagante per cui la nozione di appostamento temporaneo non esiste più in senso tecnico;
- l'appostamento temporaneo si considera fisso qualora "si produca modifica di sito";
- che è vietata la caccia da posta alla beccaccia e da appostamento al beccacchino.

Dopo questo fulgido esempio di logica e chiarezza giuridica vediamo di chiarirci noi le idee.

Recita il Dizionario della Caccia trattando del termine *Posta*: I) Il luogo dove si ferma più o meno nascosto il cacciatore, per attendere che gli passino a tiro le fiere o gli uccelli, ai quali intende di cacciare; lo diceva già Dante, Inferno 13: «Similmente a colui che venire Sente il porco e la caccia a la sua posta». *A la posta*: usato avverbialmente, indica il modo di cacciare. «A la posta delle anatre serve l'udito quanto la vista». Termine analogo è "Aspetto". Il criterio distintivo tra *Posta* e *Aspetto* pare sia la durata del tempo: la prima può essere molto lunga, il secondo no. L'Aspetto a la beccaccia dura meno di mezz'ora: quello dell'anatre a l'asciutto in collina, dove la risalgono di sera, altrettanto.

Circa la caccia con appostamento fisso, il Dizionario della Caccia si rifà alla legge del 1931 da cui si ricava la definizione di un appostamento costruito in muratura o altra materia solida, per il quale si richieda preparazione del sito, e che appaia destinato a cacce specifiche.

Dagli esempi portati si comprende come nel linguaggio comune il termine appostamento sia usato in molti significati, spesso confondendosi con la no-

zione di posta. In genere l'appostamento sarà costituito da un capanno, da una botte, da una barca fissa.

Se si ripercorre la storia giuridica degli appostamenti si trova:

- Il Regio decreto 15 gennaio 1931, n.117, art. 18 secondo il quale si deve distinguere fra appostamenti fissi e appostamenti temporanei. Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od in altra solida materia con preparazione di sito, che appariscano destinati alla caccia dei colombacci o colombe o dei palmipedi e trampolieri per un'intera stagione di caccia, quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi, negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Sono appostamenti fissi di uccellazione (*con reti*) quelli indicati nell'art. 15. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

- Il Regio decreto 5 giugno 1939, n.1016 era un po' più dettagliato e scriveva all'art. 16.: *Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia; quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.*

*Sono appostamenti fissi di uccellazione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellazione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi nel terreno.*

*Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.*

*Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di un'imbarcazione, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale.*

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. L'appostamento temporaneo è una forma di posta attrezzata. Ma siccome nessuno che si mette alla posta può essere obbligato a spezzare due rami per far diventare il sasso su cui siede un appostamento, e siccome è chiaro che in base al principio "nel più sta il meno", l'appostamento è una forma più ampia di attesa del selvatico che ricomprende in sé per necessità di cose la posta.

Ai solo fini del consenso del proprietario del terreno la norma precisa poi la nozione di appostamento temporaneo dicendo che essi sono presi in considerazione solo se comportino *preparazione del sito con modifica o occupazione*

*non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.*

- La legge 2 agosto 1967, n. 799, non li definiva

- La legge 27 dicembre 1977, n. 968, si limitava a distinguere fra appostamenti fissi e temporanei (art. 16).

Dal complesso di queste norme si ricava:

- la nozione di caccia alla posta, che è una forma di caccia vagante in cui il cacciatore si ferma in attesa di animali di passaggio o braccati; essa è richiamata solo in relazione alla caccia alla beccaccia;

- il divieto di cacciare il beccaccino da appostamento può essere solo inteso nel senso che è vietato cacciarlo da appostamento fisso, ma è consentito cacciarlo da posta e da appostamento temporaneo che non comporti modificazione dei luoghi; forse è un errore del legislatore, ma è insuperabile:

- che caccia alla posta e caccia di appostamento sono due cose diverse;

- si devono distinguere gli appostamenti fissi da quelli temporanei;

- indipendentemente dall'essere fissi o temporanei non rientra fra gli appostamenti regolati dalla legge ogni tipo di appostamento fisso per la caccia agli ungulati e ai colombacci ed ogni tipo di appostamento fisso senza richiami vivi;

- l'appostamento fisso comunque è, come ben detto dalla legge del 1939 e per logica di cose, *quello costruito in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinato all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia; quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.*

- che gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci possono essere fissi, ma non vengono considerati tali

- che gli appostamenti fissi senza richiami vivi non sono considerati fissi

- l'appostamento temporaneo non è un appostamento e cacciare da esso è considerato caccia vagante;

- che non vi possono più essere appostamenti fissi per l'uso di reti o che comunque consentano forme di cattura indiscriminata di uccelli (uccellazione).

Del tutto oscura è la disposizione secondo cui l'appostamento temporaneo si considera fisso qualora "si produca modifica di sito" in quando vi è una contraddizione in termini (letteralmente la frase vuol dire che un appostamento si considera fisso ... se è fisso!) e non si comprende quale ipotetico e strambo comportamento abbia voluto ipotizzare il legislatore. Forse che un cacciatore per fare la posta alle anatre tagli un po' di canneto? Forse che un cacciatore si porti picco e pala e scavi una buca in cui nascondersi? Forse il cacciatore che taglia qualche ramo per sedersi su di un albero? Ovviamente no, perché sono tutte modifiche temporanee ed estemporanee; e se si stabilisce che un appostamento fisso si può creare anche con modifiche non permanenti del sito, non ci si capi-

sce più nulla.

È chiaro che se non si definisce che cosa si intende con la nozione di “modifica del sito” la norma può voler dire tutto e il contrario di tutto e non è applicabile per indeterminatezza.

Delimitato così il ristretto ambito di applicazione della nozione di appostamento fisso, riesce difficile comprendere il motivo per cui il legislatore abbia preteso di costringere i cacciatori a scegliere fra caccia da appostamento fisso e caccia vagante dal momento che in molte regioni la caccia da appostamento è assente o minimale.

Un dubbio interpretativo deriva dal fatto che un appostamento potrebbe essere fisso o non fisso non in base a elementi di fatto, ma in base alla sua destinazione. Un appostamento per la caccia agli acquatici si presta ben di rado alla caccia da appostamento di altri animali, ma, ad es. un capanno per colombacci e una altana per la caccia agli ungulati possono ben essere utilizzati per la caccia ad altri selvatici.

Il dubbio è facilmente risolvibile ove si consideri che l'appostamento fisso si distingue da una normale ricovero proprio per la sua specificità, per essere costruito con struttura e in una posizione tale da poter servire solo per la caccia ad una specifica tipologia di selvatici. Perciò se un cacciatore da una altana per ungulati si mette ad attendere un gallo cedrone, non fa caccia da appostamento, ma semplicemente caccia alla posta, così come potrebbe fare stando nascosto in una qualsiasi baita o capanna.

Le norme sul rilascio di autorizzazioni per gli appostamenti fissi sono stabilite con legge regionale; il loro numero è bloccato a quello della stagione 1989-90 e le autorizzazioni sono concedibili solo ai vecchi titolari; solo in caso vi sia capienza potranno essere concesse ulteriori licenze a ultrasessantenni; il rilascio di autorizzazioni è di competenza della provincia.

È chiaro che l'istituto è considerato in via di estinzione e che è stato conservato dalla legge in via eccezionale. È però altrettanto chiaro che il legislatore ha errato nello imporre l'alternativa fra la caccia vagante e la caccia da appostamento, che riguarda ben pochi soggetti. Più coerentemente avrebbe dovuto scrivere che la caccia viene svolta in forma vagante, salvo che da color che hanno ottenuto licenza per caccia da appostamento.

### **Giurisprudenza**

- L'appostamento temporaneo, per essere riconosciuto tale, deve avere almeno un nascondiglio o un rifugio artificiale, sia pure precario e rudimentale, che sia idoneo ad occultare il cacciatore e ad ingannare gli uccelli, e nello stesso tempo consenta di vederli e di colpirli. Quando un tale appostamento manchi del tutto non si può parlare di caccia in appostamento, bensì di caccia vagante.

te, che presuppone movimento e manovra, sia pure intervallati da inevitabili soste. (nella specie si è escluso che la siepe possa considerarsi appostamento temporaneo).\* Cass., 9 novembre 1967 n. 1303.

*Giusta precisazione, relativa alla vecchia legge e ormai superata dal fatto che l'appostamento temporaneo non si distingue più dalla caccia alla posta, forma della caccia vagante.*

- L'art 18 del T U sulla caccia, disponendo che in territorio libero gli appostamenti fissi non possono essere 'impiantati' a distanza inferiore a 400 metri dai confini di una riserva, presuppone chiaramente, che la riserva preesista. In effetti, se il legislatore avesse voluto che ogni riserva o bandita (cioè i territori non liberi, ex art 2 U P T U) si trovassero privi di appostamenti fissi nel raggio di 400 metri dai loro confini, avrebbe certamente usato altra espressione più propria, come 'non possono esistere' o 'è vietato l'Esercizio venatorio' od altra equivalente, che statuisse questo disposto.\* Cass., 21 giugno 1969, n. 1369.

- È valico, montano o collinare - ai sensi della legge 2 aprile 1967, n. 799, art 5, che ivi vieta gli impianti di appostamenti fissi - un apprezzabile avvallamento della linea di cresta della montagna o della collina, senza che sia necessario che il dislivello raggiunga notevoli proporzioni, quali si riscontrano nei valichi sui quali passano le strade.\* Cass., 19 dicembre 1969, n. 2402.

*È evidente che con nozioni così vaghe la decisione del giudice si affida al libero arbitrio! Egli avrebbe dovuto nominare un perito il quale stabilisse se l'avvallamento fosse un possibile punto di passaggio per migratori. Se non lo è vuol dire che ci si trova di fronte ad un "reato impossibile".*

- Un terzo, non titolare di appostamento fisso, ma munito di licenza di caccia ed uccellazione, può, senza commettere reato, esercitarvi l'attività venatoria con il consenso del titolare.\* Cass., 27 gennaio 1972, n. 3120.

*Massima corretta ed ancor valida (vedi art. 5, comma 6 LC).*

- In virtù dell'art 16 tu leggi sulla caccia del 1939, per appostamenti fissi si debbono intendere tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa e di appostamento prolungato, caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dalla predisposizione dei mezzi, nonché da un complesso di note esteriori, tra cui sono essenziali le opere in muratura, o in altra solida materia, quali i capanni. (nella specie, è stato escluso che costituissero appostamenti fissi dei semplici paletti posti a distanza l'uno dall'altro, con una targhetta catarifrangente per essere visibile anche nel buio, non avendo essi carattere di stabilità e funzionalità in relazione all'attività venatoria).\* Cass., 9 febbraio 1976, n. 8813.

*Massima corretta che, pur essendo stata abrogata la legge del 1939, ne fa puntuale applicazione in quanto la nozione tecnica non varia ovviamente con il tempo.*

- Il concetto giuridico di appostamento fisso, così come enunciato dall'art 16 T.U. sulla caccia, implica l'esistenza di un manufatto in muratura o in altra

solida materia, la denuncia al comitato provinciale della caccia, il pagamento dell'apposita tassa e il consenso del proprietario e possessore del terreno. In difetto di tali requisiti l'esercizio dell'attività venatoria deve sempre considerarsi vagante, anche se il cacciatore si ferma e si apposta temporaneamente in una macchina per sorprendere la selvaggina..\*Cass., 28 gennaio 1980, n. 12507.

*Massima ancora valida.*

## ARMA DA CACCIA

### **Si vedano anche le voci; Calibro - Diritto della Caccia - Luoghi in cui è vietato cacciare – Mezzi di caccia**

La definizione della nozione di arma da caccia è essenziale in ambito venatorio ma deve essere tenuta presente anche ai fini del numero di armi detenibili senza licenza di collezione.

Iniziamo da questo secondo aspetto. Il legislatore, al solito ha complicato inutilmente una cosa semplice. Fino al 1975 era cosa ovvia che ogni arma lunga non da guerra fosse usabile per caccia; l'art. 97 del Reg. al T.U. leggi di P.S. stabiliva che si potevano detenere fino a 1500 cartucce per arma da caccia e, siccome non dettava alcuna disposizione per le cartucce per fucili non da caccia, l'unica conclusione possibile era proprio che tutti i fucili si consideravano da caccia.

L'art. 10 della legge n. 110/1975, nel testo originario, limitava la detenzione di armi comuni *al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei*.

L'art. 9 della legge sulla caccia 968/1977, che introduceva le vigenti limitazioni sui calibri usabili per la caccia in Italia, faceva sorgere il problema interpretativo se, ai fini della detenzione, la nozione di arma da caccia era sostanziale, e si dovesse aver riguardo a tutte quelle armi che la cultura armiera ritiene idonee per certe cacce, sia in Italia che all'estero (spingarde, express, ecc.), oppure formale, e si dovesse aver riguardo solo a quelle armi che la legge venatoria vigente consente di utilizzare per la caccia in Italia.

La prima tesi era indubbiamente la più ragionevole perché molti cacciatori sono soliti andare all'estero a caccia di tipi di selvaggina che non si trovano in Italia e non si comprende perché essi non possano detenere come armi da caccia (e quindi senza diventare collezionisti di armi) anche armi che la legge venatoria, per puri motivi contingenti, vieta di usare in Italia.

La diatriba è stata infine risolta dal legislatore, però nel senso meno condivisibile. La legge 25 marzo 1986 n. 85 sulle armi sportive ha stabilito che la detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del T.U. leggi di P.S. è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, *di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (vecchia legge sulla caccia), e di sei per le armi per uso sportivo*. Infine la L.157/1992 (attuale legge caccia) ha poi soppresso il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della L. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato



*dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.*

In altre parole attualmente non vi è limite al numero di armi comuni da caccia, usabili a tal fine in Italia, che si possono detenere senza bisogno della licenza per collezione di armi comuni.

Il legislatore è riuscito comunque a creare ulteriore confusione perché ha introdotto la categoria delle armi sportive, detenibili solo nel numero massimo di sei pezzi, dimenticandosi però di precisare che le armi da caccia sono una categoria speciale delle armi sportive, visto che la caccia è senza dubbio uno sport! Qualcuno è arrivato così persino a sostenere che non si possono detenere più di sei fucili per il tiro a volo perché sono sportivi e non da caccia. Ed altri, male interpretando la legge 85/1986 sulle armi sportive, ha anche concluso che un fucile da tiro a volo non potrebbe essere usato per cacciare.

Tralasciando queste evidenti astruserie del diritto, si può tranquillamente affermare che sono armi da caccia tutti i fucili a canna liscia dal 12 in su (16, 20, 24, ecc.) e tutte le armi lunghe in calibri consentiti per la caccia, salvo alcuni fucili da tiro di precisione classificati come sportivi e con struttura che li rendono non utilizzabili per uso venatorio (ad es. fucili da bench rest). Il numero di colpi contenibili nel serbatoio mobile (caricatore) o nel serbatoio fisso non influisce sulla qualificazione dell'arma.

La legge sulla caccia del 1992, che in proposito ricalca con poche modifiche quella precedente del 1977, stabilisce all'art. 13 che in Italia i cacciatori possono impiegare solo i seguenti tipi di armi:

1) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore a 12, nonché fucile a canna rigata a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;

2) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6. Si noti che nella legge del 1977 anche per i combinati si stabiliva che il bossolo a vuoto non doveva superare i 40 mm.; secondo le usuali regole interpretative, in cui si presuppone sempre e fino a prova contraria che il legislatore sappia ciò che fa, si dovrebbe concludere che in un combinato la canna rigata può usare anche munizioni con bossolo inferiore a 40 mm e quindi, ad esempio, essere in calibro .22 l.r.

3) Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

È poi consentito l'uso dell'arco e del falco e sono vietate tutte le armi e tutti

i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi. L'art. 21 vieta di usare munizione spezzata per gli ungulati (cinghiale, cervo, capriolo, camoscio, daino e simili), di usare armi da sparo munite di silenziatore (è ben difficile usarlo su armi non da sparo!), di usare armi impostate con scatto provocato dalla preda (vale a dire armi usate come trappole che l'animale fa sparare al suo passaggio; stando alla lettera della legge il cacciatore potrebbe però sistemare un'arma sul percorso dell'animale e azionarla a distanza con un telecomando, visto che in tal caso non è l'animale a provocare lo sparo). Vieta espressamente, per motivi imperscrutabili, l'uso della balestra.

La legge vieta l'uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. Non è quindi vietato averle con sé sul terreno di caccia, ma solo di caricare con esse il fucile.

È vietato abbandonare sul terreno di caccia i bossoli sparati (chi ha scritto la norma non aveva mai sparato in terreni molto incolti o in luoghi ove le cartucce rotolano via per decine di metri!).

Una disposizione assolutamente non condivisibile è quella contenuta nell'art. 22 della legge, e che impone a coloro che vogliono cacciare con il falco o con l'arco, di munirsi di licenza di porto di fucile; conseguenze difficilmente comprensibili e in odore di incostituzionalità sono che il cacciatore con arco o con il falco non può andare a caccia se è un obiettore di coscienza, che deve dimostrare la capacità tecnica nel maneggio di armi e l'idoneità psicofisica, che deve dimostrare di conoscere la legislazione sulle armi e sulle munizioni.

A questo punto si dovrebbe seriamente riconsiderare se l'art. 22 non consenta una interpretazione più razionale: quando al comma 11° il legislatore dice che *le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso del falco e dell'arco*, non intendeva verosimilmente far riferimento alle norme sulla licenza di porto di fucile, ma solo a quelle relative all'esame venatorio.

Sull'interpretazione di queste norme, del resto chiare per chi conosca il loro *iter*, gli inesperti di armi hanno fatto un po' di confusione, priva di ogni fondamento.

Vediamo quindi di comprendere le espressioni tecniche usate dal legislatore, ricordando che il Catalogo nazionale non indica (e non deve indicare) se un'arma comune catalogata è o meno da caccia. È la legge a stabilire quali sono le armi da caccia e la legge la interpretano i giudici e non gli impiegati del Ministero degli Interni! Il catalogo invece elenca le armi che sono state ufficialmente classificate come armi comuni sportive.

Al punto 1) sono elencati tutti i fucili diversi dai combinati e cioè:

A) fucili a una o due canne lisce, di calibro eguale o diverso, giustapposte o sovrapposte; i fucili possono essere ad avancarica, a caricamento manuale (occorre introdurre manualmente, con le mani o mediante un sistema di otturatore,

ogni cartuccia nella camera di cartuccia; la cartuccia può però essere contenuta in un serbatoio). Rientrano in questa categoria i fucili a pompa. Questi fucili devono avere un calibro non superiore al 12. Si noti che per le canne lisce, il valore del calibro cresce con il diminuire del diametro della canna; perciò calibri superiori al 12 sono i calibri 8 e 10. Rimangono così vietate le cosiddette spingarde (grossi fucili da appoggiare ad un sostegno sui barchini per la caccia alle anitre).

*B)* fucili ad una canna liscia, semiautomatici (le munizioni sono contenute in un serbatoio, fisso o mobile; la prima cartuccia viene inserita manualmente, le successive vengono automaticamente inserite nella camera di cartuccia dopo l'espulsione della cartuccia sparata; lo sparo non avviene automaticamente, come nelle armi a raffica, ma occorre rilasciare ed azionare il grilletto ad ogni colpo). Questi fucili devono avere anch'essi calibro non superiore al 12 ed inoltre il caricatore (*rectius: serbatoio*), non deve poter contenere più di due cartucce; ciò significa che l'arma non potrà sparare, senza essere ricaricata, più di tre colpi: quello introdotto manualmente nella camera di cartuccia (vulgo, *in canna*) e i due nel serbatoio (in questo senso anche la circolare Min. Interno 559/c. 10023.10100. A(2) del 21 agosto 1992).

Nella zona faunistica delle Alpi il serbatoio deve poter contenere una sola cartuccia.

Il vincolo del serbatoio non è rivolto al fabbricante, ma al cacciatore e quindi è sufficiente che sul terreno di caccia il serbatoio (che di norma è costruito per contenere 5 o 6 cartucce) sia adattato in modo che non possa contenere più di due cartucce; l'adattamento deve essere tale da non poter essere eliminato in tempi ragionevoli sul terreno di caccia.

La precedente legge 968/77 stabiliva che l'arma doveva essere limitata a non più di tre colpi *con apposito accorgimento tecnico*. La circostanza che il legislatore abbia ora usato una diversa espressione (*con caricatore contenente non più di due cartucce*), più sfumata, indica che si è voluto consentire ogni ragionevole soluzione idonea ad impedire al cacciatore di sparare più di tre colpi consecutivamente.

In pratica la riduzione di colpi deve essere fatta in modo che essa non sia rimovibile durante al caccia; quindi un bel pezzo di plastica forzato nel serbatoio in modo da poter essere tolto solo con attrezzi oppure una parte in metallo ben avvitata. Si consideri poi che la norma vuole anche impedire che ci si sottragga facilmente ad un controllo; quindi il riduttore non solo non deve poter essere tolto facilmente, ma neppure deve poter essere messo rapidamente, quando si vedono i guardiacaccia da lontano!

*C)* fucili a una o più canne rigate, di calibro eguale o diverso, ad avancarica, a caricamento manuale o semiautomatico (vedi punto 1).

Questi fucili incontrano un limite di calibro che il legislatore ha posto me-

dianete la richiesta di due requisiti che, per la formulazione inutilmente tortuosa della frase, appaiono, a prima vista, di difficile comprensione; dice infatti la legge (attuale art. 13) che l'arma deve essere di "calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". Ricordo che i dati numerici sono puramente nominali, così che un calibro 5,6 mm (o .22, o .222, .223, .224, .225, secondo il sistema anglosassone), ben potrebbe misurare, in realtà 5,56 o 5,62 mm. Ciò che conta è il diametro del proiettile indicato nelle tabelle del C.I.P. Si veda più ampiamente la voce →**Calibro**.

L'incomprensibilità della frase usata deve essere risolta tenendo conto della volontà del legislatore espressa nei lavori parlamentari e da cui risulta chiaro che il legislatore voleva semplicemente vietare i calibri a percussione anulare e perciò voleva semplicemente dire che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm (con esso intendendo tutta la famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale), deve avere il bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore voleva infatti vietare i piccoli calibri a percussione anulare perché riteneva che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati per braccaggio; non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva vietare calibri inferiori al .22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del resto che il legislatore non ha neppure proibito i calibri Flobert 6 o 9 mm, che pure fanno meno rumore del calibro .22; quindi ora sono da caccia i calibri Flobert 5,6 mm a pallini perché non destinati ad arma canna rigata, sono da caccia i calibri 6 e 9 mm perché superiori a 5,6 mm (in effetti il ca. 6 mm. è 5,9 mm) mentre rimane non da caccia il cal. 5,6 mm o .22 Flobert, che in effetti è 5,73 mm. Il che vuol dire che due cartucce identiche come prestazioni e dimensioni, sono discriminate per 17 decimi di millimetro di diametro!

I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in sostanza, tutti i calibri .22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R. 22 magnum, 22 extra long, per citare quelli usati in Italia); per l'ignoranza del legislatore sulla loro esistenza sono poi rimasti involontariamente vietati pochi calibri a percussione centrale tra i quali il più noto è il .22 Hornet (bossolo di 36 mm); altri, piuttosto rari, sono il .218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e qualche 22 Wildcat.

È dubbio se siano consentiti i calibri inferiori a 5,6 mm (ad es. .17 Remington con bossolo di 45 mm. .219 Zipper con bossolo di 50 mm. ma vista anche la loro scarsa importanza venatoria, è opportuno attenersi alla interpretazione sopra esposta e adottata dal Ministero dell'interno con Circolare 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 (G. U. n. 122 del 28 maggio 1997) così formulata:

*La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria*

*a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento sin-*

*golo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.*

*b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.*

Al punto 2) sono contemplati i fucili combinati, vale a dire fucili a più canne giustapposte o sovrapposte che combinano assieme fino a quattro canne, alcune a canna liscia, altre a canna rigata (*billing* se le canne sono due, *drilling* se le canne sono tre, *vierling* se le canne sono quattro). Ovviamente trattasi di armi prive di serbatoio in cui le cartucce devono essere inserite una per una, manualmente. Il legislatore stabilisce che in Italia non si possono usare combinati con più di tre canne e stabilisce che la canna rigata deve avere un calibro non inferiore a 5,6 mm. Come anticipato sopra, non richiede che il bossolo sia almeno 40 mm e perciò la canna di un combinato potrebbe anche essere in cal. 22 l.r. o in calibro .22 Hornet, molto usato nei combinati dell'area tedesca (mia opinione non confermata da decisioni ufficiali).

Per quanto concerne i calibri Flobert, sicuramente consentiti nei calibri 6 e 9 mm. è nata un po' di confusione per il fatto che sotto la denominazione .22 Flobert vengono commercializzati sia le cartucce "5,6 mm Flobert" con palla da 5,71 mm che le cartucce 6 mm. Flobert con palla da 5,87 mm ! Quindi si potrebbe sostenere che tutti i calibri Flobert sono consentiti per la caccia. Personalmente raccomando di attenersi al seguente prospetto

- 5.6 mm Flobert a palla: proibito perché il calibro nominale è 5,6 mm e il bossolo è 6,8 mm

- 5,6 mm e 9 mm Flobert a pallini: da caccia perché la limitazione del bossolo si applica solo alle cartucce a palla

- 6 mm e 9 mm Flobert a palla: da caccia perché superano i 5,6 mm

*D) fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria (cioè manuale mediante azione sulla leva dell'otturatore); debbono essere nei calibri consentiti per la caccia, ma non è prevista alcuna limitazione al numero di colpi contenuto nel serbatoio. Soluzione razionale perché la necessità di togliere l'arma dalla posizione di mira per azionare l'otturatore e il tempo impiegato impediscono di colpire selvatici a ripetizione, visto che ben difficilmente essi se ne stanno fermi ad attendere che il cacciatore abbia ricaricato l'arma!*

Si noti come il legislatore del 1992 abbia ommesso di dire che sono vietate le armi ad aria compressa come invece era scritto nella legge del 1977; per le armi a canna rigata soccorre (ma a livello di cavillo) il requisito della lunghezza del bossolo, che non può essere riferito alle armi ad aria compressa, ma, stando alla lettera della legge, nulla vieterebbe di usare per cacciare un fucile ad aria compressa a canna liscia.

La legge non vieta di usare per la caccia fucili ad avancarica, siano essi antichi o repliche, siano essi a canna rigata o liscia.

### **Numero di colpi nelle armi semiautomatiche a canna rigata**

Ci si è chiesti spesso se le armi semiautomatiche a canna rigata possano essere usate in caccia con serbatoio atto a contenere più di due cartucce. Il problema nasce dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, richiamata dall'art. 1 LC.

Questa convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, vieta espressamente nel suo allegato V l'impiego venatorio di armi semiautomatiche o automatiche con caricatore dotato di più di due cartucce.

In altri paesi europei (Svizzera, Francia, Belgio, Germania, Austria) essa è stata interpretata nel senso che in qualunque tipo di caccia e di territorio è vietato usare dette armi se non con serbatoio limitato a due colpi.

Era stata sostenuta autorevolmente anche la tesi contraria, argomentando che il divieto va limitato a particolari ambiti territoriali, ma ora la questione è stata risolta definitivamente dalla direttiva europea 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale ha definitivamente stabilito (art. 8) che sono vietate per la caccia agli uccelli armi semiautomatiche con caricatore a più di due colpi. Non tragga in inganno il fatto che la norma si riferisce solo *alla caccia agli uccelli*. La direttiva è rivolta a tutelare in ogni modo tutti gli uccelli, sia dai cacciatori che dai bracconieri, e quindi la norma vuole proprio impedire che ci si rechi sul terreno di caccia con armi idonee a catturare troppe prede; né la norma può essere riferibile solo alle armi a canna liscia perché molte delle specie tutelate sono cacciabili con armi a canna rigata.

### **Numero di fucili usabili**

Alcuni interpreti si sono posti il problema se sia consentito cacciare con più di un fucile. La risposta non può che essere positiva, per vari motivi:

- la licenza di porto di fucile non pone limite al numero di armi portabili;
- per antica consuetudine venatoria, espressamente prevista (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8), si usano portare più fucili per alcuni tipi di cacce;
- sia la L. n. 968/1977 (art. 9) che quella vigente L. n. 157/1992 (art. 13), oltre non abrogare tale disposizione, espressamente prevedono che il cacciatore è *autorizzato a portare oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio*, con inequivocabile uso della forma plurale.

Se si può cacciare sia a palla che a pallini non vi è nessun motivo per cui non possa andare con due fucili adatti ai due tipi di caccia. E se si va con due fucili eguali non si può certo dire che si aggira il divieto di disporre di più di tre colpi. Perché questo limite riguarda i colpi contenuti in un'arma e sparabili in

rapidissima successione, ma non riguarda, ad esempio le armi a ripetizione manuale. È chiaro che il dover cambiare fucile comporta una rapidità di tiro ben diversa da quella garantita da un'arma semiautomatica o da un drilling.

Quindi, visto che non si possono trasportare più di sei armi alla volta, l'unico limite al numero di fucili usabili in caccia è di sei fucili, anche se non è proprio comodo utilizzarli tutti!

Ma forse il dubbio è nato da un equivoco: i calendari venatori ben possono stabilire delle limitazioni che incidono sul numero di fucili usabili per una data caccia; se ad esempio è stabilito che il cinghiale si può cacciare solo con carabina a canna rigata, è chiaro che non posso portare con me durante la braccata un fucile a canna liscia, a meno che non sia scarico e in custodia (e quindi in quel momento non lo porto, ma lo trasporto e il problema non si pone più).

### **Arma scarica**

Arma scarica è quella che non contiene cartucce né nel serbatoio fisso né in camera di cartuccia; è consentito tenere il serbatoio mobile (caricatore) con le cartucce al suo interon, ma deve essere estratto dall'arma.

### **Giurisprudenza**

• La distinzione tra fucile e carabina non esiste nella legislazione sulle armi, di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, all'art. 2, include indifferentemente tra i fucili anche la carabina ed il moschetto, non ravvisandosi precise differenze tra i suddetti tre tipi di armi. In particolare, con riferimento alla caccia, il comma secondo dello stesso art. 2 legge n. 110 del 1975 considera armi comuni da sparo indifferentemente i fucili e le carabine. (Nella specie - relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame che aveva revocato il sequestro sul rilievo che la norma che limitava a due proiettili l'armamento del fucile da caccia si riferiva ad arma a canna liscia, mentre la carabina sequestrata era arma a canna rigata - il P.M. lamentava violazione di legge, sostenendo che la carabina non può paragonarsi al fucile, rispetto al quale è possibile la differenza tra canna liscia e rigata. La S.C. ha osservato che, ai fini del reato di cui all'art. 13 legge n. 157 del 1992 (caccia), la differenza va effettuata esclusivamente tra fucile a canna liscia ed a canna rigata) . \* Cass., 7 aprile 1995, n. 684.

*Questa massima è precedente alla sentenza di data 6 giugno 1995 della stessa sezione, non pubblicata, in cui si afferma esattamente il contrario. Stranamente però essa è formulata come se fosse la correzione della sentenza successiva e quindi si può pensare che un fiero contrasto tra due giudici, sia sfociato in due sentenze che poi, per ritardi nel deposito, sono uscite nell'ordine sbagliato! Sta di fatto che la sentenza del 6 giugno 1995 conteneva affermazioni non condivisibili, quale, ad esempio, quella qui giustamente confutata, se-*

*condo cui le armi si distinguono in tre categorie: fucili a canna liscia, fucili a canna rigata e . . . carabine!! Dopo questa premessa la sentenza si richiamava ad una direttiva europea in materia di volatili che vieta l'uso di mezzi che consentono uccisioni di massa e non selettive (cioè reti e simili) e concludeva che un fucile a canna rigata a più colpi rientra proprio in questa categoria di mezzi di distruzione di massa! È appena il caso di dire, che con un fucile a canna rigata si può uccidere, in modo estremamente selettivo, solo un capo di selvaggina alla volta perché gli altri selvatici non aspettano di certo che il cacciatore si sia rimesso in posizione e abbia mirato nuovamente con accuratezza.*

- In tema di caccia, la disposizione di cui all'art. 13 comma primo legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo la quale l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, deve essere intesa nel senso che il caricatore non sia in grado di contenere un numero di cartucce superiore alle due consentite e non che il numero delle cartucce dentro il caricatore non debba essere in concreto superiore a due. \*Cass., 22 novembre 1995, n. 11341.

- La condotta che integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal suo uso. Infatti non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati (*ex art. 21 lett. u) legge citata*). \*Cass., 1 marzo 1998, n. 2714.

- Tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia. \*Cass., 29 luglio 1999, n. 1897.

*Massima da rivedere in base alla evoluzione normativa.*



## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'art. 12 LC prevede che il cacciatore sia munito di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi *derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria*. I massimali fissati nel 1992 erano di 375.000 euro per ogni persona e di 125.000 euro per i danni a cose od animali. Deve avere inoltre una polizza assicurativa per infortuni propri *correlati alla attività venatoria* con massimale di 50.000 euro per morte o invalidità permanente.

Si noti l'assurdità di imporre una polizza per infortunio al cacciatore, unico sportivo soggetto a tale illogico balzello, sebbene mai sia stato ritenuto necessario imporla a chi fa alpinismo, sport estremi, automobilismo, motociclismo, sebbene i rischi siano specifici e cento volte maggiori. L'assicurazione è stata voluta proprio come balzello per insinuare l'idea nel pubblico che cacciare sia una attività pericolosissima e (forse) per far guadagnare un po' di soldi a qualche assicurazione.

Come avviene per l'assicurazione obbligatoria per i veicoli, il terzo danneggiato può (ma non deve) richiedere il risarcimento del danno direttamente alla società assicuratrice del cacciatore senza chiamare questi in giudizio.

Questa è l'unica eccezione alla disciplina generale per il danno da fatto illecito (art. 2043 e segg. C.C.). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal fatto (art. 2947 C.C.).

Occorre fare molta attenzione nello stipulare queste polizze perché è facile poi trovarsi scoperti e dove pagare di tasca propria.

Ad esempio se la polizza copre solo il rischio derivante dall'uso di armi o di arnesi utilizzati per l'attività venatoria, l'assicurazione non risponde per il danno provocato dal lancio di un sasso o dall'aver provocato il rotolamento di un masso o dall'aver cagionato un incendio accedendo un focherello, e così via.

Circa la polizza sugli infortuni, l'espressione "correlati alla attività venatoria" è una di quelle frasi che piacciono ai giuristi, ma che servono solo per vedersi rifiutare il pagamento del danno. Non si capisce, ad esempio, se debbano essere coperti gli infortuni verificatisi *in itinere*, vale a dire durante il percorso per giungere alla zona di caccia o per tornare a casa.

Inoltre i massimali ufficiali, aggiornati o meno, sono troppo bassi e si corre il rischio che non coprano l'intero danno.

Occorre controllare accuratamente le clausole che limitano o escludono casi in cui l'assicurazione interviene. L'assicurazione, per norma generale, non paga se il danno è stato commesso a seguito di un delitto doloso (ad es. porto illegale di arma, uso di arma clandestina), ma è facile trovarsi di fronte a clauso-

le che escludono il risarcimento anche di fronte a contravvenzioni (si pensi all'incidente cagionato in stato di ebbrezza). Vi è il pericolo di trovarsi di fronte a clausole in cui l'assicurazione non paga se si è accusati di aver commesso una contravvenzione venatoria (ad. es. bracconaggio). In sé il principio potrebbe anche essere giusto, ma di fatto uno viene a dover pagare un danno che magari ha cagionato in buona fede o che è messo in discussione solo per cavilli giuridici. La conseguenza è che il cacciatore si può trovare personalmente chiamato in causa per pagare il danno, con spese legali notevoli. È vero che la Cassazione ha stabilito che queste clausole limitative non sono valide, ma non si vede perché la polizza non debba essere chiara sul punto.

È quindi sempre opportuno, oltre a leggere e capire le clausole della polizza, che essa preveda la copertura per le spese legali, in sede civile e penale, non solo per resistere alle richieste di risarcimento danno, ma anche per resistere al rifiuto della società di assicurazione di riconoscere la copertura del danno.

Le associazioni venatorie si occupano delle assicurazioni obbligatorie proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l'esercizio della caccia, le quali possono essere abbinate alla polizza per la responsabilità del capo famiglia (che tutti dovrebbero avere), con un modesto costo aggiuntivo.

Chi svolge attività di vigilanza venatoria può controllare (art. 28) se il cacciatore ha con sé il contrassegno rilasciato dalla società assicuratrice che attesta la stipulazione della polizza conforme alle norme di legge. Non hanno alcun diritto di richiedere la esibizione della polizza e di conoscere i massimali assicurati. Se hanno dei dubbi sulla validità della polizza, sono essi stessi che devono richiedere alla polizia giudiziaria di svolgere i necessari controlli

Il fatto di cacciare senza essere muniti di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239 (art. 31 lett. b).

Il cacciatore che, pur essendo assicurato, non esibisce il contrassegno, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154. Se produce il contrassegno entro 5 giorni, la sanzione è di 25 euro.

### **Fondo di garanzia**

La legge ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L'art. 25 LC che lo prevedeva è stato ora sostituito dagli artt. 302-304 del D. Leg. 209/2005 del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Esso interviene quando l'autore del fatto sia ignoto, oppure se è privo di assicurazione oppure se la società di assicurazione sia in liquidazione.

Il Fondo paga il risarcimento nella misura minima prevista dalla assicurazione obbligatoria e solo in caso di morte o di invalidità permanente superiore al 20%.

Proprio non si comprende perché non si sia previsto un fondo di garanzia in grado di pagare integralmente il danno. È noto che queste polizze obbligatorie, in un settore in cui gli eventi non sono numerosissimi, sono un affare interessante per certe assicurazioni e forse era proprio il caso di favorire le vittime piuttosto che le assicurazioni!

### **Giurisprudenza**

- La clausola della polizza di Assicurazione, che circoscriva il contenuto della garanzia assicurativa, non integra un patto limitativo della responsabilità dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod. civ. in quanto è diretta ad individuare l'oggetto del contratto, e, pertanto, ove inserita in condizioni generali predisposte dall'assicuratore medesimo, e operante anche in difetto di specifica approvazione per iscritto dello assicurato. (nella specie, in tema di Assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla caccia, trattavasi della clausola che escludeva la garanzia assicurativa in ipotesi di esercizio della caccia in luoghi vietati dalla legge. \*Cass., 26 aprile 1979, n. 2405.

- La clausola di un contratto di Assicurazione secondo cui, salvi i casi di buona fede, non sono risarcibili i danni verificatisi in violazione di leggi e regolamenti sulla caccia, è nulla, per contrasto con la norma imperativa che prevede l'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dall'Esercizio della caccia, nella parte in cui escluda dalla copertura assicurativa anche i fatti colposi commessi da colui che, pur esercitando legittimamente la caccia - nel possesso, cioè della relativa licenza e degli altri documenti prescritti, ivi compresa la polizza di Assicurazione obbligatoria - abbia violato una qualche norma particolare prescritta dalle leggi o dai regolamenti sulla caccia, sempre che si tratti di norme che non siano specificamente prescritte per evitare il sinistro in concreto verificatosi, e cioè quando la violazione non riveli alcun nesso di causalità immediato e diretto con il sinistro occorso. Ne consegue che, a tal fine, qualora un cacciatore, in violazione dell'art 30 del tu sulla caccia, sparando in direzione di un fondo in attività di coltivazione senza penetrarvi, abbia colpito una persona che vi lavorava, occorre accertare se il cacciatore abbia sparato senza vedere la persona, ma accettando il rischio di colpirla (dolo eventuale), oppure l'abbia colpita, pur avendola vista distintamente, per difetto di precisione nella mira, poiché solo in questo secondo caso non è ravvisabile alcun nesso causale tra il comportamento colposo del cacciatore e le infrazioni eventualmente commesse, e l'assicuratore deve rispondere dei danni.\*Cass., 05 settembre 1980, n. 5136.

*Sentenza assurda; quando mai si è applicato questo principio all'analogo*

*problema degli incidenti stradali? È stata corretta nel 1987 (vedi più avanti).*

- "L'esercizio della caccia", secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei mezzi diretti a detti fini, e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo all'uopo prestabilito. Pertanto, con riguardo al contratto di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla caccia, che venga stipulato, a norma dell'art. 8 del citato decreto (come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967 n. 799), con riferimento alla nozione di Esercizio della caccia di cui alla predetta disposizione, deve ritenersi incluso nella copertura assicurativa anche l'incidente verificatosi nell'ambito delle indicate attività preparatorie. \*Cass., 11 luglio 1985. n. 4133

*Massima corretta, ma motivazione sbagliata!. La legge del 1939 non dice proprio nulla!*

- Con riguardo all'Assicurazione della responsabilità civile per incidenti di caccia, la clausola di polizza, che neghi la copertura assicurativa per i danni che l'assicurato, abilitato alla attività venatoria, abbia provocato per colpa consistente in violazione delle norme disciplinanti l'attività medesima, è nulla, per contrasto con la regola imperativa dell'obbligatorietà di detta Assicurazione (art. 8 nono comma del R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967 n. 799), indipendentemente da ogni ulteriore indagine sul nesso di causalità fra detta violazione ed il sinistro. \*Cass., 4 luglio 1987, n. 5860.

- L'esercizio della caccia - secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno 1939, n. 1016 - comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei mezzi diretti a questi fini e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo prestabilito; la medesima nozione individua l'ambito dei rischi oggetto d'Assicurazione nel contratto di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla caccia stipulato a norma dell'art. 8 del citato decreto, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799. \*Cass., 24 novembre 1989, n. 5077.

- L'esercizio della caccia - agli effetti dell'Assicurazione obbligatoria ex art. 8 R.d. 1939 n. 1016, sostituito dall'art. 1 legge 1967 n. 799 la quale è volta ad offrire ai terzi la maggior protezione possibile, per ragioni di sicurezza sociale - comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina, ma anche ogni altra attività, preliminare o successiva, sintomatica e strumentale alla sua organizzazione: onde rientra nella copertura assicurativa, come voluta dalla legge, l'incidente in itinere, anche verificatosi durante il ritorno dal luogo della caccia. Né tale ampia tutela del terzo può essere derogata da clau-

sole negoziali che - ove apposte nel contratto stipulato tra l'assicurato e l'impresa assicuratrice - sono nulle per violazione della regola imperativa di obbligatorietà dell'Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1418, comma secondo, cod. civ. \*Cass., 28 marzo 1990, n. 2544.

- In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'Esercizio della caccia, la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che, innovando la portata della legge 2 agosto 1967 n. 799, ha attribuito al danneggiato il diritto a domandare all'assicuratore il diretto pagamento dell'indennizzo, non può essere considerata norma processuale come tale immediatamente applicabile ai giudizi in corso, bensì ha natura di norma sostanziale e, per il principio di irretroattività della legge, non può trovare applicazione in relazione a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. \*Cass., 21 aprile 1990, n. 3347.

- In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante da incidenti di caccia, con riguardo alla quale l'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 consente al danneggiato di rivolgere direttamente all'assicuratore la richiesta di risarcimento, la prescrizione del diritto dell'assicurato di essere tenuto indenne, nei limiti di polizza, dalle conseguenze economiche del proprio fatto dannoso viene interrotta dal momento della detta richiesta, ma il nuovo decorso del termine non inizia dal medesimo momento, bensì da quello in cui il diritto del danneggiato al risarcimento sia stato accertato in ogni suo elemento, verificandosi nelle more la sospensione del termine stesso, in considerazione del fatto che solo in tale successivo momento si verificano le condizioni di esigibilità del diritto dell'assicurato. \*Cass., 28 luglio 1994, n. 7076.

- L'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1917 comma primo cod. civ., il rimborso delle somme che al terzo debbono essere pagate dall'assicurato, sicché può diventare liquida ed esigibile solo nel momento in cui vengono accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell'assicurato e l'ammontare delle somme dovute al terzo. Pertanto, solo da tale momento, e non da quello dell'illecito, l'assicuratore, per un verso, è tenuto all'adempimento della propria obbligazione - senza che a nulla rilevi che, in precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento dell'indennità - e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce gli effetti della mora (nella specie, trattavasi di assicurazione obbligatoria sulla caccia). \*Cass., 1° luglio 1995, n. 7330.

- L'assicurazione obbligatoria ex art. 8 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, come modificato dall'art. 1 legge 2 agosto 1967 n. 799, pur essendo volta ad assicurare ai terzi, per ragioni di sicurezza sociale, la maggior protezione possibile per danni involontariamente causati da armi o cani impiegati nell'esercizio dell'attività venatoria, postula per la sua operatività il concreto accertamento che l'assicurato nel periodo di tempo e nella località in cui si è verificato l'incidente fosse impegnato nella attività di caccia mediante impiego del mezzo causativo

del danno. \*Cass., 23 febbraio 1996, n. 1439.

- In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della caccia, in assenza di deroga ai principi vigenti in tema di azioni individuali nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, dette azioni sono improponibili per difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il loro esame rientra nella competenza del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 201 e seguenti della legge fallimentare. \*Cass., 2 marzo 2004, n. 4193.

- La disciplina istitutiva del Fondo di garanzia vittime della caccia, dettata dalla legge 11.2.1992, n. 157 e volta a coprire gli eventuali sinistri provocati nell'esercizio dell'attività venatoria e non liquidati dalle compagnie assicuratrici, ha efficacia soltanto "ex nunc", e pertanto non copre i sinistri verificatisi precedentemente all'entrata in vigore della legge, senza che in contrario possa trarsi un argomento interpretativo dall'art. 5 del regolamento attuativo della citata legge, sia perché esso - là dove si riferisce all'obbligo di rendiconto per causa anteriore - non può riferirsi ad un momento anteriore alla costituzione del Fondo, sia - e comunque - per l'impossibilità che una fonte normativa subprimaria, quale un regolamento, deroghi a principi generali espressi da una fonte primaria. \*Cass., 24 novembre 2005, n. 24796.

- Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C., respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo, ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione, sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato). \*Cass., 28 ottobre 2009, n. 22809

*Massima dubbia: sia chiaro che se l'assicurazione rilascia il contrassegno, il cacciatore ha tutto il diritto di ritenere che essa non ha eccezioni da sollevare.*

- In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi

in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia - operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.

\*Cass., 09 marzo 2010, n. 5662.

## AZIENDA FAUNISTICA

La LC prevede varie forme di gestione privata del territorio. L'art. 9 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. L'art. 10 stabilisce che il piano faunistico-venatorio regionale determini i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

**I centri privati di riproduzione di fauna selvatica** (art. 10 c.8 lett. d) allo stato naturale sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, e in essi è vietato cacciare, ma è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Sulla nozione di prelievo venatorio si veda la voce → **Caccia e atteggiamento di caccia**

Vi sono poi le **aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro** (art. 16 c. 1 lett. a), soggette a tassa di concessione regionale, le quali hanno *prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica* e che hanno lo scopo di conservare e ricreare l'ambiente a scopo naturalistico e faunistico. In esse è consentito a tutti di cacciare secondo il calendario venatorio e i piani di assestamento e abbattimento in esso stabiliti (*stabiliti in via generale o per l'azienda? È caccia di selezione o no?*)

Può essere immessa o liberata selvaggina purché ciò avvenga prima del 31 agosto; non è chiara la distinzione fra immettere e liberare; forse che è possibile immetterla senza liberarla, o viceversa?

Vi sono poi le **aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola** (art. 16 c. 1 lett. b), soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

In questi due tipi di aziende faunistiche la caccia è consentita nel rispetto delle norme della legge sulla caccia, senza distinzione fra caccia vagante o da appostamento fisso (art. 16 c. 4). Siccome le possibilità di caccia erano già state regolate nei commi dedicati a definire queste aziende, la portata della norma è limitata a dire che non si distingue fra le forme di caccia. Se vi sono appostamenti fissi, questi sono soggetti a tassa regionale (art. 23 c. 5).

Il prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di una delle imprese agricole indicate all'art. 10, c. 8 lett. d (*i centri privati di riproduzione di fauna selvatica*



*allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate*) non costituisce esercizio venatorio (art. 12 c. 7).

Le aziende agri-turistico-venatorie devono (art. 16 c. 2):

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;  
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

Quelle nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Possono essere autorizzati dalle regioni **allevamenti di selvaggina** (art. 17) a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. Essi possono o meno essere esercitati nell'ambito di una impresa agricola; in tal caso, nel rispetto delle norme emanate dalle regioni, non occorre una autorizzazione, ma basta una semplice comunicazione.

Se l'allevamento ha scopo di ripopolamento ed è organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, le regioni possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

La norma è formulata male e si presta ad equivoci. Il legislatore non vuol dire che il prelievo deve essere fatto sempre usando i mezzi di cui all'art. 13 e cioè sparando con il fucile (non è facile fare ripopolamento con animali morti!) ma che può essere autorizzato un prelievo in forma di caccia

Dire che il legislatore ha creato una indegna confusione di concetti è un eufemismo. Quale è la differenza fra un centro di produzione ed un allevamento e quali sono le ragioni di questa differenza? Come può un'azienda essere senza fine di lucro? Forse che qualcuno costituisce una di queste aziende, ci paga la tasse regionale, ci immette selvaggina, per poi far cacciare gratis gli altri?

Per cercare di capirne un po' di più, vediamo quale è stata la pratica applicazione di queste norme in una legge regionale; ad esempio quella Toscana, regione con una antica e nota vocazione venatoria. È facile rilevare come i problemi siano stati risolti, senza troppo badare alle oscurità e contraddizioni della legge! Sugli allevamenti si veda anche la voce **Uso di animali vivi**.

#### **Legge toscana**

Art 18 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale stabi-

lendo che:

- I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla provincia competente la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

- La provincia rilascia le autorizzazioni relative all'istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

- I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie.

- Nei centri privati l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, recanti la scritta "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".

- Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

- Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

#### Art. 20 - Aziende faunistico venatorie

- Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l'istituzione di aziende faunistico venatorie.

- L'istituzione delle aziende di cui al primo comma è finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.

- Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e valine, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.

- Le aziende faunistico venatorie sono delimitate da tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda faunistico venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".

- La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico venatoria è di 400 ettari accorpati. Le province, per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico venatorie, possono ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima di cui sopra.

- Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalle province. L'eserci-

zio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge.

- La provincia può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.

Art. 21 - Aziende agriturismo venatorie

- Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l'istituzione di aziende agriturismo venatorie.

- Le aziende agriturismo venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

- Le aziende agriturismo venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico venatori già costituiti.

-La superficie minima per il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo venatoria è di 100 ettari.

- Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentita per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento.

- Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell'anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.

- La provincia, previa intesa con il titolare dell'autorizzazione e con l'ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.

- La vigilanza venatoria nelle aziende agriturismo venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51 della presente legge.

- Il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo venatoria è subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione, che la provincia approva.

- Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agriturismo venatorie nelle zone umide e vallive.

- Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agriturismo venatorie.

Art. 39 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

- La provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'INF S.

- Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.

Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'uti-

lizzazione come richiami vivi

- L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla provincia nel rispetto del regolamento regionale.

Art. 41- Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

- Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

- Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.

- La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla provincia.

- Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla provincia il movimento dei capi.

- Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

- Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

- Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.

- Le province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle province o di altre pubbliche amministrazioni.

### **Giurisprudenza**

Il comma 7 dell'art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, nel prevedere che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili», è conforme all'art. 16, comma 1, lettera b), della legge statale n. 157 del 1992. Ai sensi della norma da ultimo citata le Regioni possono infatti «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».

\*Cort. Cost., 29 maggio 2009 n, 165.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere, con l'art. 23, c. 8 della L.r. n. 6/2008, che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia

che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato. \*Cort. Cost., 29 maggio 2009 n, 165.

## LA CACCIA E L'ATTEGGIAMENTO DI CACCIA

La LC inizia stabilendo il principio generale (art. 1) secondo cui *la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*; affermazione di puro principio che, in sostanza, si limita a stabilire la preminenza dello Stato nella gestione del patrimonio faunistico che può avvenire solo in forza di norme di legge. La norma prosegue poi stabilendo che *l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*. Ciò significa che la caccia non può essere esercitata in modo da porre in pericolo la conservazione di una specie e che il cacciatore non deve arrecare danni agli agricoltori.

Si noti l'uso della espressione "danno effettivo" che indica come la legge non si preoccupi di danni teorici, di danni ipotetici, di lesione del modo di vedere dell'agricoltore, ma solo di comportamenti che provochino un concreto danno patrimoniale. Non sarebbe stato male se il legislatore si fosse preoccupato di fare un cenno anche alla funzione della caccia di evitare che siano i selvatici a recare danno all'ambiente (cervi che mangiano giovani piante, nutrie che traforano gli argini dei fiumi, cormorani che spopolano specchi d'acqua dai pesci, storni che concimano i viali delle città) o agli agricoltori (cinghiali che devastano i campi, carnivori che trovano meno faticoso acchiappare agnelli piuttosto che correre dietro ai caprioli, storni che si abbattono a migliaia su di un raccolto).

Si tratta quindi di stabilire che cosa si intenda per *esercizio dell'attività venatoria* il quale altro non è che ciò che la lingua italiana chiama *caccia*! Termine che è meglio conservare, altrimenti non si capisce più bene chi sia il misterioso *cacciatore* citato in altri articoli!

Non dimentichiamo che vi sono norme internazionali e leggi costituzionali, come gli Statuti delle Regioni speciali, che espressamente prevedono l'istituto della caccia, la quale non può essere fatta sparire cambiandole nome o con altro gioco delle tre carte.

La LC 1931, all'art. 2, ne aveva fornito una buona definizione: *È considerato effettivo esercizio di caccia e di uccellazione, ai sensi della presente legge, non solo il reale esercizio di atti di caccia o di uccellazione, ma altresì il vagare o il soffermarsi, senza giustificato motivo, con armi, strumenti, ordigni o mezzi in genere atti alla caccia o all'uccellazione in attitudine tale da dimostrare l'intenzione di ricercare o attendere la selvaggina per ucciderla o catturarla*.

La definizione venne migliorata con la LC 1939, art. 1: *Costituisce eserci-*

zio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla. Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

La LC vigente, come prevedibile, ha notevolmente peggiorato la definizione. Recita l'art. 12: *Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. .... È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.*

Il legislatore si è “incartato” con le parole, perdendo la precedente incisività.

L'art. 12 è intitolato *esercizio dell'attività venatoria*, ma poi questa dicitura è abbandonata e si parla solo di “esercizio venatorio”; il che vuol dire maltrattare la lingua italiana perché “esercizio venatorio” può significare una esercitazione oppure un negozio per cacciatori, ma di certo non significa svolgere un'attività; sarebbe come se il fatto di respirare venisse chiamato “esercizio respiratorio”! Chissà perché (ma lo si sa benissimo!) agli estensori faceva poi schifo la semplice e chiara parola *caccia*, usata dall'uomo da quasi un milione di anni.

Sbagliata anche la formulazione che fa riferimento allo *impiego dei mezzi di cui all'articolo 13* il quale stabilisce quali sono i mezzi di caccia consentiti; se si interpretasse la norma come è scritta si dovrebbe concludere che non costituisce caccia il bracconaggio con mezzi vietati! Chi ha scritto la norma doveva dire semplicemente che *costituisce esercizi od attività venatoria ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica* perché ciò che importa non è il mezzo ma il risultato; se un cacciatore riesce a catturare un selvatico con le mani (ad esempio nuotando sott'acqua e acchiappando un'anatra per le zampe oppure afferrando un animale rintanatosi) non vi è alcun uso di mezzi di caccia, ma non vi è dubbio che si è di fronte ad un atto di cattura (il quale presuppone che ad un certo punto si mettano le mani sul selvatico) e quindi di caccia, come correttamente detto nella legge del 1939. È sbagliata anche l'ultima frase perché punisce chi è in attitudine di caccia per abbattere ma non chi lo è per catturare!

Se ci si attiene alla lettera della legge si deve intendere che si ha caccia in due ipotesi:

a) quando si pongono in essere atti immediatamente diretti ad abbattere o a catturare selvatici mediante mezzi di caccia; quindi lo sparare, il tendere reti,

lacci o trappole; deve trattarsi di comportamento non equivoco che dimostri di per sé stesso che si sta cacciando; attività che sono diverse, ad es. da quella di trasferirsi da un posto all'altro con un'arma o di attendere o ricercare selvatici.

b) quando si è in possesso di mezzi di caccia e si tiene un atteggiamento che indica l'intenzione di *abbattere* selvaggina; perciò non si ha caccia se si gira per la campagna con reti o con trappole atte a *catturare* animali, fino al momento in cui non si tendono.

Il comma 4 dell'art. 12 si preoccupa di stabilire che non è punibile l'uccisione di animali per caso fortuito o per forza maggiore; precisazione inutile perché già il termine *abbattimento* di un animale implica sempre una condotta finalizzata a tale scopo, volontaria e consapevole, come precisato nelle leggi precedenti.

Il comma 7 sottolinea che non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola.

Fatte queste premesse, la situazione è comunque sufficientemente chiara se ci si basa sulla logica delle cose e non sui maldestri tentativi dei giuristi di acchiappare la realtà con mezzi verbali che non padroneggiano.

In fin dei conti il problema è semplice: si tratta di stabilire quando un soggetto si trova in una situazione che lo fa individuare come cacciatore in attesa o alla ricerca di prede, piuttosto che come un cacciatore che semplicemente si sposta da un luogo ad un altro, oppure quando si tratta di distinguere il cacciatore dallo escursionista o dallo zoofilo appostato solo per studiare gli animali. È una valutazione che va fatta caso per caso in relazione a tutti gli elementi utili da valutare congiuntamente: a) ai luoghi ed alla presenza di selvatici; b) al possesso di mezzi idonei, in relazione ovviamente ai selvatici esistenti nel luogo; c) al comportamento del soggetto.

Vediamo i singoli elementi:

- Nel luogo ove si trova il soggetto deve esistere la concreta possibilità di catturare od abbattere animali; se un tizio mette le trappole per orsi in un campo da calcio è ovvio che potrà forse catturare l'arbitro, ma che non potrà mai prendere orsi. È possibile però trovarsi in atteggiamento di caccia anche entro un luogo chiuso, ad esempio se si cerca di catturare un capriolo entrato in un capannone o se ci si apposta alla finestra per sparargli quando esso pascola nel prato sotto casa. Sono situazioni estreme in cui sarà poi difficile provare i fatti, ma quando si ragiona in diritto bisogna sempre distinguere l'ipotesi astratta, da quella concreta (una prova che sembra impossibile da raggiungere, può essere fornita, ad esempio, dalla confessione del responsabile).

In un campo di tiro a volo o in un poligono si può essere legittimamente armati e si può legittimamente sparare in ogni tempo, ma se invece che ai piattelli si spara ai piccioni in transito, si ha esercizio di caccia; nell'orto si può andare con il fucile o ci si può appostare di notte per spaventare i ladri; però se ci



si va di giorno e ci si apposta in modo da controllare il ciliegio con i merli, o ci si va di notte per aspettare la faina, si ha esercizio di caccia. Non sarebbe poi male se i giudici ricordassero l'aurea regola costituzionale per cui nel dubbio non si può condannare.

- Il possesso di mezzi idonei è poi essenziale; come detto i mezzi devono essere idonei in relazione ai selvatici esistenti; un tizio che va in un prato ove al massimo vi è qualche uccellino, portandosi un fucile express da elefanti, forse vuol provare il fucile, forse vuol sparare ad un suo nemico, forse aspetta gli extraterrestri, ma di certo non vuole sparare ai passerii. In alcuni casi, come anticipato, potrebbe ipotizzarsi anche un atto venatorio senza uso di mezzi di caccia (= mezzi studiati per abbattere o catturare animali), ma usando le sole mani od oggetti di uso comune (un bastone, un sasso). Però occorre che vi sia una prova certa dell'atto venatorio: non può certo essere punito chi viene trovato con un animale ferito, che ha solo raccolto. In questi casi perciò la prova si avrà solo di fronte a specifici e realistici atti di abbattimento.

- Il comportamento del soggetto non deve essere equivoco; il legislatore al comma 3 dell'art. 12 ha indicato quali sono le condotte che fanno presumere il compimento consequenziale di atti di abbattimento.

Se si volesse inquadrare il problema secondo il linguaggio del diritto penale (ovviamente solo in via analogica e solo per usare una terminologia nota ai giuristi) si potrebbe dire che la legge venatoria non punisce il reato impossibile (caccia all'elefante in Maremma), punisce il fatto tentato o consumato di uccidere o catturare un selvatico, considera sufficiente a integrare il tentativo il fatto di trovarsi in una situazione in cui è possibile usare i mezzo di caccia che si hanno per abbattere o cattura selvatici, non considera sufficiente ad integrare il tentativo il solo fatto di aver con sé mezzi idonei alla sola cattura dei selvatici.

La legge si è poi preoccupata di stabilire che *l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.* (art. 13)

La qualifica di concessione, indica che non si è di fronte ad una semplice autorizzazione che consente di svolgere una attività altrimenti soggetta a limitazioni, ma che al cittadino viene riconosciuto il diritto di svolgere una data attività se in possesso dei prescritti requisiti previsti dalle leggi (e non solo dalla *presente legge*, come erroneamente scritto).

Da quanto esposto risulta che il cacciatore può farsi accompagnare da chi vuole sul terreno di caccia e farsi aiutare da questi compagni ad avvistare e scovare la selvaggina; si potrebbe dire che se può farsi assistere da un cane, non si vede perché non possa farsi assistere da un essere umano. Però questo assistente non deve essere in possesso di mezzi di caccia poiché in tal caso diventa anch'egli un soggetto che esercita attività venatoria.

Se il cacciatore commette una infrazione, penale o amministrativa, è del tutto possibile che il suo assistente possa essere chiamato a rispondere, per concorso nell'infrazione se egli ha consapevolmente partecipato a commettere l'infrazione; ad esempio, se due persone vanno a posizionare lacci e trappole, entrambi risponderanno del fatto perché l'accompagnatore non poteva ignorare che la condotta era vietata e perché egli svolgeva una funzione utile, quantomeno come "palo"; se invece un soggetto si accompagna in periodo di caccia con un cacciatore che non ha rinnovato la licenza, risponderà di concorso nel reato solo di fronte alla prova che egli era consapevole di ciò.

### **Il prelievo venatorio**

È nozione che va precisata perché usata dal legislatore più volte, ma con significati diversi e non sempre chiari.

La legge stessa si intitola non legge sulla caccia, ma legge per il *prelievo venatorio*; se avesse detto *prelievo di selvatici* si poteva intendere che la legge riguardasse ogni tipo di cattura di animali per qualsiasi scopo (venatorio, studio, ripopolamento, allevamento). Avendo precisato che riguarda solo il *prelievo venatorio* (cioè a fine di caccia), si dovrebbe concludere che la legge si occupa solo di quello.

Subito dopo però, all'art. 3, vieta il prelievo, senz'altra precisazione, di uova, nidi e piccoli nati. Voleva vietare il solo prelievo venatorio di questi prodotti della natura, oppure ogni tipo di prelievo? Mistero.

L'art. 4 regola la cattura di uccelli e il prelievo di uova, nidi e pulcini; in questo caso il prelievo sta ad indicare una forma di raccolta di prodotti che, come i funghi, basta ricercare, ma non richiedono attività di inseguimento e cattura. Ma allora se un cacciatore trova un animale ferito e lo raccoglie, fa un prelievo o una cattura?

L'art. 10 fa un altro salto linguistico perché scrive che in un centro di riproduzione è vietato cacciare, ma l'imprenditore agricolo può prelevare gli animali da vendere! Qui la differenza è puramente ideale; il fagiano si prende in ogni caso i pallini nella coda ma, se li ha sparati una persona non autorizzata è *caccia*, se li ha sparati il titolare del centro è *prelievo*. L'art. 12 si premura di ribadire che questo è un puro prelievo e non un atto di esercizio venatorio. Quindi non rientra neppure nella nozione di prelievo venatorio alla base della legge.

Tanto per confondere ulteriormente le idee, l'art. 17 c. 4 stabilisce che il titolare che in un centro di ripopolamento l'imprenditore agricolo può essere autorizzato al *prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13*. Norma che non voleva dire che gli animali da usare per ripopolamento si catturano a fucilate, ma che è possibile anche cacciarli come previsto per le aziende agricole.

Infine l'art. 19 bis, che richiama la caccia o cattura in deroga, prevista

dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE, parla di prelievo riferendosi necessariamente al prelievo venatorio.

Tutti problemi che nascono quando si cerca di inventarsi un linguaggio che nessuno parla invece di usare parole consolidate da secoli e che tutti usano e comprendono.

### **Furto di animali**

Sotto il vigore della legge quadro del 1977 alcuni giudici specialisti nell'usare il diritto come strumento per far valere le proprie idee politiche, aveva cercato di sostenere che il non rispetto delle norme venatorie equivalesse a commettere un furto di selvaggina in danno dello Stato! La tesi era stata prontamente controbattuta dalla Cassazione e, per tagliare la testa al toro, la legge del 1992 ha espressamente stabilito all'art. 30 comma 3 che *nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale*. In altre parole: si applicano solo le sanzioni penali previste dalla legge sulla caccia e non le norme del codice penale sul furto.

### **Giurisprudenza**

- Per la punibilità dell'atteggiamento di caccia desunto dallo uso di mezzi fraudolenti, la legge non richiede alcun nesso di immediatezza tra il compimento degli atti diretti a ricercare, scovare o attirare la selvaggina, ed il compimento degli atti successivi indispensabili per attuare l'evento dell'uccisione o della cattura. \*Cass., 3 maggio 1968, n. 742.

*Massima formulata in modo illogico; doveva scrivere essere ovvio che chi cerca o attende selvaggina con mezzi di caccia, lo fa per abbatterla o catturarla e che tutto il resto è irrilevante.*

- L'ampia nozione di "esercizio di caccia" comprende non solo la effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni preliminare organizzazione di mezzi, ogni atto che, comunque, appare diretto a tale fine. Pertanto l'apprestamento dei richiami destinati ad attirare la selvaggina di passo e la loro collocazione in un appostamento fisso di caccia (lasciandoveli per tutta la notte) è atto di esercizio di caccia.\* Cass., 27 ottobre 1969, n. 1908.

*Massima errata anche in base alla legge del 1939 che richiedeva comportamenti ben più concludenti per aversi l'atteggiamento di caccia ed in particolare l'aver con sé strumenti idonei alla uccisione o cattura dei selvatici.*

- L'atteggiamento venatorio è ben ravvisabile nel comportamento del cacciatore trovato in possesso di mezzi fraudolenti. (nella specie uso di autovettura con faro supplementare). \*Cass., del 20 marzo 1970, n. 711

*Massima formulata male; il fatto di guardare un capriolo con un faro non dimostra di certo la volontà di cacciarlo, se non si ha un fucile!*

- È atteggiamento di caccia quello di chi espone un colpo per provare le

cartucce e ricarica subito dopo il fucile. \*Cass., 17 ottobre 1974, n. 4275

*Massima di sublime stupidità; se un esplosione un colpo per provare un fucile dimostra pienamente che non vuol abbattere animali; e se ricarica l'arma lo fa per provare una seconda cartuccia; non certo per sparare ad animali; solo i giudici della Cassazione credono che un animale dopo il primo sparo, stia tranquillo ad attendere il secondo! Andavano valutate ben diversamente le circostanze del fatto.*

• Il concetto di esercizio venatorio deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere. L'attitudine può ricavarsi da elementi quali il possesso di fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo. Il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Perciò la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio del fucile e delle cartucce appartenenti a chi sia trovato in atteggiamento venatorio. \*Cass., 30 settembre 1994, n. 2555.

• Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30 lettera i) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili, non chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l'attività di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua), ma solo chi dal natante compie quell'atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina. \*Cass., 21 novembre 1995, n. 697

*Massima della cui correttezza si può dubitare; le regole da applicare sono quelle sul concorso di reati o violazioni ed è chiaro che due bracconieri assieme di notte concorrono nel bracconaggio. Si tratta di valutazione da fare caso per caso accertando il contributo dato da chi partecipava all'azione senza avere su di sé mezzi di caccia e la conspevolezza dell'illecito commesso da altri.*

• L'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina. \*Cass., 5 giugno 1996, n. 6812

*Massima discutibile su di un punto: il fatto di recarsi a caccia, ma di trovarsi ancora sull'autostrada, non dimostra ancora che si caccerà effettivamente. Neppure una banda di rapinatori con le armi, viene punita per tentata da rapina in una situazione del genere!*

- Nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa (tenuto presente l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157) e, quindi in divieto generale di caccia, il reato di cui alla lett. a) dell'art. 30 citata legge concorre con quello di cui alla lett. h) dello stesso articolo (caccia con richiami vietati). Ciò in quanto il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica. \*Cass., 26 febbraio 1998, n. 4454.

- La nozione di esercizio di attività venatoria usata nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine. Conseguentemente costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi. \*Cass., 26 novembre 1998, n. 452

*Massima troppo generica; penso a chi cerca i funghi e si trova davanti una trappola con richiamo. Va forse condannato perché si ferma ad ispezionarla? E comunque è valutazione sul fatto che la Cassazione non dovrebbe mai fare.*

- La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Ne consegue che la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata legge n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia. \*Cass., 11 novembre 2003, n. 48100

*Massima del tutto corretta.*

- Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma terzo lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni, indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all'interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco. \*Cass., 22 marzo 2005, n. 17611.

*Massima corretta, ma formulata male; per aversi il reato di introduzione di arma in un Parco, basta avere l'arma con sé, anche scarica; altre infrazioni o reati venatori richiedono la specifica condotta prevista dalla norma e quindi,*

*ad es. l'atteggiamento di caccia.*

## CACCIA A RASTRELLO

L'art. 21 LC, lett. h, vieta di cacciare *a rastrello* in più di tre persone.

Non sarebbe stato male se il legislatore avesse spiegato che cosa intendeva perché qualche sprovveduto potrebbe credere che basta che quattro persone caccino affiancate per aversi la caccia a rastrello!

In realtà questa caccia, che più correttamente dovrebbe chiamarsi, secondo l'uso tradizionale, *a rastello*, è una forma di caccia con sue precise modalità.

Essa si ha quando in terreno aperto alcuni cacciatori (un tempo la legge ne richiedeva aleno cinque, ora almeno quattro) si dispongono su una linea retta o a semicerchio, regolarmente distanziati l'uno dall'altro, e avanzino poi sul terreno battendolo in modo che ogni selvatico fugga in avanti e venga preso di mira dal cacciatore più vicino. È normale che in questa caccia vi siano degli ausiliari, che marciano fra un cacciatore e l'altro e fungono da battitori, così consentendo ai cacciatori di raddoppiare la distanza fra l'uno e l'altro.

Perciò la caratteristica essenziale della caccia a rastrello non è la presenza di più cacciatori assieme, ma il fatto che essi collettivamente battano un'ampia fascia di terreno stando allineati sulla linea di battitura, il che dà poco scampo ai selvatici che si trovano all'interno della fascia e che possono essere colpiti da due cacciatori.

È anche chiaro che in certe situazioni ambientali è la stessa natura del terreno a non rendere realizzabile la caccia a rastrello.

La LC non prevede alcuna sanzione che potrà essere stabilita dalle leggi di quelle regioni in cui tale forma di caccia è ipotizzabile.

## CACCIA DI SELEZIONE

La legge sulla caccia parla incidentalmente di “caccia di selezione” all’art. 18 per dire che i termini temporali entro cui si può cacciare si applicano anche alla caccia di selezione agli ungulati, ma che questi possono essere cacciati fino ad un’ora dopo il tramonto.

La norma che poi la regola è contenuta nell’art. 19 sul Controllo della fauna selvatica, che non parla più di caccia di selezione ma di “controllo esercitato selettivamente”. Se il legislatore controllasse anche ciò che scrive non sarebbe male!

Questo controllo viene esercitato dalle regioni su ogni specie fauna selvatica e su ogni parte del territorio, anche quelle ove la caccia è vietata, per i seguenti scopi:

- migliore gestione del patrimonio zootecnico
- tutela del suolo
- motivi sanitari
- selezione biologica
- tutela del patrimonio storico-artistico
- tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche

Il termine selezione non vuol significare nulla di speciale, ma solo che l’abbattimento deve rispettare certi criteri numerici o qualitativi.

Di regola si cerca di svolgere il controllo con metodi ecologici e, se questi non sono efficaci, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) autorizza piani di abbattimento a cura delle regioni. L’abbattimento deve avvenire ad opera delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, di guardie forestali e di guardie comunali munite di licenza di caccia, dei proprietari e conduttori dei fondi interessati dai piani, muniti di licenza di caccia. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi di altri soggetti.

Questo è tutto ciò che si può ricavare dalla legge statale. Le leggi regionali spesso hanno adottato norme che non coincidono con quanto stabilito dall’art. 19. Ad esempio viene riconosciuta l’idoneità all’abbattimento selettivo ad ogni cacciatore che abbia seguito un corso di “selettore”.

Il fatto è che la norma statale è assurda, scritta da teorici convinti che la fauna stesse per scomparire e che non sapevano che invece certe specie possono riprodursi in modo esplosivo e deleterio: cinghiali, caprioli, cervi, cormorani, storni, nutrie, tanto per citare quelli che hanno creato concreti problemi di sovrappopolazione in Italia. Di conseguenza le regioni hanno dovuto inventarsi qualche cosa; la norma che di fatto limitava la caccia di selezione agli agricoltori dei terreni interessati era infatti da ritenersi illegittima in quanto creava una ingiustificata disparità di trattamento fra i cacciatori. Di certo l’individuazione

dei soggetti che possono fare caccia di selezione non può corrispondere ad un principio fondamentale di una legge quadro. Ed infatti l'art. 19 stabilisce che le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio. Perché mai solo le provincie autonome?

La legge non prevede che per la caccia di selezione si possano usare mezzi di caccia diversi da quelli consentiti a tutti i cacciatori. Norma anche questa assurda perché se l'abbattimento selettivo non avviene per fine venatorio, ma per un'utilità pubblica, proprio non si comprende perché non si debbano usare gli strumenti più adeguati allo scopo. Se ad esempio si dovesse eliminare un branco di un migliaio di storni perché mai bisognerebbe sparare nei campi 30 kg di piombo invece di utilizzare reti? Se si devono uccidere le nutrie perché mai non si può usare il cal. .22, studiato proprio per animali di quella taglia?

Purtroppo l'istituto della caccia di selezione è stato nella idea utopistica che gli squilibri riproduttivi di certe specie sarebbero stati rari e modesti; quindi è stato creato un baraccone burocratico per operazioni "chirurgiche", quando invece sarebbe bastato dire che in certe situazioni la caccia a certe specie era consentita senza limite di capi oppure nel numero di capi stabilito nel calendario venatorio con sufficiente larghezza.

Per illustrare l'assurda complicazione di situazioni semplici, la frenesia di regolare problemi che non esistono, riporto quanto stabilisce la legge dell'Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 in materia di caccia agli ungulati:

Art. 56 - 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale.

2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.

3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.



4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.

5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.

6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. ...

7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:

a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovini da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;

b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.

Per ogni altra problematica si rinvia necessariamente alle leggi regionali.

## CACCIA IN DEROGA

### **Voce collegata: Specie cacciabili**

La Direttiva 79/409/CEE ha preceduto la nostra legge sulla caccia del 1992 ed è sempre stata oggetto di contestazioni interpretative, stiracchiata pro e contro da ambientalisti e cacciatori, in particolare per quando riguarda il margine di libertà dei singoli stati e delle regioni. Si potrebbe scrivere un libro sulle sue vicende, ma molti dei problemi sono stati superati, bene o male, dalle interpretazioni ufficiali della Corte di giustizia europea. È quindi opportuno partire dalla **sentenza del 15 luglio 2010** nella causa promossa dalla Commissione europea contro l'Italia in cui sono stati fissati importanti criteri interpretativi.

La sentenza inizia esponendo i principi fondamentali della direttiva:

- Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 79/409, essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ed è volta a disciplinarne lo sfruttamento.

- L'art. 2 di tale direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 di quest'ultima ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

- In forza dell'art. 3 della direttiva 79/409, tenuto conto delle esigenze di cui all'art. 2 di tale direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della medesima direttiva, una varietà e una superficie di habitat.

- Ai sensi dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 «al di fuori delle zone di protezione speciale, gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat».

- L'art. 5 della citata direttiva impone altresì agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda in particolare il divieto di uccidere, catturare o disturbare gli uccelli di cui all'art. 1 di quest'ultima e di distruggere i nidi.

- L'art. 6 della direttiva 79/409 vieta, fatte salve alcune deroghe, di porre in commercio le specie di uccelli tutelate dalla direttiva.

- In forza dell'art. 7, n. 1, della direttiva 79/409, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. L'art. 7, n. 4, di tale direttiva dispone, in particolare, che «gli Stati

membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione ... sulla caccia».

- Conformemente all'art. 9 della direttiva 79/409, gli Stati membri possono, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, derogare a tale regime restrittivo per la caccia nonché alle altre restrizioni e divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva, per le ragioni elencate nel citato art. 9, n. 1, lett. a) c), e cioè, in primo luogo, nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni all'agricoltura, per la protezione della flora e della fauna, in secondo luogo, ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni e, in terzo luogo, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Ai sensi dell'art. 9, n. 2, della citata direttiva, le deroghe dovranno menzionare le specie che formano oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser compiute, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, nonché i controlli che saranno effettuati.

- In forza dell'art. 10, n. 2, della direttiva 79/409, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relativamente alle ricerche e ai lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 di tale direttiva.

- Conformemente all'art. 11 della citata direttiva, gli Stati membri consultano la Commissione in merito all'introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

- Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 79/409, l'applicazione delle misure adottate in forza di tale direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione per quanto riguarda la conservazione delle specie di uccelli di cui all'art. 1 della citata direttiva.

- L'art. 18, n. 2, della direttiva 79/409 esige che il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato da tale direttiva sia comunicato alla Commissione.

La sentenza passa poi ad esaminare la situazione della legislazione italiana rilevando che:

- In forza dell'art. 1, n. 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le regioni e le province provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme al-

le esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi.

- Le specie menzionate all'art. 2, n. 1, lett. b) e c), della legge n. 157/1992 sono particolarmente protette.

- In forza dell'art. 3 di tale legge, è vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

- Conformemente all'art. 10 della legge citata, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto, per le regioni e le province, a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione delle specie mediante la destinazione differenziata del territorio.

- In forza dell'art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.

- L'art. 18 della legge n. 157/1992 indica i periodi nel corso dei quali è consentito abbattere talune specie e autorizza le regioni a modificarne i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

- Conformemente all'art. 19 bis, n. 1, della legge n. 157/1992, le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409. In forza di tale art. 19 bis, n. 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della legge citata e della direttiva 79/409.

- Conformemente all'art. 20 della legge n. 157/1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste autorizza l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

- Ai sensi dell'art. 21, n. 1, della legge n. 157/1992, in linea di principio è vietato a chiunque: di prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, di vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica; di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica;

- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune mi-

sure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate e adottano per le zone speciali di conservazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

- In forza dell'art. 6 del decreto n. 357/1997, la rete «Natura 2000» comprende le zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409 e dall'art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, alle quali si applicano gli obblighi derivanti, segnatamente, dall'art. 4 di tale decreto.

- Conformemente all'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, tale legge detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, vale a dire le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

- In forza dell'art. 1, n. 3, di tale legge, i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2 di tale articolo sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, nonché

- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili e difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

La sentenza passa poi all'esame delle singole contestazioni all'Italia:

#### **D) Violazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409**

La Commissione sostiene che l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non è stato trasposto nell'ordinamento giuridico italiano. A tale proposito essa afferma che la normativa di trasposizione dell'art. 4, n. 4, della direttiva 79/409 – e cioè gli artt. 4 e 6 del decreto n. 357/1997 – predispone idonee misure di prevenzione atte ad impedire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat riguardo alle *zone di protezione speciale* e non nei confronti degli *habitat esterni a tali zone*. Inoltre, la Commissione contesta le affermazioni

contenute nel controricorso della Repubblica italiana, secondo le quali l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 è stato recepito, in realtà, con le leggi nn. 394/1991 e 157/1992. Secondo la Commissione, le disposizioni delle due leggi invocate dalla Repubblica italiana non presentano alcun contenuto specificamente ornitologico e hanno una portata più limitata di quella dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.

La Repubblica italiana afferma che diverse disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 garantiscono la protezione degli habitat fuori delle zone di protezione speciale di cui all'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.

Anzitutto, la Repubblica italiana osserva che l'art. 1, n. 1, della legge n. 394/1991 prevede varie zone protette finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale del paese, fermo restando che, a suo parere, esse sono in parte esterne alle zone di protezione speciale. Tale Stato membro rileva poi che, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge citata, i territori sui quali insistono dette aree sono sottoposti, nel loro complesso, ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo, in primo luogo, di perseguire, in particolare, la conservazione di specie animali o vegetali e, in secondo luogo, l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale.

Inoltre, la Repubblica italiana afferma che, conformemente all'art. 10 della legge n. 157/1992, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nell'ambito della quale le amministrazioni provinciali devono provvedere ad attuare, da una parte, programmi volti al ripristino ed alla tutela degli habitat e dall'altra, azioni mirate volte a tutelare l'avifauna migratoria lungo le rotte di migrazione. Infine, tale Stato membro rileva che, in forza dell'art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e che, in base ai regolamenti regionali ed ai disciplinari provinciali, il rilascio della concessione aziendale è subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.

*Sul punto la sentenza ha così deciso:*

Sebbene l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non imponga obbligatoriamente che si ottengano taluni risultati, cionondimeno gli Stati membri devono porsi seriamente l'obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione speciale (v. sentenza 13 dicembre 2007, causa C 418/04, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I 10947, punto 179 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, è giocoforza rilevare che, nel caso di specie, la Repubblica italiana deve adoperarsi per adottare le misure adeguate al fine di evitare l'inquinamento o la perturbazione degli habitat.

Come sostiene la Commissione, la Repubblica italiana, avendo riconosciuto che il decreto n. 357/1997 non costituisce una trasposizione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, afferma che le leggi nn. 394/1991 e 157/1992 consentono di garantire il rispetto dell'obbligo risultante da tale disposizione della citata direttiva.

Occorre esaminare, pertanto, se può ritenersi che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992, invocate dalla Repubblica italiana, consentano di garantire la protezione degli habitat degli uccelli selvatici al di fuori delle zone di protezione.

Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 1 della legge n. 394/1991 verte esclusi-vamente sull'istituzione e la gestione delle aree naturali protette ai fini della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale del paese e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni ornitologiche previste dall'art. 4 della direttiva 79/409. La circostanza che tali zone siano assoggettate ad un regime speciale di protezione e di gestione ai fini della conservazione, in particolare, di specie animali non consente di ritenere che gli interessi ornitologici siano specificamente protetti. Pertanto, è giocoforza rilevare che la legge n. 394/1991 non prevede misure adeguate per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat di cui è causa al di fuori delle zone di protezione speciale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 182).

Quanto alle disposizioni della legge n. 157/1992 invocate dalla Repubblica italiana, nemmeno tali disposizioni prevedono misure idonee ai fini del conseguimento dell'obiettivo previsto dall'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Si deve rilevare, infatti, anzitutto, che l'art. 10 di tale legge, in forza del quale le province elaborano una pianificazione faunistico-venatoria nonché piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica, ha una portata più limitata di quella dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni di ordine ornitologico. In particolare, se è pur vero che il soggiorno della fauna migratoria, conformemente all'art. 10 della legge n. 157/1992, deve essere tutelato in taluni territori, occorre rilevare che l'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, mira alla tutela degli habitat di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ai sensi dell'art. 1 di tale direttiva. Del pari, l'obbligo, legato all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di elaborare programmi di conservazione e di ripristino ambientale, previsto dall'art. 16 della legge n. 157/1992, non consente di ritenere che gli interessi ornitologici saranno specificamente e sistematicamente protetti.

Ciò premesso, si deve concludere che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 non possono ritenersi costitutive di un'adeguata trasposizione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Pertanto, si deve di-

chiarare che la censura della Commissione relativa alla violazione di quest'ultima disposizione è fondata.

## **II) Violazione dell'art. 9 della direttiva 79/409**

La Commissione sostiene, in primo luogo, che la normativa di attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409, e cioè l'art. 19 bis della legge n. 157/1992, istituisce un procedimento di controllo di legittimità delle deroghe a livello regionale «sostanzialmente inefficace e intempestivo». In secondo luogo, la Commissione afferma che la normativa relativa ai prelievi venatori nelle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia nonché Toscana e i singoli provvedimenti che autorizzano i prelievi in dette regioni e nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia non soddisfano i requisiti di cui all'art. 9 della direttiva 79/409 o, quantomeno, non li soddisfacevano alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.

Per quanto riguarda la Regione Abruzzo, la Commissione rileva che l'art. 59 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10, relativa all'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, consente in maniera generale la caccia di due specie protette, cioè il passero e lo storno, senza che siano rispettate le esigenze di cui all'art. 9 della direttiva 79/409, considerato che tali due specie sono menzionate in una legge la cui applicazione non è limitata a specifiche stagioni venatorie e che non indica i motivi per cui il prelievo di tali due specie rappresenterebbe l'unica soluzione possibile al fine di prevenire rilevanti danni alle colture. Inoltre, essa ritiene che la citata normativa della Regione Abruzzo lasci un ampio margine alla Giunta regionale per disciplinare il prelievo venatorio in deroga delle specie interessate dalla direttiva 79/409 al fine di tutelare l'agricoltura, l'allevamento, la flora e la fauna. La Commissione aggiunge che vari provvedimenti di attuazione evidenziano che la Regione Abruzzo ricorre al prelievo venatorio in deroga facendo applicazione della citata normativa.

Per quanto riguarda la regione Lazio, la Commissione osserva che l'art. 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, introdotto dalla legge 20 gennaio 2002, n. 3, consente in maniera generale la caccia di tre specie protette, vale a dire passero, storno e passera mattugia, senza menzionare le ragioni astratte, né tantomeno i motivi concreti che giustificano l'autorizzazione del prelievo di dette specie protette. A suo parere, tale normativa non indica né i mezzi né gli impianti e tantomeno i metodi di cattura e di uccisione autorizzati. La Commissione aggiunge che, sebbene la citata normativa sia stata modificata dall'art. 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, recante legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e le specie oggetto della deroga non siano più menzionate, non per questo essa soddisfa i requisiti di cui all'art. 9 della direttiva 79/409, in quanto non è necessario che i singoli atti menzionino le ragioni che giustificano la de-



roga, i motivi precisi che costituiscono il nesso di casualità tra il prelievo e l'esigenza che esso è inteso a soddisfare, né che il criterio attinente all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti sia soddisfatto. La Commissione rileva inoltre che provvedimenti concreti adottati al fine di autorizzare il prelievo venatorio in deroga contravvengono parimenti l'art. 9.

Quanto alla regione Lombardia, la Commissione osserva che il prelievo venatorio in deroga di varie specie protette è stato autorizzato senza rispettare l'art. 9 della direttiva 79/409. Infatti, le leggi regionali 2 agosto 2004, n. 18 (stagione venatoria 2004/2005) e 3 agosto 2005, n. 13 (stagione venatoria 2005/2006) non riportano motivazioni sufficienti per spiegare le ragioni dei prelievi venatori in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola autorizzati ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), di tale direttiva e di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia, passera mattugia e storno autorizzati in forza dell'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva medesima. La Commissione osserva inoltre che il prelievo per le specie fringuello, peppola e storno è stato successivamente autorizzato dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 20 (stagione venatoria 2007/2008), senza tuttavia fornire alcuna indicazione sulle ragioni astratte e sui motivi concreti che renderebbero necessario il prelievo di alcuni esemplari di tali specie, né sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. La Commissione aggiunge che varie delibere dimostrano che la normativa della Regione Lombardia non è conforme all'art. 9 della direttiva 79/409.

Per quanto riguarda la Regione Toscana, la Commissione osserva che l'art. 37 bis della legge regionale 11 ottobre 2002, n. 36, recante modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non richiede che le singole deroghe indichino le ragioni e i motivi che giustifichino tali deroghe, informino circa l'esame concreto delle altre possibili soluzioni e menzionino l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate. Secondo la Commissione, le leggi regionali 5 dicembre 2003, n. 57, 8 ottobre 2004, n. 51, e 30 settembre 2005, n. 57, nonché le delibere di applicazione delle medesime, presentano gli stessi vizi.

Per quanto riguarda le regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia, la Commissione sostiene che gli atti applicativi che autorizzano il prelievo in deroga siano in contrasto con l'art. 9 della direttiva 79/409.

La Commissione ne conclude che dalla trasposizione e attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409 nell'ordinamento giuridico italiano consegue l'autorizzazione di un regime semi-permanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata.

*Sul punto la sentenza ha così deciso:*

Si deve osservare anzitutto, da un lato, che la direttiva 79/409, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi na-

turalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e, dall'altro, che l'efficace protezione degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (sentenza 12 luglio 2007, causa C 507/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I 5939, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenza 24 giugno 2003, causa C 72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I 6597, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

Peraltro, sempre secondo giurisprudenza costante, la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Ora, nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti atti a garantire la corretta trasposizione dell'art. 9 della direttiva 79/409.

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l'attuazione di direttive non può avere alcuna influenza sull'applicazione dell'art. 258 TFUE. Infatti, sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell'art. 258 TFUE, esso resta il solo responsabile, nei confronti dell'Unione, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione (v. sentenza 10 giugno 2004, causa C 87/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I 5975, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C 67/05, Commissione/Germania, punto 9, e giurisprudenza ivi citata).

Ciò premesso, la circostanza che la caccia ricada nella competenza esclusiva delle regioni non può dispensare la Repubblica italiana dall'obbligo di garantire che le deroghe al regime restrittivo della caccia adottate dalle autorità competenti rispettino i requisiti e le esigenze posti dall'art. 9 della direttiva 79/409.

Conseguentemente, si deve dichiarare che la censura della Commissione attingente alla violazione di detto art. 9 è fondata.

### **III) Violazione degli artt. 2, 3, 5 7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409**

In primo luogo, la Commissione afferma di non aver rinvenuto nell'ordinamento giuridico italiano alcuna disposizione di trasposizione degli

artt. 2, 10, n. 2, e 13 della direttiva 79/409. Essa ne deduce che le disposizioni citate non sono state trasposte in tale ordinamento giuridico. In secondo luogo, la Commissione sostiene che la normativa di trasposizione dell'art. 3 della direttiva 79/409, e cioè l'art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, non prevede che, all'atto dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 della direttiva 79/409, le autorità competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati all'art. 2 di quest'ultima.

In terzo luogo, la Commissione afferma che la normativa di trasposizione dell'art. 5 della direttiva 79/409, e cioè gli artt. 2, n. 1, lett. b) e c), 3 e 21, n. 1, lett. o) e ee), della legge n. 157/1992, non prevede alcun divieto di distruzione e danneggiamento deliberato delle specie di uccelli tutelate da tale direttiva.

In quarto luogo, la Commissione osserva che l'art. 21, n. 1, lett. bb), della legge n. 157/1992, che traspone nell'ordinamento giuridico italiano l'art. 6 della direttiva 79/409, non vieta il trasporto per la vendita degli uccelli menzionati all'art. 1 di tale direttiva.

In quinto luogo, la Commissione sostiene che l'art. 18 della legge n. 157/1992, con cui è stato trasposto nell'ordinamento giuridico italiano l'art. 7 della direttiva 79/409, non richiede espressamente che i periodi di caccia rispettino il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Essa deduce inoltre l'assenza di una disposizione di diritto interno che preveda modalità adeguate di informazione sull'applicazione concreta della legislazione sulla caccia.

In sesto luogo, la Commissione osserva che la normativa di trasposizione dell'art. 11 della direttiva 79/409, cioè l'art. 20 della legge n. 157/1992, non prevede che la Commissione sia consultata nei casi di eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

In settimo luogo, la Commissione afferma che, non avendo comunicato i testi delle leggi regionali emanate dalle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia, la Repubblica italiana ha violato l'obbligo di cooperazione e di aggiornamento della situazione normativa interna in relazione al recepimento e all'applicazione della direttiva 79/409, sancito dall'art. 18, n. 2, di quest'ultima.

La Repubblica italiana riconosce la mancata trasposizione delle summenzionate disposizioni e afferma che il governo italiano ha sottoposto all'esame del Senato un disegno di legge che tiene conto delle osservazioni della Commissione.

*Sul punto la sentenza ha così deciso:*

A tal riguardo, è giocoforza rilevare che dalla giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza emerge che la sussistenza di un inadempimento deve

essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

Orbene, nel caso di specie è assodato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato i provvedimenti necessari per la corretta trasposizione della direttiva 79/409 sotto questi diversi profili non erano stati emanati.

Si devono pertanto ritenere fondate le censure della Commissione relative alla violazione degli artt. 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409.

Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte si deve dichiarare che, poiché la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 79/409 non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 7, 9, 11, 13 e 18 della citata direttiva.

La sentenza, pur avendo chiarito molti punti, in pratica ha una efficacia limitata perché si limita a richiedere un maggior impegno formale da parte dello Stato italiano e delle regioni, sia nel precisare a livello locale gli obblighi imposti dalla direttiva, sia nel motivare adeguatamente le ragioni delle deroghe. Per un agricoltore abruzzese è del tutto ovvio che l'unico mezzo per salvare l'uva e le olive dagli storni è quello di eliminarli, ma ai giudici del Tar o della Corte di giustizia è anche necessario spiegare che cosa sono gli storni e che non bastano davvero alcuni spaventapasseri vestiti con toghe nere per farli digiunare! Del resto pare veramente eccessivo che per togliere un po' di piccioni da Venezia (animali inquinanti e pericolosi per l'igiene, peggio dei ratti, e dannosi per gli edifici!) sia necessario il parere dell'ISPRA, che magari tentenna, quando un severo e permanente controllo dovrebbe essere obbligatorio.

### **Le norme da applicare**

L'art. 9 della Direttiva recita

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionate:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse

possono esser fatte,

- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

La legge italiana ha regolato le possibilità concesse dalla direttiva di derogare alle regole generali, negli artt. 18 (periodi di caccia) e 19 LC (controllo fauna selvatica), che richiamano interamente le regole della direttiva demandandone l'applicazione alla singole regioni sotto il controllo statale.

La situazione al momento è ancora un po' confusa. Il TAR del Veneto, che in precedenza aveva bocciato le deroghe introdotte dalla regione, con ordinanza del 27 ottobre 2010 n. 748 ha approvato le deroghe introdotte con la delibera n. 2371 del 5 ottobre 2010 in relazione a determinate specie di uccelli in buono stato di conservazione. Il TAR ha rilevato che la deroga che la deroga è consentita dall'art. 9 lett. e) della Direttiva Uccelli e che il provvedimento è correttamente motivato in quanto l'iter logico seguito dalla delibera della Giunta regionale veneta si è basato sul rigoroso principio del controllo, che in Veneto è stato garantito dall'approntamento delle schede sui prelievi da compilarsi puntualmente con la trasmissione temporale delle medesime agli uffici regionali, onde evitare il superamento dei carnieri stagionali consentiti dalla delibera. L'adeguata preparazione del servizio di vigilanza conferma l'assunto così puntualmente indicato e inoltre la precisa predisposizione dell'elenco delle specie prelevabili e dei carnieri giornaliero e annuale complessivo completano l'impostazione dell'ampia delibera. La Regione ha effettuato accertamenti istruttori sull'andamento demografico delle specie in esame - a fronte dell'inerzia dell'Ispira il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante, richiesto sul punto - trovando le popolazioni inferiori alla stagione precedente, comunque entro il limi-

te della percentuale stabilita a livello comunitario, tenuto anche conto che la Lombardia non ha concesso alcuna deroga. Quindi, se lì non spara, si può farlo nel Veneto. Tanto più conclude il Tar che non si può imputare alla Regione l'eventuale mancato rispetto dei limiti di prelievo da parte dei cacciatori, eludendo i controlli.

Non si riporta qui il vasto materiale relativo alle controversie insorte su numerose leggi regionali, sia perché impugnate dallo Stato avanti alla Corte Costituzionale, sia perché contestate avanti ai vari TAR. In effetti da esso si vede come la maggior parte dei problemi siano derivati dal fatto che le regioni non hanno affrontato i problemi reali con adeguata motivazione e nel rispetto delle regole formali imposte dalla leggi statali e internazionali. Vi sono realistiche possibilità di cacciare in deroga ai principi generali, ma occorre dimostrare che esistono i presupposti di legge e occorre una giustizia che non sia ottusamente contraria alla caccia, ma si renda conto che per la legge essa è una attività lecita e utile.

### **Giurisprudenza**

• L'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992 prevede, anche per ragioni sanitarie, la possibilità di adottare misure di controllo delle specie nocive, che prescindano dalla normale attività di caccia. Tuttavia, ciò può avvenire alle condizioni previste dalla medesima disposizione, cioè con l'utilizzo, di norma, di metodi ecologici: solo in subordine all'accertamento dell'inefficacia di siffatti metodi, si può ricorrere a piani di abbattimento, che però devono essere autorizzati. Da un simile complesso normativo è evidente che l'ordinamento considera l'abbattimento e pertanto l'eliminazione cruenta degli animali (persino se, in ipotesi, nocivi sotto il profilo sanitario) l'*extrema ratio*, cioè la soluzione utilizzabile solamente quando tutte le altre si dimostrino inefficaci. Al predetto interesse, anzi, l'ordinamento attribuisce particolare rilevanza, se è vero che ne effettua il bilanciamento con interessi primari, pure di rango costituzionale (salute pubblica, tutela del suolo, tutela del patrimonio storico artistico, ecc.).  
\*TAR TOSCANA, 2 dicembre 2009, n.2584

## CALENDARIO VENATORIO

La legge sulla caccia, che non finisce mai di sorprendere per il modo con cui è stata abborracciata, richiama il *calendario venatorio* per dire che in esso sono specificati i periodi venatori, che esso è regionale, che esso contiene *l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*, ma si è dimenticata che essa ha abrogato tutte le norme precedenti che istituivano e regolavano il calendario venatorio! Quindi si richiama ad un istituto che nella legge non esiste. Con qualche virtuosismo si può far finta che detta nozione si sia conservata come nozione storico-linguistica e che perciò, pur in mancanza di una norma che lo regoli, il calendario venatorio sia quel provvedimento che l'ente locale competente emana per adeguare di anno in anno le norme legislative alle concrete esigenze di gestione della caccia, indicando le specie cacciabili, il numero di capi abbattibili, i giorni di caccia e quelli di silenzio venatorio e cose simili.

La legge dell'Emilia-Romagna, ad esempio, così regola il suo calendario venatorio:

1. *La Giunta regionale, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:*

a) *le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;*

b) *le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;*

c) *il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;*

d) *i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.*

2. *Le Province, previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:*


a) *autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;*

b) *autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;*

c) *rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli A.T.C. e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.*

Le prescrizioni del calendario devono essere riportate nel tesserino venatorio (art. 12 LC)

## IL CALIBRO DELLE ARMI



La nozione di calibro si presta a numerosi equivoci perché assume diversi significati quali:

- il diametro interno della canna
- il diametro del proiettile per una data canna
- il diametro convenzionale di una canna o del proiettile ad essa destinato
- la denominazione usuale o commerciale di una cartuccia.

Nella terminologia tecnica la parola calibro indica il diametro interno della canna (anima) espresso in una unità di misura (millimetri, decimi di pollice, ecc.) oppure in altra forma.

Quest'ultima ipotesi si ha solo per le canne dei fucili a canna liscia in cui si è mantenuto l'antico sistema inglese di indicarne il calibro con il numero di palle di piombo aventi il diametro necessario per essere sparati da esse e che si possono ricavare da una libbra inglese (gr. 453,6) di piombo. Quindi quando si parla di un fucile da caccia, il cal. 12 indica che 12 palle di piombo sparabili con esso pesano gr. 453,6; il calibro 20 indica che la canna è più piccola perché per da una libbra di piombo si ricavano non 12 ma bensì 20 palle adatte ad es-



so. Le misure moderne delle canne sono fissate dal CIP nei seguenti valori.

Calibro nominale	Diametro nominale mm	Diametro minimo mm	Diametro massimo mm
4	23,55	23,35	23,75
8	21	20,80	21,20
10	19,50	19,30	19,70
12	18,30	18,10	18,50
14	17,40	17,20	17,60
16	17	16,80	17,20
20	15,80	15,60	16
24	14,90	14,70	15,10
28	14,20	14	14,40
32	12,95	12,75	13,15
36	10,60	10,40	10,80

Il cal. 36 viene indicato anche come cal. 410, cosa che ha fatto scrivere notevoli sciocchezze a molti "periti" i quali lo hanno scambiato per un calibro da caccia grossa !

Nelle armi a canna rigata il problema della misura del diametro della canna si complica perché bisogna stabilire se esso si misura tra i pieni e cioè tra i risalti della rigatura, oppure tra i vuoti. Si usa al riguardo distinguere tra calibro di foratura o fra pieni e calibro fra vuoti; di solito, se non si precisa, si intende che la misura concerne il calibro di foratura e perciò la dimensione minima dell'anima fra i pieni. Il calibro fra pieni viene misurato direttamente; invece per misurare il calibro fra vuoti si preferisce forzare un proiettile di piombo attraverso la canna e poi misurarne il diametro massimo con un micrometro. La differenza tra i due valori è di 0,20-0,35 mm in canne destinate a sparare proiettili con camiciatura dura (acciaio, tombak) e di 0,30-0,50 mm per canne destinate a proiettili di piombo o con camiciatura sottile in rame. La metà di questo valore così misurato indica la profondità della rigatura.

Nella pratica quando si parla di calibro di un'arma, non si fa riferimento ai valori tecnici esatti, ma a valori arrotondati e convenzionali. Avviene cioè la stessa cosa che si ha con le automobili in cui, quando si dice che essa è "duemila" di cilindrata non si vuol dire che il volume dei cilindri corrisponde esattamente a 2000 cm/cubi, ben potendovi essere degli scostamenti. Perciò quando si dice che una canna ha un calibro di 7 mm. non si intende che essa sia esattamente sette millimetri, ma solo che essa è idonea a sparare palle del calibro sette mm con tutte le tolleranze previste dalle tabelle del CIP (o dagli usi costruttivi, in quei paesi ove esse non vengono applicate). Così, ad esempio nei vari calibri 7 mm per carabina, la distanza fra i pieni potrà variare da 6,9 a 6,98 mm e la distanza fra i vuoti da 7,24 a 7,92 mm. Il calibro della canna nulla ci dice

circa la cartuccia che l'arma può sparare. Una palla del diametro di 5, 6 mm può avere dietro di sé un piccolo bossolo con qualche milligrammo di propellente che la spara a poche decine di metri oppure un grosso bossolo con mezzo grammo di polvere che la spara a tre chilometri di distanza. Per continuare il paragone con le auto sarebbe come il volerle classificare in base alle dimensioni del vano motore. Dire che un'arma è in calibro 9 non significa assolutamente nulla, salvo il fatto che la canna ha un diametro di circa 9 millimetri (anche un'arma giocattolo può avere una canna di tale misura!).

È per questo motivo che quando si parla di calibro intendendo la cartuccia idonea ad essere impiegata in una certa arma, è sempre necessario aggiungere una ulteriore indicazione oltre a quella del diametro. Ed è qui che per il profano la questione si complica ulteriormente perché il sistema di identificazione delle munizioni europeo diverge da quello anglosassone che, per ulteriore complicazione, non è uniforme.

Ben di rado le munizioni sono individuate solamente sulla base dei dati dimensionali, ma la maggior parte delle cartucce ha un nome convenzionale in cui, accanto al dato numerico relativo al calibro, ed altre volte anche al bossolo ed al proiettile, si aggiungono denominazioni varie, quali il modello di arma che le impiega, il nome dell'inventore o del produttore, ecc.). Se una cartuccia è stata prodotta solo per un determinato modello di arma, si usa indicarne solo il calibro in millimetri o in decimi di pollice, seguito dal nome dell'arma.

Per comprendere, tramite un esempio, la complessità del problema, si consideri che il calibro per pistola 9x19 mm. (ma in effetti il bossolo è 19,15 mm.!) si trova indicato anche come 9 Luger, 9 Parabellum, 9 lungo Beretta M38, 9 lungo, 9 M38, 9 mm Pistolen- Patrone 08, 9 mm Pistolen-Patrone 400(b), 9 mm Pistolen-Patrone M 1941, 9 mm Suomi, 9 mm Swedish m/34 e m/39, 9 mm 40 M Parabellum.

Importante: le misure europee in millimetri non sono convertibili matematicamente nelle misure anglosassoni e viceversa; i calibri 9 europei corrispondono a 0,353 millesimi di pollice, ma vengono indicati in USA come cal. 38 che corrisponde a 0,96 cm. Ricordare sempre che le denominazioni sono **convenzionali**.

### **Calibri delle munizioni a percussione anulare**

Per le armi a canna rigata vi è una categoria di munizioni, quelle a percussione anulare, che segue sue regole particolari e che comprende attualmente (in passato vi erano cartucce a percussione anulare di grosso calibro) cartucce da bersaglio da sala in cal. 4 mm, la serie delle cartucce Flobert e la serie della cartucce cosiddette "cal. 22". Esse sono impiegate sia in pistole e rivoltelle che in armi lunghe.

Le cartucce Flobert sono destinate ad armi di modestissima potenza e hanno

una ridotta carica di polvere, sono in cal. 5,6 mm, 6 mm, 9 mm (un tempo anche 7 mm), a cui sempre si accompagna la dicitura Flobert, e possono essere sia a palla che a pallini. Quelle a palla hanno un bossolo di ottone corto, inferiore ad un centimetro, quelle a pallini un bossolo di alcuni centimetri di lunghezza.

Le cartucce cal. .22, pur essendo a percussione anulare, hanno una normale carica di polvere e compaiono in vari tipi, a seconda della lunghezza del bossolo e del conseguente diverso quantitativo di polvere contenuta. Il diametro del proiettile è indicato in centesimi di pollice (.22) e corrisponde a circa mm 5,6.

In questo, come in tutti gli altri casi, si deve ricordare che la misura del calibro è puramente nominale e non va presa come una misura assoluta.

I tipi di cartucce cal .22 sono:

- .22 corto o short (bossolo di mm 10,6)
  - .22 lungo o long (bossolo di mm 15,55, lunghezza complessiva di mm 22,5)
  - .22 L.R. (long rifle) (bossolo di mm 15,55, lunghezza complessiva di mm 25,20)
  - .22 extra long (bossolo di mm 18,30)
  - .22 Winchester Magnum (bossolo di mm 26,80)
- oltre ad un'altra decina di tipi, meno usuali.

### **Calibri delle munizioni per rivoltelle**

Le rivoltelle, salvo pochi modelli specificamente adattati all'impiego delle stesse munizioni usate per le pistole semiautomatiche, usano specifiche munizioni, caratterizzate dall'aver il fondello sporgente con un orlo (flangia, corona) rispetto al corpo del bossolo.

Alcune di queste munizioni, di solito relative a rivoltelle in dotazione ad eserciti europei alla fine dell'ottocento, sono individuate in base al calibro espresso in millimetri e al nome dell'arma oppure che l'indicazione che trattasi di munizioni per armi d'ordinanza: cal. 11 m. Gasser, cal. 10,35 mm (ordinanza italiana, cioè per le rivoltelle in dotazione all'esercito italiano dal 1872 in poi), cal. 10,4 mm (ordinanza svizzera) cal. 9 mm (ordinanza belga), cal. 10,6 mm (ordinanza tedesca), cal. 8 mm Lebel (ordinanza francese), cal. 9 mm (ordinanza giapponese), cal. 8 mm Rast & Gasser (ordinanza austriaca), cal. 7,62 mm Nagant, cal. 9 mm (ordinanza danese), e poche altre. Rari quelle non di origine militare: il cal. 8 mm Pieper, e il cal. 5,5 mm Velodog.

Altre cartucce sono di origine inglese, originariamente caricate con polvere nera, e vengono indicate esprimendo il calibro in millesimi di pollice; per evitare equivoci con i calibri per pistola si usa aggiungere talvolta la dicitura "revolver": cal. .380 Revolver (creato nel 1868 e prodotto fino ad oggi), cal. .380 (ordinanza inglese), cal. .450 Revolver, cal. .320 Revolver, cal. .476 Enfield, cal. .455 Webley. I calibri .380 e .320 Revolver compaiono poi nelle due versioni

lungo o corto.

Anche in questo caso giova ripetere che le misure sono puramente nominali; 380 millesimi di pollice equivalgono a 9,56 mm, ma in effetti il proiettile ha un diametro di circa 9,15 mm; 320 millesimi di pollice equivalgono a 8,12 mm, ma il proiettile ha un diametro tra i 7,7 e i 7,8 mm.

Rari sono i calibri americani per revolver indicati in millesimi di pollici; il più noto è il .357 Smith & Wesson Magnum. Le cartucce americane infatti, di regola esprimono il calibro in centesimi di pollice (prima del numero si può mettere il punto, per indicare che si è ommesso lo zero, secondo l'uso americano oppure si può scrivere senza il punto).

Poiché i maggiori fabbricanti di revolver sono le ditte Colt e Smith & Wesson, le più comuni cartucce portano il loro nome e quindi si hanno le seguenti denominazioni: .32 Colt, .32 Colt New Police, .38 Colt lungo, .41 Colt lungo, .45 Colt, .32 S&W, .38 S&W, .38 S&W Special, .44 S&W; oltre ad esse, senza indicazione dell'arma, tutta la serie di munizioni potenziata, dette Magnum: .357 Magnum:, .41 Magnum:, .44 Magnum:, ecc.

Non si deve confondere il calibro .38, ora visto, con la pistola semiautomatica P-38 (= Pistole 1938) che, ovviamente, usa normali munizioni per pistola.

### **Calibri delle munizioni per pistola**

Mentre per le rivoltelle ogni munizione ha un unico nome, per le pistole avviene che la stessa cartuccia abbia nomi differenti a seconda del paese di produzione e dell'arma in cui è stata impiegata. Di regola l'indicazione tecnicamente più esatta è quella formata da due numeri, il primo dei quali indica il calibro, il secondo la lunghezza del bossolo; usualmente però si indica solo la prima cifra, aggiungendovi, come per i revolver, diciture varie. I calibri più comuni sono:

- Cal. 6,35 mm Browning o 6,35 x 15,8 Browning; in America viene chiamato .25 ACP (Auto Colt Pistol) o .25 AP

- Cal. 7,63 mm Mauser; in America è chiamato .30 Mauser

- Cal. 7,65 mm Browning o 7,8 x 17,5 Browning; in America è detto .30 Browning o .32 ACP

- Cal. 7,65 mm Parabellum o 7,65 Luger o, in America, .30 Luger

- Cal. 8 mm Roth-Steyer o 8,2 x 18,8 Roth

- Cal. 9 mm corto o 9 mm Short o 9 mm Short Browning o 9 mm x 17; in America: .38 Colt Auto o .380 ACP o .380 AP; era la cartuccia della pistola Beretta mod. 34 in uso all'esercito italiano fino agli anni ottanta.

- Cal. 9 mm lungo o 9 x 19 o 9 mm Parabellum o 9 mm Luger; è la cartuccia usata in Italia e in molti paesi per le pistole mitragliatrici e per pistole semiautomatiche in dotazione alla polizia o ad eserciti. Il nome Luger deriva dal fatto di essere stata realizzata per la pistola creata da Georg Luger, poi diventa-

ta famosa come P-08; il nome Parabellum è di origine commerciale dal noto proverbio latino.

- Cal. 9 mm Steyer o 9 mm Mannlicher
- Cal. 38 Auto Pistol o 38 ACP
- Cal. 45 Auto M11 o 45 ACP o 45 Colt Automatic; è la cartuccia della pistola d'ordinanza americana e di alcune loro pistole mitragliatrici.
- Cal. 9 x 21 (in uso solo in Italia per motivi giuridici)
- Cal. 45 HP (in uso solo in Italia per motivi giuridici)

### **Calibri delle munizioni per fucili a canna rigata**

In Europa il calibro delle cartucce per fucili a canna rigata, salvo quelli a percussione anulare cal. 22, già visti, viene indicato con due cifre: la prima indica il calibro nominale, la seconda la lunghezza del bossolo, così che si avranno, ad esempio i calibri 6,5 x 57, 7x 64, 7,5 x 55 (ordinanza svizzera), 7,62 x 63, 8 x 57 (ordinanza tedesca per il fucile Mauser mod. 98), 6,5 x 52 (ordinanza italiana per il fucile mod. 91), ecc. In alcuni casi, in aggiunta alla seconda cifra o in sua sostituzione, viene usato il nome dell'ideatore o del fabbricante: 7 mm von Hofe, 7 x 51 Sup. S&H, 6,5 Remington Magnum ecc.

Gli americani usano diversi sistemi non bene coordinati. In genere si ha l'indicazione del calibro in millesimi di pollice, seguito dal nome dell'inventore o del fabbricante: .222 Remington, .224 Weatherby, .223 Winchester, .250 Savage, .270 Weatherby, .303 British (cioè ordinanza inglese), ecc. Altre volte sono state conservate denominazioni tradizionali che non hanno più alcun significato: ad esempio nella cartuccia .30-30 la seconda cifra indica la carica di polvere nera, espressa in grani, usata anticamente; però attenzione: la cartuccia .30-06 (che corrisponde al calibro europeo 7,62 x 63 mm) si chiama così perché adottata nel 1906; la cartuccia .30 M1 Carbine trae il nome dall'essere stata destinata alla carabina mod. M1. In rari casi, come quello appena visto, e per il cal. .308 Winchester, corrispondente al cal. 7,62 Nato di impiego militare, accade che vi sia una duplice denominazione.

Oltre alla denominazione ufficiale del calibro, la cartuccia può essere ulteriormente specificata mediante indicazioni aggiuntive relative al bossolo (flangiato, con o senza collarino, a bottiglia, ecc.) o al proiettile (mantellato, semi-mantellato, a punta molle, a punta piatta, wadcutter, ecc.). Il peso del proiettile non entra a far parte della individuazione del calibro perché può variare.

## CANI e GATTI VAGANTI

La legge sulla caccia ha ignorato il problema dei cani sul territorio. Mentre la legge del 1939 trattava dei cani per ben 18 volte, la nuova legge ne parla solo due volte: una volta per dire che non possono essere sequestrati, una seconda volta per regolare le → **Zone di addestramento cani** (art. 10). Non una parola sui cani nelle fattorie, non una parola sui cani dei pastori, non una parola sul controllo dei cani in campagna quando non sono al servizio del cacciatore. Non parla dei gatti.

Eppure i cani al di fuori dell'attività venatoria, ed i gatti, possono recare danni quanto un nocivo e possono disturbare covate e nidiate, in perfetta violazione delle norme della Direttiva europea 147/2009.

È comune esperienza di chi conosce e vive la natura, che due o tre cani sfuggiti ai padroni possono formare un branco estemporaneo e cacciare ed uccidere pecore, che un qualsiasi cane lupo è in grado di raggiungere e azzannare un giovane capriolo, che un cane da caccia ricerca la selvaggina anche se la caccia è chiusa, che un gatto si aggira in cerca di uccellini usciti dal nido.

Perciò l'argomento, che non riguarda solo i cacciatori, ma tutti i cittadini, doveva necessariamente essere inserito nella legge quadro come principio fondamentale da far rispettare in egual modo su tutto il territorio.

Il problema dei cani ha anche un risvolto venatorio concreto: se un braccioniere va per la campagna con un cane da presa (levriero, cane da tana, cane lupo, ecc.) e il cane agguanta una preda, indubbiamente si è di fronte ad un episodio di abbattimento senza licenza di caccia e con mezzo di caccia proibito, ma è ben difficile dimostrare che ciò sia avvenuto per volontà del possessore del cane se non vi è un obbligo preciso di portarlo al guinzaglio oppure con museruola.

La legge del 1939 regolava così la materia.

- era possibile vietare la detenzione di cani all'interno di bandite o riserve (l'attuale legge sulle aree protette nulla prevede al riguardo!);
- era possibile usare animali da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio, per salvare la covata (problema ignorato dal legislatore moderno);
- i cani trovati a vagare nella campagna dovevano essere catturati,
- i cani trovati a vagare nelle aree protette dovevano essere catturati e, se trovati in ore notturne o mentre arrecavano danno alla selvaggina, potevano essere uccisi;
- i cani da guardia di abitazioni, fattorie o bestiame erano considerati vaganti oltre i 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame;
- i cani da seguito e da tana erano considerati vaganti se in tempo di divieto venivano portati in campagna senza guinzaglio.

La materia è ora regolata, in modo variegato, dalle leggi regionali. Ad esempio la legge toscana (art. 45) prevede: I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne possono essere catturati dagli agenti di vigilanza. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di duecento metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.


In base alla legge 281/1991 gli animali catturati non possono essere soppressi.

La normativa è vagamente surreale sul punto della cattura; visto che non si possono usare trappole e lacci o esche con sonnifero, non rimane che l'uso della siringa con anestetico. Ma forse il legislatore non aveva ben chiaro il comportamento di un cane o di un gatto inselvatichitisi e quindi ben poco propensi a farsi vedere.

## CARTUCCIA - TIPOLOGIA E NOMENCLATURA

Voci collegate: sulla balistica dei proiettili si vedano le voci **Il tiro con fucile a canna rigata**, **Il tiro al capriolo**, **Palle slug**; sui pallini si veda **Pallini**, **Il tiro con munizione spezzata**, **La rosata**

Con il termine cartuccia si indicano attualmente le munizioni destinate al caricamento delle armi da fuoco a retrocarica.



### *Nomenclatura delle cartucce*

A) e B) Cartuccia per fucile a canna liscia: 1) bossolo, 2) fondello, 4) innesco, 5) chiusura stellare, 6 e 7) pallini, 8) borra di plastica con bicchierino porta pallini; 9) borra di feltro, 10) polvere da sparo, 11) buscione.

C) Cartuccia per fucile a canna rigata: 1) bossolo, 3) proiettile, 4) innesco, 10) polvere 12) crimpatura, 13) collarino, 14) flangia



Da un punto di vista tecnico esse possono essere così distinte

Cartucce	A percussione anulare	Flobert Calibri 22 lungo, corto, magnum A salve
	A percussione centrale	Per armi lunghe a canna liscia Per armi lunghe a canna rigata Per rivoltella Per pistola A salve

Le cartucce *a percussione anulare* si distinguono da quelle a percussione centrale, oltre che per essere normalmente di ridotte dimensioni e con bossolo cilindrico, munito di flangia, perché non hanno inserito al centro del fondello un innesco; la sostanza innescante si trova all'interno del fondello distribuita lungo la sua circonferenza così che il percussore non deve percuotere il centro del fondello, ma il suo orlo esterno.

Le cartucce *a percussione centrale* hanno invece un innesco inserito al centro del fondello.

Quelle per armi a canna liscia sono formate da un bossolo di cartone o plastica (ma talvolta di alluminio od ottone), fermato alla base da un robusto fondello munito di flangia (orlo sporgente) al cui interno vi è un ulteriore rinforzo di cartone pressato o plastica, detto buscione, su cui si versa la polvere da sparo. Sopra la polvere da sparo vi è una borra di feltro o di plastica che, talvolta termina in un bicchierino di plastica entro cui si raccolgono i pallini o la palla. Questo bicchierino ha la funzione di evitare il contatto del piombo con la canna e si separa dal proiettile subito dopo essere uscito dalla canna. Talvolta ha anche la funzione di tenere più raccolta la rosata dei pallini ed allora si separa da essi ad una maggior distanza dalla bocca dell'arma.

La cartuccia con la sua carica viene chiusa appoggiando un dischetto sopra al piombo e arrotolando il cartone del bossolo su di esso (orlatura), oppure, senza dischetto, ripiegano il bossolo verso il centro in modo simmetrico (chiusura a stella).

Quelle per carabina e per pistola hanno il bossolo interamente in ottone, che assume due forme: la forma cilindrica (talvolta con una minima conicità per facilitare l'estrazione dalla camera di cartuccia dopo lo sparo) e la forma a bottiglia.

Le cartucce per rivoltella hanno il bossolo cilindrico e munito di flangia; le cartucce per pistola hanno il bossolo cilindrico privo di flangia ma con una

*scanalatura di presa* circolare attorno alla base, entro cui si aggancia l'estrattore dell'arma per estrarre la cartuccia o il bossolo sparato dalla camera di cartuccia.

Le cartucce per carabina, di solito di maggior lunghezza, possono avere la scanalatura o la flangia.

Le cartucce per armi a canna rigata recano il proiettile inserito nella loro bocca e ivi fissato mediante crimpatura del bossolo. Solo i proiettili da tiro *wad-cutter* (cilindrici) vengono interamente inseriti entro il bossolo in modo da non sporgerne.

La polvere riempie quasi interamente lo spazio libero nel bossolo e non vi è alcuna borra.


Le cartucce a salve possono essere destinate ad armi da fuoco per spararvi a salve, ad armi a salve oppure a strumenti per usi artigianali o industriali. Esse quindi possono essere normali bossoli per armi da fuoco caricate senza proiettili, oppure cartucce caricate con bossoli di apposito calibro per armi a salve.

Le armi a canna rigata non sparano pallini ma proiettili singoli; quelli sferici, usati un tempo nelle armi ad avancarica, sono ormai abbandonati e si usano proiettili con una forma cilindro-conica od ogivale, quanto più possibile aerodinamica. I proiettili possono essere in piombo nudo (per armi a bassa velocità iniziale così che il piombo non si "spalmi" nelle rigature) oppure rivestito da un guscio sottile di metallo più duro (rame, ottone, leghe varie). Questo guscio (camicia, mantello, corazza, blindatura) può rivestire totalmente il proiettile, come prescritto per le armi militari, oppure può lasciare nuda la punta del proiettile (*soft-nose*) che, comunque, non entra in contatto con l'anima della canna. Il guscio può essere conformato in modo particolare al fine di favorire la deformazione a fungo del proiettile. Questa deformazione può essere ottenuta anche forando assialmente la punta del proiettile (proiettile a punta cava).

Il cacciatore ha sue proprie esigenze ben diverse da quelle dei militari. Il proiettile deve arrestare il selvatico nel più breve tempo possibile senza però danneggiarle troppo trofeo, pelliccia e carne; se l'animale rimane ferito, deve lasciare una traccia di sangue che consenta ai cani di ritrovarlo. Da queste esigenze deriva una infinita serie di invenzioni più o meno riuscite, volte ad ottenere un proiettile che si deformi ed allarghi una volta entrato nel corpo dell'animale.

È del 1892 il proiettile Sauer & Sohn con punta e nucleo rastremato di acciaio, fasciato da un cilindro di rame che si apre a fiore oppure, al contrario con punta di rame entro cui si incunea una base di acciaio. Nel 1885 si vedono in commercio proiettili camiciati a punta cava.

Tra i tipi più moderni ed affermatosi, meritano di essere citati quelli di cui alla illustrazione e cioè:



1) Proiettile interamente camiciato; 2) Proiettile semicamiciato; 3) Proiettile H-Mantel della Dynamit Nober (RWS) a forma di H, avendo la camiciatura una strozzatura centrale, mentre la punta è vuota, ma coperta da una cuffia in rame; 4) Brenneke TIG e cioè Torpedo Ideal Geschoss, con il nucleo diviso in due parti, quella anteriore più tenera inserita entro quella posteriore più dura; la base è conica; 5) Brenneke TUG e cioè Torpedo Universal Geschoss, simile al precedente salvo che è la parte dura ad infilarsi entro quella tenera; 6) KG (Kegelspitzgeschoss, RWS) a punta conica, del 1965 con camiciatura che si assottiglia progressivamente verso la punta nuda; 7) Silvertyp della Winchester con una cuffia di alluminio che copre la punta e si prolunga sotto la camiciatura di tombacco quasi fino a metà del proiettile; 8) Nossler (USA) in cui la camiciatura in tombacco è lavorata dal pieno e divisa in due parti: quella inferiore robusta ed indeformabile e quella superiore in cui lo spessore e lunghezza della camiciatura viene adattata al tipo di proiettile; 9) Core lokt della Remington che presenta un progressivo rinforzo della camiciatura verso la metà del proiettile e preintagli della stessa nella parte superiore.

Ai fini pratici la differenza fra i vari tipi di proiettili non è essenziale.

La legge vieta l'uso di proiettili a punta cava (è una norma sciocca derivante dalla errata applicazione della Direttiva europea, mai corretta dal Ministero), incendiari, a carica esplosiva, traccianti, a nucleo perforante (sia ben chiaro che

la legge vieta non ogni proiettile che fa un buco, come ha capito talvolta la Cassazione, ma quei proiettili specialissimi, per uso militare, composti di una spina interna di acciaio durissimo al tungsteno, fasciato di piombo per consentirne l'uso in canne con minor durezza. Non sono quindi vietati i proiettili interamente di ferro con un leggero rivestimento di rame perché manca il "nucleo". Non sono proibiti i proiettili in cui una spina di ferro ha la funzione di far espandere la palla.

## CERTIFICATO SUI REQUISITI PSICOFISICI AL PORTO DI FUCILE

### **Voce collegata: Diritto delle armi**

Per conseguire una licenza di porto di fucile ad uso caccia o tiro a volo è necessario essere in possesso di determinati requisiti psicofisici stabiliti dal D.M. 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità. Questo certificato viene rilasciato dai medici militari incaricati di tali certificazioni, dai medici della Polizia di Stato e dai medici incaricati presso le ASL. Chi richiede il certificato deve presentare il certificato anamnestico del proprio medico di base, di data non anteriore a tre mesi.

A seguito del D. L.vo 26 ottobre 2010 nr. 204 è probabile che venga emanato un regolamento che stabilirà diverse modalità.

I requisiti sono i seguenti

*1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:*

*1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.*

*Per i monocli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe.*

*Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.*

*2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.*

*Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.*

*In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento.*

*3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.*

4) *Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.*

5) *Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.*

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l' U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.

L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

Si noti come il decreto consenta solo la caccia da appostamento a chi non supera una data soglia uditiva. Logica vuole che lo stesso criterio si applichi alla licenza per il tiro a volo, sport che si esplica in condizioni di sicurezza ben maggiori della caccia da appostamento.

## CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le norme da cui deriva l'obbligo di diligente custodia delle armi sono le seguenti.

L'art. 20 della legge 110/1975 stabilisce genericamente che *"la custodia delle armi da guerra e comuni da sparo ... e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica"*.

Con legge 12 luglio 1991 n. 203 è stato poi aggiunto un articolo 20 bis che punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi da guerra o comuni da sparo, munizioni ed esplosivi le cautele necessarie per impedire che minori di diciotto anni, persone incapaci anche parzialmente, tossicodipendenti o persone imperite nel loro maneggio, giungano ad impossessarsene agevolmente.

È prevista l'emanazione di un regolamento che stabilisca le misure da adottare per la custodia delle armi nelle abitazioni (D. L.vo 204/2010)

Queste norme hanno abrogato l'art 702 CP che puniva "chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, le cautele necessarie ad impedire che alcuna delle persone indicate (*cioè minori di anni 14, incapaci, inesperti nel maneggio di armi*) giunga ad impossessarsene agevolmente".

Lo stesso art. 20 bis, primo comma, prevede poi una condotta che più propriamente avrebbe dovuto essere definita come "incauto affidamento di armi" per chi consegna a minori degli anni 18, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti, a persone imperite nel maneggio delle armi, un'arma da guerra o un'arma comune da sparo. L'incauto affidamento deve essere distinto dal comodato e dalla cessione di armi i quali sono atti formali i quali sono legittimi solo se il ricevente è munito di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto.

Gli art. 20 e 20 bis L. 110/75, per espressa formulazione, si riferiscono solo alle armi da sparo regolate dalla legge 110/1975, mentre è stato abrogato l'art. 702 CP che si riferiva ad ogni tipo di arma propria. Perciò ora non è previsto alcun obbligo di diligenza nel custodire un pugnale o un tirapugni o una bomboletta di gas lacrimogeno. Dalla lettera della legge risulta inoltre che il dovere di custodia concerne solo armi intere e non *parti di armi* e che non concerne le munizioni. Per contro l'art. 20 bis richiama anche le munizioni, ma esclude la categoria dei giocattoli pirici.

Ritornando ora alla custodia delle armi, il problema che si pone è duplice:

a) debbono individuarsi quali sono in genere le norme di diligenza da adottare nella custodia delle armi al fine di impedire la loro sottrazione;

b) debbono individuarsi le norme di diligenza da adottarsi in ambito domestico per impedire che le armi finiscano nelle mani di persone minori od incapaci od inesperte;

La Cassazione non si è mai posto il problema di ricollegare queste norme con altre che regolano la detenzione e l'uso delle armi e quindi ha più volte affermato che l'art. 20 della legge n. 110 del 1975 indica genericamente un dovere di massima diligenza senza specificare, in concreto, il suo contenuto, così che spetta al giudice del merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia o meno custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. (Cass., 15 dicembre 1986, n. 14120).

Essa ha poi affermato che è manifestamente infondata in relazione all'art. 25 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge n. 110 del 1975 (primo comma, prima parte) concernente la custodia delle armi e degli esplosivi, sotto il profilo che la citata norma, prevedendo il precepto con estrema indeterminatezza, lascerebbe alla discrezionalità dell'interprete la configurazione del reato (Cass., 17 marzo 1983, n. 2068).

Di conseguenza i giudici hanno dovuto industriarsi a decidere, senza disporre di alcun criterio guida, circa la diligenza da adottarsi nei vari casi, creando una situazione di totale incertezza giuridica poiché sovente mancavano loro le conoscenze specifiche per individuare il livello di pericolosità dell'arma e la conoscenza delle situazioni in cui talvolta chi usa o porta armi, deve operare. È facile comprendere come sia difficile far coincidere i giudizi soggettivi di chi, ad esempio, ha un sacro terrore delle armi, lancia gridolini di terrore solo a vederle, vorrebbe eliminarle tutte, pensa che ogni volta che escono dalla cassaforte siano un pericolo, con quelli di chi con le armi ci lavora, con le armi ci difende la propria vita, con le armi ci pratica sport.

Nel valutare le situazioni occorre infatti tener presente:

a) sono ovviamente diverse le cautele da adottarsi per una pistola da difesa e quelle per una pistola ad aria compressa, quelle per un'arma moderna e quelle per un'arma in calibro desueto e non più reperibile, quelle per un fucile da caccia e quelle per una lanciarazzi.

b) chi per sue legittime necessità ha a che fare con le armi, non può sempre evitare di trovarsi in situazioni "critiche" ai fini della custodia: il cacciatore dovrà portare le armi in albergo e lasciarle in camera quando mangia; la guardia del corpo dovrà in alcuni momenti della giornata, liberarsi dell'arma; chi porta l'arma per difesa e deve entrare in una banca o in un edificio controllato, dovrà lasciare la pistola per qualche minuto in auto, e così via. Chi ha una pistola da segnalazione sulla barca, deve tenerla a portata di mano per l'uso immediato in situazioni di emergenza e quando scende dalla barca, non può portarsela con sé alla cintura, ecc.

Attraverso l'esame della giurisprudenza si evidenziano quali sono le situazioni tipo che i giudici si trovano a risolvere e cioè:

- a quali familiari occorre impedire di impossessarsi dell'arma
- come custodire l'arma nella propria casa;



- come custodire l'arma in albergo;
- come custodire l'arma su di un'auto;
- quando si commette reato smarrendo l'arma

Nell'esame dei problemi iniziamo dalla prima ipotesi perché ci dimostra subito in quale modo semplicistico sia stato affrontato il problema.

Come abbiamo visto l'art. 20 bis, aggiunto dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi le cautele necessarie per impedire che minori di diciotto anni o persone incapaci o tossicodipendenti o persone imperite nel maneggio di un'arma, giungano ad impossessarsene agevolmente. Esso quindi, in alcuni casi, specifica ed integra il disposto dell'art. 20, ma, in via generale, regola la condotta del detentore di armi riguardo alle persone che frequentano legittimamente i luoghi in cui egli dimora o che coabitano con lui.

Orbene, se si considera che un'arma da difesa viene acquistata non per chiuderla in una cassaforte, non per tenerla smontata e suddivisa in cinque cassette, non per tenerla scarica ed usarla come fermacarte, ma essenzialmente *per difendersi* in caso di pericolo, si comprenderà quanto siano aberranti le idee di quei giudici e commissari di PS i quali affermano che l'arma deve essere conservata in modo da non essere direttamente utilizzabile: è la legge stessa che consentendo di detenere l'arma, implicitamente ne autorizza l'uso con modalità tali da rendere effettiva la possibilità pratica di un loro utile impiego. Sta poi al detentore di valutare caso per caso la sua situazione familiare e di regolarsi in modo da evitare abusi dell'arma ed incidenti. Chi abita da solo come un eremita potrà tranquillamente tenere l'arma carica sul comodino; chi ha dei bambini per casa, potrà tenere l'arma carica, ma in un luogo inaccessibile ai bambini; se ha una nuova domestica l'arma dovrà essere chiusa in un cassetto.

Se però in casa vi sono solo persone di sicura affidabilità, a cui sono state ben spiegate le cautele da usare per le armi, non si deve adottare alcuna speciale misura per evitare che esse vengano a contatto con l'arma. Sarebbe del resto assurdo che, ad esempio, il marito fosse tenuto ad avere per la pistola un cassetto chiuso a chiave, in cui la moglie non può mettere il naso. A parte la considerazione che, salvo disporre di una cassaforte con codice segreto (ma che renderebbe inutile l'arma ai fini della difesa), sarebbe del tutto impossibile evitare che un familiare fermamente intenzionato a farlo, riesca, prima o dopo, ad aprire il cassetto o l'armadio in cui un'arma viene custodita. Si consideri del resto che per detenere un'arma non occorre alcun certificato di idoneità al maneggio delle armi (almeno fino al 1° luglio 2011), ma basta essere incensurati e sani di mente; perciò se io ho acquistato un'arma e la porto in casa ove è mia moglie, incensurata e sana di mente, essa ha lo stesso identico mio diritto di acquistare armi e di maneggiarle e lo stesso identico mio diritto di usarle per difendersi in caso di necessità ed io debbo impedirle di accedere all'arma solo

se è incapace o malata di mente. In altre parole l'arma non viene acquistata e detenuta solo per la difesa dell'acquirente, ma per la difesa dell'abitazione da parte di tutti coloro che vi abitano, con la conseguenza che nel nostro diritto non esiste affatto il principio che il detentore di un'arma deve precludere ai propri familiari la possibilità di usarne.

Deve essere quindi considerata del tutto erronea l'interpretazione che *sic et simpliciter* considera *imperite* tutte le persone che non sono autorizzate a detenere armi e quindi tutti i familiari del detentore dell'arma! Nel nostro diritto l'idoneità al maneggio delle armi è richiesta esclusivamente per portarle in luogo pubblico o aperto al pubblico e non è affatto richiesta per detenerle e maneggiarle nella propria abitazione e sue pertinenze.

Conseguenza di ciò è che la norma deve necessariamente essere interpretata nel senso che non esiste la categoria astratta delle *persone imperite*, individuabile in base a caratteristiche formali, ma che bisogna, caso per caso, valutare se la persona venuta in possesso dell'arma mal custodita, possedeva quel minimo di bagaglio culturale, generico e specifico, quel minimo di intelligenza e ponderazione che le consentisse di percepire la pericolosità dello strumento e le precauzioni da adottarsi nel suo uso. In questo senso ben si può affermare che la diligenza richiesta per la custodia di un'arma può essere soddisfatta semplicemente istruendo i familiari sulle cautele richieste dal suo maneggio.

Se si esaminano i casi giunti all'esame della Cassazione si scopre, come era da attendersi, che essa si è trovata di fronte a casi concreti in cui un figlio era andato a scuola con la pistola, la moglie si era ferita con il fucile da caccia, il bambino aveva preso la pistola del padre per giocare con gli amici, casi rispetto ai quali il giudizio di colpevolezza, avvenendo *ex post* e sulla base del senno di poi, era agevole e scontato: se mia moglie spolverando i mobili si ferisce con la pistola lasciata carica sul tavolo è facile affermare che io ho violato la regola di diligenza che impone, non di nascondere l'arma carica, ma di avvertire chiaramente mia moglie che l'arma è carica e che deve stare attenta; se mio figlio di dieci anni prende la pistola e la porta a scuola, io non vengo condannato perché non ho tenuto l'arma in cassaforte, ma perché non mi sono reso conto di avere un figlio cretino; se ho un figlio drogato che si vende la mia pistola per una bustina, non verrò condannato perché non ho smontato l'arma, ma perché non ho previsto la condotta criminosa di mio figlio, del tutto prevedibile con la normale diligenza.

Il fatto che i giudizi della Cassazione siano normalmente *ex post* è alquanto pericoloso perché, da un lato, è molto facile cadere nel vizio logico del *post hoc, propter hoc*, dall'altro perché sentenze che hanno esaminato casi assolutamente particolari e specifici, vengono poi presentate come massime di valore assoluto. In effetti, come vedremo, è quasi impossibile dettare delle regole di diligenza generali.

Vediamo ora quali siano le conclusioni da trarsi da queste premesse, in ordine alla interpretazione ed applicazione dell'art. 20 bis.

1) La legge pone una specie di presunzione di incapacità e pericolosità per i minori di 18 anni, presunzione eccessiva perché se un minore vuole uccidere qualcuno, corre senz'altro minori pericoli ad investirlo con il ciclomotore che a sparargli con la pistola del padre! È al di fuori di ogni esperienza il ritenere che il detentore di un'arma la debba occultare anche al figlio sedicenne che può essere responsabile ed esperto quanto il padre. Molto più ragionevole la norma dell'art. 720 CP che poneva il limite di età a 14 anni e che è stata sommariamente modificata dal Parlamento per limitare il fenomeno di minorenni armati da adulti per commettere reati, senza considerare che sarebbe stato meglio punire più severamente la cessione *dolosa* di armi ai minori.

2) La legge pone un'ulteriore presunzione per le persone incapaci, vale a dire interdette o naturalmente incapaci di intendere o volere per malattia; nulla vi è da osservare su questa disposizione, di indubbia ragionevolezza.

3) La legge, al primo comma dell'art. 20 bis, vieta di consegnare armi a persone anche parzialmente incapaci o tossicodipendenti e quindi, in sostanza, impone al detentore di un'arma di tener conto dell'equilibrio psichico delle persone con cui ha a che fare e gli fa una colpa se non usa la massima prudenza nella valutazione. Si deve ritenere, pur in mancanza di una esplicita previsione, che il detentore dell'arma debba tener conto anche della personalità del familiare: se, ad esempio, il familiare frequenta ambienti equivoci, sarà tenuto a prevedere la sottrazione della sua arma per abusarne oppure che si porti in casa amici poco affidabili. Il fatto che la legge parli di "parziale incapacità" induce a ritenere che il detentore si debba preoccupare di ogni vizio psichico e caratteriale delle persone che frequentano la sua abitazione e quindi, ad esempio, anche di alcol-dipendenza.

4) La legge non esclude affatto che si possa essere puniti anche quando la mancanza di diligenza non abbia in concreto provocato alcuna sottrazione di arma od alcun incidente; nella stragrande maggioranza dei casi l'accertamento del reato avverrà sulla base di una concreta conseguenza della mancata diligenza e, perciò, la colpa sarà in *re ipsa*, salvo la dimostrazione di aver fatto tutto quanto era doveroso.

5) La legge non impone di precludere l'accesso alle armi ai familiari che siano maggiorenni e sani di mente e siano stati informati sulle norme di precauzione da usarsi; si ricorda che la legge presume l'idoneità al maneggio delle armi per tutti coloro che abbiano prestato servizio militare.

6) Il giudizio del giudice sulla congruità delle precauzioni dovrà essere fatto in concreto e dovrà tener conto del fatto che l'arma deve essere comunque utilizzabile per la difesa, della congruità delle istruzioni impartite ai familiari, delle consuetudini di vita familiari, ecc.. In una famiglia normale, senza bambini

piccoli e con ragazzi sanamente educati, l'esperienza insegna che è più che sufficiente dire alla moglie, ai figli o alla domestica fidata "attenti che sopra all'armadio c'è la pistola carica, non toccatela se non in caso di emergenza"; se vi sono bambini piccoli o la domestica non è fidata, o il figlio dodicenne ama troppo i film di Rambo, sarà consigliabile tenere la pistola in un cassetto a cui essi non possono accedere facilmente. È ovvio però che se la "fidatissima domestica" si innamora di un delinquente e gli regala la nostra pistola, non potremo essere considerati in colpa per l'errata valutazione sulla sua persona.

Passiamo ora all'interpretazione dell'art. 20 della legge 110/1975.

Nell'interpretazione dell'art. 20 potrebbe sorgere il dubbio se esso imponga obblighi solo in relazione alla custodia dell'arma come oggetto, per evitarne il furto o l'uso illecito, come ricavabile dalla lettera della disposizione, oppure se esso possa essere interpretato anche nel senso che chi ha l'arma deve adottare nel maneggio ogni cautela necessaria per evitare incidenti. La lettera della legge, come detto, non pare lasciare dubbi in proposito perché il titolo dell'articolo esplicitamente fa riferimento solo al furto e smarrimento dell'arma e prevede l'adozione di misure antifurto per i collezionisti, mentre nulla dice sulla diligenza nel maneggio. Vediamo le singole ipotesi sopra individuate.

#### *Custodia nella propria abitazione*

La Cassazione ha giustamente evidenziato che il domicilio normalmente abitato, normalmente munito di porte e finestre, deve essere considerato luogo idoneo alla custodia di armi, senza che occorra alcuna ulteriore particolare cautela. Se un cittadino ritiene che le misure adottate per difendere i suoi preziosi sono sufficienti, non può essere ritenuto in colpa se poi i ladri riescono comunque ad entrare e gli portano via preziosi e pistola. Se poi i ladri, per rubare i gioielli sfondano la porta blindata o la cassaforte, non si potrà di certo fare una colpa al cittadino per non aver nascosto la pistola ... nella cassaforte!

Ho parlato di abitazione "normale" perché, come nella favola dei tre porcellini, solo la casa in pietra e con buoni serramenti si presume idonea a resistere "al lupo". Quindi non si può ritenere sicura una capanna, una roulotte, uno yacht, e chi fosse costretto a lasciare un'arma in essi, dovrebbe curare, quantomeno, di nasconderla in modo adeguato.

È poi appena il caso di dire che occorre comunque evitare comportamenti imprudenti: non bisogna nascondere la chiave di casa sotto lo zerbino, non bisogna lasciare le finestre aperte se si abita a piani bassi o facilmente scalabili, e così via.

È anche chiaro che le regole di custodia sono poste per il caso in cui la dimora sia disabitata; quando una persona è presente fisicamente, la sua presenza è il miglior "antifurto" possibile.

### *Custodia dell'arma in albergo*

Chi è in viaggio con armi può trovarsi nella necessità di lasciarle depositate temporaneamente da qualche parte e non può certo affidarle al cameriere o al portiere dell'albergo.

Come regola generale si deve affermare il principio che la camera d'albergo non è un luogo che dia sufficienti garanzie di sicurezza per la custodia di armi. Unica eccezione è quella in cui la camera dispone di apposita cassaforte per i clienti, destinata per definizione proprio a custodire cose che non si vuole siano sottratte. Se l'arma è troppo grande per entrarvi, potrà essere sufficiente il nascondervi una parte essenziale (infatti già abbiamo detto come non si possa configurare l'omessa custodia se viene rubata solo una parte di arma).

È molto discutibile se sia consentito di affidare l'arma ai responsabili dell'albergo per la custodia nella cassaforte comune; personalmente propenderei per la risposta negativa e riterrei consentito solo l'affidamento (in plico chiuso) di parti dell'arma, il che comunque è più che sufficiente per rispettare gli obblighi di legge.

### *Custodia dell'arma in un'autovettura*

Indubbiamente un'auto parcheggiata all'aperto sulla pubblica via non può essere considerata, in via generale, un luogo sicuro, tenendo presente la nozione di comune esperienza secondo cui un ladro riesce ad aprire il veicolo in poche decine di secondi e, se vuole, può riuscire a metterla in moto ed a fuggire in un tempo di poco maggiore.

Vi sono però delle circostanze in cui si può escludere, con grandissima sicurezza, che un furto possa avvenire: si pensi ad esempio all'auto parcheggiata di giorno in un piccolo paese in cui tutti si conoscono, all'auto parcheggiata di giorno in zona a bassa criminalità e dove vi è traffico di persone, all'auto parcheggiata in un parcheggio custodito, all'auto munita di sicuro impianto d'allarme così che la sua forzatura richiamerebbe l'immediata attenzione dei numerosi passanti. Ritengo che sarebbe del tutto irrealistico l'affermare che vi siano maggiori probabilità statistiche di un furto sull'auto, o dell'auto, in quelle situazioni rispetto ad un furto in appartamento o in una villetta isolata.

Quindi se chi porta una pistola per difesa deve recarsi in una banca in cui non si può entrare con armi e lascia la sua arma per poche decine di minuti nel bagagliaio dell'auto, parcheggiata di fronte alla banca nei pressi della guardia giurata e con l'allarme inserito, non potrà essere di certo accusato di mancata custodia.

### *Smarrimento di un'arma*

Anche se l'art. 20 non lo dice espressamente, appare ragionevole ritenere che il dovere di diligente custodia sia finalizzato sia ad evitare furti che smar-

rimenti dell'arma e non vi è dubbio che debba essere considerato poco diligente, ad esempio, il cacciatore che appoggi il fucile ad un albero e poi se ne vada dimenticandoselo. Se però è vero che il possessore di un'arma deve porre una particolare attenzione nel non smarrire l'arma, è anche vero che, come già visto sopra, non vi sarebbe cosa più sbagliata di ritenere, come purtroppo fanno molti giudici, che ogni smarrimento è necessariamente la conseguenza di una insufficiente custodia. In questo, come in tutti i casi di responsabilità per colpa, la colpa non può mai essere desunta dall'evento od essere presunta, ma deve essere provata dall'accusa sulla base delle note regole in materia di colpa.

#### *Abbandono di arma*

Avviene spesso che il cacciatore metta il fucile in auto o appoggiata ad essa e poi si stenda in un prato a riposare; arriva il guardacaccia e gli contesta di aver abbandonato l'arma senza adeguato controllo.

Sono situazioni in cui è difficile capire come il giudice possa fare affidamento sullo scarso discernimento di molti agenti accertatori i quali, a seconda dei casi considerano abbandonata l'arma quando il cacciatore è a 10 o a 50 o a 100 metri. Si tratta ovviamente di un giudizio difficilissimo che può dare solo qualche certezza quando il cacciatore non è nelle condizioni di controllare per tempo che nessuno si avvicini e prenda l'arma contro la sua volontà. Se egli, in base allo spazio di visuale, alla natura del terreno e ad ogni altra circostanza è in grado di intervenire, non vi è omessa custodia.

#### **Reati**

Omessa custodia di armi ex art. 20 L. 110/1975: arresto da uno a tre mesi o ammenda fino ad € 516.

Affidamento illecito di armi ex art. 20 bis L.110/1975:

- a) consegna a minori, incapaci, imperiti: arresto fino a due anni;
- b) idem se il fatto è commesso in poligoni o campi di tiro o ove si svolge attività venatoria: ammenda da € 154 ad € 516;
- c) mancata adozione di cautele per impedire che gli stessi vengano in possesso delle armi: arresto fino ad un anno o ammenda fino a € 1.032
- d) ipotesi di cui alle lettere a) e b) aventi per oggetto armi o munizioni da guerra, esplosivi o armi clandestine: reclusione da uno a tre anni.

#### **Giurisprudenza**

*Nota: Le sentenze della Cassazione, pur severe, dimostrano quanto la corretta interpretazione delle norme sia lontana da certi deliri burocratici che impongono di tenere le armi in casseforti o smontate o che denunciano per omessa custodia tutti coloro che vengono derubati in casa..*

- L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell' *id quod plerumque accidit*. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile). \*Cass., 21 gennaio 2000, n. 1868.

- In tema di armi, la particolare diligenza nella custodia imposta dalla legge al collezionista incontra un limite oggettivo nel comportamento altrui in ordine al quale il soggetto gravato dall'onere della custodia non abbia potere di controllo o sindacato, neanche sotto il profilo della responsabilità per *culpa in vigilando*. (Nella fattispecie il collezionista s'era dotato di ogni rimedio contro la possibile effrazione della propria abitazione - sistemi di allarme antifurto, porta blindata - i quali tuttavia erano stati lasciati temporaneamente disattivati dal coniuge convivente). \*Cass., 14 luglio 2000, n. 10085.

- L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi può ritenersi adempiuto quando un'arma, anche carica, venga lasciata all'interno della camera da letto di un'abitazione occupata solo da due persone adulte e posta in luogo isolato, distante circa due chilometri dal più vicino centro abitato. \*Cass., 8 maggio 2003, n. 24060

- L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato). \*Cass., 13 maggio 2004, n. 24271

- L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due

fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre). \*Cass., 6 ottobre 2004, n. 46265.

- In forza del principio di tassatività, non è configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi, previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella negligente custodia di parte di un'arma (nella specie, caricatori muniti di proiettili). \*Cass., 21 dicembre 2004, n. 4659

- L'omessa custodia di munizioni non rientra nella previsione dell'art. 20, primo comma, della legge n. 110 del 1975, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni. \*Cass., del 27 gennaio 2005, n. 5112.

- Integra il reato di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata. \*Cass., 30 marzo 2006, n. 13006

- Il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati. \*Cass., 30 ottobre 2007, n. 45964.



## DIRETTIVA HABITAT

La direttiva 1992/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, più volte modificata, si è preoccupata del continuo degrado degli habitat naturali e delle minacce che gravano su talune specie ed è l'espressione della politica ambientale dell'Unione europea. La direttiva «Habitat» mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di interesse comunitario.

La direttiva «Habitat» crea la rete Natura 2000. Tale rete è la più grande rete ecologica del mondo ed è costituita da **zone speciali di conservazione** designate dagli Stati membri. Inoltre, essa include anche le zone di protezione speciale istituite dalla direttiva Uccelli 147/2009.

Gli allegati I e II della direttiva contengono i **tipi di habitat e le specie** la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie «prioritari» (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

La **designazione delle zone speciali di conservazione** avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria per ognuna delle nove regioni biogeografiche dell'UE (la regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica (Azzorre, Canarie, Capo Verde, Madera), la regione mediterranea, la regione panonica e la regione steppica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d'importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado nonché significative perturbazioni delle specie. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.

Spetta inoltre agli Stati membri:

- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
- proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali relazioni.

Gli allegati della direttiva sono stati modificati per tener conto della diversità biologica dei paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007. L'allargamento ha portato con sé nuove sfide per la biodiversità e anche nuovi elementi, come tre nuove regioni biogeografiche (la regione del Mar Nero, la regione pannonica e la regione steppica).

La rete Natura 2000 oggi rappresenta circa il 18% del territorio terrestre dell'UE.

I siti d'importanza comunitaria che riguardano l'Italia sono contenuti in:

- Elenco dei siti della **regione alpina**. Decisione 2010/42/UE (Gazzetta ufficiale L 30 del 2.2.2010).

- Elenco dei siti della **regione mediterranea**. Decisione 2010/45/UE (Gazzetta ufficiale L 30 del 2.2.2010).

Molti sono i testi legislativi importanti in materia di tutela ambientale e in cui si tratta l'aspetto faunistico. Per chi voglia ampliare lo studio della materia si segnalano:

D.P.R. 8-9-1997 n. 357, aggiornato e coordinato con il D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche .

D.M. 3 aprile 2000 - Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva.

DECRETO Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). *Nota: Trattasi di decreto emanato da un noto ministro ambientalista, già presidente dei Verdi, che in molte parti si è rivelato assurdamamente unilaterale e inapplicabile; come là dove impedirebbe di controllare le zanzare nelle risaie come se esse fossero più importanti delle mondine e degli abitanti della zona!*

IL DIRITTO DELLA CACCIA  
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA VENATORIA  
COSTITUZIONE E REGIONI

Dopo la costituzione del Regno d'Italia e fino alla unificazione della legislazione venatoria, conseguita nel 1923, nel nostro paese vigevano sette leggi fondamentali, oltre ad un rilevante numero di norme speciali. Le leggi generali erano costituite:

- per il Piemonte, Liguria, Sardegna e Lombardia dalla L. 29-12-1836, completata dalle regie patenti del 16-08-1844, seguite dal D. 1-08-1845 e dalla L. 26-06-1853;
- per il Veneto, dalla L. 13-11-1804, seguita dai D. 7-07-1804 e 21-09-1805;
- per le province di Parma e Piacenza, dalla L. 1-09-1824, modificata, poi, dalle risoluzioni sovrane del 18-06-1824, 23-04-1835 e 28-05-1835;
- per le province dell'ex ducato di Modena, dalla L. 6-02-1815;
- per le province ex pontificie, dalla L. 1-08-1826, modificata con successivi atti del 14-08-1839, 1-04-1840 e 15-09-1841 e, dopo l'annessione al Piemonte, con i D. 6-11-1860 e 11-12-1860;
- per le province toscane, dalla L. 8-07-1836;
- per le province napoletane, dalla L. 18-10-1819.

Ad una legge unitaria si giunse solamente con la legge unificatrice 24-06-1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

La legge si uniformava sostanzialmente alla concezione romanistica della caccia, intesa come attività diretta all'acquisto della proprietà degli animali *res nullius* mediante *occupatio*, e tendeva a disciplinare organicamente l'esercizio della caccia per eliminare usanze di indiscriminata distruzione della selvaggina e per conseguire un razionale miglioramento della situazione venatoria attraverso la previsione di una serie di limiti protettivi di carattere pubblicistico, la determinazione di luoghi, di tempi, di modi, di mezzi di caccia, l'introduzione di tipici istituti venatori quali le bandite, le riserve, i parchi nazionali di ripopolamento, la creazione di organi consultivi e la organizzazione della classe dei cacciatori.

Dalla sua pratica sperimentazione emersero problematiche, in parte risolte con provvedimenti particolari, che portarono all'ottimo T. U. 15-1-1931, n. 117. Emersero poi alcuni aspetti pratici da migliorare (i giuristi spesso hanno difficoltà a comprendere che non basta scrivere belle frasi per raggiungere un certo scopo) che portarono al nuovo T. U. emanato con R. D. 5-5-1939, n. 1016, che, pur presentando le linee fondamentali della precedente legge, la rende di più facile ed utile applicazione.

La situazione rimase pressoché immutata per trent'anni fino a quando si iniziò a dare corpo alle Regioni con la legge quadro 16 maggio 1970 nr. 281,

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario. Essa all'art. 11 stabiliva: *L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.*

*Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni.*

Quindi lo Stato avrebbe dovuto emanare una legge *quadro* o *cornice*, come si chiamano in gergo, che stabilisse i principi fondamentali a cui le regioni dovevano attenersi. Ciò avvenne ben sette anni dopo con la Legge 27 dicembre 1977, n. 968. *Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.* Le regioni dovevano emanare le proprie norme entro un anno e fino alla emanazione di esse restavano in vigore (in linea di massima) le norme del 1939.

Infine nel 1992, sotto la spinta di movimenti ambientalisti, viene emanata la legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, abroga *la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.* È facile comprendere che si trattava di una specie di gioco delle tre carte del legislatore il quale, essendo vincolato dalla Costituzione e dagli Statuti a garantire certi spazi di autonomia alla Regioni a Statuto speciale, ha pensato bene di far sparire le caccia e di sostituirla con una legge più ampia di tutela ambientale, materia non regolata dagli Statuti.

Con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 venivano modificati gli art. 116 e 177 della Costituzione e si stabiliva, per quanto ci riguarda:

- che restavano fermi i poteri contenuti negli Statuti speciali regionali;
- che le regioni devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- la *competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.*
- la competenza legislativa concorrente delle Regioni in altre materie, *salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

Quindi attualmente le Regioni a statuto ordinario hanno competenza concorrente e devono attenersi ai principi fondamentali contenuti in una legge quadro; quelle a statuto speciale hanno le competenze riconosciute dai rispetti-

vi statuti.

Il punto critico della vicenda sta proprio nel determinare il contenuto dell'obbligo delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale in relazione al fatto che la legge quadro sulla caccia non esiste più, ma vi è solo una legge sulla tutela della fauna che non si presenta come legge quadro e che non dice quali siano i principi in essa contenuti da considerare come fondamentali.

Si noti che il nuovo art. 117 ha eliminato l'obbligo originario *che la normativa non fosse in contrasto con l'interesse nazionale e l'interesse delle altre regioni*.

I limiti posti alle Regioni a Statuto speciale non sono del tutto uniformi e, per la materia caccia sono i seguenti.

#### **Sicilia**

R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2).

Art. 14: *L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali della Repubblica, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: (caccia)*

#### **Sardegna**

LC 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come da ultimo modificate dalla LC 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 3: *In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (caccia).*

#### **Valle D'Aosta**

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 così come da ultimo modificate dalla LC 31 gennaio 2001, n. 2:

*In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (caccia),*

#### **Provincia Bolzano e provincia di Trento**

Legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1:

Le Province hanno competenza a legiferare in materia di caccia rispettati i limiti di cui all'art. 4 e cioè *In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle ri-*

*forme economico sociali della Repubblica.*

### **Friuli Venezia Giulia**

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni:

*In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (caccia)*

Quindi le differenze fra le Regioni in materia di caccia sono le seguenti

- Le regioni a statuto ordinario legiferano nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali, e dei principi fondamentali individuati dallo Stato con legge quadro.

- La Regione Sicilia legifera solo nel rispetto delle leggi costituzionali, dei vincoli comunitari e internazionali e nel rispetto delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano. Vedo da atti della Regione che essa ammette di dover rispettare i principi di grandi riforme economico sociali, anche se obbligo non esplicito nello Statuto; si può concludere che le riforme economico-sociali sono state intese come le riforme agrarie e industriali.

- Le regioni Sardegna, Valle D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano legiferano nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali, *nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica*. Si noti come non si parli di principi specifici individuati da una legge quadro ma di norme fondamentali relativi alle sole riforme economico sociali.

- La Regione Friuli Venezia Giulia, per una evidente svista di chi ha fatto lo Statuto, si becca anche il rispetto *degli interessi nazionali e degli interessi delle altre Regioni* che nulla hanno a che vedere con uno Statuto speciale! Per fortuna ora l'obbligo è venuto meno con la legge 3/2001.

La legge del 157/1992 regola poi i poteri amministrativi delle province e regioni nel seguente modo:

- L'art. 9 stabilisce che *le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (legge sull'ordinamento delle autonomie locali), che esercitano nel rispetto della*

*presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.*

Da esse sorgono due ordini di problemi:

1) La Legge 27 dicembre 1977, n. 968 era specificamente dichiarata essere la legge quadro (Principi generali sulla...) in materia di caccia e tutela della fauna. La legge 157/1992 l'ha abolita, non parla più di caccia, ma solo di protezione della fauna, in nessun punto dice di voler formulare dei principi fondamentali, mai si autodefinisce legge quadro. Entro quali limiti vale come legge quadro? Quali sono i principi fondamentali in materia di caccia? È stato violato l'obbligo costituzionale di una specifica legge quadro?

2) Per le Regioni a Statuto speciale quale è la differenza tra l'obbligo di rispettare una legge quadro previsto per le regioni ordinarie è l'obbligo di rispettare solo le *norme fondamentali delle riforme economico sociali*, evidentemente più ristretto? E quali sono queste norme? Può una norma sulla tutela della fauna rientrare fra riforme economico-sociali? Parrebbe proprio di no!

La situazione creata è altamente anomala. Vi sono leggi costituzionali che attribuiscono alle regioni competenza legislativa in materia di caccia (il che significa anche che la caccia è riconosciuta come istituzione con norma costituzionale), salvo il rispetto di alcuni limiti, più ampi per le regioni ordinarie, molto più ristretti per le regioni speciali. La logica giuridica impone perciò di ritenere che i limiti che lo Stato può imporre alle Regioni sono limiti di natura eccezionale, soggetti a stretta interpretazione non estendibile per analogia o per interpretazione estensiva, e che in mancanza di questi limiti, le Regioni possono regolare la caccia come meglio credono. Ciò richiede che i limiti siano chiaramente espressi in una legge.

Ed invece che cosa è successo? Sotto la spinta della mentalità antiregionalista vigente fino al 2000, si sono confuse le carte, sia da parte dello Stato che della Corte Costituzionale, usando dei trucchi per limitare al massimo i poteri delle regioni. Si cerca di far sparire la nozione ed il nome stesso di caccia, si pongono dei limiti che non riguardano la caccia direttamente, ma la tutela della fauna, si fa sparire la legge quadro sulla caccia, così che non si riesce più a capire quali sono i principi fondamentali che è obbligatorio rispettare, si nega che le Regioni speciali abbiano minori limiti di quelle ordinarie. Per contro si presentano come principi ineludibili regole che sono altamente opinabili nella loro mancanza di elasticità e di adattabilità alle esigenze locali (cosa necessaria se si vuol parlare di regionalismo e federalismo).

Si veda l'esempio dei mezzi di caccia. Ma a chi si vuol far credere che vietare l'uso del furetto per cacciare i conigli sia un principio fondamentale? O che il cal. 22 debba essere necessariamente vietato ovunque? O che la scelta fra

caccia vagante o caccia da postazione fissa abbia un senso salvo che in due o tre regioni italiane? O che qualche giorno in più o in meno del calendario venatorio violi norme fondamentali di riforme sociali ed economiche? Eccetera, eccetera.

Sono problemi delicati di diritto costituzionale che volentieri lasciamo agli specialisti della materia, ma che è giusto porsi e chiarire. Chiaro però che per l'interprete diviene veramente difficile individuare i principi fondamentali a cui deve attenersi la legiferazione regionale.

Questi problemi sono stati più volte sollevati di fronte alle Corti Costituzionali in relazione ai poteri delle Regioni speciali; già nel 2002 essa aveva espresso la sua opinione con la sentenza 0536/2002 (norme venatorie della Sardegna), scrivendo:

*L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Come già affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una "materia", essendo invece l'ambiente da considerarsi come un "valore" costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione. Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l'ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.*

5. - Entro questa cornice, occorre verificare anzitutto se l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sia applicabile o meno alla Regione Sardegna, in quanto regione a statuto speciale, tenuto anche conto della clausola della immediata applicazione alle regioni speciali delle parti della legge costituzionale n. 3 del 2001 che prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle



già attribuite.

*Sul punto, il ragionamento della resistente non può essere condiviso. Lo statuto speciale della Regione Sardegna attribuisce la materia caccia alla competenza primaria della regione, prevedendo limiti specifici, quali il rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", nonché degli "obblighi internazionali" (art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la Sardegna). La previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole all'autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione speciale possa disciplinare la materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni, tra cui quelli derivanti dall'osservanza degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.*

*In questo quadro, la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Entro questi limiti, la disciplina statale deve essere applicata anche nella Regione Sardegna, fermo restando che altri aspetti connessi alla regolamentazione dell'esercizio venatorio rientrano nella competenza di quest'ultima.*

*6. - Con specifico riferimento alla questione sottoposta all'esame di questa Corte, occorre precisare che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 323 del 1998, vi è un "nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi - accanto all'elencazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio".*

*La legge regionale impugnata ha inciso proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando la chiusura della stagione*

*venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale. In base alla legge impugnata, la stagione di caccia è stata così prolungata per diverse specie di fauna selvatica (alzavola, cesena, colombaccio, beccaccia, beccaccino, marzaiola, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello) oltre il termine del 31 gennaio, secondo quanto risulta dal calendario venatorio 2002/2003 contenuto nel decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 3 luglio 2002, n. 19/V. L'estensione del periodo venatorio operata in tal modo dalla regione costituisce una deroga rispetto alla previsione legislativa statale, non giustificata da alcun elemento peculiare del territorio sardo, anche in considerazione del fatto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), organismo tecnico scientifico cui lo Stato italiano ha affidato compiti di ricerca e consulenza sulla materia, ha espresso in proposito un valutazione negativa. Nè essa può farsi rientrare tra le deroghe al regime di protezione della fauna selvatica che la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, consente all'art. 9 solo per le finalità ivi indicate, rivolte alla salvaguardia di interessi generali (sentenza n. 168 del 1999), fra le quali non possono essere comprese quelle perseguite dalla legge regionale impugnata.*

*La deroga stabilita dalla Regione Sardegna non trova alcuna giustificazione nemmeno nella normativa comunitaria e internazionale in materia di protezione della fauna selvatica che richiede, rispettivamente, che gli Stati membri provvedano, in relazione alle specie migratrici, "a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione" (art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE), e che debbano essere protetti, "almeno durante il periodo della riproduzione, tutti gli uccelli, e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il luogo di nidificazione e in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio " [art. 2, lettera a) della Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli del 18 ottobre 1950, resa esecutiva in Italia con la legge n. 812 del 1978].*

*Se è vero, come sostiene la regione resistente, che le suddette normative non prevedono termini inderogabili per l'esercizio dell'attività venatoria, occorre, però, precisare che esse si prefiggono primariamente l'obiettivo di garantire la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico che devono essere protette dalle legislazioni nazionali.*

*La impostazione seguita trova conferma nella sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-38/99) per violazione dell'art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE, con specifico riferimento alla disciplina francese, richiamata peraltro, quanto alla regolamentazione della caccia in Corsica, dalla resistente per ulteriormente dimostrare la presunta irrazionalità della previsione della data del 31 gennaio come ter-*

*mine assoluto e indifferenziato per lo svolgimento dell'attività venatoria. Nella richiamata decisione, la Corte di giustizia ha ribadito quanto già affermato nella sentenza del 19 gennaio 1994 (causa C-435/92), e cioè che, per quanto riguarda lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia, "le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva sugli uccelli a fissare siffatte date scaglionate in ragione delle specie di uccelli, a meno che lo Stato membro interessato possa fornire la prova, avallata da dati tecnico-scientifici appropriati a ciascun caso specifico, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla protezione completa delle specie di uccelli che da tale scaglionamento possono essere interessati".*

*7. - La disciplina statale che prevede come termine per l'attività venatoria il 31 gennaio si inserisce, dunque, in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso. La suddetta disciplina risponde senz'altro a quelle esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell'intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale. La legge della Regione Sardegna, privilegiando un preteso "diritto di caccia" rispetto all'interesse della conservazione del patrimonio faunistico che è stato più volte riconosciuto come prevalente da questa Corte (sentenze n. 1002 del 1988; n. 35 del 1995; n. 169 del 1999), non rispetta il suddetto standard di tutela uniforme e lede, pertanto, i limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Sardegna (art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).*

Analoghi principi sono stati ribaditi di recente in materia di caccia in provincia di Bolzano con sentenza 487/2008

*- La disciplina contenuta nella norma censurata è riconducibile all'ambito materiale della "caccia", che rientra nella competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 15, dello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol. Si deve tuttavia rilevare come questa Corte abbia costantemente affermato che, anche a fronte della competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 391 del 2005, n. 311 del 2003, n. 536 del 2002). Il fondamento di tale competenza esclusiva statale si rinviene nell'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come "minime" nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni - ordinarie e speciali - a non*

*diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. Si deve pure osservare che la materia "tutela dell'ambiente" non è contemplata nello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la conseguenza che tutti gli oggetti, che non rientrano nelle specifiche e delimitate competenze attribuite alle Province autonome, rifluiscono nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell'ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorio nazionale.*

*A quanto detto si deve aggiungere che, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello stesso Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, la legislazione regionale e provinciale è assoggettata agli obblighi internazionali e quindi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.*

Si noti quanto sia in conferente il richiamo alle norme internazionali, che comunque non venivano lese dalle norme provinciali. Ma la corte spesso afferma che le norme internazionali corrispondono a principi fondamentali, dimenticando che per la Costituzione sono due cose diverse che ben possono avere diversa estensione, non foss'altro per il fatto che le norme internazionali richiedono quasi sempre adattamenti locali.

Molto sopra le righe appare la sentenza 387/2008 in materia di piccoli parchi zoologici in provincia di Bolzano in cui si finisce per affermare che ogni norma statale in materia di giardini zoologici e mantenimento di animali in cattività contiene principi fondamentali! Come dire che una regione non è libera di stabilire come tenere due caprioli in un prato, ma deve seguire le stesse norme previste per i circhi equestri! La stessa sentenza afferma poi che lo stabilire se vi siano da abbattere cervi troppo cresciuti di numero e divenuti dannosi, non è questione locale, ma nazionale.

In sostanza si può rilevare come la Corte Costituzionale si sia distinta per un rigido spirito antiautonomistico, pronta a riconoscere in ogni *norma statale principi fondamentali assolutamente* opinabili, pronta ad interpretare le norme di modifica costituzionale del 2001 come rivolte ad aumentare il potere centrale, in perfetto contrasto con lo spirito della legge; mai si è posta il problema se per ipotesi le norme regionali non rappresentassero un miglioramento rispetto ai cosiddetti "principi fondamentali"; mai si è posta il problema di stabilire la differenza fra i *principi fondamentali* delle leggi quadro, valevoli per le regioni a statuto ordinario e le *norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica* valevoli per le Regioni a Statuto speciale; per queste, anzi, neppure si è mai preoccupata di darne una definizione. Eppure è cosa contraria

ad ogni regola di interpretazione giuridica l'affermare che quando il legislatore ha usato due espressioni diverse, voleva in effetti significare la stessa cosa! Queste espressioni sono diventate una delle tante vuote formulette giuridiche (l'ordine pubblico, i principi generali del diritto, ecc.) troppo spesso usate per giustificare l'attaccamento inconsulto a regole del passato

Mai, infine, si è posta il problema della legittimità di assorbire interamente la materia della caccia in quella più ampia della tutela ambientale così svuotando di fatto certe competenze delle Regioni speciali.

Per principi generali del diritto costituzionale le regioni non hanno mai competenza in materia di norme penali e di diritto processuale; non possono quindi creare, modificare od eliminare delitti e contravvenzioni, stabilire o modificare l'importo delle sanzioni penali. Le Regioni non possono stabilire chi ha o meno competenze di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Le Regioni possono prevedere sanzioni amministrative per infrazioni contenute nella legge statale o regionale; possono aumentare (ma con qualche dubbio giuridico) l'importo delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale, ma non possono diminuirlo.

## IL DIRITTO DELLE ARMI

### Voci collegate: Armi da caccia - Licenza di caccia - Custodia

#### I vari tipi di armi

Con il termine armi la legge si riferisce a:

**Armi bianche:** spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni, ma il ministero ufficialmente ne ha approvate solo tre marche senza indicare i criteri tecnici seguiti. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunciarli, senza mai portarli. Si tenga presente che molte armi bianche sono in libera vendita in negozi sportivi o su internet senza che nessuna autorità intervenga e che è cosa ingiusta denunciare il detentore senza procedere anche contro il venditore o importatore.

Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.

**Armi da sparo:** fucili, pistole, lanciarazzi, che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di un combustibile (Direttiva europea 18 aprile 2008); ad esse sono talvolta equiparate le armi che usano aria o gas compressi (armi a gas). Si distinguono giuridicamente in:

- **A. da guerra o armi comuni** (Art. 1 e 2 L. 110/1975): Sono comuni tutte quelle non da guerra; queste sono ormai estremamente ridotte: armi a raffica, fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum (ma è un errore del Ministero); non esistono revolver da guerra e ve ne sono anche in calibro 9 para. Circa questo calibro si vedano nuove oscure disposizioni nel D. L.vo 204/2010

Le armi comuni si distinguono in:

- **A. comuni sportive** (L. 85/1896 e art. 10 L. 110/1975): quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia, da cui non si distinguono.

- **A. comuni da caccia** (Art. 13 L. 157/1992): Si veda la voce → **Armi da caccia**

La natura di arma da caccia non è indicata nel provvedimento di catalogazione e non è compito del Ministero decidere su tale qualificazione.

- **Armi lunghe** sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva europea e trattato di Schengen).

- **A. comuni in genere:** tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.

- **A. antiche** (Art. 2 e 20 L. 110/1975 e DM 14 aprile 1982): quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Si tenga presente che:

- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);

- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica che riproducono modelli di armi anteriori al 1890) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (sono le cosiddette **repliche**). Le armi **antiche da sparo** sono le uniche assoggettate ad un regime un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche, del genere per cui ha licenza, senza farne denuncia. Non ci vuole la licenza per le armi bianche antiche.

Le armi antiche non devono avere segni distintivi (marchi, matricola) salvo quelle ad avancarica costruite dopo il 1920 (ipotesi molto rara).

Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!

- **Repliche:** Le repliche sono le riproduzioni di armi da sparo antiche, più o meno fedeli, prodotte dopo il 1975. Esse devono recare tutti i prescritti segni distintivi e passano la Banco di Prova. Le repliche di armi ad avancarica non sono soggette a catalogazione. Le repliche a retrocarica vanno catalogate.

- **A. liberalizzate** (L. 526/1999, L. 422/2000 e DM 362/2001): Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolo (quindi non i revolver e le armi con più canne) e le armi ad aria compressa od a gas di potenza non superiore a 7,5 Joule, sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunciate; possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico (luogo ben recintato a cui non possono accedere estranei se non autorizzati) e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; esse recano già marchio del fabbricante, matricola e sono provate al Banco di Prova; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova per poterle togliere dalla denuncia. Se però l'arma è di fatto inferiore a 7,5 J, non vi è alcun problema a detenerla. Ai fini della legge penale non sono armi proprie, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico. È vietato ovviamente cacciare con esse. Ad esse non si applicano i reati in materia di armi ma solo sanzioni amministrative, salvo che per il porto al di fuori dei luoghi consentiti, punito come il porto di un coltello.

**Strumenti atti ad offendere (armi improprie)**, art. 4 L. 110/1975. Non sono armi, ma strumenti: i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Gli archi e le balestre non sono armi improprie se portati senza le frecce o non incordati (è chiaramente solo un trasporto).

Questi strumenti sono liberamente importabili, acquistabili, detenibili senza denuncia e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria. Il cacciatore e l'escursionista possono portare ogni tipo di coltello. Il porto senza giustificato motivo è punito dall'art. 4 L. 110/1975

**Non sono armi proprie**, secondo la prassi della maggioranza delle questur e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunciate.

**Non sono né armi né strumenti**, ma oggetti qualsiasi, le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle parti essenziali, i giocattoli softair con potenza non superiore ad un Joule; questi oggetti sono liberi del tutto; se confondibili con armi vere, devono essere messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, ma l'acquirente può eliminarlo senza conseguenze, purché non usi l'oggetto per commettere reati (minacce, rapina, Art. 5 L. 110/1975). Le armi a salve devono avere la canna otturata, in modo da non poter proiettare corpi solidi (Dal 1-07-2011 – D. L.v 204/2011). Le armi paintball (sparano palline di vernice) non sono liberalizzate in Italia per decisione del Min. Int., in contrasto con la legge. Con le armi a salve si può sparare liberamente (senza disturbare) perché per definizione non si tratta di spari pericolosi vietati (Art. 703 C.P. e Art. 57 T.U. di P.S).

Per un erronea interpretazione del Ministero vengono considerate armi da sparo i →**lanciasiringhe** veterinari che funzionano con cartuccia a salve od aria compressa sebbene si distinguano ben poco da una cerbottana.

**Parti di armi** (Art. 19 L. 110/1975): sono parti essenziali di armi le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori (eliminati come parti dal D.vo 204/2010), gli otturatori e, per assimilazione un accessorio: il silenziatore (eliminato come parte dal D.vo 204/2010). Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo un'arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un'arma intera devono essere denun-



ziate (giurisprudenza costante della Cassazione). Vanno denunciate le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma i riduttori di calibro (canne riduttrici e bossoli riduttori), i visori notturni, i →**puntatori laser**, i cannocchiali e simili accessori.

**Armi disattivate o inefficienti:** un'arma si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!). Non è necessario che il privato segua le procedure previste per i fabbricanti da circolari ministeriali. Un'arma bianca spunta e non affilata non è più un'arma, ma solo un pezzo di ferro. Verrà emanato un apposito regolamento.

### **Acquisto di armi**

Ogni cittadino sano di mente, che non si ubriachi o non si droghi e che non sia pregiudicato o malfamato o obietto di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa.

Per le munizioni si veda apposita voce; i limiti per la detenzione di armi sono:

- Armi sportive, 6 pezzi
- Armi da caccia, senza limite
- Armi comuni in genere, 3 pezzi

Entro tale limite si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.

Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere apposito **nulla osta** (Art. 35 T.U. di P.S.) per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che intendono acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla ASL. È prassi delle questure richiedere l'idoneità al maneggio delle armi, In alcune questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato di capacità al maneggio delle armi rilasciato dal TSN; è richiesta in contrasto con la legge (Art. 8 L. 110/1975). In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il certificato se il richiedente rinuncia a detenere le munizioni per l'arma. Soluzione esatta perché neppure il collezionista deve produrlo (Art. 3 L. 36/1990), visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe idiota chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, per l'acquisto di un'arma bianca o di un'arma antica! Sono illegittime imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge. Il D.L.vo 204/2010 porterà

alcune novità dopo il luglio 2011

Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è stato però reintrodotta il bollo sulla domanda e sul nulla osta.

Gli **obiettori** (L. 230/1998 e 130/2007) possono acquistare liberamente armi liberalizzate e possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi loro consentite. Se hanno rinunciato allo status di obiettore (L. 230/1998 e 130/2007) riacquistano i diritti di ogni altro cittadino.

I **cittadini comunitari** (Art. 61 Reg. T.U. e DPR 311/2001) non residenti in Italia devono esibire alla questura il nulla osta del proprio paese. In teoria anche un cittadino comunitario può ottenere licenze di PS, ma spesso si richiede reciprocità di trattamento e gli può essere difficile dimostrare i requisiti personali.

La legge (Art. 39 T.U. di P.S.) prevede che il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi potrebbe abusarne. È provvedimento amministrativo che deve rispettare la procedura prevista per i provvedimenti amministrativi. Accade sempre più spesso che agenti di polizia giudiziaria che accertano un modesto illecito in materia di armi, oltre a sequestrare l'arma o cartuccia corpo di reato, si portino via "in via cautelare" tutte le armi. È comportamento non consentito dalla legge e che potrebbe comportare risarcimento danni. Solamente in caso di urgenza e pericolo (segni di squilibrio del detentore) il "capo dell'ufficio di PS del luogo" (Art. 5 T.U. di P.S.), e non altri, può adottare un provvedimento provvisorio da trasmettere con urgenza al prefetto. Quindi per la restituzione di queste armi è competente il prefetto.

#### **Denuncia e custodia di armi**

Chi viene in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunciarle entro 72 ore (D L.vo 204/2010). La detenzione di armi non richiede il possesso di licenze di porto. La denuncia (Art. 15 e 38 T.U. di P.S., artt. 57, 58,73 Reg. T.U.) viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e il luogo di loro custodia. La denuncia viene presentata alla Questura o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denuncia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver fatto denuncia tempestiva; le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La denuncia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in

particolare con il fax (si veda modulo di denuncia nel sito Polizia di Stato). Si consiglia di inviare la denuncia senza busta, in modo che sia timbrata sul retro.

La denuncia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunciate, specialmente se ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunciate assieme alle armi o separatamente.

Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato e che duri più di 72 ore, va denunciata da parte di chi le riceve; non va denunciato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.

Le armi possono essere detenute e denunciate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, casetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare la denuncia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi sono mal custodite, denuncerà tale reato (Art. 702 C.P., artt. 20 e 20 bis L. 110/1975).

Nel luogo di denuncia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non possano usare bambini o minorati. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto, incustodita.

### **Collezione di armi**

Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione (Art. 10 e 20 L. 110/1975); questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intende detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma (DPR 311/2001). Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.

Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Se si è già

raggiunto il numero massimo di armi fuori collezione, l'autorizzazione all'acquisto deve essere preventiva.

In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; per le armi non catalogate in quanto precedenti al 1979 se ne possono detenere, due esemplari con la stessa denominazione e calibro (Circolare 10.9876 ottobre 100(2) del 14 febbraio 1980); altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione (quindi se uno colleziona solo Luger può averne 5).

Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.

Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive; le armi da caccia non vanno in collezione. Però molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione illegittima, ma chi se la ritrova deve osservarla.

Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza.

Anche la licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza non sono richieste per le armi bianche e possono essere largamente attenuate per quelle da sparo (le repliche moderne di un'arma antica, funzionanti e robuste, sono di libera detenzione!); è vietato detenere le munizioni, ma si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunciare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi da fuoco; se si fossero detenute solo armi bianche, la pistola andrà denunciata).

Chi ha una stanza blindata per la collezione di armi, può ovviamente conservare in essa anche le armi fuori collezione.

Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunciate.

#### **Porto di armi** (Art. 42 T.U. di P.S. e art. 699 C.P.)

Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze (Art. 699 C.P.) solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.

Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN. Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il →**certificato di**

**idoneità psicofisica** rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia.

Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo (Art. 75 Reg. T.U.) hanno diritto alla licenza di porto d'armi gratuita (alcuni uffici contestano la gratuità). Altre categorie possono ottenere licenza gratuita se esposti a particolare rischio (Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1994).

Le licenze di porto d'arma sono:

- **Licenza di porto di arma corta per difesa personale;** non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, raccomandati, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€ 115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto.

Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (tesi contestata da alcuni, ma in contrasto con l'espressa volontà del legislatore indicata negli atti parlamentari), in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore; DPR 753/1980).

Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili e inquinamento acustico.

La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio). Se vengono licenziate può essere sospesa dal prefetto.

La legge prevede una licenza per il **bastone animato**, ormai obsoleta.

Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza (per cittadini comunitari anche solo il domicilio).

- **Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia. Si veda anche la voce apposita.** Originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia (L. 157/1992) doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.

Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.

La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.

La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette un reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di caccia gratuita per cacciare all'estero e di licenza di tiro a volo, per l'appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque a tal fine).

Attualmente l'art. 31 della legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare il versamento della tassa di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Questa sanzione, introdotta dalla legge 36/1990 nell'art. 22 della legge caccia del 1977, assorbiva, per il principio di specialità, quella fiscale. Ora però l'art. 31 comma 4 LC dispone che *resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale* e quindi si deve ritenere che si applichi anche la sanzione amministrativa fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 641/72 e che va dal 100 al 200% della tassa evasa

La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia), purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria (ad esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire se un'arma lunga è portata per difesa o per caccia.

I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile.

Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha la residenza (per cittadini comunitari anche solo il domicilio).

• **Licenza di porto di fucile per il tiro a volo:** qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. Non è necessario possedere un fucile, che può essere preso in comodato. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte).

Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia. Essa autorizza chiaramente il porto, ma per prudenza consiglio di limitarsi a trasportare il fucile. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro.

**Trasporto di armi** (Art. 34 T.U. di P.S., artt. 50 e segg. Reg. T.U., art. 18 L. 110/1975, Circ. 17 febbraio 1998).

Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa. Quindi: le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l'arma è di tipo scomponibile (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucri ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucri. Per armi da tiro può bastare anche l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.

Le regole esposte valgono se si è autorizzati al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un

cervo e, se scoperto, sostenere che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi.

Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:

- Di **apposita licenza di trasporto** rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.

- Di **una qualsiasi licenza di porto d'armi** (ivi compresa quella per tiro a volo); questa autorizza a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d'armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nella custodia, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico (salvo che entro una armeria!) perché si avrebbe un porto; è dubbio se si possa usare l'arma trasportata nel luogo privato altrui al chiuso (es. trasporto di arma per sparare nel poligono privato di un amico). È mia opinione che si possa, ma non vi sono sentenze. La prassi attuale, seguita in molti poligoni privati e non contestata dalle Autorità, è nel senso che chi trasporta un'arma, lunga o corta, in un poligono privato, può anche usarla in esso.

Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:

- La **licenza di trasporto di armi sportive** (L. 85/1986): essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica (si può usare lo stesso utilizzato per iscriversi alla soc. sportiva), ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato.

La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all'acquisto in armeria di armi o munizioni.

- La cosiddetta **carta verde** (Art. 76 Reg. T.U.): chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi al TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive.

Introduzione di armi in aree naturali: si veda la voce **Introduzione di armi in aree naturali**.

**Vendita o cessione di armi**



Il privato può cedere (Art. 35 T.U. di P.S.) armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunciare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente.

La cessione temporanea, il prestito, si chiama **comodato**; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve denunciarla, sempre che la detenga oltre 72 ore. È consigliabile che chi presta l'arma faccia una dichiarazione di comodato da consegnare al ricevente. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d'armi).

È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza (Art. 17 L. 110/1975) senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle; altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri.

#### **Esportazione di armi**

L'esportazione definitiva avviene su licenza del questore. Per i paesi europei si applica la procedura dell'accordo preventivo con il paese di destinazione (in sostanza una licenza di importazione).

- Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari (Artt. 31 T.U. di P.S., 46 Reg. P.S., D.M. 24 novembre 1978) per chi non ha la Carta Europea: per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera.

- Esportazione temporanea mediante Carta Europea: le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione e transito. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e, ma solo a mio parere, neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con la C.E. un'arma da difesa se si parteciperà a gare sportive. La regolamentazione non è delle più chiare.

La Carta Europea (D.L.vo 527/1992 e D.M. 635/1996) viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.

Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui appartiene l'arma perché in certi paesi è importante, e cioè:

- Doppiette e sovrapposti a canna liscia, cat. D
- Carabine a canna o canne rigate a colpo singolo, cat. C
- Fucili combinati a colpo singolo con non più di tre canne rigate e lisce e non più di tre colpi, cat. C
- Semiautomatici a canna liscia a non più di tre colpi e canna di almeno 60 cm. cat. C
- Semiautomatici a canna rigata con serbatoio fisso a non più di tre colpi purché non imitino fucili mitragliatori o d'assalto, cat. C.
- Tutte le altre appartengono alla cat. B

### **Importazione di armi**

L'importazione temporanea dall'estero (Art. 15 L. 110/1975, art. 54 T.U. di P.S., SM 5 giugno 1978 e DM 635/1996) è regolata come l'esportazione; chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunciare dove le deterrà. L'importazione con C.E. è regolata come l'esportazione. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banchi riconosciuti; è obbligatoria la matricola.

L'importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto, oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono essere catalogate e recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il numero di catalogo non vi è stato inciso o se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista.

È vietata (Art. 49 Reg. T.U.), salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l'importazione di armi bianche moderne; ne è (per logica) consentita però l'importazione ai commercianti. È norma obsoleta.

### **Segni distintivi**

Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle. Un'arma priva di matricola o numero di catalogo o marchio del produttore, nei casi prescritti, è **arma clandestina**.

La **matricola** (Art. 11 L. 110/1975) deve comparire su tutte le armi comuni, anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è anteriore al 1920. Può essere apposta, per una sola volta, su qualsiasi parte in metallo dell'arma; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Non è

vietato scrivere numeri su di un'arma al fine di individuarla.

Il **marchio o sigla** (nome o simbolo) (Art. 11 L. 110/1975, L. 146/2006) che individua il produttore od importatore e il **numero di catalogo**, che devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979.

Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo **non** è un segno distintivo (Art. 13 L. 110/1975) la cui mancanza rende clandestina l'arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contro la Cass., ma ha preso un abbaglio).

Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.

### **Modifica di armi**

È vietato alterare (Art. 13 L. 110/1975) le armi da sparo mediante alterazione della meccanica in modo da aumentarne la potenzialità o mediante modifica delle dimensioni per facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche cm per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l'arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura, freno di bocca, contrappesi, congegni di mira; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità. La modifica del calibro va denunciata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale e molte sono costruite su misura; quindi la lunghezza delle canne può essere variata in misura più ampia. Il reato di alterazione di arma è ascrivibile solo a chi ha modificato l'arma; non commette alcun reato il detentore, salvo che abbia concorso nel reato di alterazione.

### **Eredità di armi**

Chi alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunciate diviene erede o si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denuncia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prendersene o che autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d'armi oppure ad un armiere. Se l'interessato richiede il nulla osta o ha porto d'armi, può intestarsi le armi definitivamente. È prassi assegnare a chi ha preso la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi. È priva di senso la richiesta del consenso di tutti gli eredi perché è questione civilistica che non riguarda assolutamente l'autorità di P.S.! La denuncia di un'arma non prova la proprietà, ma solo la detenzione e l'obbligo di custodia e chi le ha in casa è obbligato a presentarla.

### **Rinvenimento armi**

Chi rinviene (Art. 20 L. 110/1975, artt. 679 e 697 C.P) armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunciare il rinvenimento all'autorità di PS che può prendere in custodia le armi o affidarle a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò l'autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all'autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo piacimento. Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che rinuncia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denuncia di smarrimento!).

### **Sparare in campagna**

Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all'aperto, dove gli pare. Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati in cui potrà sparare solo chi ha detta licenza (chi ha licenza di caccia con arma lunga, chi ha licenza per pistola con arma corta). Si ritiene, ed è ormai prassi usuale, che in poligoni attrezzati, chiusi o all'aperto possa sparare con pistola anche chi ha solo la licenza per fucile oppure, se ne è privo, sotto il controllo di persona con licenza. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe fuori da poligoni sono quelle venatorie; a causa di esse si potrà sparare solo con armi da caccia e solo nei luoghi e tempi in cui è consentito cacciare. È vietato sparare all'aperto in luogo abitato; non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile non sparare fuori dai campi attrezzati.

Lo sparo di armi ad aria compressa non è considerato “sparo pericoloso” ma solo “getto pericoloso di cose” se compiuto dove passano persone (Art. 674 C.P.).

### **Sparare in poligoni**

Chi è iscritto ad un TSN può sparare in esso con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive, e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall'istruttore di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i loro compiti.

Secondo una prassi ormai accettata, e del tutto conforme allo spirito della legge, è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi

ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un'armeria). Per alcuni, anche senza controllo. Non vi è limite minimo di età per sparare in poligoni purché sotto controllo di persona capace e con autorizzazione dei genitori.

Non è previsto alcun tipo di licenza per l'apertura di un poligono, salvo quelle del Sindaco in materia urbanistica e ambientale.

### **Munizioni**

Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro, che sono libere). Sono:

- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int., ma è certamente sbagliata).

- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina.

- a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;

- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).

La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva.

**Acquisto:** come per le armi(Art. 55 T.U. di P.S.). Chi è iscritto al TSN può acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.

**Denuncia:** non va denunciato l'acquisto, ma la detenzione (Art. 38 T.U. di P.S. e 58 Reg. T.U.); chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro 72 ore non deve denunciarle; chi ha denunciato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunciare che sono diminuite e non deve denunciare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del Min. Int., Circ. 7 agosto 2006).

Le cartucce a munizione spezzata sono esenti da denuncia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco da caccia denunciate. Se si supera il numero di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano denunciate, ma è tesi priva di razionalità. Le cartucce a palla devono essere denunciate in qualsiasi quantitativo; molti uffici richiedono che nella

denuncia si indichi numero e calibro delle cartucce. Non è tenuto a denuncia di munizioni e polvere chi è titolare di licenza di collezione per armi antiche e rare (Art. 38 T.U. di P.S.). È pertanto illegittimo il DM 14 aprile 2006 in cui si stabilisce che il collezionista di armi antiche non può detenere munizioni!

La Cassazione ha detto, poi ripensandoci, che è lecito non denunciare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.

**Quantitativi:** non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunciato. Per modesti quantitativi di cartucce (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito.

In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere!

Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma consiglio di tenerli in locali separati.

**Trasporto:** le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un'auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito ... ma è meglio non esagerare.

**Ricarica:** le munizioni possono essere ricaricate in casa; non devono essere denunciati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.

**Impiego:** Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma.

**Munizioni da guerra:** Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora (erroneamente) considerate tipo guerra

quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite.

Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili (Circ. 22 marzo 1999). Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto.

**Munizioni a salve:** Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.

**SI VEDA LA TABELLA IN FONDO AL LIBRO PER I REATI  
E LE PENE IN MATERIA DI ARMI**

## DISTANZE DA OSSERVARE NELLO SPARARE

### **Voce collegata: Il tiro con arma a canna rigata**

La legge stabilisce che in certe luoghi di rispetto il cacciatore non può portare armi pronte all'uso o non può cacciare (art. 21 c. 1).

In tutte le zone dove non si può cacciare e nei giorni o tempi in cui è vietato cacciare, il fucile deve essere trasportato scarico e in custodia; nelle zone dove non si può sparare, si può comunque cacciare (cioè ricercare e scovare la selvaggina).

### **In questi casi è vietato sparare:**

- È vietato sparare a distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di:

- *Immobili adibiti ad abitazione o posto di lavoro* sono tutti quelli non manifestamente disabitati o abbandonati ed in cui possono trovarsi persone.

- *Vie di comunicazione ferroviaria* sono tutte i percorsi su binario di treni o tramvie.

- *Strade carrozzabili* sono tutte quelle in cui possono transitare veicoli a quattro ruote o carri. Circa la nozione di →**strade poderali** si veda l'apposita voce.

- *Funivie e filovie*. Non è chiaro se sia anche vietato sparare in direzione dei cavi, per evitarne il danneggiamento, o se è vietato solo sparare verso le cabine; la prima tesi sembra la più sensata.

- *Recinti e costruzioni* destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Si tratta di disposizioni che concernono solo le armi da caccia e non le armi di diverso genere, quali le armi sportive o le armi corte. È però buona regola attenersi comunque alle disposizioni sopra indicate, che corrispondono a regole generali di prudenza.

La norma sulle distanze deve essere interpretata con una certa ragionevolezza poiché altrimenti sarebbe tale da precludere l'attività venatoria con armi a canna rigata in quasi tutto il territorio italiano. Se invero, in linea generale, il tiratore deve osservare l'imperativo categorico di sapere sempre dove i suoi colpi vanno a finire, così che in certi casi si potrebbe essere ben più severi del legislatore (si pensi al pericolo costituito dal tiro a palla a volatili su alberi, con angoli di tiro che possono far cadere il proiettile ad alcuni chilometri di distanza), però in concreto e di norma vi sono situazioni in cui è l'ambiente naturale stesso ad assicurare la massima sicurezza; se ad esempio dal lato opposto di una valletta vi è un'abitazione e il cacciatore spara decisamente verso il fondo



valle, non si potrà certo dire che egli abbia sparato in direzione della casa, anche se egli con il corpo e con l'arma era rivolto verso la direzione geografica della casa (ma un fucile non è una bussola e oltre alla direzione nord-sud ha anche spostamenti verso l'alto o il basso!); se una strada corre dietro una collina e si spara in direzione della collina, stando dal lato opposto a quello su cui si trova la strada, non si potrà certo temere per la sicurezza di chi percorre la strada. In questi casi la norma deve essere necessariamente intesa nel senso che “in direzione” equivale a “mirare in direzione”, “puntare l’arma contro” e quindi vuol dire che quando si spara verso una casa, nell’ambito della gittata massima, si deve mirare, come minimo, ad almeno 150 metri al di sotto, al di sopra, a destra o a sinistra da essa.

Il ragionamento va esteso però anche a chi caccia con fucile a canna rigata in terreno pianeggiante. Con i fucili a palla non si spara agli uccelli e quindi si mira sempre ad un bersaglio a terra; anche se il tiratore sparasse ad altezza d’uomo, la palla dopo circa 400 metri tocca terra. Il che vuol dire che la zona di pericolo è sempre nell’ambito di visibilità del tiratore il quale non deve sparare se si vede davanti una casa, sia pure a mezzo chilometro di distanza.

L’unica vera situazione di pericolo si ha, sia in zone pianeggianti, ma un po’ mosse, che collinari, quando il cacciatore è in basso e vede il selvatico più in alto di lui. Se spara e manca il bersaglio la palla, partita con un angolo di tiro anche di soli 20°, si perde chissà dove. In questi casi il cacciatore dovrebbe avere una conoscenza tale dei luoghi da sapere se in quella direzione vi possono o meno essere abitazioni. Si consideri per contro che una casa posta subito dietro l’altura, si trova nella posizione più sicura!

Ricordiamo che un pallino di fucile arriva come massimo a tante centinaia di metri, quanti sono i millimetri di diametro (2,5 mm = 250 m), meno il 20% (= 200 m), ma che a metà percorso non ha già più energia sufficiente per ledere; anche un pallettone da 5 mm di diametro, dopo 150 metri di volo ha perso tanta velocità da non essere più pericoloso. Una palla sferica singola per fucile a canna liscia (palla asciutta, slug) arriva ad un chilometro e può ancora essere pericolosa a metà percorso; un proiettile di fucile a canna rigata è pericoloso a qualche chilometro di distanza. Va detto però che infortuni da “palla vagante” a lunga distanza sono una vera rarità.

Si ripete comunque che chi spara deve sempre sapere dove impatterà il proiettile e che non si deve sparare se non si ha la certezza che in quel punto non vi sono esseri umani. Si veda →**Regole di prudenza.**

**In queste altre zone è vietato cacciare e quindi è vietato portare armi che non siano scariche e in custodia:**

- nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate

le strade poderali ed interpoderali;

- nel raggio di mille metri da tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

- nel raggio di cento metri da macchine operatrici agricole in funzione.

Su questi punti si veda la voce →**Luoghi in cui è vietato cacciare.**

### **Giurisprudenza**

• La disposizione di cui all'art. 21, lett. f), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 703 cod. pen. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett. f), è applicabile solo quest'ultima disposizione. \*Cass., 6 febbraio 1995, n. 6708.

• Non può considerarsi immobile adibito a posti di lavoro un deposito di materiale organico costituente una discarica. È evidente infatti che una discarica di materiali di varia natura non è un "luogo adibito a posti di lavoro", secondo la dizione utilizzata dalla legge regionale, ma semplicemente un luogo dove può solo occasionalmente verificarsi che vi sia una presenza umana, essendo la destinazione dominante del sito volta ad ospitare rifiuti. \*Cons. Stato 2 febbraio 2010 n. 460.

• Il divieto di caccia in prossimità dei valichi è previsto a livello nazionale dall'art. 21 comma 3 della l. 11 febbraio 1992 n°157; nella regione Lombardia, il divieto in questione è ribadito, con riguardo ai valichi alpini, dall'art. 43 comma 3 della l.r. 16 agosto 1993 n°26. La normativa regionale rende esplicito un dato già contenuto nella norma statale, ovvero che i valichi montani non sono stati ritenuti suscettibili di una individuazione a priori, dato che le rotte di migrazione dell'avifauna sono per natura un dato mutevole. La necessità di sottoporre a tutela un dato valico deve quindi essere apprezzata caso per caso; l'individuazione poi presuppone una corretta e completa istruttoria, la quale in termini banali accerti se, quali e quanti uccelli migratori attraversino la zona. La zona di divieto di caccia relativa ai valichi migratori e la zona di protezione speciale sono istituti diversi. Le ZPS sono istituito accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela dell'avifauna migratrice, ma con funzio-

ne diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità. \*TAR Lombardia, 27/05/2010 n. 2156.

## FORME DI CACCIA

La legge sulla caccia ha fatto una scelta abbastanza strana in materia di modalità di caccia stabilendo che è il cacciatore deve obbligatoriamente optare per una sola delle seguenti modalità:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

Sembrano tre possibilità di scelta ma, come abbiamo esposto alla voce → **appostamento**, in realtà, salvo i rari casi in cui si dispone di un appostamento definibile come fisso a termini di legge, l'unica altra modalità di caccia, del tutto prevalente, è la caccia vagante. Anche nella zona delle Alpi la caccia da appostamento fisso (in cui non rientra quella ad ungulati) è una ipotesi del tutto teorica. L'ipotesi poi che la caccia con l'arco ed con il falco possa essere esercitata da appostamento fisso è veramente peregrina. La norma sarebbe stata molto più chiara se si fosse scritto: "La caccia viene esercitata in forma vagante salvo il caso che il cacciatore scelga espressamente di esercitare la caccia da appostamento fisso, ove consentita".

La disposizione non è condivisibile in quanto non si riesce a trovare per essa una logica sensata. Ad una prima lettura si comprende che ogni cacciatore deve richiedere la licenza di caccia nella regione di residenza e deve optare per una sola delle due possibilità offerte: nella zona delle Alpi può fare solo caccia vagante; nelle altre zone può scegliere fra caccia da appostamento fisso e caccia vagante.

Sul piano venatorio la norma è assurda perché l'obbligo della caccia vagante nella zona delle Alpi ha un senso solo per la caccia ai volatili o alla lepre, ma non ha senso per la caccia a certi ungulati che, tradizionalmente, viene fatta anche da appostamento fisso (anche se la legge non li considera appostamenti fissi!). Tanto è vero che proprio il Trentino, approfittando della sua autonomia in materia di caccia, ha stabilito che "*In conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla presente legge e in quanto non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e al patrimonio forestale.*" (art. 24 comma 1 L.P. 24/1991, mod. dalla L.P. 2/1994). In Alto Adige è prevista solo la caccia vagante. E se ciò va bene in Trentino, non si comprende perché non debba andar bene anche altrove, visto che la caccia da appostamento fisso, dove viene praticata, esprime senz'altro una tradi-

zione del passato.

La norma in esame ben può essere ritenuta puramente vessatoria, diretta a comprimere il diritto del cittadino di cacciare, in quanto fa dipendere l'estensione di questo diritto dal fatto di risiedere in una certa regione piuttosto che in un'altra, in modo del tutto casuale, in perfetto contrasto con il principio di eguaglianza. La questione è stata sollevata anche di fronte alla Corte Costituzionale la quale se l'è cavata con due ordinanze su problemi formali, come fa ogni qual volta non vuole affrontare argomenti specialistici che le sfuggono.

La Cassazione si è occupata dell'argomento una sola volta con la sentenza n. 3784 del 2004 in cui, dovendo esaminare il caso di un cacciatore della Lombardia, che avendo fatto l'opzione di praticare la caccia vagante nella zona delle Alpi (Sondrio) era stato poi colto a cacciare in pianura, si è così espressa:

*- che deve, in conclusione, affermarsi che l'opzione a suo tempo effettuata dal cacciatore riguardava un territorio da considerarsi, a tutti gli effetti, come rientrante in "zona Alpi", perché così a suo tempo classificato dall'autorità amministrativa competente con una determinazione da ritenersi, per quanto si è detto, pienamente valida ed operante nel momento l'infrazione contestata è stata commessa;*

*- che con il quinto motivo, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14, quinto comma, l. 157/92, nonché omessa motivazione - censura la sentenza impugnata per non aver considerato che ogni cacciatore può avere accesso in un "ulteriore" territorio di caccia, "anche in divergenza" dalla opzione esercitata ex art. art. 12 della stessa legge e che, pertanto, il suo comportamento non poteva essere ritenuto illegittimo;*

*- che la possibilità di ottenere accesso in un "secondo" territorio di caccia, diverso da quello di residenza (art. 14, quinto comma, l. 157/92; art. 28, settimo comma, legge reg. 26/93) deve essere coordinata con quanto stabilito dall'art. 12, quinto comma, l. st. 157/92, e dall'art. 35, primo comma, l. reg. 26/93, i quali sanciscono il principio dell'esclusività della forma di caccia prescelta;*

*- che deve quindi escludersi che colui che, come il ricorrente, abbia a suo tempo optato per la caccia vagante in zona Alpi, possa praticare l'esercizio venatorio anche in un ambito territoriale di caccia, in quanto ciò implicherebbe l'esercizio della caccia in forma diversa da quella prescelta.*

Detto in parole povere, per la Cassazione l'interpretazione della norme è la seguente: la legge ha previsto due forme di caccia vagante, quella "vagante nella zona delle Alpi" e quella vagante altrove, anche se nella stessa regione; perciò chi ha optato per la caccia nella zona delle Alpi non può cacciare in modo vagante al di fuori di essa. Le conseguenze di questa affermazione sono un po' sconvolgenti; facciamo alcuni esempi:

- Tizio abita a Sondrio, se vuol cacciare a casa sua è costretto a scegliere la

caccia vagante nelle Alpi; può quindi sparare a qualsiasi tipo di selvaggina stanziale e migratoria, ma gli è fatto divieto, chissà perché, di sparare alla stessa selvaggina fuori della zona delle Alpi; se va a caccia di passerì a Monza ci rimette la licenza; forse il legislatore temeva che egli avesse il dono dell'ubiquità e potesse uccidere passerì in due luoghi contemporaneamente.

- Tizio abita a Firenze, opta ovviamente per la caccia vagante, può sparare a cervi, caprioli, cinghiali in tutta Italia, ma guai se gli vien voglia di cacciare un camoscio in Valtellina. Non può!

Soluzioni normative alquanto stravaganti, e che per la loro irrazionalità imporrebbero una valutazione di ordine costituzionale.

A parte quest'ultima soluzione, difficile da praticare perché richiede piuttosto buon senso che capacità di cavillare sulle parole di una legge, come possiedono in alto grado i giuristi che preparano il lavoro per i giudici della Corte Costituzionale, va detto che la soluzione deriva dalla stessa logica delle cose, sempre prevalente sulla logica apparente del diritto (diciamo "apparente" perché è noto, fin dalla scuola medievale di Bologna, che in diritto, con un po' di abilità verbale, si può sostenere qualsiasi tesi!).

Si prenda il caso del Trentino ove il cacciatore, proprio perché può esercitare entrambe le forme di caccia consentite (vagante e da appostamento) non deve fare e non può fare alcuna opzione. Ed infatti l'art. 22 della legge provinciale sulla caccia già citata, al comma 2 stabilisce che in Trentino non viene rilasciato un tesserino come nelle regioni ordinarie ma un *permesso annuale* che *sostituisce a tutti gli effetti, in provincia di Trento, il tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Per l'esercizio della caccia nel restante territorio nazionale il tesserino viene rilasciato, su richiesta, dal servizio faunistico.*

Le conseguenze logiche sono lineari: il cacciatore trentino in provincia di Trento può cacciare con il suo *permesso* senza poter fare alcuna opzione; se intende cacciare fuori provincia (ma si dovrebbe dire più correttamente "se intende cacciare in zone dove è prevista l'opzione") gli viene rilasciato dal servizio faunistico della provincia di Trento un *tesserino* in cui egli deve dichiarare se opta per la caccia vagante o da appostamento. Ma se va in una regione in cui non si fa caccia da appostamento, non ha alcun bisogno di optare.

### **Sanzioni**

L'art. 31 lett. a prevede per la caccia in una forma diversa da quella prescelta la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 e la sanzione accessoria della sospensione per un anno della licenza caccia; tre anni in caso di recidiva specifica.

## INTRODUZIONE DI ARMI NEI PARCHI NAZIONALI

La legge quadro sui parchi naturali nazionali (art. 8 e segg. L. 6 dicembre 1991, n. 394), anteriore alla legge quadro sulla caccia, contiene alcuni divieti particolari e norme sulla vigilanza all'interno dei parchi. Si ricordi sempre che ulteriori regole possono essere contenute nello Statuto del Parco. Questi divieti e regole non si applicano alle altre aree naturali e ai parchi terrestri regionali o locali (anche se qualcuno ha cercato di sostenere ciò!).

I divieti particolari che direttamente possono riguardare i cacciatori o chi porta armi sono:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

L'introduzione di armi (e in genere del condotte vietate al comma 3), può avvenire dietro autorizzazione del Presidente del Parco o altro soggetto indicato nel suo Statuto.

Il punto più critico è quello relativo alla introduzione di armi ed esplosivi, anche solo per ragioni di transito o trasporto all'interno del parco. La criticità è dovuto al fatto che i parchi sono attraversati da strade pubbliche, che per una assurda interpretazione della Cassazione i confini dei parchi non sono tabellati, che il divieto riguarda anche i non cacciatori i quali possono proprio ignorare l'esistenza dei parchi naturali!

La norma vieta l'introduzione di armi; espressione dell'ignoranza del legislatore il quale ogni volta che scrive una legge non sa che per la legge penale rientrano in tale nozione le armi bianche, le armi da sparo, gli strumenti atti ad offendere; quindi sarebbe vietato introdurre anche sciabole, archi, balestre, fionde! Con un può di buona volontà interpretativa, così difficile da trovare nella Cassazione, la nozione di arma dovrebbe essere ricollega al resto della frase in cui si precisa che certi oggetti sono vietati in quanto mezzi distruttivi e di cattura. Quindi armi da sparo lunghe o corte e quelle che la legge prevede come mezzi di caccia, quali l'arco e la balestra. Di esse ne è vietata l'introduzione anche da parte di chi sia munito di licenza di porto d'armi.

È vietata l'introduzione di esplosivi, ma non di munizioni, che la legge sempre distingue da essi. Non è certo vietata l'introduzione di artifici pirotecnici che non sono mezzi di distruzione.

La nozione di introduzione andrebbe precisata. È evidente, ad esempio:

- che se una strada statale attraversa un parco nazionale (ad es. quella dello Stelvio) non potrà di certo essere vietato il passaggio di un camion che trasporta armi;
- che se attraverso il parco passa un'autostrada, non si possono far tornare indietro tutte le auto su cui si trova un'arma;
- che se nel territorio del parco vi è un campo o poligono di tiro occorre trovare il modo di poterlo utilizzare.

### **Sanzioni**

La legge 394/1991 punisce l'introduzione non autorizzata di armi o di esplosivi con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 52 a € 12.915. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Ciò significa che si può fare oblazione pagando la quisquilia di 6.500 euro circa!

Questa sanzione non ha nulla a che spartire con il divieto posto dall'art. 21 lett. g) LC, di trasportare armi che non siano scariche in custodia, là dove non si può cacciare. Se l'introduzione nel parco avviene rispettando l'art. 21 LC si applicherà solo la sanzione prevista dalla legge 394/1991; altrimenti si applicheranno entrambe. Chi introduce le armi e viene trovato in atteggiamento di caccia, risponderà per le relative infrazioni.

### **Giurisprudenza**

- In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a) ed f) legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 legge 11 febbraio 1992, n. 157. \*Cass., 7 agosto 1995, n. 2652.

- Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell'art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Né il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette. Cass., 5 gennaio 2000 n. 30.

Massima sbagliata ove distingue fra porto in luoghi venatori e non venatori; è una distinzione che non trova nessun aggancio normativo nella legge; la motivazione ri-chiama una precedente sentenza che invece non aveva affatto stabilito questo principio! La giurisprudenza è poi cambiata (v. Cass. 35395/2008)



- Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. \*Cass., 9 marzo 2000 n. 2919.

- Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area). \*Cass., 22 maggio 2000 n. 5977

La Cassazione intende dire, in via più generale, che una guardia giurata non ha obbligo, ma solo facoltà di andare armata e che pertanto il divieto di introduzione di armi valga anche per lei. Invece una guardia del corpo forestale o un Carabiniere, hanno il dovere istituzionale di andare armati e quindi possono portare armi anche in zone protette. Pare decisione del tutto ovvia. Non vale ovviamente per i dipendenti del Parco con qualifica di guardia giurata.

- Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma terzo lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni, indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all'interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco. \*Cass. 10 maggio 2005 n. 17611.

La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata

dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.\*Cass. 21 maggio 2008 n. 35393.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE  
E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

La legge 1016/1939 incaricava il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, di fungere quale organo di consulenza scientifico-tecnica del ministero della agricoltura e delle foreste in materia di caccia.

La legge 799/1967, attribuiva al laboratorio la personalità giuridica (e quindi una sua autonomia) sotto il controllo del ministero dell'agricoltura e sempre con compiti di consulenza tecnico-scientifica in materia di caccia. La legge 958/1977 gli cambiava nome in quello di Istituto nazionale di biologia della selvaggina

L'art. 7 della LC gli cambiava nuovamente il nome in quello di *Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) che opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province*, soggetto alla vigilanza del Presidente del Consiglio. I compiti dell'istituto sono così definiti nello stesso articolo:

*- L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato. l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali. di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo, sia delle comunità animali sia degli ambienti, al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.*

Nel corso degli anni si è dimostrata la scarsa efficienza dell'organismo, con un personale che assorbiva larga parte delle sue risorse finanziarie, come rilevato dalla Corte dei Conti; presentava poi il difetto che, pur dovendo dare pareri vincolanti, non vi era alcun modo per poter controllare se questi pareri erano basati su concrete esigenze scientifiche o se non erano influenzati dalle personali visioni ecologistiche dei responsabili. Spesso si era giunti a situazioni di

stallo perché l'Ente non esprimeva i prescritti pareri.

Con Decreto Ministero dell'Ambiente 21 maggio 2010, n. 123 l'INFS, assieme alla Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici – APAT e allo Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare – ICRAM, rivelatisi, a quanto pare, inutili carrozzoni, sono stati fusi *in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che impartisce le direttive generali.

L'ISPRA per il conseguimento dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

L'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale e assume i compiti dell'INFS.

La LC attribuiva numerosi compiti all'INFS, ora passati all'ISPRA:

- segnala le rotte di migrazione dell'avifauna (art. 1);
- dà pareri sulla conformità della normativa italiana a quella della Comunità europea volta alla conservazione della fauna selvatica (art. 1);
- dà parere sulla autorizzazione ad altri enti o istituti circa la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio e ricerca (art. 4);
- coordina e organizza l'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e valuta il personale che deve gestire i relativi impianti di cattura (art. 4);
- riceve le notizie di abbattimento o cattura di uccelli inanellati;
- dà parere alle regioni circa le norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e il loro uso come richiami (art. 5);
- stabilisce i criteri che le regioni devono seguire per attuare la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10)
- deve dare parere favorevole alla immissione di specie autoctone nella zona delle Alpi (art. 11); si tratta di un parere necessario e quindi, in sostanza di una autorizzazione.
- deve essere sentito materia di autorizzazione di Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie (art. 16);

- deve essere sentito per la modifica dei periodi di caccia alla specie cacciabili e per la caccia di selezione degli ungulati; la proroga oltre la prima decade di febbraio della caccia a altre specie determinate viene decisa dalle regioni su parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA (art. 18) che deve essere dato entro trenta giorni dalla richiesta;
- dà parere al Presidente del Consiglio circa variazioni all'elenco delle specie cacciabili (art. 18);
- dà parere alle regioni in merito al calendario regionale e il regolamento (art. 18);
- dà parere alle regioni sui giorni di caccia alla selvaggina migratoria (art. 18);
- studia l'uso di metodi ecologici per la selezione nelle zone vietate alla caccia o, se non efficaci, per piani di abbattimento (art. 19 e 31);
- dà parere sulla introduzione di selvatici dall'estero (art. 20).

I pareri richiesti all'ISPRA sono sempre obbligatori (è nullo l'atto emanato senza la relativa richiesta), ma solo nel caso della modifica dei periodi di caccia (art. 18) esso è vincolante; negli altri casi esso può essere superato con adeguata motivazione.

Un grave problema, sorto spesso nei rapporti fra Regioni e il vecchio INFS, è quello della mancata espressione del parere, cioè del silenzio da parte di chi lo deve esprimere. L'ISPRA non pare esente dallo stesso vizio: nel 2010 non ha espresso il parere obbligatorio richiesto dalla Regione Veneto sulla caccia in deroga.

Le norme sulla semplificazione amministrativa (L. 7 agosto 1990 n. 241, mod. dalle leggi 11 febbraio 2005 n. 15, 14 maggio 2005 n. 80) e 15 maggio 1997 n. 127) stabiliscono (art. 16 sulla attività consultiva):

*Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.*

*In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.*

*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.*

*4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.*

Il terzo comma, che esclude dalla normativa i pareri su questioni ambientali è assolutamente stravagante e incostituzionale per violazione del principio generale di buona amministrazione, per sua illogicità, per violazione del principio di eguaglianza. Come è mai possibile che un ente, che non è neppure statale, possa bloccare l'applicazione di una legge, impedire ai cittadini l'esercizio di legittime attività economiche, agricole e sportive, solo perché, ad esempio, non ha i fondi necessari per operare? Una norma del genere significa, ad esempio, che un governo contrario alla caccia, la può praticamente bloccare, in perfetto contrasto con la legge, solo togliendo i fondi all'ISPRA o dando disposizioni affinché i pareri non vengano mai espressi!

È chiaro che ormai è un principio insuperabile del nostro ordinamento che la P.A. non può mai bloccare l'applicazione di una legge mediante il suo silenzio. Il silenzio su un parere non vincolante può solo significare che non vi è nulla da obiettare; il silenzio su di un parere vincolante può solo essere interpretato come parere negativo. E se una norma impone di esprimere comunque un parere e questo non viene espresso, si è di fronte ad una omissione di atti d'ufficio.

## LANCIASIRINGHE

La legge sulle armi non contiene alcuna regolamentazione degli strumenti lanciasiringhe con narcotico, usati dai veterinari per il controllo di animali pericolosi o selvatici o per la loro cattura. L'unica disposizione contenuta nella legge è quella all'art. 2 della L. 110/1975 in cui si dice che non rientrano tra le munizioni di tipo proibito le cartucce che lanciano sostanze stupefacenti e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza da parte del questore.

Questa disposizione è una mostruosità tecnico-giuridica per vari motivi.

a) Il legislatore riteneva che fossero di uso comune mostruose cartucce al cui interno vi era la sostanza narcotizzante oppure la siringa, ed ha inteso proibirle. In realtà gli strumenti lanciasiringhe possono consistere in una semplice cerbottana (cioè un tubo) oppure in strumenti che lanciano la siringa con aria compressa, e quindi non vi è alcuna cartuccia; oppure usano una cartuccia a salve di libera vendita, che è separata dalla siringa e serve solo per lanciare la siringa per la forza dei gas di sparo. Quindi la norma dell'art. 2 non si applica affatto alle siringhe normalmente in uso, che non sono cartucce, e per esse non è richiesta alcuna licenza del questore, ma solo la ricetta del veterinario! Si osservi come il legislatore abbia evitato di usare la parola «munizione» che sarebbe stata ancor più equivoca.

b) È incomprensibile quale sia la licenza che il questore dovrebbe rilasciare per queste munizioni che non esistono: per l'acquisto, per la detenzione, per l'uso, per la fabbricazione, per il commercio?

E come fa una munizione ad essere vietata e poi a diventare consentita se lo dice il questore? E in base a quali criteri opera il questore, se la legge nulla dice?

Si tratta chiaramente di norma inapplicabile, illegittima e quindi priva di sanzione; tra l'altro era materia di competenza del Ministero della Sanità ed è fin troppo chiaro che chi ha scritto la norma agiva per sentito dire!

e) Gli strumenti non servono solo per fini veterinari, scientifici o di zoofilia, ma anche per ragioni di sicurezza pubblica, ad es. per fermare un toro inferocito.

Stabilito così che le munizioni che il legislatore vorrebbe sottoporre a controllo proprio non esistono, che non esiste alcuna cartuccia che lanci narcotico e che, anche se esistessero in commercio particolari siringhe destinate ad essere lanciate, queste non potrebbero rientrare nella previsione normativa, vediamo ora il problema degli strumenti lanciasiringhe.

Questi, secondo ogni regola in materia di armi, non sono armi proprie, ma degli strumenti atti ad offendere, così come una pistola da macellazione o una sparachiodi o un fucile da pesca subacquea.

Il fatto che ora alcune di esse vengano sottoposte a catalogazione, deriva solo dal fatto che la Commissione per le armi non sapeva che pesci prendere e le ditte che dovevano fornirle ai veterinari, hanno preferito non fare discussioni e richiedere la catalogazione come armi comuni!

Tecnicamente le siringhe possono essere lanciate :

- mediante strumenti con la forma di fucile e con la forza di una cartuccia a salve;
- mediante strumenti con la forma di fucile e mediante la spinta di gas compressi;
- mediante una cerbottana;
- mediante una freccia tirata con arco o balestra;
- fissate su di una lancia.

In pratica però, se non si opera su grossi animali, l'energia della siringa deve essere accuratamente tarata in base alla dimensione dell'animale e alla distanza. Ciò fa preferire la cerbottana oppure strumenti a gas compresso che consentano di regolare la pressione del gas.

Questi strumenti, anche volendo seguire l'assurda tesi che si tratta di armi, rientrerebbero facilmente nella categoria delle armi ad aria compressa liberalizzate in quanto con potenza inferiore a 7,5 J se il Ministero, nel redigere il Regolamento di attuazione non vi avesse inserito, contro la volontà del legislatore, la frase che dette armi "sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali." Orbene, il regolamento parla di "pallini" e non di altri oggetti e chi ha scritto il regolamento intendeva vietare le paintball; purtroppo i soliti "maestri del diritto" si sono affrettati a sostenere che anche le siringhe sono dei "pallini". Affermazione che farebbe ridere se non fosse tutta da piangere.

Quindi allo stato delle cose, il povero veterinario che va a chiedere alla questura come può comperare e portare uno di questi strumenti, si sente dire che deve prendere una licenza di porto d'armi (ad. es. di tiro a volo), che non lo può affidare a terzi, e simili amenità. Gli agenti di PS (vigili urbani, forestali) possono portare anche i tipi classificati come armi, a norma dell'art. 27 L. 157/92.

Chi porta lo strumento in quanto autorizzato, può anche fare lanciare la siringa ad altre persone, sotto il suo diretto controllo.

L'unica cosa che il Ministero pare aver capito è che le cartucce narcotizzanti non esistono e che quindi non occorre alcuna licenza per mettere un po' di sostanze chimiche in una siringa da iniezioni, cosa che un medico o un veterinario fanno centinaia di volte ogni giorno.

Fortunatamente vi sono in commercio, oltre alle cerbottane a fiato, sicuramente libere, delle "cerbottane assistite", vale a dire delle cerbottane a cui si può applicare un "soffiatore" manuale o a bomboletta che riesce a imprimere



una velocità controllata alla siringa. Mentre con la cerbottana a fiato non si riesce a colpire in modo idoneo un animale a più di 7-8 metri di distanza, con la cerbottana assistita si può arrivare anche ad una quindicina di metri. Questi oggetti non rientrano, con assoluta certezza, nella categoria delle armi proprie e quindi sono di libero acquisto e detenzione e possono essere portate per giustificato motivo.

## LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA

Per poter cacciare sul territorio italiano occorre essere in possesso:

- della licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata dalla Questura e valida su tutto il territorio nazionale per sei anni a partire dalla data di rilascio.

- di un → **tesserino** rilasciato dalla regione di residenza; in esso sono indicati gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria e i riferimenti al calendario venatorio regionale nonché il tipo di caccia prescelto (da appostamento, vagante). Per cacciare in altra regione occorre che a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate (art. 12 LC).

- di una polizza di → **assicurazione obbligatoria** per la responsabilità civile per danni derivante dall'uso di armi e arnesi utili per l'attività venatoria e di una polizza di polizza assicurativa per infortuni del cacciatore correlati all'esercizio dell'attività venatoria.

### **Requisiti per la licenza di porto di fucile**

I - Può esercitare la caccia solo chi ha compiuto 18 anni. Il T.U. di P.S. prevede la possibilità di rilasciare licenza di porto di fucile anche ai sedicenni, ma il legislatore ha fatto la scelta esclusivamente politica di non far cacciare i minorenni. Dicesi “politica” perché non si ravvisa alcun motivo logico per impedire ad un sedicenne di esercitare lo sport della caccia, visto che possono svolgere altre attività ben più pericolose (come ad esempio circolare con ciclomotori) e che, se emancipati, possono ottenere licenza di porto di fucile per difesa personale! Ma si è voluto sottolineare l'idea politica che la caccia è diseducativa e contraria al doveroso buonismo di facciata, ora imperante.

II - Requisiti soggettivi consistenti nel non aver riportato condanne penali ostative, di cui all'art. 11 TULPS (essere immuni da condanne per particolari reati; non può acquistare armi chi è stato condannato per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore a tre anni; può essere rifiutato il nulla osta a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza o resistenza all'autorità).

Non si tiene conto dei precedenti penali sopra indicati, per chi è stato riabilitato; ad essi debbono aggiungersi gli ulteriori requisiti elencati nell'art. 43 TULPS e cioè:

- non aver riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

- non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o

contro l'ordine pubblico;

- non aver riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiata, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.

Vi sono perciò delle situazioni in cui la licenza non può essere rilasciata in alcun caso, per espresso divieto della legge, e casi in cui vi è una valutazione discrezionale dell'autorità di PS.

Tra l'art. 11 e l'art. 43 TULPS vi è una diversità di formulazione perché l'art. 11 prevede che non si tenga conto delle condanne per cui vi è stata riabilitazione, mentre l'art. 43 nulla dice in proposito. Si deve forse ritenere che, ad es. chi è stato condannato a lieve pena detentiva per resistenza a pubblico ufficiale, non potrà mai più ottenere la licenza di caccia? La risposta parrebbe essere che anche all'art. 43 deve applicarsi la regola che la riabilitazione consiste, in sostanza, in un riconoscimento ufficiale di ravvedimento e di buona condotta che consente di superare l'ostacolo di una precedente grave condanna. In questo senso ha deciso il Consiglio di Stato con sentenza 986/2007.

Problema non ancora affrontato è quello degli effetti della condanna a pena patteggiata che larga parte della giurisprudenza non considera una condanna sebbene l'art.445 CPP dica che *“la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge”*. Una soluzione ragionevole, basata sul buon senso, potrebbe essere quella di ritenere che sussiste l'impedimento di cui agli art. 11 e 43 TULPS, ma solo nel limite dei cinque anni dalla condanna, oltre i quali, se il reo non commette altri reati *“si estingue ogni effetto penale”*. L'attuale orientamento è di ritenere che non si può tener conto della sentenza di patteggiamento ma che il Questore deve prendere in esame i fatti accertati e provati e valutare se essi incidano sul requisito della buona condotta; egli deve ciò accertare in base agli atti del processo se i fatti certi consentano o meno di ritenere affidabile il soggetto (Vedi Ministero dell'Interno - Circolare nr. 6454 del 17 marzo 2003).

Resta comunque fermo che, pur in presenza della riabilitazione o dell'estinzione del reato, l'autorità di PS può sempre valutare discrezionalmente il requisito dell'affidabilità del richiedente, ma che deve fornire una adeguata motivazione al diniego, basata su altri fatti e non solo su opinioni o sensazioni.

La mancanza di affidabilità può derivare da vari fattori: condanna ripetuta per contravvenzioni che dimostrino scarsa diligenza o scarsa prudenza, frequentazione di persone pregiudicate o di ambienti criminogeni (drogati, prostitute, attivisti politici), scarsa chiarezza sulle fonti di guadagno, ecc.

Tutte queste belle norme nella pratica possono essere dimenticate perché attualmente le Questure si aggrappano ad ogni sia pur minima scusa pur di negare licenze in materia di armi.

III - La capacità tecnica al maneggio delle armi dimostrata o con il certificato di aver superato l'apposito esame o con l'attestato rilasciato dal TSN o con il foglio di congedo dalla Forze Armate. Se in passato si erano già ottenute licenze che presupponevano la capacità tecnica, non è necessario produrre detti documenti, ma è sufficiente indicare nella domanda la licenza già posseduta. Di recente il Ministero ha cercato di introdurre la nozione che la capacità tecnica si perde se non si usano le armi, ma si tratta di pretesa del tutto illegittima perché contraria a precise disposizioni di legge. Ora il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 stabilisce che la capacità tecnica è permanente per chi ha svolto servizio militare; per gli altri soggetti scrive: *La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza abbiano già ottenuto le autorizzazioni o abbiano adempiuto alle disposizioni delle leggi di P.S..* Norma che è poco definire sibillina e che dimostra come ormai troppe persone importanti non siano nemmeno in grado di scrivere una frase comprensibile. Probabilmente la parola *prima* è solo un errore e la norma voleva solo dire che il certificato di capacità tecnica va rinnovato se per dieci anni non si sono avute licenze per cui è richiesta detta capacità; vale a dire che chi ogni sei anni rinnova la licenza di caccia può stare tranquillo!

IV - La → **idoneità psicofisica** al maneggio delle armi, attestata dall'apposito certificato della ASL.

V - La → **abilitazione all'esercizio venatorio** rilasciata dal Comitato Provinciale della Caccia (art. 22 L. 157/1992). Questa abilitazione dura per tutta la vita, salvo che in caso di revoca della licenza di caccia per violazioni venatorie.

#### **Formalità da seguire per chiedere la licenza di porto di fucile**

Occorre presentare domanda al Commissariato di PS o alla Questura, se presenti nel Comune di residenza; in loro mancanza va presentata alla Stazione dei Carabinieri.

È consentito richiedere la licenza anche al Questore del luogo ove si ha domicilio (art. 3 L. 28 maggio 2001 n. 511), autocertificando nella domanda i motivi per cui si ha domicilio in un luogo diverso dalla residenza.

Può richiedere la licenza anche un cittadino comunitario residente in Italia. Si può usare il modulo predisposto dalla PS, ma non è obbligatorio. La domanda può essere consegnata a mano e l'ufficio che la riceve ne rilascia ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso è necessario allegare fotocopia di un documento di identità valido. Per il momento è prematuro usare forme di trasmissione telematica.

Alla domanda devono essere allegati:

- due marche da bollo (attualmente da euro 14,62);
- il certificato rilasciato dalla ASL o da medici militari o della PS attestante l'idoneità psico-fisica;

- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative (attualmente di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5,16 come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);

- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;

- la ricevuta di versamento di Euro 1,26 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,45 per le versioni bilingui);

- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;

- certificato di idoneità al maneggio di armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale, se non altrimenti abilitati; se si è prestato servizio militare basta autocertificare ciò; se si sono già avute in passato licenze di porto d'armi, basta indicarlo.

- dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) in cui si attesta:

- le generalità delle persone conviventi;

- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore;

- di aver conseguito l'abilitazione venatoria (ma è meglio allegare copia della abilitazione);

- di aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli minori;

Nel caso in cui si abbia conoscenza che negli anni precedenti si è stati oggetto di denunce e querele penali è opportuno indicare l'esito del relativo procedimento.

Si ricorda che le norme sulla semplificazione e amministrativa hanno stabilito che un ufficio pubblico non può richiedere al cittadino la presentazione di atti o certificati relativi a fatti che risultano già negli atti della pubblica amministrazione in genere. Se però si dispone di questi atti è opportuno produrli per evitare lungaggini nella procedura.

La licenza di porto d'armi è valida sei anni, ma se si vuole cacciare occorre pagare la tassa di concessione governativa annuale. In pratica la cosa funziona come segue tenendo presente la regola particolare per questa licenza, secondo cui il momento di scadenza-rinnovo cade sempre, di anno in anno, alla data di rilascio. Facciamo un esempio pratico supponendo che la licenza sia stata rilasciata in data 1° settembre 2010:

- il cacciatore può cacciare fino al 31 agosto 2011; se intende cacciare anche dopo tale data deve pagare nuovamente la tassa di concessione governativa e potrà cacciare fino al 31 agosto 2012; attenzione però, se paga in ritardo, ad

esempio il 15 settembre 2011, non può cacciare dal 1° al 15 settembre 2011. Il cacciatore fra il 1° settembre 2010 e il 31 agosto 2011, può pagare quando crede una ulteriore tassa di concessione perché non vi può essere dubbio sul fatto che essa coprirà l'anno successivo al 31 agosto 2011. Talvolta nelle leggi regionali sono stati fissati termini prima di cui non si può fare il versamento (ad es. "sei mesi prima della scadenza") ma sia ben chiaro che il versamento è valido e che la licenza è comunque prorogata; se la legge regionali prevede sanzioni per l'irregolarità, si dovrà pagare solo la sanzione.

- il cacciatore salta qualche annata venatoria perché non intende cacciare o perché caccia all'estero e perciò non è tenuto al pagamento della tassa. Nel momento in cui decide di riattivare la licenza, ad esempio nel gennaio del 2013, e paga la tassa, la licenza si riattiva non per un anno, ma solo fino al 31 agosto 2013. È chiaro che vi è il pericolo che pagando in prossimità del 31 agosto 2013 la tassa venga riferita ai pochi giorni residui del 2013 e non al periodo dal 1° settembre 2013 in poi, come voluto dal cacciatore. In questi casi o si attenda a pagare fino ad uno o due giorni prima della scadenza oppure si deve indicare nel bollettino di versamento "a valere dal 1° settembre 2013 in poi".

Come già detto, chi non intende cacciare o chi intende cacciare solo all'estero, non è tenuto a pagare le tasse di concessione governativa di rinnovo; la tassa per l'anno di rilascio va sempre pagata. Le regole ora viste valgono anche per le tasse regionali.

Il Questore è tenuto a rilasciare la licenza entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Se il questore rifiuta il rilascio della licenza si può richiedere il rimborso della tassa di concessione governativa alla Agenzia Entrate e di quella regionale, alla Regione.

Il cacciatore negli anni successivi a quello di rilascio, deve allegare al libretto di porto di fucile la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa e regionale. È sempre opportuno conservare copia di queste ricevute per non essere costretti, in caso di smarrimento della licenza, a pagare nuovamente le tasse.

Le regole ora viste valgono pari pari anche per le tasse di concessione regionale

#### **Possesso dei documenti durante la caccia**

La legge (art. 31 lett. m) prevede per chi caccia l'obbligo di esibire la licenza di porto d'armi, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; chi non vuole o non può esibirli è punito con una sanzione amministrativa da € 25 a € 154; se entro 5 giorni si provvede a far pervenire il documento a chi ha accertato il fatto, la sanzione è di soli 25 euro.

Si noti come sia sbagliata la frase secondo cui il cacciatore dovrebbe girare

con in tasca la polizza di assicurazione che può anche essere un quaderno in formato A4! È chiaro che il legislatore intendeva dire che si deve avere con sé il certificato rilasciato dalla società assicuratrice, come detto chiaramente nell'art. 28.

Sorge il dubbio se la norma si possa applicare anche al caso in cui il cacciatore non sia in grado di presentare le ricevute che attestano il pagamento delle tasse di concessione. Ma se si considera che le attuali disposizioni fiscali (vedi più avanti) non subordinano più la validità della licenza di caccia al pagamento della tassa e se si tiene presente il principio di tassatività delle norme penali che non possono essere interpretate estensivamente, la risposta non può che essere negativa. Non vi è una sanzione per il fatto di non avere con sé tali ricevute e quindi si può allegare anche una fotocopia. Chi esegue un controllo e non può visionare la ricevuta, può solo invitare a fornire la prova del pagamento, assegnando un termine per provvedere. Salvo ovviamente diverse disposizioni regionali contenute nelle leggi venatorie o nelle leggi fiscali regionali.

#### **Smarrimento della licenza**

Se la licenza viene smarrita occorre fare denuncia dello smarrimento ai Carabinieri o alla P.S. e poi richiedere il rilascio di un duplicato alla Questura. Non occorre presentare nessun documento, in quanto la copia di essi è già agli atti ma solo:

- copia della denuncia
- ricevuta di versamento del costo del nuovo libretto
- due bolli
- due foto
- fotocopia delle ricevute delle tasse di concessione, ma solo se il libretto è stato smarrito dopo il primo anno dal rilascio.

#### **Valore della licenza per cui non è stata pagata la tassa annuale**

La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema.

E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.

1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altra condizione

per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.

2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali) che così modificava l'art. 22 della legge caccia del 1977 (ora art. 31 comma 4 LC). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile.

3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.

4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida per sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cui chi porta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogni sei anni!

5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:

*1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso*

*3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E.*



258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).

5) La licenza per cui non si siano pagate le tasse in Italia è valida per trasportare ed esportare armi e per cacciare all'estero. È chiaro che l'unica limitazione che si incontra è che non si può cacciare in Italia; per tutto il resto rimane pienamente valida.

Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.

**Quindi: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa consente di cacciare all'estero esportando armi e munizioni, ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi.**

#### **Rinnovo**

Si parla un po' impropriamente di rinnovo della licenza di porto di fucile ogni sei anni perché in realtà, più che un rinnovo è un nuovo rilascio. Occorre infatti ripresentare tutta la documentazione occorrente per il primo rilascio, salvo il certificato di abilità al maneggio armi e quello di abilitazione venatoria.

È illegittima e priva di ogni giustificazione logico o normativa la richiesta di molti uffici di consegnare la vecchia licenza all'atto della domanda di rinnovo, così che il titolare per tre mesi non può farne uso. Se proprio trovate un tipo cocciuto che non vuol sentire ragioni, pretendete il rilascio di una fotocopia con il timbro della questura.

#### **Porto di strumenti atti ad offendere**

Recita l'art. 13 comma 6° : *Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.* Norma utile per evitare contestazioni stupide, ma del tutto superflua perché non è che un caso particolare del principio generale per cui tutti gli strumenti atti ad offendere possono essere portati per giustificato motivo, il quale può essere venatorio, ma anche escursionistico, per campeggio, per raccolta frutti, per emergenze varie in campagna.

#### **Accompagnamento del cacciatore principiante**

È utile ricordare che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia subito la sanzione della sospensione o della revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32. La legge non lo dice, perché se ne è dimenticata, ma logica vuole che la sospensione deve essere stata espiata almeno tre anni prima del momento in cui si funge da accompagnatori e che, in caso di revoca, si deve aver ottenuta la

nuova licenza almeno da tre anni.

La legge non ha previsto alcuna sanzione. Siccome essa parla di *esercizio venatorio*, non vi è alcun reato in materia di armi. In mancanza di una sanzione contenuta nella legge regionale, non pare si possa ravvisare altra violazione.

#### **Infrazioni**

Porto di fucile senza licenza – Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 6 anni ed otto mesi e multa da € 137 a € 1.378. Se ricorre l'attenuante del fatto lieve la pena può essere ridotta fino a 5 mesi e 10 giorni ed € 46. (Art. 4 L. 895/1967)

Omesso versamento delle tasse - 31 c) sanzione amministrativa da € 154 a € 929; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549 (art. 31 lett. c LC).

Omessa esibizione di documenti - sanzione amministrativa da € 25 a € 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. (art. 31 lett. m LC).

## LUOGHI IN CUI È VIETATO CACCIARE

### Voce collegata: Introduzione di armi in Parchi nazionali

Vi sono dei luoghi in cui è vietato cacciare (artt. 21 e 30 LC) in modo assoluto e sono i seguenti.

- **Giardini e parchi pubblici o privati urbani, aie, cortili, pertinenze di fabbricati rurali, terreni adibiti ad attività sportive, fondi chiusi.**

Dalla caratteristiche comuni a questi luoghi si comprende che deve trattarsi di luoghi perfettamente individuabili per essere recintati (parchi, giardini) o per la loro stessa struttura muraria (aie, cortili), e per di più inerenti ad un edificio civile o rurale.

Un giardino o un parco privato devono essere la pertinenza di un fabbricato di abitazione, un orto deve essere la pertinenza di un fabbricato civile o rurale, una concimaia deve essere vicina alla stalla. Non rientra nel divieto un orto costruito lontano dai fabbricati o un deposito di concime nei campi o un terreno recintato che non abbia le caratteristiche di un parco e al cui interno non vi sia una casa di abitazione.

Sono terreni adibiti ad attività sportive i campi da calcio, da tennis, da tiro a volo, da golf, i poligoni e campi di tiro, ecc.

Sulla nozione di →**fondo chiuso** si veda l'apposita voce.

Questi luoghi non sono soggetti a →**Tabellazione**, sempre che la loro natura sia palese e non equivoca. Un campo da golf **deve** essere tabellato, non tanto per la sicurezza dei selvatici quanto per quella dei giocatori.

- **Parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione di fauna selvatica, parchi storici e archeologici.**

Il legislatore ha fatto un po' di confusione a cui ha rimediato nell'art. 31 LC. Da questo si comprende che i "parchi pubblici privati" sono solamente quelli urbani e che oltre ad essi vi sono i Parchi nazionali e regionali.

Le **foreste demaniali** rientrano in questa categoria di luoghi ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

Come esposto alla voce →**Tabellazione** tutti questi luoghi devono essere chiaramente delimitati mediante tabelle che ne indichino con chiarezza il confine.

- **Luoghi ove sono opere di difesa dello Stato** (fortificazioni, stazioni radar, ecc.) per cui è necessario il divieto, oppure **beni monumentali**. È sempre necessaria la tabellazione.

- **Specchi d'acqua** ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura,

nonché nei **canali delle valli da pesca**. È sempre necessaria la tabellazione.

- **La caccia è vietata su tutti i valichi montani** interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. È norma che pecca di grave indeterminatezza perché non si comprende come un cacciatore possa individuare i valichi in questione. Non è chiaro neppure se il divieto vige solo per i periodi di migrazione o se sia permanente. Logica vorrebbe che il divieto sia limitato ai periodi di migrazioni in atto. Anche la zona di rispetto di mille metri, senz'altra indicazione, è assurda. Se si intendono mille metri misurati in proiezione sulla carta geografica è normale che nella zona di rispetto ricadano terreni che si trovano mille metri più in basso del valico; vale a dire in luoghi da cui il cacciatore neppure può vedere che c'è un valico!

Per altri luoghi il divieto è correlato a particolari situazioni:

- **Ovunque** da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (solo per la caccia di selezione agli ungulati, fino ad un'ora dopo il tramonto).

- su terreni in tutto o nella maggior parte **coperti di neve** (nella zona Alpi vigono diverse regole); norma anche questa indeterminata; che cosa vuol dire in parte? Basta una buca a nord in cui è rimasta un po' di neve per impedire la caccia? Sicuramente no perché occorre una copertura tale da facilitare la ricerca dell'animale in base alla sue tracce oppure che sia di ostacolo ad una normale alimentazione del selvatico.

- in stagni, paludi, e specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte **coperti da ghiaccio**, terreni **allagati** da piene di fiume.

- nel raggio di cento metri da macchine operatrici agricole in funzione.

- sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.

La conoscenza di questi luoghi e situazioni è importante perché la legge g) dell'art. 21 vieta "il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia". Formulazione bislacca di una disposizione semplice che un legislatore che parla come mangia avrebbe così espresso: "nei luoghi e tempi in cui non è consentito cacciare e a bordo di veicoli le armi lunghe devono essere tenute scariche e in custodia"; e questa è la regola da osservare ancor più sintetizzabile in "**se non puoi cacciare, il fucile deve essere scarico e in custodia**".

Si noti che in una sua sentenza del 5 gennaio 2000 n. 30 la Cassazione ha scritto

*Va ribadito, in proposito, l'orientamento già espresso da questa Corte (Sez. III, 7.8.1995, n. 2652, Macrì) e deve rilevarsi che il richiamo contenuto nella*

*lettera g) dell'art. 21 della legge n. 157/1992 alla liceità del trasporto dell'arma "all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria" non opera nei luoghi precedentemente specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, ove il divieto di caccia non si correla soltanto ad esigenze di protezione della fauna selvatica ma è previsto a tutela di interessi ulteriori (pubblica incolumità, conservazione e valorizzazione di equilibri ecologici, ripopolamento e riproduzione di particolari specie faunistiche, esigenze militari connesse alla difesa dello Stato, salvaguardia di beni monumentali o di rilievo storico ed archeologico).*

È una sentenza sbagliata sin dalla premessa perché la sentenza 2652 non dice affatto ciò che ha compreso il giudice e perché non vi è alcun appiglio normativo per distinguere fra situazioni venatorie e non venatorie; è una delle tante interpretazioni creative della terza sezione. È stata poi rivista dalla Cassazione nel 2008.

Purtroppo il legislatore ha usato a sproposito le parole porto e trasporto e perciò è difficile dare un significato univoco alla norma che ha riunito due prescrizioni aventi finalità diverse: la prescrizione che sui veicoli l'arma deve essere scarica e in custodia è una norma rivolta a prevenire incidenti, tanto che prevede anche l'ipotesi che il veicolo si trovi nell'abitato; la prescrizione relativa agli altri luoghi ha lo scopo di evitare il bracconaggio. E che cosa si intende per "custodia"? Se una scatola può essere utilizzata in auto, ben difficilmente si può imporre ad un cacciatore di portarsela dietro per i boschi! È evidente che sorgono notevoli problemi pratici. Chi arriva con l'auto sulla pubblica via e vuole addentrarsi nel bosco con il fucile per cacciare, come fa a superare i 50 metri fra strada e bosco? Deve forse portarsi dietro per tutto il giorno la custodia? E chi durante l'esercizio della caccia si trova davanti un'aia, e la deve attraversare perché è l'unico varco nelle recinzioni, che cosa fa se non si è portata con sé la custodia? Torna forse indietro e fa un giro di qualche chilometro?!

È indubbiamente una norma molto vessatoria che va ben oltre la sua utilità.

Sul piano pratico si è dovuto ammettere, per necessità di cose, che per custodia si può intendere qualunque involucre, anche di stoffa leggera in cui chiudere l'arma scarica. La legge del 1939 più intelligentemente, richiedeva che l'arma fosse racchiusa "in una busta o altro involucre idoneo".

**Arma scarica** è quella che non contiene cartucce né nel serbatoio fisso né in camera di cartuccia; è consentito tenere il serbatoio mobile (caricatore) con le cartucce al suo interno, ma esso deve essere estratto dall'arma.

A questo punto sorge spontanea la domanda: ma in quali condizioni è possibile il porto di un'arma lunga per difesa o per tiro a volo o al bersaglio o per tarare l'arma, quando non si può cacciare?

La norma non vieta sicuramente di portare armi corte, mai qualificabili come →**armi da caccia** e quindi nulla vieta, se si ha licenza di porto di pistola, di andare a sparare al bersaglio in un prato anche in tempo di caccia chiusa (ovviamente senza farsi cogliere a puntare un capriolo!). Ma che dire di una carabina cal. 22 che il legislatore ha espressamente escluso dal novero delle armi da caccia? È vero che il legislatore ha fatto ciò perché riteneva tali armi destinabili al bracconaggio e quindi *troppo* da caccia, ma quando si è posto il problema se le carabine cal. 22 rientrassero o meno tra le armi detenibili senza licenza di collezione ex art. 10 L. 110/1975, il legislatore, per contrastare ogni possibile diversa interpretazione, ha stabilito che esse da caccia non erano. Di fronte a queste illogicità, verrebbe voglia di affermare che il legislatore se lo è meritato e che è del tutto lecito andare a sparare nel bosco, in tempo di caccia chiusa con un'arma da bracconaggio, purché non ci si faccia sorprendere in atteggiamento di caccia! Ma non è una interpretazione da consigliare; è chiaro che il legislatore si è sbagliato!

Eguale il legislatore si è sbagliato per il porto di fucili su veicoli; egli non sapeva che la legge consente di dare la licenza di porto di fucile per difesa personale, specie alle guardie di scorta a furgoni blindati; quindi si deve concludere che il divieto di porto di armi lunghe cariche a bordo di veicoli privati non riguarda chi è legittimato a portarle per difesa personale, sempre che non sia in atteggiamento di caccia; ma questo non può essere dedotto dal solo porto dell'arma carica giustificabile da esigenza di difesa personale.

Per quanto concerne il porto in zone in cui non si può cacciare la regola generale è quella sopra vista: dove non si può cacciare, niente armi cariche e fuori custodia.

Unica eccezione è sicuramente quella relativa ai poligoni di tiro, in quanto recintati ed attrezzati perché la stessa situazione dei luoghi dimostra che in essi non è possibile cacciare. Si consideri del resto che nelle pertinenze di una abitazione è sempre consentito portare armi e sparare, anche se in esse è vietato cacciare.

Circa la taratura delle armi essa potrebbe essere consentita con disposizione regionale, all'interno delle zone addestramento cani. Non vi è però ostacolo giuridico ad affermare che anche in aperta campagna si possa procedere alla taratura se ciò avviene sotto il controllo di agenti accertatori i quali controllino che non si commettano infrazioni di tipo penale. Le violazioni amministrative consentono un certo margine di autonomia all'operatore; si pensi ad esempio al vigile urbano che dirotti il traffico fuori della sede stradale per ovviare ad una emergenza.

### **Boschi incendiati**

L'art. 10 L. n. 353/2000 stabilisce un *divieto di caccia nelle zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco* per dieci anni dopo l'incendio.

Nel caso di trasgressione al divieto si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207 e non superiore a € 413.

Il termine *soprassuolo* è insensato; è ovvio che quando brucia un bosco, bruciano le piante che ci sono sopra e non il sottosuolo!

Nella applicazione della norma si deve sempre considerare dopo alcuni anni il cacciatore può non essere in grado di percepire che il bosco è bruciato e quanti anni sono trascorsi dall'incendio; molto dipende dalle dimensioni degli alberi bruciati, dalle opere di ripulitura effettuate, dal clima della zona. Vi è sanzione solo se chiari elementi di fatto rendono evidente che vi è stato un incendio da meno di 10 anni. Purtroppo questa è una valutazione difficile anche per un esperto botanico. Si può pretendere che un cacciatore sappia valutare quanto tempo hanno impiegato alcune specie botaniche a ricrescere?

Non è necessaria una formale individuazione dei terreni (TAR Lombardia, 9 aprile 2010 n. 1532).

### **Come conosce l'ora dell'alba e del tramonto**

Riporto qui una semplice tabella che consente di conoscere l'ora del sorgere e tramontare del sole con buona approssimazione.

La tabella è calcolata per longitudine 15° e cioè per l'ora ufficiale del nostro fuso orario, ora solare. Quando vi è l'ora legale aggiungere un'ora.

I gradi nella prima riga indicano la longitudine che in Italia va dai 37 di Siracusa, ai 42, di Roma, ai 45 di Piacenza, ai 47° del Brennero. In realtà il sole per percorrere l'arco Napoli al Monte Bianco impiega circa mezz'ora e perciò quando per la legge sul monte Bianco è l'alba, in realtà il sole arriverà mezz'ora dopo! Ai fini venatori, in caso di contestazione, si deve tenere conto dell'ora reale e non dell'ora centrale del fuso orario e si potrebbe tener conto anche dell'altitudine (a 4.000 metri il sole si vede un quanto d'ora prima).

	50°		45°		40°		35°	
	Alba	Tram	Alba	Tram	Alba	Tram	Alba	Tram
1° gen.	07:59	16:08	07:38	16:29	07:22	16:45	07:08	16:59
15 gen.	07:53	16:26	07:35	16:44	07:20	16:59	07:08	17:11
1° feb.	07:34	16:54	07:20	17:07	07:09	17:19	06:59	17:28
15 feb.	07:11	17:18	07:02	17:27	06:53	17:35	06:46	17:42
1° marzo	06:44	17:41	06:39	17:47	06:34	17:51	06:30	17:55
15 marzo	06:15	18:04	06:13	18:05	06:12	18:06	06:11	18:07
1° aprile	05:38	18:31	05:42	18:27	05:45	18:24	05:48	18:21
15 aprile	05:08	18:53	05:16	18:45	05:23	18:38	05:29	18:32
1° maggio	04:37	19:18	04:50	19:05	05:01	18:54	05:10	18:45
15 maggio	04:15	19:39	04:32	19:22	04:45	19:08	04:57	18:56
1° giugno	03:56	20:00	04:17	19:39	04:33	19:22	04:47	19:08
15 giugno	03:50	20:11	04:13	19:48	04:31	19:30	04:46	19:15

1° luglio	<b>03:55</b>	<b>20:13</b>	<b>04:17</b>	<b>19:50</b>	<b>04:35</b>	<b>19:33</b>	<b>04:50</b>	<b>19:18</b>
15 luglio	<b>04:07</b>	<b>20:04</b>	<b>04:27</b>	<b>19:44</b>	<b>04:43</b>	<b>19:28</b>	<b>04:57</b>	<b>19:15</b>
1° agosto	<b>04:29</b>	<b>19:43</b>	<b>04:45</b>	<b>19:27</b>	<b>04:58</b>	<b>19:14</b>	<b>05:09</b>	<b>19:03</b>
15 agosto	<b>04:49</b>	<b>19:19</b>	<b>05:01</b>	<b>19:07</b>	<b>05:11</b>	<b>18:57</b>	<b>05:20</b>	<b>18:49</b>
1° sett.	<b>05:14</b>	<b>18:45</b>	<b>05:21</b>	<b>18:38</b>	<b>05:27</b>	<b>18:32</b>	<b>05:32</b>	<b>18:27</b>
15 sett.	<b>05:35</b>	<b>18:15</b>	<b>05:38</b>	<b>18:12</b>	<b>05:40</b>	<b>18:10</b>	<b>05:42</b>	<b>18:08</b>
1° ott.	<b>05:59</b>	<b>17:39</b>	<b>05:57</b>	<b>17:41</b>	<b>05:56</b>	<b>17:43</b>	<b>05:54</b>	<b>17:45</b>
15 ott.	<b>06:21</b>	<b>17:10</b>	<b>06:15</b>	<b>17:16</b>	<b>06:10</b>	<b>17:21</b>	<b>06:05</b>	<b>17:26</b>
1° nov.	<b>06:49</b>	<b>16:38</b>	<b>06:38</b>	<b>16:49</b>	<b>06:29</b>	<b>16:58</b>	<b>06:21</b>	<b>17:06</b>
15 nov.	<b>07:12</b>	<b>16:16</b>	<b>06:57</b>	<b>16:32</b>	<b>06:45</b>	<b>16:44</b>	<b>06:34</b>	<b>16:55</b>
1° dic.	<b>07:36</b>	<b>16:01</b>	<b>07:17</b>	<b>16:20</b>	<b>07:02</b>	<b>16:35</b>	<b>06:49</b>	<b>16:48</b>
15 dic.	<b>07:52</b>	<b>15:58</b>	<b>07:31</b>	<b>16:19</b>	<b>07:14</b>	<b>16:35</b>	<b>07:00</b>	<b>16:50</b>
31 dic.	<b>07:59</b>	<b>16:07</b>	<b>07:38</b>	<b>16:28</b>	<b>07:22</b>	<b>16:44</b>	<b>07:08</b>	<b>16:58</b>



## IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

### Voce collegata: Trasporto di cani

La legge 20 luglio 2004, n.189 ha introdotto nuove regole sul rispetto degli animali introducendo un nuovo Titolo IX bis nel Titolo II del nostro codice penale.

Le condotte punite sono:

- a) per crudeltà o senza necessità cagionare la morte di un animale;
- b) per crudeltà o senza necessità cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche;
- c) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi o la loro morte;
- d) abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (art. 727 C.P.);
- e) detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze" (art. 727 C.P.)

Alle lettere a), b), c) si tratta di delitti che devono essere commessi con dolo, cioè con la volontà di uccidere o ledere l'animale; alle lettere d) ed e) si tratta di contravvenzioni che possono essere commesse sia per colpa (disattenzione, inesperienza, stupidità, ecc.) che con dolo, cosa che estende esageratamente la facoltà del giudice di applicare la legge a suo piacimento personale, visto che la nozione di colpa può essere molto soggettiva. È quello, tanto per fare un esempio, che avviene in materia di circolazione stradale in cui la valutazione su quale era la "velocità adeguata" e se il conducente sia stato o meno abbastanza abile, viene lasciata al giudizio non di un esperto di guida, ma di un giudice che magari non ha la patente o che riesce a parcheggiare solo nelle piazze!

**La nuova legge non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Non si applica altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.**

Vediamo di analizzare le espressioni usate dal legislatore, punto per punto; si consideri che stranamente la legge non è presentata come una legge a tutela degli animali, ma a tutela del sentimento che i cittadini hanno per gli animali, così come il codice penale tutela il sentimento verso i defunti! Scelta assurda perché mentre il sentimento verso i defunti è una cosa innata, che rientra nell'etologia umana, il sentimento verso gli animali è, nel mondo occidentale, non certo basato su radici bibliche e cristiane che hanno parlato degli animali

solo per dire che l'uomo poteva farne ciò che voleva, ma è una recente costruzione di una minoranza. E sfido chiunque a dimostrare che nella popolazione esiste un sentimento che porta a rispettare insetti, rettili e ratti! Ricordiamoci però che le nuove norme per volontà del legislatore, presuppongono che si possa condannare solo se si accerta una lesione del sentimento verso gli animali; accertamento che non può prendere come parametro di valutazione il sentimento del singolo giudice che si occupa del caso.

**a) Per crudeltà o senza necessità cagionare la morte di un animale;**

La legge si applica a tutti gli esseri appartenenti al regno animale; vale a dire che si può uccidere una zanzara solo se è necessario e che occorre farlo senza crudeltà e senza sottoporla a sofferenze evitabili.

Sorge evidentemente il problema di stabilire quando l'uccisione sia necessaria. Essa è necessaria in caso si agisca per legittima difesa o in stato di necessità, secondo le regole poste dal Codice Penale nonché, per dirla con la Cassazione, in *ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile*. Per crudeltà si intende l'inflizione di gravi sofferenze fisiche senza giustificato motivo.

Da quale momento un formicaio in giardino diventa tanto molesto o dannoso perché si possa ritenere necessario di eliminarlo; un nido di vespe va tollerato o si può far sparire? Stante la notevole differenza di opinioni fra gli animalisti e l'uomo qualunque è prevedibile un certo contenzioso giudiziario sul tema, con imprevedibili soluzioni; è nota la vicenda di quando due giudici, a distanza di pochi giorni, hanno affrontato il problema di come conservare i gamberi vivi senza farli soffrire e un giudice ha condannato il cuoco che li faceva soffrire al caldo fuori dal frigo e l'altro ha invece condannato il cuoco che li faceva soffrire al freddo sul ghiaccio! E come va accertata la necessità? Prendiamo l'esempio di chi ha in casa un vecchio animale domestico chiaramente ammalato; in quale momento il padrone è legittimato a fare opera di eutanasia, così come in molti paesi ormai si fa anche con gli esseri umani ?

La risposta per noi è chiara: siccome la legge non prevede procedure di accertamento, siccome non vi sono organi incaricati di decidere, è il possessore dell'animale che ha il diritto di valutare la situazione. Il giudizio non può certo essere lasciato ad una guardia zoofila, che non è un esperto in materia, ma solo una persona con una particolare impostazione ideologica che non garantisce di certo valutazioni spassionate.

**b) Per crudeltà o senza necessità cagionare una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.**

Questo punto è nel complesso abbastanza chiaro; la condotta vietata può essere commessa sia mediante lesioni sia mediante sevizie, che non necessaria-

mente provocano lesioni (ad es. percosse). Qualche dubbio solleva la parola “sevizie”, che nel linguaggio comune ha assunto connotazioni una volta sconosciute; spesso viene persino usata per descrivere una violenza sessuale limitata ad un atto sessuale non voluto. Nei dizionari della lingua italiana il termine implica attualmente un concetto che va dal maltrattamento crudele, fino a confondersi con il concetto di tortura.

Del tutto fantasiosa è la nozione di *fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche* dell’animale, che presuppone la possibilità di sondare la psiche, i gusti, gli istinti dello stesso; che cosa può mai c’entrare con l’etologia il fatto che un pappagallo venga addestrato a tirare un carretto o una foca a giocare con un pallone, se l’animale chiaramente lo fa senza alcun problema? Con nozioni così vaghe, più filosofiche che scientifiche, si può pervenire ad ogni imprevedibile ed assurda interpretazione. Già si è verificato il caso di un tizio condannato per aver fatto accoppiare cani con donne al fine di produrre filmini porno, sebbene i cani non manifestassero alcun segno di disagio o sofferenza. Quindi l’etologia trasformata in regola morale!

**c) Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi o la loro morte;**

Questo punto non presenta particolari difficoltà anche perché è solo un caso particolare rispetto ai divieti generali e perciò nulla aggiunge di concreto.

Del tutto misteriosa è la nozione di “sostanza vietata”, buttata lì ad orecchio senza capire che non esistono nel nostro ordinamento sostanze vietate se non per certi usi determinati. Ad esempio certe sostanze dopanti sono vietate per usi sportivi e talvolta non sono vietate perché siano dannose, ma perché alterano la genuinità delle prestazioni e violano la correttezza sportiva; il che vuol dire che la nozione di sostanza vietata per gli sport umani, non può essere esportata agli sport ippici e che un divieto sportivo, privo di motivazioni sanitarie, punito solo sul piano disciplinare, non può davvero comportare sanzioni penali se viene violato nell’ippica.

**d) Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività;**

Sul fatto che sia vietato abbandonare animali domestici non ci sono problemi; caso mai il problema sorge sulla nozione di abbandono. Il legislatore, che probabilmente gli animali li conosceva dai libri, ha ignorato, ad esempio, che greggi di pecore vengono lasciati liberi e incustoditi sugli alpeggi; andava perciò fatto un accenno ad usi e consuetudini; e non sarebbe neppure stato male considerare abbandono anche il fatto di lasciare cani liberi e randagi. La nozione di abbandono presuppone, così come formulata, che vi sia una necessità di cura e custodia. Ad esempio il gatto è un animale che se può si allontana dall’abitazione, fa le sue spedizioni di caccia ed amorose e ritorna a casa più

che altro perché gli fa comodo; ma può anche non tornare e persino inselvaticirsi, come spesso avviene in campagna. Per alcuni gatti vi sarà la necessità di provvedere ad essi, ma di certo non è una regola generale. Del pari contraria ad ogni esperienza etologica è la nozione che un animale selvatico tenuto in cattività non sia più in grado di ritornare allo stato selvatico. Esperimenti compiuti su maiali nati e cresciuti da sempre in cattività, hanno mostrato che essi non hanno nessun problema a reinselvaticirsi. Anche in questi casi non potrà mai prescindere da un accertamento diretto sull'animale per valutare quanto l'addomesticamento lo abbia privato delle sue capacità naturali, ovviamente con riferimento all'ambiente in cui si trova.

**e) Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (art. 727 C.P.).**

Questo punto è troppo generico e già si è prestato ad abusi. Ad esempio il Ministero della Sanità più volte ha cercato di utilizzare questa norma per vietare i collari elettrici per l'addestramento dei cani, ignorando completamente che un collare elettrico di per sé è un normale strumento, di ineliminabile utilità e che, se usato correttamente, reca al cane solo una lieve molestia e rende inutili e superati altri sistemi di addestramento, ben più afflittivi. Anche un martello, se usato sulle dita invece che sui chiodi, fa molto male e si può usare per torturare, ma non è il caso di vietarli!

Ed infatti le ordinanze del Ministero sono sempre state prontamente annullate dal TAR per manifesta illogicità.

La norma dell'art. 727 C.P. regola situazioni meno gravi delle precedenti e perciò si applica quando l'animale non abbia subito lesioni e il maltrattamenti non giungano al grado della sevizia oppure quando l'autore del fatto abbia agito non spinto da crudeltà (cosa che spesso accade quando questi viva egli stesso una vita degradata).

Le norme sopra esposte, salvo quelle di cui agli art. 638 e 727 C.P. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Vale a dire che se vi è una legge che regola specificamente il trattamento di animali in particolari settori, si applica quella in quanto legge speciale e non le nuove norme di cui al titolo IX del libro II del codice penale. Le manifestazioni storiche si riferiscono in particolare ai vari palii con corse di cavalli o altri equini.

La norma si è dimenticata di un'altra situazione molto importante e cioè la destinazione culinaria di un animale; vi sono animali (lumache, crostacei, pesci, ecc.) che vengono raccolti e venduti vivi e che poi vengono uccisi in casa o in ristorante con metodi tradizionali. Nulla di più probabile che qualche giudice sostenga che siccome si può vivere di insalata, non è necessario uccidere questi animali e quindi si deve punire chi cuoce le cozze. Per fortuna sarà difficile dimostrare che con ciò si lede il sentimento del popolo verso le cozze.

#### **Obbligo di soccorso stradale**

Oltre alle disposizioni appena viste è utile sapere che la legge 120/2010, (Modifiche al Codice della Strada) ha introdotto una sanzione amministrativa fino a 1.560 euro per il conducente che non si ferma a soccorrere animali feriti a causa del suo comportamento o che non chiama i soccorsi necessari. Norma utopistica e non molto saggia perché le Forze dell'Ordine di notte hanno senza dubbio problemi più gravi che non soccorrere un rospo ferito e che indurrà molti automobilisti a dare il colpo di grazia all'animale ferito per evitare di doverlo soccorrere!

Attenzione: comunque non toccare mai un mammifero ferito o morto senza usare i guanti perché il pericolo di contagio da rabbia è elevato fino ad alcune ore dopo la sua morte; attenzione ai morsi dell'animale ferito perché la saliva è il miglior veicolo di contagio e attenzione che un animale ferito può calciare e dar cornate mortali. Perciò il buon senso del cittadino, molto maggiore di quello di certi legislatori, gli consiglia, in caso di investimento notturno di un animale, di fermarsi in luogo sicuro fuori della sede stradale, di indossare il giubbotto catarifrangente, di fare la massima attenzione a non farsi travolgere, di controllare a distanza che l'animale non sia già morto e solo in tal caso di telefonare a qualche forza di polizia per "istruzioni".

Se poi la legge preferisce che un animale ferito venga lasciato agonizzare sulla strada fino a che arriva la polizia, se arriva, piuttosto che essere finito immediatamente, è cosa che attiene al "sentimento verso gli animali" del legislatore, che se ne è assunto la responsabilità!

Vi è poi una ulteriore incongruenza che dimostra quale indegno pateracchio si sia creato facendo le leggi senza sapere di che cosa si parla.

La legge sulla caccia riguarda solo la fauna selvatica a sangue caldo, con l'unica eccezione di talpe, ratti, topi, arvicole e per la fauna selvatica si applica la normativa speciale venatoria; questa prevede come sanzione una contravvenzione con la massima pena per l'abbattimento di animali protetti, tipo l'orso marsicano, dell'arresto da 3 a 12 mesi.

Se però il cittadino si arrischia ad uccidere senza necessità un animale che non rientra fra la fauna selvatica in quanto ritenuto dal legislatore degno di una minor tutela, rischia la sanzione ben più grave per un delitto e la pena ben

maggiore della reclusione da tre mesi a diciotto mesi! Forse penserete di non aver capito bene, ma è proprio così: chi uccide Bambi (massima lesione del sentimento popolare, cosa da strappare le lacrime a tutte le maestre d'Italia) è punito in modo molto meno severo di chi uccide senza necessità un topo o una vipera.

Cose da Corte Costituzionale!

Alla fine di questa analisi delle norme sul rispetto dovuto agli animali, appare evidente che ci si troverà ad affrontare una grande disparità di opinioni nella applicazione pratica della legge a seconda delle vedute personali degli interpreti, che troppo spesso credono che la Natura sia quella che hanno visto da piccoli nel film di Bambi.

Si spera che essi si ricordino che tutta la catena della vita è basata sul fatto che ogni essere vivente vive mangiando altri esseri viventi e che l'uccidere, lo sbranare, l'artigliare, l'addentare sono la regola in natura. La caccia ha rappresentato nelle fasi dell'evoluzione umana una costante per alimentarsi e per difendere il territorio, l'uomo ha dovuto difendersi da predatori e da concorrenti e fa parte delle nostre radici quanto la religione o quanto la nostra struttura sociale di branco.

L'atto di uccidere un selvatico, rispettando le regole poste dalla legge non potrà mai essere qualificato come un atto di crudeltà perché l'uccisione da parte dell'uomo non infligge certamente più sofferenze di quella da parte di un rapace o di un predatore o di un parassita. Né potrà mai essere qualificato come non necessario perché è la legge stessa che ne riconosce la necessità.

Inoltre da nessuna norma venatoria nazionale o internazionale è dato ricavare che le regole imposte all'esercizio della caccia siano ispirate dalla esigenza di limitare le sofferenze del selvatico, come invece talvolta si immagina la Cassazione; le norme intendono sempre e solo vietare mezzi di caccia indiscriminati che non consentono il controllo sulle specie e sul numero dei capi catturati (vedi →**Mezzi di caccia**).

### **Uccisione di animali altrui**

L'art. 638 C.P. che regola l'uccisione di animali domestici altrui, pone qualche problema di interpretazione e di coordinamento con le nuove norme di legge.

Per quanto concerne i primi due commi è evidente che le norme della nuova legge che tutelano un fatto collettivo come il sentimento verso gli animali devono prevalere su figure di reato poste a tutela di interessi privati. L'articolo potrà semmai applicarsi nei rari casi in cui si sia commesso un danneggiamento che non ha provocato sofferenze all'animale (ad es. colorazione a scacchi del manto di una pecora).

La norma si presta però a meglio precisare la nozione di necessità poiché per legge stabilisce che si possono uccidere animali domestici altrui che stanno danneggiando il nostro raccolto.

### **Giurisprudenza**

*(Massime successive alla legge 189/2004)*

- In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 727 cod. pen. nel testo precedente le modifiche introdotte dalla L. 20 luglio 2004 n. 189, con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, corrisponde alla nuova formulazione del citato articolo, con la conseguente esistenza di una continuità normativa fra la fattispecie contravvenzionale già prevista e quella introdotta dalla citata L. 189 del 2004. \*Cass., 21 dicembre 2005, n. 2774.

- Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti). \*Cass., 18 gennaio 2006, n. 6415.

- L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaiato" integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen. atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce crudeltà rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali. \*Cass., 24 gennaio 2007, n. 15061.

*Massima aberrante; per la Cassazione è più importante che il cane sia libero di abbaiare che il sonno del padrone o dei suoi vicini. E poi chi ha detto che il collare sia un tale strumento di tortura? Viene il dubbio che molti giudici conoscano solo l'etologia del proprio gatto castrato!*

- In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di "necessità" che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis cod. pen.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. \*Cass., 24 ottobre 2007, n. 44822.

- In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la con-

dotta è tenuta "senza necessità"... In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie previste dal Titolo IX bis del Libro II del cod. pen. inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.) non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale (bene protetto per l'art. 638 cod. pen. è la proprietà privata dell'animale, mentre per le nuove fattispecie è il sentimento per gli animali), ma anche per la diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. \*Cass., 24 ottobre 2007, n. 44822.

- Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod. pen. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose). \*Cass., 07 novembre 2007, n. 44287.

- Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Fattispecie nella quale il reato è stato ravvisato nel fatto di avere tenuto per circa un'ora un cane all'interno di un'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa trenta gradi). \*Cass., 13 novembre 2007, n. 175.

- È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 cod. pen. per contrasto con l'art. 25 della Costituzione, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di determinatezza della norma incriminatrice, in quanto la norma incriminatrice fa riferimento a concetti ormai di percezione comune giacché entrati a far parte della sensibilità della comunità. \*Cass., 13 novembre 2007, n. 175.

*Sentenza doppiamente sbagliata: la Cassazione non può dare giudizi di merito, sul fatto, ma solo su questioni giuridiche; perciò doveva dire "se il giudice di merito ha stabilito che quel collare faceva male, noi non possiamo interferire". Inoltre vi è collare e collare, vi sono varie possibilità di uso e quindi non può esistere una sua condanna generica, per principio.*

*(Massime anteriori alla legge 189/2004)*

- Non rientra nella previsione dell'art 727 cod. pen. (incrudelimento e tortura non necessitata di animali) la applicazione ad alcuni fagiani di allevamento di appositi paraocchi, installati su di una asticciola che perfora una membrana del



setto nasale dei pennuti, perché tale applicazione costituisce una pratica profilattica indispensabile diretta ad impedire il cosiddetto fenomeno della pterofagia cioè l'aggressione dei volatili più deboli da parte dei più forti con continue beccate che provocano dapprima il deplumaggio e successivamente ferite mortali con manifestazioni di cannibalismo. \*Cass., del 28 ottobre 1967, n. 1614.

- La ragione della incriminazione, di cui all'art. 727 cod. pen. va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà verso gli animali destano nella comunità dei consociati. Tali atti contrastano con la gentilezza dei costumi e, se tollerati, costituirebbero una scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze. (nella specie trattavasi di uccisione di un cane randagio in luogo pubblico a mezzo di colpi di fucile). \*Cass., 24 settembre 1982, n. 11301.

*Pura filosofia che non ha nulla a che vedere con il diritto; anche prendere a calci un barbone contrasta con la "gentilezza dei costumi", ma per i giudici sono solo percosse, perseguibili a querela!*

- L'esposizione in pubblico (nella specie in una teca all'interno di una vetrina di un esercizio commerciale) di lucertole che vengono mangiate vive da vipere integra gli estremi della contravvenzione di maltrattamenti di animali, di cui all'art. 727 cod. pen. invero, tale fatto non può non destare ribrezzo ed è inquadrabile nella ratio dell'incriminazione, costituita dalla duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui. \*Cass., 22 aprile 1985, n. 8699.

*Che la legge abbia anche compiti di educazione morale e civile e che si proponga di creare generazioni dall'animo tenero è proprio una bella novità. Non mi risulta che negli ultimi 20 anni qualcuno sia stato condannato per aver pubblicato immagini o particolari impressionanti o raccapriccianti "in modo da poter turbare il comune sentimento della morale" (art. 15 legge 47/1984) e quindi vuol dire che i magistrati non hanno mai ravvisato nulla di impressionante in tutte le torture e sgozzamenti che si vendono nei film, così come non vedono nulla di osceno nel fatto che due si cavalchino nudi a letto nel televisore. Ma per la Cassazione è raccapricciante che un animale si mangi un altro animale vivo, come avviene ogni secondo in natura da qualche milione di anni. Del tutto accettabile invece che un giudice consideri conforme alla etologia del suo gatto di farlo castrare!*

- L'art. 727 cod. pen. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica - qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili - o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per

necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perché siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perché determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste. \*Cass., del 05 novembre 1993, n. 1208.

*L'unica cosa che andava accertata era se il colpo di badile aveva o meno ucciso sul colpo l'animale; se così fosse, esso era di certo più adeguato di un colpo di fucile; la ripulsa di chi vede non c'entra nulla; molti non amano vedere cacciare, il che non significa che si debba cacciare di nascosto. Molti non amano uccidere un coniglio a poi lo mangiano!*

• I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli "offendicula" concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli "offendicula" nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di che aveva dichiarato l'imputata non punibile ex art. 51 cod. pen. dal reato di maltrattamento di animali, la S.C. ha osservato che vi erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti) alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte ad allontanare i gatti) e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 cod. pen. tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli essere umani). \*Cass., 1° dicembre 1994, n. 12576.

*Meno male che la Cassazione è riuscita finalmente a trovare un sistema per tener lontani i gatti!*

• In tema di reato di maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), il cosiddetto "dovere di informazione" cui il comune cittadino è tenuto, è esigibile anche dal cacciatore, che esercita un'attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un'autorizzazione e non può, pertanto, invocare l'ignoranza scusabile della norma penale. (Fattispecie relativa alla detenzione di volatili, fungenti da richiamo, in minuscole gabbie, ossia in una condizione in-

compatibile con la loro natura). \*Cass., 24 aprile 1995, n. 6897.

- In tema di maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), l'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio) prevede espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 cod. pen. l'uso di richiami vivi è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa disciplina, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727 cod. pen. poiché dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie, incompatibili con la loro natura). \*Cass., 27 aprile 1995, n. 6903.

- Una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), poiché il fatto è scriminato a norma dell'art. 51 cod. pen. in quanto costituisce l'esercizio di un diritto. Non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottopone l'animale ad un aggravamento di sofferenze non giustificate dalle esigenze della caccia. (Nella specie la S.C. considerato che la legge n. 157 del 1992 all'art. 21 vieta l'uso di uccelli come richiamo nel caso in cui l'animale è legato per le ali, mentre nella specie l'allodola venne legata con una imbracatura attorno al corpo, ha ritenuto che gli imputati adattarono una pratica venatoria consentita dalla predetta legge, sia perché non espressamente vietata e sia perché certamente meno dolorosa per l'animale rispetto a quella per la quale è stato fissato il divieto). \*Cass., 7 novembre 1995, n. 11962.

- Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell'art. 727 cod. pen. anche secondo la nuova formulazione dell'articolo, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale dell'ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è appunto la mancanza di motivi che distingue l'incrudelimento dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell'art. 727 cod. pen. nell'ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità, perché l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sé caratterizzata dall'assenza di un motivo ade-

guato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre, è pacifico che nell'ipotesi dell'incrudelimento l'elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso animali. \*Cass., 1° ottobre 1996, n. 601.

- Allorquando il reato di maltrattamento di animali viene in evidenza con riferimento a comportamenti che costituiscono l'esercizio di pratiche venatorie, occorre tener conto, oltre che della norma di cui all'art. 727 cod. pen. come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n.473, anche delle disposizioni che regolano l'esercizio della caccia, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157. E ciò non perché le norme della predetta legge si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, dato che è diversa la loro oggettività giuridica, ma perché un comportamento venatorio che è consentito dalla predetta legge n.157 del 1992, ed è quindi considerato lecito, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali, anche se idoneo a cagionare sofferenze agli animali stessi. Infatti, per la scelta non manifestamente irragionevole operata dal legislatore, è stato ritenuto prevalente l'interesse a garantire l'esercizio della caccia, per cui una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992 n.157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. perché il fatto è scriminato dall'art. 51 cod. pen. costituendo l'esercizio di un diritto. Ovviamente non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n.157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottoponga l'animale ad un aggravamento di sofferenze che non trovi giustificazione nelle esigenze della caccia. \*Cass., 1° ottobre 1996, n. 601.

- Anche l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non può prescindere, al pari delle altre, per la sua configurabilità, dalla presenza dell'elemento della sofferenza, intesa come lesione dell'integrità fisica dell'animale. E tale sofferenza, che deve caratterizzare la condotta, deve risultare da una prova adeguata, non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali. Invero, sotto il profilo dell'interpretazione letterale, non può trascurarsi che la rubrica dell'art. 727 cod. pen. è, pur nel nuovo testo, intitolata "maltrattamento di animali", il che se non altro dimostra la "ratio" della disposizione di perseguire condotte caratterizzate da una componente di lesività dell'integrità fisica; inoltre, una interpretazione che prescindesse dal collegamento con il concetto di sofferenza, condurrebbe a conseguenze palesemente irrazionali, e quindi contrastanti con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: se fosse sanzionabile la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, di per sé sola e dunque in assenza di sofferenza fisica degli animali stessi, qualsivoglia detenzione, a prescindere dal luogo, dalle modalità, dalla durata e dagli scopi della stessa, si porrebbe, per ciò stesso, in contrasto

col precetto penale, dal momento che si tradurrebbe, inevitabilmente, in una privazione della libertà dell'animale, e quindi contrasterebbe inevitabilmente con la natura dell'animale stesso, istintivamente propenso a vivere in libertà. Oltre che con l'art. 3 Cost. una interpretazione della disposizione in questione svincolata dalla sussistenza della sofferenza potrebbe porsi, per la latitudine indefinita della condotta contemplata, anche in contrasto con il principio di tassatività delle fattispecie penali, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.. \*Cass., 1° ottobre 1996, n. 601.

- In tema di maltrattamento di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell'esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità, che la consumazione delle penne e della coda e lo "stress" psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura. \*Cass., 1° ottobre 1996, n. 601.

- Nel caso di detenzione in gabbie di uccelli catturati e destinati alla cessione a fini di richiamo, la misura delle gabbie non può ritenersi troppo ristretta, e quindi idonea di per sé a causare inutili sofferenze agli uccelli e, di conseguenza, ad integrare il reato di maltrattamento di animali, quando le gabbie siano conformi alle misure stabilite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (I.N.F.S.). In ogni caso, nel comportamento di chi detenga legittimamente uccelli in gabbie conformi alle dette misure, deve escludersi l'elemento psicologico del reato, essendo ravvisabile un evidente caso di errore scusabile. \*Cass., 1° ottobre 1996, n. 601.

- La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamenti di animali, poiché ex art. 727, comma primo, cod. pen., come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. \*Cass., 8 ottobre 1996, n. 9574.

- La condotta venatoria, anche quando sia consentita, non può comportare sofferenze per gli animali, ove si espliciti con modalità non compatibili con la loro natura e con le loro caratteristiche etologiche. Pertanto, l'uso di uccelli vivi privati delle penne timoniere costituisce pratica assolutamente illegittima, sia per violazione dell'art. 21 lett. r) legge 11 febbraio 1992, n. 157 (che espressamente esclude l'uso a fini di richiamo di uccelli "mutilati"), sia rispetto all'art. 727 cod. pen. perché priva l'animale di una condizione naturale di vita e di una caratteristica etologica costituita dalla possibilità reale del volo e perciò stesso comporta una grave forma di maltrattamento. Egualmente illegittimo, e anche in questo caso concorrono le due indicate ipotesi di reato, è l'uso di uccelli vivi di richiamo non "legati per le ali", ma con le zampe in modo da bloccare non solo il volo, ma addirittura tutto il corpo, con un legame rigido ad un filo di fer-

ro e conseguente caduta a testa in giù per ogni tentativo, pur impossibile, di volo. \*Cass., 11 novembre 1996, n. 10674.

- Nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 per la "Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; quest'ultima, però, da sola non esaurisce la tutela della fauna stessa, poiché, a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell'art.727 cod. pen. la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata. Pertanto è configurabile il reato di cui all'art.727 citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbraccate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perché trattenute dal legaccio: tale comportamento integra una sevizia, poiché la sua ripetitività ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente. \*Cass., del 19 novembre 1996, n. 4703.

*Tipica valutazione di merito si circostanze di fatto alquanto complesse e non di competenza della Cassazione.*

- Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 cod.pen.(maltrattamento di animali) sono fattispecie ontologicamente distinte ed autonome. La conseguenza è che gli elementi materiali essenziali ad una fattispecie non possono assumersi come necessari anche per le altre ipotesi. In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di inumanità e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali. Peraltro l'elemento della incompatibilità naturalistica della detenzione conferisce al reato la necessaria determinatezza, così ottemperando al principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. \*Cass., 19 novembre 1997, n. 1353.

- Lo stato di cattività nel quale vengano tenuti i volatili per l'utilizzazione venatoria non costituisce, per se solo, un'ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 c.p. Tale reato è ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, o condizioni che danneggino lo stato di salute dell'animale, compromettendone la possibilità di espletare le funzioni fisiologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il solo fatto che nelle gabbie si potesse determinare un'abrasione accidentale delle penne non integrasse il reato "de quo").\*Cass., 6 febbraio 1998, n. 3283.

- La norma di cui al nuovo testo dell'art. 727 cod. pen. e relativa alla deten-

zione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della legge 11 febbraio 1992 n. 157, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento. \*Cass., 17 marzo 1998, n. 5868.

- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 consente l'uso di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, siano arrecate ingiustificate sofferenze con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, indicando dei comportamenti vietati con carattere meramente esemplificativo perché rispondenti a pratiche diffuse, ma non escludendo altri usi dei richiami vivi con modalità parimenti offensive. \*Cass., 17 marzo 1998, n. 5868.

- In tema di maltrattamento di animali, la sola detenzione di un uccello in gabbia, ai fini di utilizzarlo come richiamo vivo per l'esercizio della caccia, correttamente modalizzata, non costituisce di per sé solo maltrattamento, in quanto non incompatibile con la sua natura. Ciò per la naturale assuefazione allo stato di cattività di tutti gli animali, selvatici e non, sia per il fatto che tale modo di detenzione è comune a svariati tipi di animali. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non integrare il reato la detenzione di uccelli in gabbie regolari quanto alla loro misura). \*Cass., 17 marzo 1998, n. 5868.

- Lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per se solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 cod. pen. essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia). \*Cass., 7 maggio 1998, n. 7150.

- Nell'ipotesi di uccelli che siano utilizzati come richiami nell'esercizio della caccia, ed a tal fine siano imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone, che li faccia sollevare in volo e poi ricadere, deve ritenersi che tale comportamento venatorio, consentito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali. (Nella specie la Corte ha precisato che l'utilizzo dell'uccello è lecito quando questo sia regolarmente imbracato e non si sottoponga la fune a violenti stratonamenti, ma ci si limiti a tirarla quel tanto che basti a fare alzare in volo l'animale). \*Cass., 2 ottobre 1998, n. 2543.

- Integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993 n. 473, che tutela l'animale inteso come esser vivente, la uccisione degli animali con le tagliole ed i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la libe-

razione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicché vengono inflitte ingiustificate sofferenze che integrano il reato in questione. \*Cass., 13 ottobre 1998, n. 12910.

- In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza alcun riparo). \*Cass., 21 dicembre 1998, n. 1215.

*Massima che pecca per genericità: certi lacci possono strangolare rapidamente e senza sofferenze (vengono usati persino su essi umani!), certe tagliole uccidono sul colpo e così molte trappole; è un accertamento di merito da farsi volta per volta e che non riguarda la Cassazione.*

- La legge 11 febbraio 1992, n.157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art.727 cod. pen. che modificato dalla legge 22 novembre 1993, n.473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimità, anche alla luce dell'art. 727, come modificato dalla legge n. 473 del 1993.(Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 cod. pen. nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto stratonato dalla fune cui è legato, pratica consentita dalla legge n. 157 del 1992). \*Cass., 24 maggio 1999, n. 8890.

*È la stessa legge del 1992 a dire che essa non interferisce con le norme venatorie; quindi la massima è contraria alle legge! Vedi massima 2543/98.*

- In tema di maltrattamento di animali, l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di giustificato motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sé caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità. \*Cass., 10 giugno 1999, n. 9668.

- Costituisce forma di maltrattamento idoneo a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p. l'abbandono durante il periodo estivo di un animale, atteso che la norma tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di propria sensibilità psico-fisica, e come tali capaci di avvertire il dolore causato



dalla mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. (Nella specie la Corte ha ravvisato il reato "de quo" nell'abbandono nel giardinetto di proprietà degli imputati, di due gattini in tenera età, deceduti per inedia). \*Cass., 10 luglio 2000, n. 11056.

*Un altro giudice che parla di gatti senza conoscerli; un gatto non sa che farsene delle attenzioni e dell'amore del proprietario; il maltrattamento c'era, ma perché mancava il cibo o un ricovero, non le carezze!*

- Non integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia. \*Cass., 5 luglio 2001, n. 34396.

*Vien da chiedersi chi abbia fatto perdere tempo alla giustizia con un problema così inesistente! Forse qualche giudice aveva scambiati un cane per figlio.*

- Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo al reato di cui all'art. 727 cod. pen. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p. rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento. \*Cass., 12 novembre 2002, n. 43230.

*Con idee così nebuloze e velleitarie è davvero difficile fa giustizia!*

- Integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. il comportamento di chi, vantando la proprietà di un cane, lo preleva dal luogo ove esso si trova e, dopo averlo rinchiuso nel bagagliaio della propria auto di piccole dimensioni, lo trasporti per un apprezzabile lasso di tempo, da un luogo ad un altro, ciò in quanto la restrizione del cane in un ambiente inidoneo, benché non accompagnata dalla volontà di infierire su esso, incide sulla sensibilità dell'animale provocandogli un'inutile sofferenza. \*Cass., 4 maggio 2004, n. 24330

*Decisione che dimostra scarsa conoscenza della psicologia del cane; il cane soffre forse le prime volte (ma dipende dalla sua indole), ma quando ha capito che il fatto di stare nel bagagliaio prelude ad una spedizione di caccia è il primo a corrervi dentro. Guai a quando i giudici pretendono di sapere tutto e che il loro pensiero debba essere di modello per giudicare gli altri. Essi non sono*

*dei filosofi, non sono esperti sociologi, ma solo degli esperti nello interpretare le leggi.*

- L'utilizzo di buoi per una gara di velocità di carri trainati dagli animali stessi, che vengono lanciati in una corsa sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati, costituisce una condotta di incrudelimento che integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali, né è configurabile - neppure a livello putativo - l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. in considerazione del fatto che tale corsa è una manifestazione folcloristica collettiva di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nel caso di specie, la cosiddetta Carrese, che si tiene annualmente in Ururi). \*Cass., 22 giugno 2004, n. 37878

- La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 cod. pen. diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura). \*Cass., 26 aprile 2005, n. 21744.

- La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 cod. pen. è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa. \*Cass., 16 giugno 2005, n. 32837

- Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen. non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale legge non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura). \*Cass., 5 dicembre 2005, n. 46784.

*(Massime relative all'art. 639 C.P.)*

- In tema di uccisione, danneggiamento o maltrattamenti di animali, la 'necessità' di cui gli artt. 638 e 727 cod. pen. fanno specifica menzione, non corrisponde allo stato di necessità previsto dall'art 54 del citato codice, dovendo invece, nel particolare richiamo che il legislatore formula a proposito tanto del delitto che della contravvenzione identificarsi un concetto di necessità più ampio e diverso, inerente alla speciale natura di questi reati e al loro specifico oggetto materiale. \*Cass., 5 maggio 1971, n. 1124.

- Per l'applicazione della esimente dello stato di necessità di cui all'art 638 cod pen, occorre che il danno in atto o il pericolo di esso sia imminente e non possa essere evitato con forme meno drastiche della uccisione o del danneg-

giamento dello animale altrui. \*Cass., 26 gennaio 1977, n. 7412

*Massima errata perché la necessità prevista dall'art. 638 CP è cosa diversa dalla "stato di necessità" e non si configura come esimente (vedi 2372/84).*

- Il delitto di uccisione di animali altrui presuppone che il colpevole abbia ucciso animali di cui non si sia impossessato. Se vi è stato impossessamento è ravvisabile solo il reato di furto ed è irrilevante la successiva uccisione degli animali. \*Cass., 26 aprile 1983, n. 9983.

- Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 638 cod. pen. è necessario e sufficiente, quanto all'elemento materiale, che vi sia stata, senza necessità, l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui e, con riguardo al dolo, che l'azione sia stata commessa con la coscienza e volontà di produrre uno degli aventi innanzi indicati. Per quanto attiene alle ipotesi del danneggiamento, è idonea a configurare tale elemento la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile. \*Cass., 12 luglio 1984, n. 2372.

- Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen. esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 cod. pen. ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo). \*Cass., 28 ottobre 1997, n. 1963

- Nel concetto di "necessità" che, ai sensi dell'art. 638 cod. pen. esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 cod. pen. ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la di merito che aveva escluso il requisito della necessità in un caso in cui l'agente era stato chiamato a rispondere del reato per aver ucciso due cani di grossa taglia i quali avevano ripetutamente aggredito un gregge di proprietà dello stesso agente ed erano riusciti a fuggire dopo che quest'ultimo, per evitare ulteriori aggressioni, li aveva catturati). \*Cass., del 15 febbraio 2006, n. 8820.

## MEZZI DI CACCIA IN GENERE

### **Voci collegate: Armi da caccia, Mezzi di caccia consentiti**

Mezzo di caccia è ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico.

Il termine “mezzo di caccia” è usato in modo un po’ confuso nelle seguenti norme della LC.

Art. 12, comma 2: Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.... Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 13 (Mezzi per esercizio attività venatoria): Elenca i mezzi consentiti e cioè armi da fuoco, arco e falco.

Art. 13, comma 5: Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 28, comma 2: Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

L'art. 21 (Divieti), al comma 1 pone i seguenti divieti:

lett. ff) usare i segugi nella caccia al camoscio;

lett. p): usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

lett. u): usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.

L'art. 30, comma h) punisce con l'ammenda fino a euro 1549 ... per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r).

### **L'interpretazione**

Principio generale posto dall'art. 12 è che *costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13*. Si noti però che il testo prosegue stabilendo che *Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga*

*per caso fortuito o per forza maggiore*, dal che deve intendersi che la *cattura* può avvenire in altri modi.

Purtroppo, come risulta dai lavori preparatori della legge, l'art. 13 è stato oggetto di continue modifiche da parte della Commissione incaricata della redazione del testo di legge ed è facile rilevare come esso male si accordi con le altre norme. Si veda il capitolo → **Cattura temporanea**.

L'art. 28 prevede che in caso di certe infrazioni vengano sequestrati i mezzi di caccia; poi qualche onorevole ha avuto un sobbalzo di pietà e ha fatto inserire la precisazione che il cane da caccia e i richiami autorizzati non devono essere sequestrati. La norma così come è scritta sembra dire che cane (quale cane, il cane da pastore che si trova per caso con il cacciatore, anche se chiaramente non è cane da caccia?) e richiami sono mezzi di caccia. In realtà è evidente che l'onorevole voleva dire il contrario e cioè che cani e richiami non rientrano fra i mezzi da caccia.

Più chiaro e coerente l'art. 21 contenente i divieti (e scritto perciò dopo gli altri articoli) in cui si elencano i mezzi vietati già non regolati in via speciale dall'art. 13, dedicato solo alle armi: munizione spezzata nella caccia agli ungulati; esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, civette, armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, balestre, i segugi nella caccia la camoscio. E il successivo art. 30, che elenca le pene, i richiami vietati, vivi o inerti, non li mette correttamente fra i mezzi di caccia, ma li aggiunge solo per assimilazione analogica.

Dall'analisi delle norme si può pertanto concludere che per il legislatore sono mezzi di caccia vietati:

- le armi da fuoco non consentite (si veda → **armi da caccia**)
- le armi ad aria compressa a palla
- la balestra
- armi da sparo munite di silenziatore
- le armi impostate con scatto provocato dal selvatico
- le cartucce a munizione spezzata nella caccia agli ungulati
- esche avvelenate o bocconi avvelenati
- vischio o altre sostanze adesive
- trappole
- reti
- tagliole
- lacci, archetti o congegni similari
- civette

Vi sono poi mezzi di caccia il cui uso è escluso in particolari luoghi; l'art 21 lett. h) vieta utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua. Secondo il legislatore è consentito

usarli fuori dell'acqua; forse in una tinozza di vino!

Non sono mezzi di caccia i richiami, anche se di tipo vietato. Unici elementi di disturbo in questa elencazione sono la civetta, la quale è un richiamo e che concettualmente andava elencato fra di essi, ed il segugio nella caccia al camoscio, che non è un mezzo di cattura, ma un mezzo di ricerca. La spiegazione per la civetta è che essa figurava come richiamo consentito per la caccia nell'art. 20 LC 1977 e il legislatore del 1992, per escluderla, l'ha inserita nell'elenco delle cose che voleva espressamente vietare; il che però non cambia la natura della civetta. La medesima cosa è avvenuta per il cane da segugio, inserito fra i divieti, senza preoccuparsi della sua natura, tanto che poi il legislatore ha dovuto preoccuparsi di chiarire, all'art. 28, che il cane comunque non può essere sequestrato.

Se ben si esamina l'elencazione fatta sopra è facile estrapolare la nozione di mezzo di caccia: è **mezzo di caccia ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico**. Non è mezzo di caccia ciò che serve solo per individuare il selvatico, per richiamarlo (anche se alcuni richiami sono vietati), per adescarlo, per inseguirlo, per "fermarlo". Per tale motivo è mezzo di caccia il falco e non la civetta. Il furetto non è un mezzo di caccia perché serve per stanare i conigli e non per ucciderli (anche se talvolta il furetto si "assaggia" un coniglio!). Non è mezzo di caccia, ad esempio, un bastone, trattandosi di oggetto generico che non viene certo portato per uccidere animali, ma che solo in via del tutto occasionale può venir utilizzato tale scopo.

In alcuni casi il decidere se una cosa è o meno mezzo di caccia può dipendere dalle circostanze. Se un cane venisse addestrato ad azzannare i caprioli indubbiamente diverrebbe un mezzo di caccia. Sul punto il legislatore, se fosse stato un po' più esperto e si fosse letto le leggi del passato, avrebbe conservato la nozione di cane da assalto, che ricomprende tutti quei cani, come i levreri, i cani da caccia alla volpe, i cani da tana, utilizzati ed utilizzabili per uccidere il selvatico e che indubbiamente possono diventare mezzi di caccia.

Questa è una mia interpretazione; la Cassazione infatti si sta orientando verso una nozione più restrittiva della nozione di mezzo di caccia inteso come strumento materiale per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima legge (Cass., 06/10/2000, n. 3089)

Ricordo, ma solo come episodio di triste umorismo giudiziario, che nel 1995 un GIP di Bassano sollevò questione di costituzionalità della legge veneta affermando che in base all'art. 13 LC il cane era sempre mezzo di caccia vietato; e la Corte ha dovuto perdere tempo per rispondergli (Ord. Nr. 95 del 1995)!

Se si abbandona il solido terreno della lettera della legge che regola la vita e non intende crearla, che è uno strumento per raggiungere gli scopi voluti dal legislatore e non da qualche filosofo della natura, si cade nella totale incertezza

del diritto. Ed il motivo è semplice: mentre i mezzi di caccia sono limitati ed individuabili, tutte le altre cose sono infinite e non determinabili. Nel momento in cui io vado a caccia, tutto ciò che ho con me, dalla macchina, ai compagni, al vestiario, al cibo, serve per cacciare, ma non è essenziale per la cattura dell'animale, tanto che le stesse identiche cose potrei portarle per fare un'escursione, per fotografare gli animali, per fare il guardacaccia. Quale pazzo si sognerebbe di sostenere che un binocolo è un utile attrezzo sportivo che improvvisamente diviene vietato se viene trovato in mano ad un soggetto che ha intenzione di catturare un animale? La stessa cosa vale per il radiotelefono: esso è uno strumento generico utilizzato dagli escursionisti e il fatto che venga utilizzato da un cacciatore non muta la sua natura e sostanza. Se fossero vere certe affermazioni della Cassazione si giungerebbe a soluzioni a cui di certo non sarebbe giunto neppure il più incallito animalista:

- chi va a caccia dovrà lasciare a casa il cellulare (così utile in caso di incidente) perché può servire esattamente come la ricetrasmittente per avvisare i compagni che c'è un cinghiale in giro.

- il cannocchiale è meglio dimenticarselo perché può servire ad uccidere la selvaggina e la legge non ne parla.

- il cane serve indubbiamente per stanare e braccare la selvaggina e non è previsto tra i mezzi di caccia; è vero che la legge dice che lo sono, ma in altro articolo, diverso da quello sui mezzi di caccia e perciò il cane non è espressamente consentito.

- le civette e le anatre di plastica e simili arnesi servono ad attirare la selvaggina e quindi sono mezzi di caccia non previsti.

- la giacca verde serve per mimetizzarsi e quindi è vietata!

Nel determinare la nozione di mezzo di caccia si deve ora tener presente anche quanto disposto dalla direttiva CE-147/2009 che vieta di usare:

- Lacci, vischio, *ami*, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti. **Attenzione:** il testo italiano della direttiva reca la parola *esche* al posto di *ami*; è un errore del traduttore italiano; ed infatti le esche avvelenate sono trattate nel comma successivo. Quindi la pasturazione non è un mezzo di caccia.

- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno;

- esplosivi;

- reti, trappole, esche avvelenate o con tranquillanti;

- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;

- aerei, autoveicoli;

- battelli spinti a velocità superiore a 5 kmh. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 kmh.

Perciò oltre ai mezzi già elencati dal legislatore italiano, il recepimento della direttiva comporta l'espresso divieto dei seguenti ulteriori mezzi di caccia, ferma restando la regola che i mezzi utilizzabili sono solo quelli espressamente consentiti:

- fari e comunque dispositivi che servano a illuminare i bersagli
- visori notturni
- esplosivi; il termine è molto generico e non si capisce bene a che cosa si riferisca. Non dovrebbe riguardare trappole che funzionano utilizzando una cartuccia a salve, come si usano per le talpe perché le cartucce sono sempre distinte dagli esplosivi. Si deve poi intendere che esplosivo deve essere usato per catturare materialmente l'animale o che ne è vietato l'uso anche per farne botti e spaventarlo?
- esche con sostanze tranquillanti: la direttiva parla solo di esche e perciò non vi rientrano le siringhe per addormentare i selvatici
- armi semiautomatiche con serbatoio contenente più di due colpi (norma che integra l'art. 13 LC).
- apparecchi fulminanti: questo oscuro termine inventato dal traduttore italiano, viene chiarito dal testo tedesco in cui si parla di "apparecchi che impartiscono una scarica elettrica"; la direttiva quindi non vieta di infilare un cavo ad alta tensione in un laghetto perché un cavo non è un apparecchio, ma strumenti come il taser o trappole a scarica elettrica o generatori di corrente.

La direttiva stabilisce poi che se si caccia da un battello su acque dolci questo non può viaggiare a più di oltre 5 kmh, ma che i battelli con cui si caccia in alto mare non devono poter superare i 18 kmh. Disposizione misteriosa perché non si comprende se pur potendo arrivare a 18 kmh "per ragioni di sicurezza" debbano egualmente limitare la velocità a 5 kmh durante la caccia oppure se questo limite non si applica. Ma fortunatamente noi non abbiamo il problema di cacciare le foche!

### **La giurisprudenza**

• In tema di caccia, l'espressione "esche o bocconi avvelenati", di cui all'art. 21 lett. u) legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere intesa nel senso che l'aggettivo si riferisce ad entrambi i sostantivi. Infatti, tale interpretazione deriva dalla "ratio" della norma diretta a vietare l'uso di mezzi di cattura insidiosi e crudeli; dall'impianto normativo complessivo ed in particolare dall'esercizio dell'attività venatoria, come definita ed individuata agli artt. 12 e 13 dell'indicata legge n. 157 del 1992, e dagli atti internazionali e comunitari, recepiti ed attuati con i loro allegati nei modi e nei termini previsti dalla citata legge ed in



special modo dalla direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, concernente solo gli uccelli selvatici; e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1989, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, relativa a tutti gli animali, cioè ai mammiferi ed agli uccelli selvatici, cui i divieti, contemplati dall'art. 21 legge n. 157 del 1992, si ispirano. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di assoluzione dalla contravvenzione di esercizio continuato della caccia al cinghiale, utilizzando una pasturazione di grano e pane come esca, il P.M., nel censurare l'impugnata sentenza che richiedeva quale ulteriore requisito dell'esca il suo avvelenamento per poter configurare il reato contestato, aveva dedotto che l'esca, essendo un mezzo di caccia teso ad attivare gli animali mediante il cibo per poterli proditoriamente uccidere, è di per sé insidioso e non consono ad una "disciplina sportiva". La S.C. ha precisato che "per i mammiferi l'espressione "esche e bocconi avvelenati" deve essere intesa quale necessità dell'avvelenamento, ivi incluso l'uso di tranquillanti, dell'esca"). \*Cass., 21 marzo 1994, n. 6159.

*Principi del tutto corretti e vien solo da chiedersi che cosa può spingere un P.M. a fare ricorso per sostenere una tesi così palesemente assurda!*

- È esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di appostamento e di ricerca della fauna. Ne consegue che il comma quinto dell'art. 13 legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel vietare "tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi" dall'articolo stesso, riferendosi all'esercizio venatorio come sopra definito, comprende tutti quei mezzi che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, per braccarla e stanarla. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto non consentito l'impiego dell'apparecchio radioelettrico rice-trasmittente utilizzato dai cacciatori nell'esercizio venatorio al fine di predisporre in battuta e ricercare più efficacemente la preda da abbattere) \*Cass., 17 giugno 1994. n. 8332.

*Sentenza stravagante che non pone alcun limite logico e naturale alla nozione di mezzo di caccia; diventano tali anche l'auto per recarsi sul posto di caccia, l'amico che aiuta a vedere il selvatico, il telefono che un si porta in tasca e che funziona molto meglio della radiotrasmittente! Anche "l'attività prodromica" è una fantasia della Cassazione.*

- In materia di caccia la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. \*Cass., 1° aprile 1998, n. 1151 e 28 aprile 2000, n. 7756.

*La legge vieta e punisce certi tipi di richiami vivi, ma ciò non implica che*

*tecnicamente ci si trovi di fronte ad un mezzo di caccia vietato, che è ciò che serve per l'apprensione materiale del selvatico.*

• Non è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5 dell' art. 13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. \*Cass., 19 maggio 1999, n. 1920.

*Decisione del tutto corretta che ha messo a posto la sciocchezza detta con la sentenza n. 8332/1994*

• In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami. Infatti il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Né si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca. \*Cass., 2 luglio 1999, n. 10558.

*Decisione del tutto errata che confonde i richiami acustici con le trappole; di queste è vietato l'uso e la detenzione, mentre dei richiami acustici è vietato solo l'uso. E non ci vuole molta fantasia per immaginare diversi usi leciti; come il richiamare uccelli per fotografarli oppure andare a caccia con il richiamo all'estero.*

• La cattura di uccelli con le mani integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, atteso che siffatto mezzo, non essendo compreso fra quelli consentiti tassativamente indicati dall'art. 13 della stessa legge, rientra tra quelli vietati ai sensi del comma 5 di quest'ultima disposizione, che considera tali tutti quelli non espressamente ammessi. \*Cass., 13 novembre 2000, n. 139.

*Dobbiamo ringraziare chi ha adottato questa decisione perché ha fatto capire a quali limiti di absurdità si può arrivare quando si leggono le norme senza sapere di che cosa si sta parlando. Che la Cassazione scriva che le mani non si possono usare per cacciare perché la legge non le consente, è cosa sconvolgente di fronte a cui l'onesto cittadino inizia veramente a dubitare del proprio equilibrio mentale e comincia a chiedersi se un buco temporale non lo ha trasportato nel pianeta delle scimmie, dove tutto funziona al contrario; naturale conseguenza quando si giudica senza comprendere le norme che si applicano, senza fare un'analisi dei precedenti storico-legislativi, oppure in base a proprie personali convinzioni, con spregio della realtà e del buon senso. Perché se le mani sono un mezzo di caccia, allora lo sono anche i piedi, le scarpe, i bastoni da passeggio, ecc.*

*Facciamo alcune ipotesi:*

*Ho sparato ad un fagiano che è a terra ferito; non posso torcergli il collo (uso delle mani), non posso tagliargli la testa (uso di coltello); secondo la Cassazione posso solo sparargli un secondo colpo di fucile; se ho finito le cartucce lo devo lasciare agonizzante sul posto e raccoglierlo solo quando è morto; se è ferito e lo raccolgo con le mani è evidente che caccio con un mezzo proibito*

*Sono alla ricerca di funghi e di sotto i piedi mi schizza una lepre; chi convincerà il guardacaccia e la Cassazione che non cercavo di catturarla a calci?*

*Raccolgo dei sassi e mi diverto a vedere quanto lontano li tiro; sarò condannato per caccia alle rondini con mezzi vietati?*

*Vado a caccia in compagnia di mio figlio che mi aiuta a far uscire i merli dai cespugli; dove sta scritto nella legge che posso farmi aiutare a cacciare da un compagno?*

*Il mio bambino crede che i merli si prendono con il sale sulla coda; se va nel bosco con un pacco di sale, è in regola? E io risponderò di istigazione a delinquere?*

*Come può essere che sia reato più grave il raccogliere con le mani un passerotto caduto dal nido, che lo sparare una fucilata dentro al nido? E se raccolgo il passerotto con una paletta, questo è mezzo proibito?*

*Siccome i mezzi di caccia vietati non possono essere portati in atteggiamento di caccia, che cosa ne faccio delle mani quando vedo un fagiano; me le taglio? Oppure a caccia ci possono andare solo i mutilati?*

• La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Ne consegue che la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata legge n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia. \*Cass., 11 novembre 2003, n.48100 e 27 giugno 2008, n 35418.

*Decisione del tutto corretta che ci sorprende solo perché dei PM hanno fatto perdere tempo alla giustizia per sostenere che un tizio non può passeggiare fischiando come un merlo!*

• In tema di caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, chi utilizza per l'esercizio della caccia un furetto senza munirlo di museruola, come previsto anche dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 della Regione Sicilia. (La Corte ha osservato che la liceità di utilizzo di mezzi ausiliari, ossia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna, non esclude il divieto di uso di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della selvaggina; in particolare, è vietato dalla legge n. 157 del 1992, l'impiego nell'e-

esercizio venatorio del furetto, carnivoro dei mustelidi, in quanto lo stesso è animale predatore che può stanare la preda solo a seguito di addestramento. \*Cass., 22 giugno 2004, n. 37881.

*Sentenza corretta in relazione alla normativa regionale richiamata. In altre regioni potrebbe essere non condivisibile per le ragioni sopra dette.*

• Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati (art. 30, comma primo, lett. h), L. 11 febbraio 1992, n. 157), l'uso di un fucile dotato di puntatore laser, in quanto tale strumento rende l'arma più idonea alla cattura diretta degli animali in tempo notturno, e ne diviene parte integrante, sì da non poter essere considerato estraneo all'impiego della medesima quale mezzo diretto di esercizio venatorio. Cass., 9 giugno 2009, n. 28511.

*Il caso da esaminare era semplice: se l'applicazione di un mirino laser su di un fucile integri la violazione alla legge della caccia per uso di mezzo di caccia proibito. L'accusa ha invece dato per pacifico che non si potesse ipotizzare il reato di alterazione di arma. La decisione, senza la sfrenata volontà restrittiva, dimostra l'assoluta incompetenza in materia di caccia e armi e la volontà di adattare la legge alle proprie idee, invece di adattare le idee alla legge, come è sempre stato ritenuto ovvio e doveroso. Si tratta di quella famigerata "interpretazione evolutiva", profondamente incostituzionale, che consentiva ai giudici politicizzati di rinvenire in ogni legge tutto ciò che faceva piacere ad essi, anche se il legislatore e il parlamento mai si sarebbero immaginati tale risultato. La legge sulla caccia, all'art. 13 ha stabilito quali sono i mezzi di caccia consentiti indicando quali sono i tipi di fucile e loro calibri ammessi, oltre all'arco e al falco. Non si è occupato degli accessori per le armi perché era ovvio per tutti che sul fucile uno ci può mettere ogni accessorio che non sia vietato dalla legge sulle armi. Ed infatti neppure al più bieco animalista della Cassazione è mai venuto in mente di sostenere che sul fucile non ci si può mettere il cannocchiale. E allora perché mai dovrebbe essere vietato, ad es, un mirino a punto rosso, o un rompifiamma o uno strozzatore? Non sono vietati, come ogni altro accessorio; se i giudici avessero avuto la bontà di leggeri la legge sulla caccia, avrebbero visto all'art. 21 lett. u) che l'unico accessorio che è vietato montare su di un fucile è il silenziatore; a contrario vuol dire che ogni altro accessorio è consentito. Non sono vietati e ciò è tanto vero che la stessa sentenza, dopo una sparata sul fatto che in materia di caccia tutto ciò che non è consentito è vietato (strano, a me pareva che un principio generale costituzionale affermare il contrario!), si salva in corner aggrappandosi alla direttiva europea 79/1979 e ci trova ciò che nella direttiva proprio non c'è! La direttiva stabilisce il divieto A TUTELA DEGLI UCCELLI di usare "sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno" e qualsiasi persona che parla come mangia capi-*

*sce che cosa vuol dire: non si possono cacciare uccelli con fari e visori notturni . La Cassazione invece, ad un povero cristo che non cacciava uccelli, ma cinghiali, che non cacciava di notte, ma in pieno giorno, gli dice: "delinquente, ma come fai a non sapere che il puntatore laser è uno strumento di illuminazione?", e lo condanna. Dire che un puntatore laser è uno strumento di illuminazione, sostenere che esso è vietato anche di giorno, significa stravolgere la logica umana e giuridica. Condannare uno per aver usato a caccia "uno strumento di illuminazione", di giorno e contro un cinghiale, significa confondere il diritto con vuote formule letterali e dimenticarsi della giustizia. Fermo restando che per andare a caccia con un puntatore laser bisogna essere degli sciocchi e che se la legge li vietasse davvero, farebbe cosa buona.*

• L'autovettura utilizzata per l'esercizio della caccia, con il supporto illecito di un faro alogeno montato su di essa, non è soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso diverso e in sé lecito. (V. Corte cost., sent. n. 95 del 1995) . \*Cass., 9 giugno 2009, n. 35705.

*Massima corretta la quale esclude che l'auto possa divenire un mezzo di caccia, salvo che qualcuno si specializzi in safari per uccidere selvatici travolgendoli con l'auto!*

## MEZZI DI CACCIA CONSENTITI

### **Voce collegata: Arma da caccia – Mezzi di caccia- in genere**

Nel capitolo → **Mezzi di caccia in genere** abbiamo trattato della nozione di mezzo di caccia e dei mezzi di caccia proibiti. Vediamo ora quali sono i mezzi consentiti.

Per chiarezza va premesso che la nozione di arma da caccia non è univoca in tutte leggi che ne trattano.

L'art. 97 del Regolamento alle Leggi di P.S. del 1940, nello stabilire i quantitativi massimi di cartucce detenibili, distingueva le cartucce per pistola e rivoltella dalle cartucce per fucili da caccia. All'epoca però ogni fucile che non fosse arma da guerra era un fucile da caccia e perciò il legislatore con la nozione *cartucce per fucile da caccia* intendeva riferirsi ad ogni cartuccia per arma lunga (il legislatore ha parlato di pistole fucili perché all'epoca non vi era ancora un criterio numerico per distinguere le armi corte dalle armi lunghe; al massimo si arrivava a parlare di armi da impugnare e armi da imbracciare). A ancora oggi il criterio da seguire nella detenzione delle munizioni è rimasto quello del 1940.

L'art. 10 della legge 110/1975, nel testo originario, limitava la detenzione di armi *al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei*. All'epoca però la legge sulla caccia del 1967 non poneva limiti al tipo di arma usabile, salvo che per la Zona delle Alpi, e quindi rimaneva fermo che ogni arma lunga era arma da caccia.

Invece la legge del 1977, art. 9 introduceva le limitazioni ora contenute nell'art. 13 e il problema interpretativo che subito sorgeva era se la nozione di arma da caccia era sostanziale, e si dovesse aver riguardo a tutte quelle armi che la cultura armiera ritiene idonee per certe cacce, sia in Italia che all'estero, oppure formale e si dovesse aver riguardo solo a quelle armi che la legge venatoria vigente consente di utilizzare per la caccia in Italia.

La prima tesi era indubbiamente la più ragionevole perché molti cacciatori sono soliti andare all'estero a caccia di tipi di selvaggina che non si trovano in Italia e non si comprende perché essi non possano detenere come armi da caccia (e quindi senza diventare collezionisti di armi) anche armi che la legge venatoria, per puri motivi contingenti, vieta di usare in Italia.

La diatriba è stata infine risolta dal legislatore, ovviamente nel senso meno ragionevole. La legge 25 marzo 1986 n. 85 sulle armi sportive ha stabilito che la detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, *di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo*

e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Per completezza si ricorda che la legge 157/1992 ha poi soppresso il limite numerico per la detenzione delle armi da caccia che ora possono essere detenute nel numero desiderato (rimane però vietata la raccolta di armi).

La legge sulla caccia del 1992, che in proposito ricalca con poche modifiche quella precedente, stabilisce all'art. 13 che in Italia i cacciatori possono impiegare solo i seguenti tipi di armi:

1. *L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.*

2. *È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.*

3. *I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.*

4. *Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.*

La norma è chiara, ma poi vi hanno messo le mani i soliti "esperti" che hanno complicato le cose semplici. Vediamo di capire che cosa intendeva il legislatore con particolare attenzione ai termini tecnici.

**I) Al punto 1) sono elencati tutti i fucili diversi dai combinati e cioè:**

**a)** fucili a una o due canne **lisce**, di calibro eguale o diverso, giustapposte o sovrapposte; i fucili possono essere ad avancarica, a caricamento manuale (occorre introdurre manualmente, con le mani o mediante un sistema di otturatore, ogni cartuccia nella camera di cartuccia); la cartuccia può però essere contenuta in un serbatoio o caricatore. In termini tecnici si dovrebbe parlare di serbatoio fisso quando il contenitore delle cartucce è incorporato nell'arma e di serbatoio mobile per indicare il contenitore rimovibile; nella pratica però si è introdotto l'uso di chiamare il serbatoio mobile con il termine *caricatore*.

Questi fucili devono avere calibro non superiore al 12. Si noti che per le canne lisce, il valore del calibro cresce con il diminuire del diametro della canna; perciò calibri superiori al 12 sono i calibri 8 e 10. Rimangono così vietate le cosiddette spingarde (grossi fucili da appoggiare ad un sostegno sui barchini per la caccia alle anitre).

**b)** fucili ad una canna **liscia**, semiautomatici; in essi le munizioni sono contenute in un serbatoio, fisso o mobile; la prima cartuccia viene inserita ma-

nualmente, le successive vengono automaticamente inserite nella camera di cartuccia dopo l'espulsione della cartuccia sparata; lo sparo non avviene automaticamente, come nelle armi a raffica, ma occorre rilasciare ed azionare il grilletto ad ogni colpo. Questi fucili devono avere calibro non inferiore al 12 ed inoltre il caricatore o serbatoio), non deve poter contenere più di due cartucce; ciò significa che l'arma non potrà sparare, senza essere ricaricata, più di tre colpi: quello introdotto manualmente nella camera di cartuccia (*in canna*, come si usa dire) e i due nel serbatoio (in questo senso anche la circolare Min. Interno 559/c.10023.10100. A(2) del 21 agosto 1992).

Nella zona faunistica delle Alpi il serbatoio deve poter contenere una sola cartuccia.

Il limite del numero di colpi di un'arma da caccia non è rivolto al fabbricante, ma al cacciatore e quindi è sufficiente che sul terreno di caccia il serbatoio (che di norma è costruito per contenere 5 o 6 cartucce) o l'arma siano adattati in modo che non possano contenere più di tre cartucce, contando sia quelle contenibili nel serbatoio o caricatore, sia quelle in camera di cartuccia. Un fucile combinato a quattro canne può essere limitato a tre colpi inserendo un fermo entro la camera di cartuccia di una delle canne. Un serbatoio o un caricatore possono essere limitati inserendovi corpi solidi o congegni che ne limitino la capacità. La cosa importante è che l'adattamento deve essere tale da non poter essere eliminato in tempi rapidi sul terreno di caccia. In caso di controllo deve essere chiaro che la limitazione non poteva essere inserita rapidamente alla vista del guardacaccia e che non può essere rimossa in pochi secondi con un temperino.

La precedente legge 968/77 stabiliva che l'arma doveva essere limitata a non più di tre colpi *con apposito accorgimento tecnico*. La circostanza che il legislatore abbia ora usato una diversa espressione (*con caricatore contenente non più di due cartucce*), più sfumata, indica che si è voluto consentire ogni ragionevole soluzione idonea ad impedire al cacciatore di sparare più di tre colpi consecutivamente.

**c)** fucili a una o più canne **rigate**, di calibro eguale o diverso, ad avancarica, a caricamento manuale o semiautomatico (vedi punto 1).

Questi fucili incontrano un limite di calibro che il legislatore ha posto mediante la richiesta di due requisiti con una formulazione inutilmente tortuosa che ha creato difficoltà interpretative a chi di legge ne sa poco. In realtà dai lavori parlamentari dell'epoca risulta che gli Onorevoli volevano semplicemente vietare i calibri 22 (la misura 5,6 mm è sola la trasposizione europea della corretta indicazione anglosassone, dove questi calibri sono nati) a percussione anulare perché ritenuti più silenziosi degli altri e quindi più adatti al braccanaggio. Però, non avendo ben chiara la differenza fra percussione centrale e percussione anulare e sulle denominazioni dei calibri, hanno ripiegato sulla in-



dicazione di misure millimetriche, tra l'altro ignorando che esse sono nominali e non effettive e che lo stesso calibro nominale può corrispondere a proiettili il cui diametro diverge di uno o due decimi di millimetro così che un calibro 5,6 mm (o 22, o 222, 223, 224, 225, secondo il sistema anglosassone), ben potrebbe misurare, in realtà 5,58 o 5,62 mm.

Di fatto la formulazione usata vieta tutti i calibri a percussione anulare fino ai 22 (o 5,6 mm nominali), in quanto essi mai hanno un bossolo superiore a 40 mm. Rimangono poi vietati, per il semplice motivo che il legislatore ne ignorava l'esistenza, pochi calibri da 5,6 mm a percussione centrale quali il 22 Hornet (bossolo di 36 mm) 218 Bee il 5,6 x 35R Vierling. Sono calibri consentiti tutti quelli a percussione centrale numericamente superiori al 22, quali il 222, 223, 224, 225, se con bossolo non inferiore a 40 mm.

Il legislatore quindi non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum e per altre cartucce nate per essere sparate in armi corte. Era invece dubbio se la norma vietasse calibri inferiori al 22, ma con bossolo di almeno 40 mm! Dubbio insolubile perché il legislatore proprio non si è posto il problema; nella prassi si è seguita la regola che essi rientrino fra i calibri vietati.

Questa corretta interpretazione fu chiara fin dall'inizio agli esperti e venne confermata dal Ministero dell'Interno con circolare 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 (G.U. 122 del 28-5-97) così formulata:

*La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria*

*a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.*

*b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.*

Purtroppo alcuni anni orsono qualche inqualificabile funzionario del Ministero decise di testa sua e senza averne competenza e responsabilità, che nessuno per 10 anni aveva capito nulla e che i fucili camerati per bossoli inferiori a 40 mm non erano da caccia! Ciò fornì a molti burocrati, egualmente inqualificabili, uno spunto per rompere le scatole ai cittadini e molti furono costretti a cedere le proprie armi o a richiedere licenze di collezione o a cambiare il fucile da caccia.

Per risolvere il problema (sarebbe bastata una circolare di un funzionario competente!) ha dovuto intervenire il Parlamento con una interpretazione autentica contenuta nell'art. 6 del D. L.vo 26 ottobre 2010 n. 204, così formulata: *Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge il febbraio*

*1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.*

Rientrano fra le armi da caccia anche i calibri Flobert 6 mm. o 9 mm. (in effetti 5,87 e 8,80 mm).

Il problema è quindi risolto con conferma di quanto si è sempre ritenuto! Si noti che nulla viene innovato al comma secondo circa i fucili combinati.

**II) Al punto 2) sono contemplati i fucili combinati**, vale a dire fucili a più canne giustapposte o sovrapposte che combinano assieme fino a quattro canne, alcune a canna liscia, altre a canna rigata (billing se le canne sono due, drilling se le canne sono tre, vierling se le canne sono quattro). Ovviamente trattasi di armi prive di serbatoio in cui le cartucce devono essere inserite manualmente, una per una, nella camera di cartuccia. Il legislatore stabilisce che in Italia non si possono usare combinati con più di tre canne e stabilisce che la canna rigata deve avere un calibro non inferiore a 5,6 mm. Mentre la legge del 1977 stabiliva, come per i fucili a canna rigata, che il bossolo non fosse inferiore a 40 mm, questo requisito è scomparso nella legge del 1992. Errore del legislatore o volontà di legalizzare i combinati con una canna in calibro .22 o 22 Hornet? La lettera della legge e l'espressa eliminazione della frase imitatrice, imporrebbe questa soluzione.

Si consideri che il divieto dei calibri 22 non ha senso tecnico e crea solamente inutili difficoltà nello svolgimento di certe cacce (ad es. le nutrie)

Il legislatore del 1992 ha omesso di dire che sono vietate le **armi ad aria compressa** come invece era scritto nella legge del 1977; per le armi a canna rigata soccorre (ma a livello di cavillo) il requisito della lunghezza del bossolo, che non può essere riferito alle armi ad aria compressa, ma, stando alla lettera della legge nulla vieterebbe di costruire per uso di caccia un fucile ad aria compressa a canna liscia.

La legge non vieta di usare per la caccia fucili ad **avancarica**, siano essi antichi o repliche, siano essi a canna rigata o liscia.

Da qualche tempo sono in commercio fucili in calibro 12, identici come modello a fucili semiautomatici a canna liscia, che sparano cartucce con bossolo identico a quello usato nelle armi a canna liscia, ma che però montano una canna in calibro 12 con una speciale forma di micro rigatura, la quale, nelle intenzioni dei venditori, dovrebbe migliorare la precisione della palla. Sono armi destinate alla caccia al cinghiale e, di fronte ad un modesto miglioramento nella gittata, hanno l'inconveniente di non consentire l'uso di munizioni spezzate,

stante l'irregolarità della rosata. Sono armi catalogate.

### **Numero di colpi nella armi a canna rigata**

Per i fucili a canna rigata non vi è nella legge 157/92 limite alcuno al numero di colpi contenibili dal serbatoio. Anche per la zona delle Alpi, ove i fucili a canna liscia debbono avere il serbatoio ridotto ad un colpo, nulla viene disposto in ordine alle armi a canna rigata. Quindi per alcuni anni si è ritenuto che il limite non vi fosse, salvo che in una isolata sentenza delle Cassazione del 1995.

Qualche dubbio sulla correttezza di questa interpretazione era sorto dall'esame nell'art. 8 della *Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979*, eseguita in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503. Tale articolo recita: *In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso [...] ai mezzi contemplati all'allegato IV.* Tale allegato comprende, tra i mezzi da vietare per la caccia ai mammiferi, *armi semi-automatiche o automatiche il cui caricatore può contenere più di due cartucce.*

Il problema era rimasto insoluto fino a che la direttiva europea 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha definitivamente stabilito (art. 8) che *sono vietate per la caccia agli uccelli armi semiautomatiche con caricatore a più di due colpi.* nonché per la caccia in genere *armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.*

Quindi ormai non si può più dubitare dell'esistenza del limite dei tre colpi complessivi per ogni arma semiautomatica, a canna liscia o a canna rigata, limite del resto già ritenuto sussistente in altri paesi europei fin dalla Convenzione di Berna in quanto vi sono molte specie di uccelli che ben si prestano ad essere cacciata con fucile a palla.

### **Numero di armi portabili**

Non vi è un limite normativo al numero di fucili che un cacciatore può portare con sé per cacciare, in quanto:

- la licenza di porto di fucile non pone limite al numero di armi portabili;
- per antica consuetudine venatoria, espressamente prevista (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8), si usano portare più fucili per alcuni tipi di cacce;
- sia la legge 968/1977 (art. 9) che quella vigente 157/1992 (art. 13), oltre a non abrogare tale disposizione, espressamente prevedono che il cacciatore "è autorizzato a portare *oltre alle armi consentite*, gli utensili da punta e da taglio, ecc.", con inequivocabile uso della forma plurale.

### **Arma scarica**

Quando la legge impone di portare un'arma scarica, significa che l'arma non deve contenere entro di sé cartucce. L'arma con cartucce nel serbatoio o

nel caricatore, ma non in canna, è un'arma carica.

### **Tipi di proiettili**

Per munizione spezzata si intende ogni cartuccia che non spara una palla o proiettile singolo, ma più pallini. Si considerano a palla unica quei proiettili composti da più pezzi i quali si separano solo al momento dell'impatto.

L'art. 21 LC vieta di usare munizione spezzata per gli ungulati (cinghiale, cervo, capriolo, camoscio, daino e simili), di usare armi da sparo munite di silenziatore (è ben difficile usarlo su armi non da sparo!).

L'art. 2 L. 110/1975 vieta l'impiego di proiettili ad espansione. Il Ministero dell'Interno ha stabilito che sono tali solo i proiettili a punta cava. È però opportuno che sono espansivi solo quelli che hanno una cavità tale da favorire la deformazione del proiettile; non sono ad espansione quei proiettili che hanno in punta un sottile foro al fine di migliorarne la stabilità. Ogni altro tipo di proiettile è impiegabile per usi venatori o di difesa (piombo nudo, piombo totalmente o parzialmente camiciato).

### **Arco e falco**

La legge consente di cacciare con l'arco o con il falco. Non consente l'uso della balestra.

Una disposizione assolutamente stravagante è quella contenuta nell'art. 22 della legge, e che impone a coloro che vogliono cacciare con il falco o con l'arco, di munirsi di licenza di porto di fucile; conseguenze ridicole e di valenza anticostituzionale sono che il cacciatore con arco o con il falco non può andare a caccia se è un obiettore di coscienza, che deve dimostrare la capacità tecnica nel maneggio di armi e l'idoneità psicofisica, che deve dimostrare di conoscere la legislazione sulle armi e sulle munizioni, che non deve aver riportato condanne in materia di armi, ecc.!

A questo punto si dovrebbe seriamente riconsiderare se l'art. 22 non consenta una interpretazione più razionale: quando al comma 11° il legislatore dice che *le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso del falco e dell'arco*, non intendeva verosimilmente far riferimento alle norme sulla licenza di porto di fucile, ma solo a quelle relative all'esame venatorio e al pagamento delle tasse regionali.

Il fatto di cacciare con l'arco senza licenza, comporta che l'arco, rientrando fra le armi improprie, si trova ad essere portato senza giustificato motivo e che trova applicazione la sanzione stabilita dall'art. 4 L. 110/1975, oltre alle sanzioni venatorie.

### **Armi impostate**

L'art. 21 LC vieta di usare armi impostate con scatto provocato dalla preda (vale a dire armi usate come trappole che l'animale fa sparare al suo passaggio). Però, stando alla lettera della legge, il cacciatore potrebbe sistemare un'arma sul percorso dell'animale e azionarla a distanza con un telecomando, visto che

in tal caso non è l'animale a provocare lo sparo).

### **Bossoli**

È vietato abbandonare sul terreno di caccia i bossoli sparati (art. 21 LC); norma facile da osservare con i fucili a caricamento manuale, ma quasi impossibile da osservare in terreni incolti o scoscesi quando si spara con armi che espellono i bossoli automaticamente.

### **Accessori di arma**

La LC non si preoccupa degli accessori salvo che per i silenziatori; questi sono dei particolari accessori che la legge ha equiparato alle parti essenziali di armi (art. 2 Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204). Quindi non sono regolamentati e vietati i puntatori laser, i variatori di strozzatura, i cannocchiali, i riduttori di calibro. Pur nel silenzio della legge, consiglio di ritenere vietato l'uso di riduttori che consentano di sparare cartucce di calibro non consentito per la caccia. Ma è sostenibile anche la tesi contraria.

### **Infrazioni**

**Caccia con mezzi vietati**, art. 30 lett h; ammenda fino a euro 1.549. In caso di recidiva specifica, sospensione per 1-3 anni della licenza di caccia. I mezzi vietati vengono sequestrati dagli accertatori che siano agenti di PG. In caso di condanna vengono confiscati; non vi è confisca se si fa oblazione mediante il pagamento di euro 517.

**Abbandono di bossoli** – Non vi è sanzione, salvo che in leggi regionali.

**Caccia con arco senza licenza:** arresto da un mese ad un anno e ammenda da 51 a 206 euro per il porto dell'arco, oltre ovviamente alla sanzioni venatorie.

### **Giurisprudenza**

Si vedano le massime al capitolo → **Mezzi di caccia in genere.**

Non vengono riportate le massime relative alle armi da caccia in quanto superate da più recenti norme.

## PIANI FAUNISTICI VENATORI

Sono regolati dall'art. 10 LC. Per un inquadramento generale si veda la voce → **Territorio**

Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria diversamente orientata a seconda del tipo di selvatico. Per i carnivori si deve tendere alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie; per gli altri selvatici al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Le regioni e le province, attuano la pianificazione con l'ausilio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (art. 7 LC) e mediante la destinazione differenziata del territorio.

Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica (dal 10-20 per cento nella la zona faunistica delle Alpi). In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni. Questo territorio di protezione comprende anche i territori destinati ad oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori e piani di miglioramento ambientale tesi, questi ultimi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica. nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.

I proprietari dei terreni da sottoporre a vincolo potevano, all'epoca della formazione delle zone vincolate, opporsi alla creazione della zona; se più del 40% si opponeva, la zona non si poteva formare e restava, in ogni caso, precluso in essa l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni potevano destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

## PORTO DI ARMI DA PARTE DEGLI ACCERTATORI

Si veda il capitolo → **Vigilanza venatoria** ove vengono esposti compiti e poteri degli incaricati della vigilanza venatoria.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria, di per sé non attribuisce alcun diritto al porto di armi.

Gli agenti di P.S. che siano Carabinieri, appartenenti alle Forze di Polizia oppure guardie campestri, daziarie, boschive, municipali ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti a norma dei rispettivi regolamenti (art. 73 Reg. T.U. Leggi di P.S.). Di norma i regolamenti stabiliscono per chi non appartenga alla Forze di Polizia che il porto avvenga solo durante il servizio, per recarsi ad esso o farne ritorno; se il servizio è limitato territorialmente, anche il porto è limitato al territorio di competenza, salvo ragionevoli esclusioni (ad es. inseguimento di un reo).

Le guardie giurate private hanno una normale licenza con validità biennale per il porto di arma corta o lunga. La licenza viene rilasciata a tassa ridotta in quanto richiesta per ragioni di lavoro

Le guardie giurate volontarie non sono legittimate a portar armi, salvo che il prefetto dia loro una specifica licenza di porto. Non spetta loro la riduzione della tassa di concessione governativa in quanto non sono lavoratori dipendenti.

L'orientamento generale delle prefetture è nel senso di ritenere che per le guardie volontarie non ricorra, salvo rari e specifici casi, il requisito del "dimostrato bisogno" richiesto dall'art. 42 T.U. Leggi di P.S. In alcuni casi le prefetture hanno ritenuto che alle guardie volontarie potesse essere concessa licenza di porto di fucile per difesa personale. È un vero nonsenso perché si pone la guardia venatoria nella situazione di essere scambiate per un cacciatore o un bracconiere e gli si consente di girare con un'arma da caccia, là proprio dove è vietato a tutti portarne (cosa che potrebbe anche consentirgli di avere una certa impunità se decidesse di violare la legge!).

Una vecchia circolare Ministero Int. 10.6466/10173(2) del 13 ottobre 1979, aveva affermato che le Guardie venatorie possono andare armate di fucile sempre che non usino munizioni spezzate. La prescrizione circa le munizioni è una sciocchezza, basata sul TU della caccia del 1939 non più in vigore all'epoca!

Ogni tanto il Consiglio di Stato riconosce a qualche guardia volontaria il diritto alla licenza in quanto esposta a pericolo, ma le motivazioni lasciano molto a desiderare (ad es. C. di Stato n. 267/2010) perché a ben vedere si tratta sempre non di un dimostrato pericolo concreto, ma di un pericolo immaginario generico; se si considera che in alcuni comuni la polizia locale è disarmata e che i prefetti rifiutano regolarmente la licenza a tassisti o esercenti di distributori di



benzina, statisticamente soggetti a rapine, è ben difficile credere che sia a rischio chi, per sua libera scelta e con possibilità di valutare la situazione in anticipo, non deve affrontare delinquenti e, statisticamente, ben di rado soffre dei danni. Del tutto erronea la tesi che se una guardia ha avuto in passato la licenza, deve continuare ad averla! Se il legislatore ha previsto un rinnovo biennale è proprio per poter rivalutare periodicamente il “dimostrato bisogno di difendersi”.

La legge sulla caccia ha poi dettato norme particolari (art. 27 LC) che però non mutano molto il quadro sopra esposto.

Il relazione agli agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni (in genere la polizia locale comunale) stabilisce che essi *possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico*.

L'art. 13 LC è quello che stabilisce quali armi siano usabili per la caccia. La disposizione non è molto sensata perché non vi è alcuna ragione di non consentire agli agenti, per i loro compiti di istituto (ad es. abbattimento di animali ammalati o nocivi) l'uso di armi non da caccia. Ad esempio per l'abbattimento delle nutrie è indispensabile usare un piccolo calibro come il 22 l.r. il quale è stato vietato non perché non idoneo, ma solo perché si temeva che venisse usato dai bracconieri in ragione della sua maggior silenziosità. Si dovrebbe perciò concludere che il legislatore temeva che i suoi agenti potessero trasformarsi in bracconieri! Per quanto concerne i →**lanciasiringhe** (che non sono armi!), si veda l'apposito capitolo.

L'art. 27 stabilisce che le armi di questi agenti locali *sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, vale a dire con le stesse regole che valgono per la polizia municipale.

L'art. 5 citato, modificato poi con legge 127/1997, recita 5. *Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo*

4. *Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.*

Difficile capire quali siano i “casi di cui all'art. 4”. Se si escludono i servizi di collegamento e rappresentanza e le missioni esterne, non rimane nulla.

Quindi si dovrebbe comprendere che anche coloro che non sono autorizzati al porto permanente, possono portare l'arma in missione esterna o in operazioni di collegamento.

Una norma che poteva essere semplicissima è stata scritta in modo contorto, tanto che inizialmente si riteneva che il sindaco potesse non richiedere per le GM il riconoscimento della qualifica di agente di PS; e alcuni comuni chiedevano per le GM la licenza di porto d'armi come guardie giurate o come privati. Dal complesso delle norme si dovrebbe però ricavare il principio che la qualifica di agente di PS è inscindibile dalla qualifica di agente di PM e di PG; perciò il sindaco deve fare la comunicazione dei nominativi delle GM e non è concepibile che vi sia una GM con poteri e qualifiche limitate. Segnalo però che il Consiglio di Stato con decisione n. 3336/07 Reg. Decisioni, ha stabilito il contrario; con decisione n. 3845/07 ha perciò affermato che il comandante di corpo può essere anche obiettore di coscienza (Dio sa come questi possa poi effettuare un controllo concreto sull'armeria!).

Il testo originario del quinto comma diceva che gli agenti della PM, ai quali è conferita la qualità di agente di PS (frase da cui si poteva dedurre che vi potessero essere anche agenti della PM privi di tale qualità) *portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio*; questa frase è stata poi modificata con legge 127/1997 come appare sopra. La frase è giuridicamente assurda perché può essere intesa sia nel senso che il singolo agente di PM può chiedere di non portare l'arma, sia nel senso che il Comune può deliberare che tutte le guardie vadano disarmate, sia che il Comune può deliberare che le armi non possono essere portate fuori servizio!!

Il DM (anteriore alla modifica) dava per scontato che il regolamento del comune potesse disporre che certe GM andassero disarmate; ma un decreto non può servire per interpretare la legge.

Il Decreto 4 marzo 1987, n. 145 a sua volta stabilisce quanto segue:

*Art. 5 (Modalità di porto dell'arma)*

*1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.*

*2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.*

*3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.* (Nota: Il fatto di portare un'arma diversa da quella di servizio configura, in mancanza di una norma sanzionatoria con valore di legge, solo un illecito disciplinare. Un decreto ministeriale non può creare reati)

*Art. 6 (Assegnazione dell'arma)*

*1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:*

*a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;*

*b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.*

*2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. (Nota: Disposizione priva di senso; se l'arma può essere portata in via continuativa è ovvio che può essere portata anche fuori servizio!)*

*3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. (Nota: L'ultimo periodo è privo di senso e contrario ad altre disposizioni; quando un'arma viene affidata da un ente pubblico con le relative munizioni, l'affidamento risulta da atti pubblici e perciò non vi è bisogno di alcuna denuncia; il porto è regolato da norme particolari e perciò non si possono applicare le norme generali. Cosa ovvia, perché l'affidamento dell'arma può cambiare rapidamente e sarebbe sciocco pretendere che il Comune facesse ogni pochi giorni comunicazione su chi detiene l'arma di servizio).*

*4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.*

*Art. 7 (Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)*

*Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.*

*Art. 8 (Servizi di collegamento e di rappresentanza)*

*I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio*

*del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. (Nota: È principio consolidato che in questo caso non è necessario che l'interessato segua la via più breve; egli può accompagnare i figli a scuola, fermarsi al bar al parlare con gli amici, andare al ristorante o a fare spesa. L'importante è che alla fine del servizio non passi per casa, perché allora vi deve lasciare l'arma, prima di uscirne nuovamente)*

*Art. 9 (Servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)*

*1. I servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. (Nota: Ovviamente in questi casi l'arma deve essere affidata in via continuativa poiché altrimenti gli affidatari non saprebbero che farne alla fine del servizio.)*

*2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3.*

*3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.*

*Art. 10 (Prelevamento e versamento dell'arma)*

*1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. (Nota: L'art. 6 lett. b) non dice che ogni volta vada prelevata la stessa arma. Avrebbe fatto bene a dirlo e conviene dare disposizioni in tal senso).*

2. *L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. (Nota: Norma scritta con i piedi; ci voleva ben poco a dire che quando l'arma viene prelevata da chi la terrà in via continuativa, si deve annotare il documento autorizzativo)*

3. *L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.*

*Art. 11 (Doveri dell'assegnatario)*

*L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:*

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;*
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;*
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;*
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.*

Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni (art. 27 c. 4°). Vale a dire che quando sono in campagna o fanno i cacciatori oppure fanno le guardie senza portare armi lunghe. Se portassero, in quanto autorizzati dal prefetto, armi lunghe per difesa personale, dovrebbero comunque osservare le norme venatorie, portarle scariche ove non si può cacciare e mettere l'arma in custodia nei luoghi per cui ciò è prescritto. Nella legge non vi è alcuna esenzione per essi mentre invece vi è espressamente (art. 29) per gli appartenenti alla polizia locale i quali *portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.*

Invece a tutti gli altri agenti di vigilanza venatoria è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Ciò comporta un problema interpretativo per coloro, come Carabinieri e Polizia di Stato, che sono in servizio permanente su tutto il territorio italiano. Siccome la legge non può impedire a loro di cacciare, è necessario intendere che la limitazione vale solo per il territorio ove ha sede l'ufficio a cui appartengano; ad

esempio per il Carabiniere che presta servizio in una stazione, il divieto comprende tutto il territorio della stazione, e così via.

La Cassazione ha stabilito che per chi non è in servizio permanente il divieto opera solo per i tempi in cui il soggetto è in servizio: *Il divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 27, quinto comma, della legge n. 157 del 1992 opera nei confronti degli appartenenti alla Polizia Municipale - i quali, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio - subordinatamente alla limitazione spaziale che essi si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio (nella specie la SC ha cassato la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha annullato la sanzione irrogata per violazione dell'art. 27 cit. a vigile urbano che esercitava la caccia fuori dall'orario di servizio senza rivestire, quindi, la qualifica di agente di PG)*. Cass 13 aprile 2001, n. 5538.

La Cassazione purtroppo si è dimenticata che; l'art. 29 della legge sulla caccia 157/1992, in contrasto con tutto il quadro logico-sistematico, stabilisce che gli agenti della polizia locale *possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio*. Di conseguenza è impossibile che un agente della polizia locale possa essere contemporaneamente cacciatore e accertatore.

## LA PRUDENZA NEL MANEGGIO DI ARMI

### **Voci collegate: Tiro con fucile a canna rigata – Tiro con munizione spezzata.**

Ecco alcune regole di esperienza per evitare incidenti nel maneggio di armi. Diffondetele! Con le armi, come con i funghi, di solito si sbaglia una volta sola. Le statistiche ci dicono che ogni anno sono più le persone colpite in incidenti di quelle colpite per difesa.

Il comportamento sicuro e prudente deve essere automatico ed istintivo. Se dovete pensare a come ci si comporta, arriverà il momento in cui sarete distratti.

Le armi che riteniamo scariche sono le più pericolose. Gli oggetti a forma di arma vanno sempre considerati armi cariche perché così si è sicuri che non si sbaglierà mai; si deve imparare a non rivolgere mai la canna di un'arma verso se stessi o verso un'altra persona, neppure se si è convinti che è scarica, neppure per gioco, neppure per distrazione, neppure se si tratta di un'arma inefficiente o di un'arma giocattolo. Non tirare a sé un'arma prendendola per la canna.

Non lasciare mai una o più cartucce nell'arma che non debba essere conservata carica per ragioni di uso rapido (difesa personale, caccia); se ciò non è possibile, metterla almeno in sicura.

Quando si scarica l'arma accertarsi che TUTTE le cartucce siano state tolte dal serbatoio e dalla camera di scoppio. Non basta togliere il caricatore. Quando si deve maneggiare un'arma accertarsi più volte di aver tolto il caricatore e ogni altra cartuccia dalla canna.

Quando si aziona il grilletto di un'arma, anche se si è convinti che è scarica, rivolgere la canna verso il suolo, prevedendo possibili rimbalzi (pietra nell'erba).

Esercitarsi sul come agire quando si rinuncia al tiro dopo aver azionato lo stecher. L'arma non deve mai essere consegnata ad altri con lo stecher azionato e se non si spara si deve mettere subito in sicura.

Quando si smonta un'arma accertarsi di essere capaci di rimontarla nel modo giusto; vi sono delle armi un cui la mancanza di un piccolo pezzo può creare gravi pericoli (ad esempio il carrello di una pistola può essere "sparato" contro il viso del tiratore).

Non usare mai munizioni di cui non sia sicuri che sono adatte all'arma e di come siano state caricate o conservate. Se il vostro compagno di caccia vi racconta delle cariche mirabolanti che esperimenta nelle sue cartucce ... state sempre alle sue spalle; se gli scoppia la canna siete protetti!

Non sparare mai senza sapere dove il proiettile va a finire, sia che colpisca il bersaglio, sia che lo manchi. Ricordarsi che il proiettile rimbalza contro sassi, tronchi, muri e, se l'angolo di incidenza è modesto, persino sull'acqua e sul ve-

tro. Quindi non sempre è prudente portare un'arma con la canna rivolta verso il suolo. Un proiettile può perforare il selvatico e continuare il suo percorso.

Se l'arma è stata pulita, se è caduta o è stata appoggiata a terra, se è lungo tempo che non viene usata, controllare sempre che non siano rimasti corpi solidi entro la canna; può bastare una pezzuola o un po' di terra o un animaletto morto in una canna di fucile per provocarne lo scoppio.

Quando si tiene un'arma pronta allo sparo in mano o in spalla e si deve compiere un movimento che potrebbe comportare inciampi, cadute, impigliamenti (passaggio di recinti, salti, arrampicamenti), mettere l'arma in sicura. Non è cosa che si dimentichi facilmente il scivolare in un pendio e vedere il fucile che continua a scivolare per i fatti suoi e con la canna rivolta verso di noi. Se non si fa caccia vagante con la possibilità che il selvatico ci schizzi via sotto i piedi, è necessario abituarsi a tenere il fucile in sicura fino al momento in cui lo si imbraccia.

Se l'arma fa cilecca, vi è sempre la possibilità di uno sparo ritardato; non dirigere l'arma verso le persone e attendere almeno dieci secondi prima di aprire l'otturatore.

Non lasciare mai armi e munizioni alla portata di bambini e incapaci.

Non affidare mai un'arma ad una persona se non si è sicuri che essa osserverà tutte le regole precedenti. Consegnare sempre l'arma scarica; se si consegna l'arma carica, avvisare chiaramente di ciò chi la riceve.

Quando dovete sparare non bevete alcolici oltre il quantitativo consentito ai guidatori. L'alcol peggiora la mira e rende pericolosi.

Se una persona, in vostra presenza, mostra di non seguire queste regole, riprendetelo severamente, toglitegli l'arma, impeditegli di nuocere: .. è legittima difesa!

### **Regoli particolari valgono sul terreno di caccia o di tiro:**

Abbiate sempre presente la distanza a cui i vostri pallini o le vostre pallottole possono essere ancora pericolosi. Un pallino arriva ad una distanza pari a tante centinaia di metri quanti sono i millimetri di diametro, meno un 20% (un pallino del nr. 9 di 2 mm ricade verso i 160 metri); la distanza a cui provoca ancora lesioni è però inferiore:

Diametro	Gittata massima	Cute, viene ferita fino a	Occhio, viene ferito fino a
4 mm	320 m	150 m (V=80 ms)	170 m (V=63 ms)
2 mm	160 m	40 m (V=116 ms)	55 m (V= 90 ms)

Ma un contadino che si sente piovare addosso a 160 metri uno sciame di pallini innocui ... diventa senz'altro molto meno innocuo!).

Una palla singola sparata da un fucile a canna liscia anche solo con un an-



golo di 20 gradi rispetto al piano, arriva a quasi un chilometro di distanza, una palla di carabina di 7 mm arriva dai 3 ai 4 chilometri di distanza e sono letali fino a tali distanze. Con i fucili a palla è perciò cosa imprudente sparare verso l'alto così da aumentare la gittata o da fare passare la palla oltre la cresta di una collina o di avallamento. Quando si spara si deve sapere dove la palla finirà la sua corsa. È anche pericoloso sparare verticalmente verso l'alto con carabine; la palla ricade con una velocità superiore ai 120 ms, sufficiente a perforare 40 cm di carne o 1 cm di osso.

Con i fucili a palla è cosa imprudente sparare verso alberi o verso rocce o sassi se di lato a noi vi sono persone; un rimbalzo del proiettile (che può rimbalzare più volte) può essere fatale. Si è verificato il caso di un cacciatore che ha sparato ad un fagiano avanti a sé e che il compagno di caccia al suo fianco si è preso un pallino nell'occhio: era rimbalzato sulle penne del fagiano e ne recava ancora l'impronta. Occorre sempre tener presente che sparando in piano su di un specchio d'acqua o su di un prato, il proiettile ribalza se tocca la superficie con un angolo inferiore a 5°; cosa che si verifica dai 30-40 metri in poi.

Quando si caccia in compagnia occorre sempre sapere dove sono posizionati i compagni; non è male cercare di capire sempre anche dove si trova il cane e prevedere dove può trovarsi al momento in cui si sparerà;

Quando non si è in caccia, quando si sale in auto, scaricare sempre il fucile;

Non sparare mai verso frasche o cespugli perché si crede che vi sia un selvatico; dicono in Lombardia "Io credevo è il verbo degli imbecilli"; quando si spara si deve avere la certezza assoluta che si spara ad un animale e si deve sapere esattamente di che animale si tratta.

### **Giurisprudenza**

- Data la libertà di circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale, garantita ad ogni cittadino dalla carta costituzionale (art. 16), non sono configurabili restrizioni alla libera circolazione delle persone nelle campagne, durante la stagione venatoria. Pertanto, in caso di ferimento di un passante attraverso i campi, per effetto di un colpo di fucile, fatto imprudentemente partire da un cacciatore, senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, non è ipotizzabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo abbia liberamente passeggiato per la campagna, nella quale si praticava la caccia, ovvero si sia posto ad esercitare la caccia nella stessa località. \*Cass., 23 dicembre 1968, n. 4072.

- L'esercizio della caccia con fucile costituisce attività pericolosa, che obbliga a tenere conto delle specifiche peculiarità di luogo e di tempo, nonché della probabile 'rosa' del tiro. (nella specie, il cacciatore è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose per avere sparato ad altezza d'uomo in un

uliveto, senza accertarsi della assenza di persone, nel tentativo di colpire un volatile, cagionando la perdita di un occhio ad un contadino). \*Cass., 19 giugno 1980, n. 9942.

- L'esplosione di colpi di fucile verso il basso integra gli estremi della condotta colposa, sotto il profilo dell'imprudenza, qualora non vi sia una totale e completa visibilità e la certezza che non siano presenti persone lungo la traiettoria dei proiettili. (fattispecie in tema di lesioni colpose a seguito di incidente di caccia).\* Cass., 16 marzo 1981, n. 5263

*La precisazione relativa al tiro verso il basso è priva di senso e contraria a logica..*

- Nel caso di lesioni personali cagionate nell'esercizio della caccia, l'asserita e non dimostrata circostanza della deviazione dei pallini da parte del vento non può configurare l'esimente del caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen.; infatti il cacciatore è tenuto, per normale prudenza, a calcolare anche tali fattori, oltre che ad accertarsi della eventuale presenza di terzi nella zona. (fattispecie relativa a ferimento di altro cacciatore, la cui presenza in zona è stata ritenuta ampiamente prevedibile). \*Cass., 12 maggio 1983, n. 5471.

*Massima corretta; è veramente difficile ipotizzare situazioni in cui l'incidente non sia interamente attribuibile a responsabilità del tiratore il quale è tenuto alla massima diligenza ed a sparare solo quando è sicuro che sulla traiettoria non vi siano esseri umani. Però non è impossibile: si pensi ad un tizio che si sia accuratamente mimetizzato nel bosco, tanto da ingannare persino un selvatico che si è fermato presso di lui.*

- In tema di reati venatori, non rientra nella ipotesi della caccia con mezzi vietati l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti (art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge; né l'uso di richiami vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima legge. \*Cass., 06/10/2000, n. 3089.

## REATI – LE SANZIONI PENALI

### **Voci collegate: Violazioni amministrative – Poteri degli agenti accertatori – Oblazione penale**

La legge sulla caccia prevede infrazioni penali (art. 30) punite con l'ammenda e/o l'arresto, dette con termine tecnico contravvenzioni.

Non prevede infrazioni punite con la multa e/o la reclusione, dette con termine tecnico delitti, ma esse possono derivare dall'uso di armi (porto illegale, lesioni colpose, omicidio colposo) o da condotte commesse in relazione alla attività venatoria (resistenza, furto, danneggiamento, ecc.).

Contravvenzioni e delitti formano la più generale categoria dei reati,

Vi sono altre infrazioni alle norme venatorie che vengono punite solo con sanzioni amministrative (art. 32); sono le violazioni amministrative.

Vediamo ora come bisogna comportarsi quando ci si vede contestare un reato. A tutti può capitare di trovarsi la polizia sull'uscio di casa per un controllo sulle armi o comunque di essere accusati in relazione al porto od uso di armi.

Le situazioni che possono presentarsi sono due: il controllo di polizia puro e semplice per vedere quante e quali armi ci sono e se sono custodite bene e la perquisizione vera e propria.

Nel caso di controllo amministrativo il funzionario chiede di poter controllare le armi e le munizioni denunciate e ha il diritto di entrare in casa, di essere accompagnato nel luogo ove sono le armi e di controllarne la consistenza. È una operazione puramente amministrativa, per cui non è prevista neppure la redazione obbligatoria di un verbale, che però di regola verrà redatto.

Questo controllo può sfociare perciò in un nulla di fatto, se nulla di irregolare viene stabilito, oppure trasformarsi in una operazione di polizia giudiziaria.

Può accadere infatti che il controllo porti all'accertamento di un presunto reato e vi può essere o meno necessità di procedere al sequestro del cosiddetto corpo di reato.

Se non vi è necessità di sequestro il funzionario, che diventa agente od ufficiale di polizia giudiziaria, dovrà comunicare all'interessato che procede ad indagini a suo carico, indicando il reato ipotizzato, invitarlo a nominare un difensore di fiducia e redigere un verbale in cui raccoglie la elezione di domicilio e la nomina del difensore. Può rinviare la redazione del verbale ad un momento successivo invitando l'interessato nei propri uffici.

Se vi è invece necessità di sequestro il relativo verbale deve essere redatto sul posto, salvo gravi motivi di impedimento.

Se le operazioni si limitano a quanto detto finora, l'interessato non ha diritto a far intervenire un difensore.

Talvolta però chi opera può avere interesse ad interrogare l'indagato; ciò è

consentito solo se l'indagato non viene arrestato e deve essere obbligatoriamente convocato il difensore di fiducia o, se non nominato, quello di ufficio (detto per inciso, poi l'indagato dovrà pagarlo anche se perfettamente innocente!).

Nel corso di questa operazione di polizia si innesta quasi sempre una operazione di perquisizione che può avvenire o per iniziativa di chi ha accertato un reato oppure su mandato scritto del pubblico ministero che indaga su di un reato. Si ricorda che la perquisizione della abitazione o di un veicolo è una *perquisizione domiciliare o locale*; la perquisizione della persona, dei suoi abiti, di contenitori che abbia con sé, è una *perquisizione personale*. La P.G. può procedere a perquisizioni senza ordine del PM solo in flagranza di reato; non quindi per il sospetto che sia stato commesso un reato (art. 352 CPP).

Ricordo che chi NON ha compiti di PG non può procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, ma può solo richiedere solo a chi è in visibile possesso di armi o arnesi atti alla caccia e solo se lo stesso è in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. Il soggetto controllato non è tenuto a mostrare il contenuto di borse o tasche, salvo che da esse sporga la coda di un fagiano!

In materia di armi vi è l'art. 41 T.U. Leggi di P.S., norma incostituzionale (salvo che per la Corte Costituzionale!) la quale, unico residuo della dittatura, consente di eseguire una perquisizione solo per il sospetto della sussistenza di un reato in materia di armi; in parole povere consente alla polizia di fare una perquisizione, magari in base ad una informazione anonima o perché un vicino di casa ha sentito il rumore del tappo dello spumante! Di recente però la Cassazione si è un po' ravveduta ed ha scritto che è *configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo domicilio una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni, fondandosi su meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto.* \*Cass., 18 novembre 2009, n. 48552.)

Ad ogni modo nel momento in cui si deve procedere a perquisizione, chi procede deve informare il perquisendo che egli ha diritto di nominare un difensore, di conferire con lui al telefono riservatamente e di farlo intervenire. Quindi deve attendere l'arrivo del difensore che annunzi di arrivare in tempo ragionevole (ovvio che dovrà essere un avvocato della zona!). Se l'avvocato scelto non è disponibile, l'indagato ha tutto il diritto di cercarsene un'altro che lo sia o di far presenziare una persona di fiducia come testimonia.

Chi procede deve anche dichiarare quale tipo di prova od oggetto stia cer-

cando perché se perquisisce per ricercare armi, non può mettersi a sfogliare la corrispondenza, dove di certo un fucile non può essere nascosto.

Il difensore che presenzia alla perquisizione ha diritto di interloquire e di chiedere il rispetto delle norme di legge. Della perquisizione deve essere redatto verbale. Di solito, se non viene trovata nulla, poco importa ciò che vi si scrive, salvo che far constatare eventuali danni arrecati; se viene trovata qualche cosa di utile, deve essere redatto anche il verbale di sequestro. In uno di questi due il difensore può far inserire sue osservazioni, quali eccezioni di nullità o contestazione delle norme giuridiche da applicare.

Ed infine l'ipotesi più spiacevole: l'arresto in flagranza di reato. In tal caso l'arrestato ha il diritto a che venga subito informato il suo difensore di fiducia (anche in questo caso può indicarne più di uno fino a che non trova quello disponibile subito). Il difensore può intervenire subito o, se ciò non è possibile, può incontrare l'arrestato in carcere prima dell'interrogatorio da parte del giudice, al fine di consigliarlo (e se non lo facesse, meglio cambiarlo subito!). Devono essere informati anche i familiari dell'arrestato.

Un caso particolare è quello del controllo dell'autovettura; in pratica la situazione non è diversa da quella descritta, ma devo ricordare che non si è affatto tenuti a dichiarare spontaneamente che si portano o trasportano armi così innescando controlli di esito imprevedibile. Anzi, è cosa saggia (anche per prevenire furti) che l'arma o il suo contenitore non siano in bella vista ... e saper affrontare il controllo senza tremore alle mani e sguardo sfuggente, come se si fosse colpevoli!

Vediamo ora come deve comportarsi l'indagato, specialmente se è innocente e quindi sprovveduto e quindi propenso a credere che la sua innocenza sia così ovvia da non aver bisogno di dimostrazione. Diceva invece un famoso giurista "se mi accusano di aver rubato il duomo di Milano, io per prima cosa scappo in Svizzera". Purtroppo la maggior parte degli innocenti sono specialisti "nel darsi la zappa nei piedi" e nel giustificarsi con scuse peggiori della verità, di solito coinvolgendo nella grana i migliori amici (del tipo: non ho denunciato la pistola perché il mio amico maresciallo mi ha detto che potevo fare con tutto comodo).

Quando si svolge una attività così temeraria e pericolosa come quella di detenere armi, peggio se inattive, occorre premunirsi con ogni mezzo e non pensare scioccamente "sono una persona onesta che non fa nulla di male e quindi non mi verranno mai a cercare". Dice un proverbio che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo ed è meglio essere preparati a tutto. Ricordarsi sempre che vi sono legioni di figli pronti a passare sui corpi delle loro madri (... uno più, uno meno"!), pur di compiere una operazione di polizia che migliora le loro statistiche o che va sul giornale.

È perciò necessario prima di tutto di essere il più possibile in regola. Per fa-

re ciò bisogna sapere bene ciò che è consentito e ciò che è vietato.

Ma non basta: siccome i sullodati figli hanno in materia opinioni tanto più consolidate quanto più sbagliate, bisogna essere sicuri del fatto proprio ed essere pronti a dimostrarlo. Non è male avere in casa o in auto qualche scritto che sostenga quanto si dice o che almeno faccia sorgere qualche dubbio nella mente di chi procede.

In caso di contestazioni la regola da seguire è di dire il meno possibile, salvo ciò che è strettamente necessario per spiegare perché si ritiene di essere dalla parte della ragione. Se non si è sicuri è senz'altro meglio non dire nulla e attendere l'evoluzione dei fatti. Ad esempio siete andati nella casa di campagna con il vostro fucile e vi contestano di non aver denunciato il trasferimento. È ovvio che sarebbe suicida raccontare che siete lì con il fucile già da un mese, quando si ha il diritto di non dire nulla e di lasciare poi che l'avvocato racconti che voi eravate lì da un mese, ma che il fucile eravate andato a prenderlo la sera prima! Oppure vi trovano un coltello in tasca: se avevate un chiaro motivo per portarlo (siete andati a funghi e avete i porcini nel cesto) è giusto dirlo subito; se non avete un motivo chiaro, meglio tacere perché se nessuno vi chiede nulla sarà ben difficile che poi il P.M. possa dimostrare che non avevate quel giustificato motivo che l'avvocato saprà senz'altro scoprire (fermo restando che quando si può fare oblazione, questa costa sempre dieci volte meno dell'avvocato; ma spesso una condanna in materia di armi può pregiudicare il rilascio di licenze di PS per anni e la confisca delle armi).

Altra regola fondamentale è di non sottoscrivere nessuna dichiarazione se non dopo essersi consigliati con il proprio difensore. Nel nostro diritto tutte le dichiarazioni orali che un indagato fa non possono essere utilizzate contro di lui. Quelle scritte possono essere utilizzate se si tratta di spontanee dichiarazioni firmate oppure se sono fatte in presenza del difensore. In caso di malaugurato arresto, per quanto spiacevole sia la situazione, non bisogna lasciarsi prendere dall'ansia di compiacere il PM con confessioni fiume in cui si racconta che anche moglie e figli sapevano benissimo che l'arma non era denunciata: spesso sono meglio due o tre giorni di carcere all'inizio, che due o tre anni alla fine! La propria difesa deve tener conto dell'esigenza di lasciare il più possibile di porte aperte all'avvocato per poter adattare i fatti al diritto e viceversa.

Da quanto detto è evidente che è molto opportuno avere già le idee chiare sul nome dell'avvocato da poter nominare senza indugio in caso di problemi; avvocato che dovrà essere un penalista. Se si ha molto a che fare con le armi, potrebbe non essere una cattiva idea quella di sottoscrivere un'assicurazione per le spese legali, con libertà di scelta del difensore (attenzione, le clausole possono essere molto limitative in caso di delitto).

Spesso in caso di sequestro di armi ci si dovrà porre il problema se sia o meno opportuno ricorrere contro il sequestro. La cosa può essere opportuna so-

lo se vi è alla base del problema una questione di diritto: una bella memoria ben documentata e che spiega ai giudici del tribunale del riesame quali sono le norme da applicare, può essere risolutiva e “spezzare le reni” al P.M. che si è fidato della cultura giuridica del commissario di P.S. Se invece vi sono questioni di fatto sul tipo di armi, loro efficienza, o simili, è inutile ricorrere perché il tribunale non avrebbe gli elementi sufficienti per decidere e troppo spesso non ha alcuna fiducia nelle perizie di parte.

Di fronte ad una denuncia ingiusta da parte delle forze di polizia è sempre consigliabile di inviare al PM una breve e concisa memoria in cui si espongono le proprie ragioni. È più probabile che gli atti vengano letti; senza la memoria verrebbero inseriti nella macchina giudiziaria, il capo di imputazione verrebbe formulato da qualche agente di PG che certo non si fa venir dubbi sulle ragioni dei suoi colleghi, e il cittadino si trova condannato con un decreto penale senza che mai un giudice abbia letto le carte!

Non mi soffermo a parlare di come dovrebbe comportarsi l'indagato colpevole perché esso, anche se ha agito senza intenti criminali, ma magari solo per passione, deve ringraziare solo sé stesso e la sua stupidità per non essersi astenuto dal commettere un reato e per non aver fatto tutto ciò che è necessario per non essere scoperto!

Per finire, e per comune consolazione, ricordo quelle massime di antica saggezza secondo cui è meglio un brutto processo che un bel funerale e che è peggio essere condannato dal medico che da un giudice.

Dopo la denuncia da parte della polizia giudiziaria gli atti passano al PM il quale può chiedere l'archiviazione, se si è convinto che il denunciato è innocente oppure chiedere al GIP l'emissione di un decreto penale oppure citare a giudizio avanti ad un giudice del Tribunale.

A questo punto il cittadino, divenuto imputato, può scegliere fra richiedere l'oblazione, se il reato lo consente, oppure il patteggiamento o, in certi casi, il giudizio abbreviato. Non vi è sostanziale differenza fra accettare il decreto penale o fare patteggiamento, salvo che per il patteggiamento occorre un difensore di fiducia o d'ufficio da retribuire; non si pagano spese processuali e il reato si estingue dopo 5 anni per i delitti e dopo 2 anni per le contravvenzioni. Chi vuole opporsi al decreto penale e affrontare il giudizio, normale od abbreviato, deve presentare opposizione al decreto penale entro 15 giorni dalla notifica. Con l'opposizione si può chiedere di essere ammessi alla oblazione.

Fare oblazione significa pagare un importo fisso, oltre a poche decine di euro di spese. Si può fare oblazione per tutti reati puniti con la sola ammenda e per quelli puniti alternativamente con *l'arresto o l'ammenda*. Nel primo caso l'importo da pagare è pari a un terzo della pena massima; nel secondo caso è pari alla metà della pena massima. (art. 162 e 162 bis C.P.).

Non si può fare oblazione per quelli puniti congiuntamente con *l'arresto e*

*l'ammenda.*

Sulle formalità per l'opposizione è opportuno chiedere alla Cancelleria del PM competente che dirà l'importo delle spese e quello dell'eventuale deposito di somme. Se è già stato messo il decreto penale, occorre presentare opposizione al GIP e in esso richiedere di essere ammessi all'oblazione (art. 141 d.att. C.P.P.).

### **Recidiva e continuazione**

La recidiva è la situazione regolata dal diritto penale in cui si trova chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza definitiva, commette ulteriori delitti (art. 99 C.P.) e può subire un aggravamento della pena. Non si tiene conto delle contravvenzioni.

Purtroppo però il legislatore, tanto per fare un po' di confusione, ha previsto all'art. 32, lett. a LC., delle pene accessorie *limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99 secondo comma n. 1 C.P.*, frase che crea due problemi interpretativi:

1) L'ipotesi che ci sia una recidiva per le contravvenzioni nel diritto penale non esiste. A voler essere molto comprensivi verso le debolezze del legislatore si può ritenere che egli abbia usato questa bislacca formulazione volendo semplicemente richiamare la condotta indicata nel nr. 1 dell'art. 99.

2) Il nr. 1 dell'art. 99 C.P. definisce la cosiddetta recidiva specifica che si ha quando chi ha già commesso un delitto ne **commette dolosamente** un secondo della stessa indole (ad es. chi è già stato condannato per rapina commette un furto o un'altra rapina, chi è stato condannato per lesioni commette altre lesioni o un omicidio. Questo concetto, abbastanza comprensibile in relazione ai delitti (art. 101 C.P.), diviene inafferrabile quando si parla di contravvenzioni in cui, come è noto non si distingue neppure fra dolo e colpa e dove quindi non si può parlare di indole.

Perciò la norma può essere intesa (interpretazione che sicuramente attirerebbe molto la terza sezione della Cassazione) sia nel senso che ogni contravvenzione alla legge venatoria dimostra l'indole antiambientalista del reo per cui è recidivo, ad esempio, anche chi una volta ha detenuto un animale imbalsamato non consentito e la volta successiva caccia sparando da un veicolo, sia nel senso che bisogna anche stabilire se la condotta sia riconducibile ad un comportamento doloso del soggetto, volto a violare consapevolmente la normativa venatoria.

Questa pare la tesi più ragionevole e l'unica che può spiegare il motivo per cui il legislatore non ha semplicemente scritto "chi già condannato per una contravvenzione prevista nell'art. 30 LC commette altra contravvenzione punita a norma dello stesso articolo, è soggetto...ecc."

In relazione alle sanzioni amministrative, nella legge non si parla di recidiva, ma di *violazione nuovamente commessa*. Nella tabella abbiamo usato



l'espressione "ripetizione della violazione". Ora il D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 la chiama **reiterazione**.

La **continuazione** (art. 81 C.P.) si ha quando un soggetto con una stessa azione viola più norme di legge (ad es. detenzione di arma non denunciata e clandestina) oppure quando un soggetto compie più reati in attuazione di un medesimo disegno criminoso; tipico esempio quello di chi decide di darsi al bracconaggio e quindi porta un'arma senza licenza, usa mezzi di caccia vietati, uccide specie protette sia che lo faccia in un solo giorno, sia che continui a lungo finché non viene scoperto. In questi casi egli viene punito con la pena prevista per il reato più grave, aumentata al massimo fino a tre volte. Questa regola si può applicare anche se il reo è già stato condannato per alcuni dei reati da unire sotto il vincolo della continuazione.

In relazione alle infrazioni amministrative si configura la continuazione mediante una condotta unica, ma non quella mediante condotte ripetute, salvo che in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 8 L. 689/1981).

**SI VEDA IN FONDO AL LIBRO LA TABELLA DI TUTTE  
LE INFRAZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE**

## RICETRASMITTENTI

### **Voce collegata: Mezzi di caccia in genere**

Le ricetrasmittenti sono piccoli apparecchi radio in grado di conversare fra di loro nel raggio di poche migliaia di metri, utilizzate da chi va in campagna o montagna in compagnia o gruppo (cacciatori, alpinisti, cercatori di funghi, operai di cantieri, ecc.) per tenersi in contatto fra di loro. Sono molto utili in caso di incidenti, o di perdita dell'orientamento, per ritrovarsi se ci si è separati, per coordinare certe attività. Sono quindi utili ai cacciatori di cinghiale per segnalarsi gli avvistamenti del selvatico e reagire di conseguenza. Rappresentano un elemento di sicurezza per segnalare la propria presenza in zona di tiro.

Essi potrebbero essere rimpiazzati dal telefono cellulare se non ci fosse il problema dei costi della chiamata e della mancanza di copertura in alcune zone; inoltre esso non serve per inviare comunicazioni a più persone contemporaneamente.

La normativa italiana è sempre stata molto restrittiva, più che in altri paesi europei, assillata dal timore del disturbo delle frequenze radio ed è rimasta attaccata ad ottuse ed inutili procedure burocratiche anche dopo che il progresso tecnico ha consentito di produrre apparecchi del tutto sicuri.

Attualmente sono due i tipi di ricetrasmittente da prendere in considerazione: gli apparati LPD e PMR446. La normativa di riferimento è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, emanato col D.L.vo 259 del 1° agosto 2003, che recepisce le direttive europee in materia. Ricordiamo inoltre il D.M. 13 novembre 2008 che disciplina il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze con i suoi allegati, che sostituisce ed integra il precedente D.M. dell'8 luglio 2002 e s.m. Il Codice ha scorporato dal DPR 156/1973 sulle telecomunicazioni la parte relativa alle comunicazioni elettroniche e perciò le sanzioni ivi previste non trovano applicazione nei casi regolati dal Codice.

Questi due tipi di apparati sono definiti di "libero utilizzo", nel senso che non è necessario avere patentino da radioamatore o autorizzazione alcuna, ma in effetti solo gli LPD sono esenti da qualsiasi formalità.

Gli apparati LPD433 o semplicemente LPD (Low Power Device) sono apparecchi in banda UHF a modulazione di frequenza (FM) nel capo 433-435 MHz, devono essere omologati e con antenna fissa e non sostituibile, possono utilizzare solo un certo numero di canali. La potenza non deve superare i 10 mW (milliwatt) che consente collegamenti fino a due chilometri in condizioni ottimali. Possono essere modificati per operare fino a 500 mW, ma allora diventano di tipo vietato. Dal 2007 non vengono più prodotti in quanto soppiantati da quelli sulla banda SRD (Short Range Devices) intorno gli 860 MHz. Gli

apparati LPD non richiedono né denunce, né autorizzazione, né pagamento di tasse.

Apparati radio di tipo PMR446 (Personal Mobile Radio) operano nel campo dei 446 Mhz in UHF modulazione FM e non vanno confusi i PMR, senza il 466 (Professional Mobile Radio); alcuni sono "bibanda" e possono funzionare anche sulla banda LPD. La portata è di 5 km in condizioni normali; anche di 100 km in montagna quando non vi sono ostacoli frammezzo. Per il basso costo delle apparecchiature e le ridottissime dimensioni rispetto agli apparati tradizionali (una coppia di radio a basso costo si attesta intorno ai 15 euro e stanno comodamente nel taschino della camicia) ha indotto molti enti pubblici, governativi e privati al loro utilizzo (Anas, vigili del fuoco, polizie locali, ecc.) per le comunicazioni a breve distanza.

Per l'utilizzo di questi apparati PMR da parte di privati, è previsto l'invio di una dichiarazione di utilizzo al locale ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni (trovate gli indirizzi sul sito del Ministero della Sviluppo economico, dipartimento delle Comunicazioni) ed un canone annuale di 12 euro indipendentemente dal numero degli apparati in possesso, ed è vietato l'uso o il prestito degli apparati a terzi anche se parenti o conviventi. Si consideri l'assurdità burocratica di questo divieto di prestito per apparecchi i quali, per natura di cosa si possono utilizzare solo in coppia con un'altro!

Una nuova normativa originariamente prevista per il 31 gennaio 2007 prevede il pagamento virtuale del bollo da parte del venditore-negoziante pari a 3 euro all'atto della vendita di una coppia di radio, la sola dichiarazione con la fotocopia dello scontrino di acquisto da parte del privato (quindi nessun canone) e, nel caso di smarrimento dello scontrino, il versamento di 3 euro per coppia di radio da parte del richiedente/dichiarante. Al marzo 2011 tale provvedimento non risulta ancora entrato vigore.

È vietato anche l'uso dello scramble (dispositivo che consente di criptare il segnale in trasmissione in modo che possa essere ascoltato solo da chi ha lo scramble impostato sullo stesso codice).

Chi vuole utilizzare apparecchi radio portatili di tipo PMR446 è soggetto a due obblighi:

- 1) Versare il contributo annuale di 12 euro (importo fisso, indipendente dal numero degli apparati posseduti) ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato 25 del Codice delle Comunicazioni. va effettuato a mezzo bollettino di conto corrente Postale intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione della propria regione indicando nella causale del bollettino la dicitura: "Contributo attività PMR 446 - capo XXVI capitolo 2569/06" seguita dall'indicazione dell'anno cui si fa riferimento. Il pagamento, a meno di disdetta della dichiarazione di utilizzo, va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e copia del pagamento (e della dichiarazione di utilizzo stessa con ricevuta A.R. della raccomandata al Ministero)

deve essere sempre portata al seguito ed esibita in caso di controllo (non vi è però alcuna sanzione per l'omissione). Il fatto che la dichiarazione di utilizzo è personale (ovvero è riferita alla persona e non agli apparati) significa che se due persone, anche parenti o conviventi, vogliono comunicare fra loro dovrebbero averla presentata entrambi e pagare entrambi 12 euro l'anno (considerato che spesso le radio vengono vendute a coppie, si intuisce quanta confusione legislativa ci sia in materia). Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno per il quale ha valore, è ammesso il pagamento sino al 30 giugno con una maggiorazione dello 0,5 % per ogni mese o frazione di mese di ritardo (ad esempio entro marzo sono euro 12,0 + 2 volte lo 0,5% di 12,0 euro = 12,12 euro). Si può interpretare che se, ad esempio, si possiedono 2 radio e si paga il contributo per esse, se se ne acquistano altre due, occorre presentare dichiarazione di utilizzo per queste ultime (successiva alla precedente) ma il pagamento, già effettuato per l'anno in questione per le prime due, va considerato valido anche per esse. Allo stesso modo però se un apparecchio deve essere utilizzato da più persone diverse ognuna deve effettuare il versamento e la dichiarazione di utilizzo. Questo perché la dichiarazione ed il versamento di 12 euro sono riferiti alla persona e non agli apparecchi (giustamente non è necessario indicare nel bollettino la matricola della radio per cui viene pagata), essendo appunto una dichiarazione di utilizzo e non di possesso.

2) Compilare e spedire a mezzo raccomandata A.R. la "Dichiarazione di utilizzo" all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni della regione in cui si opera, usando un modulo apposito che si trova in Internet. Vanno allegati l'attestazione del bollettino del versamento, o fotocopia leggibile e fotocopia leggibile di documento di identità.

#### **Ricetrasmittenti e caccia**

Le ricetrasmittenti non sono mezzi di caccia (Cass., III, 19/05/1999 n. 1920) e quindi non si commettete alcun reato venatorio portandole.

Alcune leggi regionali vietano l'uso di esse per certe cacce; non è chiaro se lo abbiano disposto pensando che esse fossero proibite dalla legge quadro oppure per motivi locali particolari. Se non è prevista una sanzione vuol dire che il loro uso è divenuto consentito dopo che è stata chiarita la nozione di mezzo di caccia; se la legge regionale ha previsto una sanzione amministrativa, questa rimane valida.

Alcune province o regioni prevedono l'obbligo di comunicare preventivamente il fatto che si useranno ricetrasmittenti nel caccia in battuta e prevedono che possano essere portati solo per ragioni di sicurezza. È pura smania di burocrazia. Avessero detto "per chiedere soccorso" avrebbe avuto un senso; ma anche il fatto di controllare dove sono gli altri cacciatori avviene per ragioni di sicurezza; quindi si può usare sempre!

## Sanzioni

Le sanzioni applicabili alle violazioni delle regole sopra esposte sono misteriose perché il Codice delle Comunicazioni è assolutamente oscuro e contraddittorio. È ben difficile fare una legge che si adatti alle televisioni, ai cavi sottomarini e ai telecomandi senza filo! Non ho trovato decisioni sull'argomento. Alcuni scrivono che si dovrebbe applicare l'art. 102 comma 2, ma questo riguarda le reti di comunicazione, che sono una cosa diversa dagli apparecchi LPD. Potrebbe applicarsi il comma 5° secondo cui *l'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro*, ma l'art. 1 lett. p) stabilisce che apparecchi di libero uso, come sono classificati gli LDP e i PRM sono dispositivi per cui non vi è *necessità di autorizzazione generale!* Ed infatti poi l'art. 105 dichiara di libero uso gli apparecchi CB, assoggettati allo stesso regime dei PRM e la semplice lettura dell'art. 107 sulla autorizzazione generale lascia comprendere che essa non si attaglia agli apparati che ci interessano.

Se si applica il comma 5°, trova applicazione anche il successivo comma 6° che regola il mancato pagamento del contributo: *I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.*

L'8° comma reca poi una disposizione molto speciale: *L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo spetta al Ministero.*

Quindi una cosa è chiara: l'art. 13 della Legge 689/1981 stabilisce chiaramente che cosa si intende per accertamento di una violazione amministrativa e chi sono i soggetti che possono procedervi; l'art. 105 del Codice delle Comunicazioni riserva l'applicazione delle sanzioni ivi previste al Ministero e quindi si deve concludere che l'accertamento è riservato esclusivamente al Ministero tramite i suoi funzionari dell'Escopost/Escoradio/Polizia Postale. Il D.M. 14 ottobre 1971, norme di applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325 ha per l'appunto all'art. 4 rideterminato le competenze delle direzioni compartimentali di cui dell'art.12 della legge 12 marzo 1968, n.325 stabilendo che ne fanno parte escopost - escoradio - nuclei di polizia postale. Gli Ispettori muniti di credenziali, rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria per effetto del D.M. 14 agosto 1943.

Si badi che comunque le guardie giurate non sono mai legittimate ad eseguire controlli sulla conformità degli apparati radio alle norme del Codice delle comunicazioni, ma al massimo, se ne è vietato l'uso da norme regionali, possono constatare che un cacciatore ha un apparato radiotrasmittente. Se si appli-

ca la norma appena vista sulla competenza esclusiva dell'Escopost, neppure coloro che sono agenti di PG con competenza generale per ogni tipo di reato possono effettuare tali controlli. Chi ha competenza di PG parziale non è mai agente di PG per reati al di fuori della sua competenza.

## RICHIAMI

In corretti termini venatori i richiami sono solo gli uccelli usati per attirare i loro consimili mediante il canto.

Nel linguaggio corrente si intende per richiamo ogni allettamento che serva ad attirare un selvatico: suoni prodotti con la bocca, strumenti, richiami meccanici, canti registrati oppure la civetta (finta, poiché quella viva non è detenibile) che richiama allodole solo con la sua presenza, specchietti per le allodole, stampi per le anitre, ecc.

### **Richiami vivi**

Si veda la voce → **Uso di selvatici vivi per usi diversi dall'abbattimento** per tutto ciò che concerne la detenzione di selvatici vivi.

Come richiami vivi possono essere detenuti:

- uccelli selvatici appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (art. 4 c.4);
- uccelli provenienti da allevamento.

L'uso dei richiami è regolato in parte dalla LC e per il resto dalle leggi regionali (art. 5).

La legge statale si limita stabilire che ogni cacciatore può detenere di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità se caccia da appostamento fisso, di dieci unità se caccia da appostamento temporaneo.

Ogni uccello da richiamo deve essere identificabile mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia (art. 5 c. 7).

La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire (art. 5 c. 8).

Per l'art. 5 c. è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. Ciò in quando la cattura e la cessione è riservata agli impianti autorizzati dalla provincia.

Per l'art. 21 è vietato:

- lett. p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- lett. q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali;

I richiami vivi autorizzati non possono essere sequestrati (art. 28 c. 2 in relazione ad art. 30 lett. h).

La direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997 impone le seguenti misure delle gabbie per richiami vivi:

- per i turdidi (bottaccio, sassello, merlo, cesena e storno): cm.30,5 x 25 x h.25

- per allodole: cm. 22,5 x 17 x h.21.

Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.

In questa materia occorre sempre fare riferimento anche alle normative regionali.

### **Richiami di altro tipo**

La legge (art. 21 lett. r) vieta esclusivamente la caccia con richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. Sono richiami acustici meccanici tutti quegli apparecchi che con funzionamento a manovella, ad orologeria, con motore elettrico, con impiego dell'elettronica, emettono suoni idonei ad attirare uccelli. Non è a funzionamento meccanico quello azionato direttamente dal fiato o dalla mano (fischiello, pompetta per aria, sfregamento di legni e simili). Quelli vietati rientrano fra i mezzi di caccia vietati, ma possono essere usati per altri scopi.

### **Reati**

Art. 30 lett. h LC, detenzione di animali non cacciabili, usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (art. 21 c.1 lett. r); ammenda fino ad euro 1549.

Art. 31 lett. h, impiego di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1549.

Si veda la voce →**Maltrattamento di animali** in relazione a particolari fattispecie.

### **Giurisprudenza**

• In materia di caccia la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. \*Cass., 1° aprile 1998, n. 1151

*Soluzione sbagliata, poi corretta dalla massima che segue.*

• In tema di reati venatori, non rientra nella ipotesi della caccia con mezzi vietati l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti (art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami



vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge; né l'uso di richiami vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima legge. \*Cass., 6 ottobre 2000, n. 3089.

- La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina). \*Cass., 27 giugno 2008, n. 35418.

- In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami. Infatti il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Né si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca. \*Cass., 2 luglio 1999, n. 10558.

*Decisione assurda e che si inventa letteralmente la legge: non esiste nessun divieto assoluto e i richiami possono essere usati per scopi leciti (studio, osservazione, ecc.).*

- L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati. \*Cass., 4 febbraio 2009, n. 11581.

- La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva vieta, in linea generale, l'uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9. \*TAR LOMBARDIA 3 marzo 2010, n. 533,

## IL RINCULO DELLE ARMI DA FUOCO

Al momento dello sparo chi impugna l'arma riceve l'urto di questa sulla spalla (arma lunga) o sulla mano (arma corta), urto più o meno forte a seconda di svariate circostanze.

L'urto è una conseguenza diretta della legge fisica della conservazione dell'impulso. Prima dello sparo, quando arma e proiettile sono in stato di quiete, l'impulso del sistema è eguale a zero. Quando si spara l'arma è soggetta a tre impulsi diversi:

- il proiettile e la colonna di gas di sparo che lo seguono, acquistano un certo impulso nella direzione dello sparo, impulso che viene compensato da un eguale impulso diretto nell'opposta direzione e, quindi, verso il tiratore, che ne subisce gli effetti.

- la colonna dei gas ha una velocità che è eguale a zero sul fondello del bossolo ed eguale alla velocità del proiettile alla base di esso. Al centro avrà quindi una velocità intermedia, pari alla metà della velocità del proiettile. La massa dei gas sarà eguale alla massa della polvere.

- quando il proiettile esce dalla bocca dell'arma, i gas si espandono con una velocità attorno ai 700 ms e imprimono un impulso all'arma (effetto razzo)

Sommando questi impulsi si ricava la spinta che l'arma riceve in base al principio che ogni azione crea una eguale reazione contraria. Detto in parole povere, per i non matematici, se il proiettile pesa 100 volte meno dell'arma, mentre il proiettile se ne va in una direzione con la velocità sua propria, l'arma viene sparata nella direzione contraria ad una velocità cento volte inferiore e con una conseguente energia da smaltire sul tiratore.

Questo è l'aspetto puramente fisico-matematico che non riesce a descrivere la sensazione soggettiva del rinculo. L'assorbimento di una certa energia implica la dissipazione di questa energia sotto forma di lavoro e non è possibile stabilire a priori in quale modo l'arma verrà "frenata" dal corpo del tiratore. Quanto più lunga la frenata, tanto minore la sensazione di rinculo, in rapporto inversamente proporzionale. Ad esempio il calciolo di gomma e l'imbottitura della giacca aumentano lo spazio di frenata e diminuiscono proporzionalmente la forza del rinculo. Se l'arma viene saldamente impugnata o appoggiata alla spalla, viene a formare un tutt'uno con la mano o con la spalla e l'impulso non sarà dato solo dal peso dell'arma, ma anche da quello della parte del corpo interessata, e la sensazione di urto sarà minore.

A complicare le cose interviene l'ulteriore fenomeno dell'impennamento dell'arma.

Per esigenze costruttive in quasi tutte le armi la canna è situata sopra il baricentro dell'arma; perciò al momento dello sparo e con l'inizio del movimento del proiettile, l'arma acquista un movimento rotatorio attorno al baricentro, che

tende a spostare la bocca della canna verso l'alto e continua anche dopo che il proiettile ha lasciato la canna. Nelle armi corte questo movimento rotatorio può dare una sensazione più spiacevole del rinculo vero e proprio. Nelle armi a canne giustapposte vi può essere anche un movimento laterale, dalla parte della canna con cui si è sparato.

Quindi l'energia del rinculo si scompone in due parti riferibili al movimento retrogrado e al movimento rotatorio e la prevalenza dell'una o dell'altra dipende, in parte, anche dal comportamento del tiratore. Se egli controlla bene l'impennamento, tanto più forte sentirà l'urto dell'arma; tanto più egli lascia libera l'arma di impennarsi, tanto minore sarà l'urto.

Ciò spiega come la struttura meccanica dell'arma possa influire sul rinculo: una giusta distribuzione delle masse, un corretto angolo tra canna e impugnatura, determinano la diversa ripartizione delle energie, secondo le necessità ed i gusti del tiratore. La presenza nell'arma di molle e masse in movimento che contribuiscano a dissipare l'energia del rinculo, servono anch'esse da "freno", abbreviando la frenata complessiva. Anche il fisico del tiratore fa la sua parte: la persona corpulenta che impugna l'arma saldamente aggiungerà al sistema una maggior massa muscolare e i maggiori spessori di tessuto molle funzioneranno da cuscinetto ammortizzante aggiuntivo.

Da quanto esposto si ricava che si può influire sul rinculo in vari modi. Prima di tutto è ovvio che se si diminuisce l'energia della cartuccia (cioè la velocità iniziale del proiettile), diminuirà anche il rinculo; se non si vuole diminuire l'energia della cartuccia si dovrà:

- aumentare la massa dell'arma; il rinculo, in tal caso, diminuirà in modo inversamente proporzionale;

- diminuire la massa del proiettile; ferma restando la velocità iniziale l'impulso del proiettile è proporzionale alla radice quadrata del rapporto tra le due masse e quindi piccole diminuzioni di peso del proiettile influiscono molto sul rinculo. In parole più semplici: il 10% di peso dell'arma in più, comporta una diminuzione del rinculo del 10%; un aumento del peso del 10% del peso del proiettile, ferma la sua velocità, o un aumento del 10% della velocità, fermo il peso, comporta un aumento del 20% del rinculo.

In secondo luogo si possono utilizzare come freno gli stessi gas di sparo mediante l'impiego di freni di bocca o di compensatori: se diretti all'indietro mediante opportuni intagli nella canna, per compensare il loro impulso retrogrado, se diretti verso l'alto per compensare il movimento di impennamento. Un freno di bocca può diminuire il rinculo del 30%.

Al di fuori di queste considerazioni tecniche non è possibile fare affermazioni affidabili, anche se molti tiratori giurano su soluzioni personali, che però sono altamente soggettive. Si consideri ad esempio che molti tiratori sono portati a considerare più forte il rinculo quando lo sparo è più rumoroso del solito.

In effetti un forte rumore influisce sul rinculo solo se deriva dal fuoco di bocca.

Si è anche riscontrato che al poligono di tiro il rinculo viene sentito molto più forte che non sul campo di caccia perché al poligono il tiratore si concentra sul tiro e si attende il rinculo; in caccia il tiratore pensa solo al selvatico.

## IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA SELVAGGINA

Nella legislazione del 1939 la selvaggina era considerata *res nullius*, vale a dire un bene che ciascuno poteva prendere, rispettando le regole venatorie. Lo Stato quindi non poteva avere alcuna responsabilità per danni cagionati dalla selvaggina. Gli animali che producevano danni alle culture potevano essere fatti rientrare fra i nocivi e quindi cacciabili senza problema in tempo di caccia aperta, ma eliminabili anche con altri mezzi controllati.

Quando la legge del 1977 ha stabilito che *la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato*, è sorto il problema se lo Stato divenisse responsabile per i danni prodotti da essa in base all'art. 2052 C.C.

La giurisprudenza ritenne subito inapplicabile la norma stabilendo che *il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 cod. civ., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova*. Cass., 14 febbraio 2000, n. 1638.

Il richiamo all'art. 2043 CC sta a significare che al di fuori di una espressa previsione di responsabilità dell'ente pubblico per i danni cagionati dalla selvaggina al coltivatore, il danno potrà essere risarcito solo se il danneggiato prova che il fatto si è verificato per colpa della pubblica amministrazione. Quindi se un orso si sbrana un turista, questo deve dimostrare che vi è stato un difetto di previsione dell'evento da parte di chi doveva tenere la situazione sotto controllo.

La Corte Costituzionale dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa al fatto che solo certi danni venissero risarciti dalla legge del 1992, scrivendo: *infatti le norme che prevedono un regime probatorio di favore per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla produzione agricola non sono estensibili 'sic et simpliciter', attesa la diversità delle fattispecie, alle ipotesi di danni causati dalla suddetta fauna a singole persone o cose, al di fuori dell'esercizio dell'attività agricola. Né tale diversità di disciplina normativa viola i beni tutelati dagli artt. 32 e 42 della Costituzione, ai quali appresta adeguata protezione l'art. 2043 cod. civ. ....*

*..... Il legislatore ha cioè inteso approntare una peculiare tutela all'agricoltura indennizzando gli effetti negativi ad essa derivanti dalla presenza di quegli animali sul territorio, presenza che nell'attuale contesto storico sociale è ritenuta meritevole di protezione nel quadro di un armonico equilibrio ambientale.* \*Corte Cost. Ord. 581/2000.

Sentenza molto opportunistica perché non vi è ragione al mondo per ritenere giusto risarcire il contadino se un cinghiale gli mangia le patate, ma non risarcirlo se il cinghiale gli ha danneggiato l'automobile parcheggiata nel campo di patate, oppure negare il risarcimento a chi si è trovato a passare nel branco con la sua auto. Il richiamo allo armonico equilibrio ambientale è ridicolo: perché mai questo deve andare a carico di singoli cittadini e perché mai solo i contadini devono essere tutelati. Questa era la domanda a cui la Corte doveva rispondere! Lo Stato di fronte a queste situazioni ha due possibilità; o non risarcisce nessuno (principio del "a chi tocca, tocca") oppure risarcisce tutti, ripartendo la spesa su tutta la collettività. Ma non può risarcire qualcuno sì e qualcuno no; e tantomeno potrebbe prelevare i soldi dalle tasche dei cacciatori (ora dalle tasse regionali) i quali sono i controllati e non i controllori!

Anche il richiamo all'art. 2043 CC è una presa per i fondelli perché la P.A., che deve rispettare la normativa venatoria, non ha alcuna possibilità di effettivo controllo sulla selvaggina nociva e quindi mai potrà essere ritenuta in colpa per non essere intervenuta preventivamente.

Quindi, allo stato delle cose, il cittadino, in base alla legge quadro, non ha diritto ad ottenere un risarcimento per danni provocati da selvatici, se non è un conduttore di fondi rustici.

La normativa statale è la seguente in base alla quale si individuano due tipi di danno:

- quello subito da conduttori agricoli a coltivazioni e opere, regolato dalla legge venatoria;

- quello subito da qualsiasi cittadino per colpa o dolo della pubblica amministrazione e regolato dall'art. 2043 C.C.

L'art. 10 LC stabilisce che i piani faunistico-venatori devono indicare *i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati quali oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.*

Il legislatore avrebbe più correttamente parlare non di risarcimento (che presuppone una responsabilità), ma di indennizzo.

L'art. 14 LC prevede che l'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provveda *all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.*

Non si comprende perché si parli di "contributi per il risarcimento". O si paga il danneggiato ed allora è un risarcimento o un indennizzo; se si eroga un contributo ciò significa che questo viene percepito da un soggetto il quale poi lo integra con mezzi propri e provvede al pagamento al danneggiato. Ma allora

andava spiegato chi è questo misterioso intermediario.

L'art. 26 LC prevede che *per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate, sui terreni coltivati e a pascolo, della (rectius dalla) fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi delle tasse venatorie regionali.*

Anche questa norma presenti punti oscuri. Quali possono essere i danni *non altrimenti risarcibili*? Se il contadino ha una assicurazione personale, il diritto al risarcimento passa necessariamente alla assicurazione che ha pagato i danni. Forse il legislatore ipotizzava un danno da illecito ex art. 2043 C.C., ma, come già detto, è una ipotesi molto teorica.

E per quale motivo non deve essere risarcibile un danno cagionato ad un bosco? Che cosa vuol dire che vengono risarciti in particolare i danni provocati da specie protette? Al contadino gliene importa ben poco di sapere se chi gli ha mangiato le patate era protetto o meno! E se il danno va comunque risarcito, che cosa comporta il fatto che sia stato prodotto da una specie non protetta?

Il fondo viene gestito da un comitato a cui il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni; il comitato procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

La domanda di risarcimento va proposta di fronte al giudice ordinario e contro la Regione (non la Provincia; si vedano massime qui sotto).

Il problema è stato sottovalutato dal legislatore il quale nel 1992 era scioccamente succube di quelle fantasie che vedevano il mondo spopolato di animali, tutti in via di estinzione. Invece, è vero che vi sono specie a rischio di estinzione, quasi sempre in zone limitate e per l'eccessivo numero di presenze di esseri umani (il cosiddetto carico antropico) o per l'eccessivo sfruttamento agricolo, ma è anche vero che altre specie si riesce a controllarle solo con una eliminazione costante di capi perché perfettamente ambientatesi nella nuova situazione.

Si consideri che in una sola provincia dell'Emilia si sono pagati danni per quasi un milione di euro, di cui 8% cagionati dal fagiano, 15 % dalla lepre, 21% dal cinghiale. A ciò si aggiungano danni cagionati, a seconda delle zone, da caprioli, storni, cormorani, nutrie, ecc. Si consideri che in Toscana in una annata venatoria in cui i cinghiali hanno cagionato danni risarciti con circa 800.000 euro, ne sono stati abbattuti ufficialmente 70.000 senza che si sia notata una significativa diminuzione nella loro consistenza! La regione sta giustamente progettando di autorizzarne la caccia in ogni periodo dell'anno.

Qualunque persona logica ne concluderebbe che il milione di euro potrebbe essere risparmiato per aiutare i contadini a darci da mangiare pane, polenta e

patate e che i cacciatori dovrebbero essere favoriti nel fornirci adeguato “companionico”.

### **Giurisprudenza**

- Poiché con la legge regionale 7 settembre 1964 n 30 della regione Trentino alto Adige, la gestione delle riserve di caccia costituite di diritto nei territori di cui all'elenco allegato alla legge stessa, e affidata, per il territorio delle province di Trento e Bolzano, alle Sezioni provinciali dei cacciatori di quelle città a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti, la federazione italiana della caccia, da cui quelle Sezioni dipendono, non si colloca nella posizione di un qualsiasi titolare di mero diritto di godimento (come l'affittuario della riserva) di fronte al titolare della concessione, ma assume la ben diversa figura del concessionario ex lege della medesima situazione soggettiva spettante al titolare della riserva e cioè al comune, al quale della titolarità residua il puro nomen, sia perché non gli è dato esercitarne la facoltà, (impedendo che la gestione passi alla Federcaccia), sia perché nessun altro diritto esso può vantare all'infuori di quello di percepire un canone. (la Corte di Cassazione ha formulato tale principio per escludere in capo alla federazione della caccia una contrapposizione tra titolarità della riserva e gestione della stessa al fine di un riconoscimento della legittimazione alla tutela risarcitoria nei confronti di cacciatori di frodo).\*Cass., 26 giugno 1972, n. 2188.

- La domanda, con la quale il proprietario di un fondo, incluso dalla competente autorità amministrativa in zona di divieto assoluto di caccia (a norma dell'art 23 del RD 5 giugno 1939 n 1016), chieda alla amministrazione il risarcimento dei danni cagionati alle culture dalla selvaggina già presente, non più cacciabile per effetto di detto divieto e della sorveglianza espletata dagli agenti all'uopo incaricati, nonché dei danni derivanti dall'immissione di nuova selvaggina e dallo spargimento di bocconi avvelenati per i cani da caccia, con conseguente impedimento anche dell'impiego di cani per la custodia dell'immobile e dei prodotti, spetta alla cognizione del giudice ordinario nei limiti in cui deduca modalità attuative del suddetto provvedimento, non necessarie e non contemplate dallo stesso (immissione di nuova selvaggina e spargimento di bocconi avvelenati), e, come tali, integranti un'attività illecita e lesiva di posizioni di diritto soggettivo, per violazione del principio generale del *neminem laedere*; resta sottratta ad ogni tutela giurisdizionale, nella parte in cui censuri le scelte amministrative circa la introduzione del divieto di caccia e gli Atti di necessaria esecuzione (sorveglianza della zona), a fronte dei quali le posizioni del privato hanno natura di meri interessi di fatto; e, infine, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui denunci vizi di legittimità di quel provvedimento, e, quindi, coinvolga posizioni di interesse legittimo \*Cass., Sez. U, del 13 luglio 1981, n. 4557

- La domanda proposta dal proprietario di un fondo, inserito in una riserva



di caccia, nei confronti del titolare della concessione della riserva medesima, per denunciare che quest'ultimo, in violazione degli obblighi inerenti al mandato ricevuto per la tutela degli interessi di esso proprietario, abbia indebitamente chiesto ed ottenuto dal comitato provinciale della caccia un provvedimento di esclusione di parte di detto fondo da quella riserva, nonché per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti al suddetto rapporto di mandato, senza interferire sul citato provvedimento amministrativo, e, pertanto, resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario.\*Cass., Sez. U, 29 marzo 1983, n. 2247.

Per il caso di abbattimento di animale selvatico nella regione Trentino-Alto Adige, senza il prescritto permesso della competente Sezione locale della federazione italiana della caccia, deve riconoscersi a detta federazione la legittimazione ad agire, contro l'autore dell'infrazione, per il risarcimento del danno, indipendentemente dall'appartenenza di detto animale allo stato, considerando che la federazione medesima; in qualità di concessionaria "ex lege" della gestione dei territori di quella regione istituiti in riserva di caccia (legge regionale 7 settembre 1964 n. 30), è titolare dei poteri e delle facoltà del concedente, e quindi è abilitata ad agire per il ristoro del pregiudizio subito dal concedente medesimo, e che, inoltre, in relazione ai suoi specifici compiti di tutela ed incremento del patrimonio faunistico (D.P.G.R. 13 agosto 1965 n. 129, e successive modificazioni), può ricevere anche in proprio un danno patrimoniale, per effetto dell'indicata infrazione.\*Cass., 28 ottobre 1988, n. 5855.

- Poiché a norma degli artt. 5, 6, e 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, predispongono piani annuali o pluriennali che prevedano, tra l'altro, oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, ed alla sosta della fauna selvatica, nonché, provvedono alla gestione sociale del territorio, passivamente legittimata rispetto all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla violazione delle norme relative alla istituzione delle oasi di protezione della fauna selvatica, è la regione, anche se abbia delegato i relativi poteri alla provincia, in quanto delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante. \*Cass., 1° agosto 1991, n. 8470.

- Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale toscana n. 17 del 1980 (a norma del quale, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalla attività venatoria, il fondo di tutela viene ripartito tra le amministrazioni provinciali) e di cui al precedente art. 17 (secondo il quale, agli effetti dell'esercizio venatorio, sono considerati selvaggina gli uccelli ed i mammiferi di cui sia consentita la caccia) integrano uno stretto ed inscindibile collegamento tra l'esercizio della caccia e la risarcibilità dei danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole (tant'è che il settimo comma del citato art. 39 prevede la non indennizzabilità dei danni impu-

tabili all'esercizio della caccia al di fuori dei periodi e dei giorni in cui questa è consentita), mentre il limite a detta risarcibilità (posto dal sesto comma del detto art. 39, che richiede la adozione di recinzioni del fondo tali da impedire il libero passaggio di animali o persone) non può essere invocato in relazione a vicende di animali che, nonostante chiusure o recinzioni, abbiano, comunque, la facoltà di "accesso" al fondo, come nel caso degli uccelli, per i quali non è, ovviamente, ipotizzabile alcuna ragionevole possibilità di chiusura o recinzione, ed in relazione ad i quali non è legittimo prospettare una esclusione "tout court" dal novero degli animali produttori di danni risarcibili, avendo, al contrario, il legislatore regionale adottato espressa previsione in tal senso, considerandoli esplicitamente come "selvaggina", e ricoprendoli, per l'effetto, nel novero degli animali i cui danni al fondo generano l'obbligo risarcitorio a carico dell'ente territoriale competente (nella specie, la Provincia). \*Cass., 7 agosto 1997, n. 7301.

- Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme. \*Cass., 24/09, n. 13907.

- Il ristoro del danno non altrimenti risarcibile arrecato alla produzione agricola dalla fauna selvatica deve essere richiesto nei confronti della Regione, a norma dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (e, nel caso di specie, anche dell'art. 47 della legge regionale n. 26 del 1993 Regione Lombardia). Detta forma di compensazione dell'interesse leso (qualificata dalle leggi regionali talvolta come risarcimento e talvolta come indennizzo) non rientra nell'ipotesi di responsabilità aquiliana, non trattandosi di danno ingiusto, non potendosi tuttavia escludere in astratto che, allorché tale danno abbia i caratteri dell'ingiustizia, di esso debba rispondere l'autore secondo i principi propri della responsabilità aquiliana. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la citazione ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. del consorzio di comuni gestore della riserva avicola dalla quale provenivano gli uccelli che avevano prodotto danni alle colture, rilevando che l'intervento della Regio-

ne ex l. 157 del 1992 cit. era previsto solo in ipotesi di danno "non altrimenti risarcibile"). \*Cass., 28 luglio 2004, n. 14241.

- L'intervento economico a carico della Regione Calabria, impropriamente denominato "risarcimento", previsto dall'art. 2 commi 1-3 della legge reg. 27 gennaio 1986, n. 3 (nel testo sostituito dall'art. 25 comma quarto della legge reg. n. 10 del 1988) e volto a ristorare il danno arrecato da specie di animali che la legge stessa intende proteggere dall'estinzione o dai cani randagi o inselvatichiti, è ricompreso nella "materia", disciplinata dalla medesima legge reg. e da leggi statali, intesa alla reintegrazione economica dei patrimoni danneggiati da eventi non dipendenti da fatti o comportamenti antigiuridici dell'Amministrazione, cui non possono applicarsi i principi dettati in tema di responsabilità aquiliana e neppure, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione, le regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nel relativo giudizio promosso dall'avente diritto. (Principio enunciato ai fini della individuazione dei limiti di censurabilità di decisione del giudice di pace pronunciata "in subiecta materia"). \*Cass., 13 aprile 2005, n. 7685.

- La domanda di condanna della P.A. al risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di colture danneggiate da animali selvatici la cui caccia sia preclusa spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma alcun rilievo la procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla normativa regionale (nella specie, la legge reg. dell'Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8), in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico"; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante. Cass., Sez. U, 20 aprile 2006, n. 9163.

- In tema di risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato da animali selvatici la cui caccia sia preclusa, la domanda di condanna della P.A., proposta a seguito della conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla normativa regionale (nella specie, la legge reg. della Campania 10 aprile 1996, n. 8), che abbia accertato l'avvenuta verifica di un fatto suscettibile di riparazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario: infatti, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico"; né la tutela della situazione giuridica del danneggiato può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale, costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema, che si risolvono in una

condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva, e come tale irrilevante.\*Cass., Sez. U, 20 aprile 2006, n. 9159.

- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Ne consegue che va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica. Non osta all'applicazione di tale principio l'art. 15 della legge n. 394 del 1991, in quanto la norma, significativamente intitolata "Acquisti, espropriazioni ed indennizzi", disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica (fattispecie relativa a danni ad un'autovettura causati da un cinghiale all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso). \*Cass., 10 ottobre 2007, n. 21282.

- Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme. \*Cass., 24 settembre 2002, n. 13907.

## SANZIONI ACCESSORIE - SEQUESTRO E CONFISCA

### Voci collegate: Reati - Recidiva - Violazioni amministrative

#### Sequestro e confisca penale

Gli addetti alla vigilanza venatoria che siano agenti o ufficiali di polizia giudiziaria possono sempre sequestrare cose che servono ai fini probatori o che sono servite a commettere il reato o che sono il provento del reato; sono sempre sequestrabili le cose che sono soggette a confisca.

La LC prevede che quando viene accertata una delle contravvenzioni elencate all'art. 30, vengano sequestrate le armi, la fauna selvatica ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

Il verbale di sequestro deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro 48 ore e questi lo deve convalidare entro le successive 48 ore. Se non si rispettano i termini o se il sequestro non viene convalidato, le cose sequestrate devono essere restituite (in teoria anche un chilo di droga; ma nessuno si presenta a ritirarlo!). Contro il provvedimento di sequestro può essere fatto ricorso al tribunale del riesame.

La confisca è regolata, come misura di sicurezza patrimoniale, nell'art. 240 CP. In via generale esso stabilisce che con la sentenza di condanna il giudice può (*confisca facoltativa*) ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Prevede poi un'ipotesi di confisca *obbligatoria* delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna, salvo l'unica ipotesi che la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, il porto, la detenzione della cosa siano astrattamente possibili dietro la prescritta autorizzazione amministrativa.

Detto più semplicemente, l'art. 240 CP prevede la confisca obbligatoria di un fucile da caccia detenuto illegalmente, salvo che esso provenga da persona che lo poteva legalmente detenere e che, ovviamente, non avesse commesso a sua volta dei reati in materia di armi (si pensi al caso dell'arma rubata e che va restituita al legittimo proprietario o dell'arma data in comodato e non denunciata dal detentore). La confisca rimane obbligatoria anche se il reato si è estinto per amnistia, oblazione, prescrizione, morte del reo.

L'art. 4 L. 110/1975 ha introdotto la confisca obbligatoria, ma per il solo caso di condanna, delle armi proprie od improprie usate per commettere i reati in esso contemplati.

A togliere ogni residuo dubbio in materia di confisca di armi, se pur dubbio vi era, è intervenuto l'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n.152 il quale recita: *Il disposto del primo capoverso dell'art. 240 del CP si applica a tutti i reati con-*

*cernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.* E il primo capoverso dell'art. 240 CP è quello che regola la *confisca obbligatoria*.

Le massime della Cassazione sono costanti nell'applicazione rigida di questi principi.

Si noti come l'obbligo di confisca riguardi anche le armi improprie.

Un'ipotesi speciale e grave di confisca è quella conseguente ai reati aventi per oggetto armi o canne clandestine: La condanna comporta la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca obbligatoria di tutte le armi; stando alla lettera della legge, anche di quelle legalmente detenute! (art. 23 comma 5, L. 110/1975). Questa disposizione pare di dubbia costituzionalità perché introduce una sanzione assolutamente indeterminata e che potrebbe rivelarsi spropositata. Si pensi al caso di chi ha una collezione di armi antiche del valore di centinaia di milioni e se la vede confiscare solo perché su di una canna in suo possesso non è stato rinvenuto il prescritto numero (cosa che può capitare, in buona fede, anche a persona attenta)

La Cassazione inoltre, nel caso di collezione di armi senza licenza, ha ritenuto confiscabili tutte le armi e non solo quelle in soprannumero. È chiaro però che la massima ha esaminato un caso particolare, prima di certe modifiche all'art. 10 L. 110/1975 e che ora va rivista. Se un soggetto detiene quattro pistole senza licenza di collezione (vale a dire, una più delle tre consentite) è indubbio che il reato investe tutte e quattro le pistole che andranno tutte confiscate (del resto quale delle quattro confiscare altrimenti?); il reato però non investe affatto la detenzione dei fucili da caccia che egli eventualmente detenga oppure di armi sportive in numero inferiore a sei; si può quindi affermare che la logica della norma è che la confisca va limitata a quelle categoria di armi rispetto a cui si è verificata la detenzione in soprannumero (se il soggetto ha 8 armi sportive, verranno confiscate tutte le armi sportive, se ha 4 pistole, verranno confiscate tutte le pistole).

La confisca è indipendente dall'eventuale sequestro che l'abbia preceduta e può essere disposta anche se non vi è stato sequestro; se però nel frattempo l'oggetto non è più in possesso del reo, la confisca diviene inesequibile.

I provvedimenti di confisca vengono impugnati in modo diverso a seconda della loro natura (appello, ricorso in cassazione, incidente di esecuzione).

In relazione ai reati venatori l'art. 28 c. 2 LC stabilisce: *Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.*

Le ipotesi di confisca obbligatoria, cui all'art. 30, richiamate sono: caccia in periodo di divieto generale, abbattere, catturare o detenere mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, nonché di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, caccia in parchi naturali e luoghi simili, uccellagione. Nelle altre ipotesi la confisca è facoltativa e perciò non si applica se non è pronunciata sentenza di condanna. È facoltativo anche il sequestro dei mezzi di caccia proibiti se essi non sono serviti ad abbattere, catturare o detenere selvatici.

I richiami vivi non autorizzati vengono obbligatoriamente confiscati (art. 28 LC).

Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, la PG la consegna all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione (art. 28 c. 3 LC).

La confisca a seguito di violazione amministrativa è regolata dall'art. 20 L. 689/1891 comma 4, per la quale *È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione, o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.* Però la LC, come visto sopra, ha derogato a questa disposizione stabilendo essa stessa i casi in cui la confisca è obbligatoria.

#### **Sospensione e revoca di licenze di porto di fucile**

L'art. 32 LC elenca i casi in cui licenze attinenti alla caccia devono o possono essere sospese o revocate a carico di chi ha commesso infrazioni.

I provvedimenti previsti a carico di chi ha commesso alcune delle **contravvenzioni** elencate nell'art. 30 LC sono i seguenti.

I) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un periodo da uno a tre anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale per avere:

- cacciato in periodo di divieto generale (30 lett. a)
- abbattuto, catturato o detenuto mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 (30 lett. b)
- cacciato nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, ecc. (30 lett. d)

- cacciato sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (30 lett. i)

II) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un periodo da uno a tre anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale ed è **recidivo specifico** per avere:

- esercitato la caccia nei giorni di silenzio venatorio (30 lett. f);

- abbattuto, catturato o detenuto esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento (30 lett. g);

- abbattuto, catturato o detenuto specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o con richiami vietati (30 lett. h);

III) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene revocata e non può essere concessa per dieci anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale per avere:

- abbattuto, catturato o detenuto esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo (30 lett. c);

- esercitato l'uccellazione;

IV) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene revocata e non può essere concessa per dieci anni a chi viene condannato con sentenza o decreto penale ed è **recidivo specifico** per avere:

- cacciato nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, ecc. (30 lett. d);

- cacciato sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (lett. i);

V) La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene revocata in via definitiva a chi viene condannato con sentenza o decreto penale ed è **recidivo specifico** per avere:

- esercitato la caccia in periodo di divieto generale (30 lett. a);

- abbattuto, catturato o detenuto mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 (30 lett. b);

- abbattuto, catturato o detenuto esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo (30 lett. c);

- esercitato l'uccellazione (art. 30 lett. e)

Attenzione a distinguere i casi in cui è sufficiente "cacciare" e per cui basta essere in atteggiamento di caccia, dai casi in cui occorre invece aver abbattuto, catturato o detenuto selvatici.

In altri casi (art. 32 n. 4) la sospensione viene inflitta anche a chi ha commesso una delle **violazioni amministrative** di cui all'art. 31 LC

La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un anno per avere:

- esercitato la caccia in una forma diversa da quella prescelta (31 lett. a). la sospensione è di tre anni in caso di **reiterazione**.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia viene sospesa per un anno a chi **reitera** una delle seguenti violazioni: lettere b), d), f) e g)



- caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione (31 lett. b)
- caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata (31 lett. d)
- caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole (31 lett. f)
- caccia in violazione degli orari consentiti (31 lett. g)

#### **Altri provvedimenti**

- Violazione della normativa sulla tassidermia; comporta la sospensione o revoca della licenza, secondo quanto stabilito dalla legge regionale (art. 30 c. 2);
- Importazione di fauna selvatica senza le autorizzazioni di cui all'art. 20 lett. c. 2; comporta la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni (art. 31 lett. l);
- Porre in commercio o detenere a fine di commercio fauna selvatica in violazione della legge sulla caccia (art. 32 lett. d e 30 lett. l); comporta la chiusura o la sospensione dell'esercizio per un periodo di un mese (in caso di recidiva da due a quattro mesi);
- Le leggi regionali stabiliscono i casi che comportano la sospensione della validità del tesserino venatorio (art. 31 n.3).

#### **Applicazione delle sanzioni in caso di reato**

Se vi è un reato penale (violazione della normativa sulle armi o delle fattispecie elencate nell'art. 30 LC, la confisca delle cose in sequestro, che sono state obbligatoriamente consegnate all'ufficio corpi di reato del Tribunale, è disposta dal giudice.

L'organo che ha accertato il reato (agente di polizia giudiziaria oppure l'ufficio provinciale a cui gli addetti alla vigilanza che non sono agenti di PG trasmettono i loro verbali di constatazione) deve dare notizia al questore del luogo di residenza del contravventore dei reati di cui all'art. 30 lett. a), b), c), d), e), i); deve farlo subito (art. 32 c. 3) per i reati di cui alle lett. c) e d) per i quali non è ammessa l'oblazione; dopo scaduti i 30 giorni per richiedere l'oblazione negli altri casi.

Il legislatore (che proprio di procedura penale ne sapeva poco) ha fatto una gran confusione. Se si tratta di reati l'oblazione va richiesta al giudice penale e non all'autorità amministrativa e perciò i 30 giorni per fare oblazione, previsti in relazione alle sole sanzioni amministrative non c'entrano nulla! L'ufficio accertatore deve informare il questore di tutti i reati previsti nell'art. 30. Il questore attenderà poi l'esito del procedimento penale, il che spiega perché l'autorità giudiziaria sia obbligata a comunicargli le sentenze e i decreti penali definitivi e i provvedimenti di estinzione del reato a seguito di oblazione pena-

le. Il legislatore qui ha aggiunto ulteriore confusione perché l'autorità giudiziaria dovrebbe comunicare al questore del luogo di residenza del contravventore anche i provvedimenti di assoluzione, di non luogo a procedere, di archiviazione. Altrimenti negli atti della questura il cittadino continua a restare indagato a vita! Sembra proprio che per la mente del legislatore del 1992 fosse inconcepibile che un cacciatore potesse essere assolto!

Il legislatore nel formulare l'art. 32 LC si è espresso in modo confusionario. A leggere le norme si dovrebbe concludere che le sanzioni accessorie ai reati di cui all'art. 30 si applicano solo in caso di condanna, mentre quelle accessorie a violazioni amministrative si applicano anche in caso di oblazione. Il primo comma dell'art. 32 recita infatti che le sanzioni accessorie si applicano *nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 30*. Nulla dice per l'ipotesi di oblazione penale.

Il comma 2 dell'art. 32 aggiunge poi che *i provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna*. Solo da questo obbligo di comunicare le dichiarazioni di estinzione del reato per oblazione si deve dedurre che il questore applica la sanzione anche in tal caso! Il Consiglio di Stato, con sentenza 7939/2004, ha confermato l'interpretazione sopra esposta in materia di sospensione di licenze affermando che vi sarebbe un principio generale per cui le pene accessorie si applicano anche in caso di oblazione; cosa che non trova riscontro nella normativa penale che sempre presuppone la condanna (art. 20 C.P.), salvo il caso eccezionale della confisca obbligatoria (art. 240, 2° comma C.P.). Perciò se si procede in via penale si applica l'art. 240. Il principio secondo cui anche in caso di violazione amministrativa oblata il questore può applicare la sanzione accessoria, trova conferma nella sentenza Cass. Sez. Unite 27 ottobre 1994 n. 8840. Va detto che i questori talvolta preferiscono aggirare il problema e invece di disporre la sospensione o la revoca delle licenze per obbligo imposto dalla legge, motivano il loro provvedimento in base all'art. 43 T.U. leggi di P.S. perché il soggetto è divenuto inaffidabile.

L'art. 32 comma 3 prevede che il questore che riceve l'informativa sul reato **può** disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La legge è carente là ove non stabilisce un termine massimo di validità della sospensione; è chiaro che essa non potrà mai essere superiore al periodo massimo stabilito dalla legge venatoria, ma vi è qualche cosa di ripugnante nel fatto che un cittadino possa vedere limitare i suoi diritti di fronte ad un verbale, magari sconclusionato e che non porterà mai ad una condanna. È chiaro che il principio di presunzione

di innocenza viene calpestato e che si può prospettare sia una questione di costituzionalità, sia una ipotesi di responsabilità per danni del questore che non abbia adeguatamente valutato il verbale.

L'art. 32 comma 2 prevede che il questore sia competente anche per la sospensione o revoca di provvedimenti di autorizzazione al commercio di selvaggina. Sciocchezza solenne perché non sono autorizzazioni di PS né sono state rilasciate dal questore il quale proprio con la materia non c'entra!

#### **Applicazione delle sanzioni accessorie in caso violazione amministrativa**

L'art. 32 comma 4 regola l'applicazione delle sanzioni accessorie in caso delle violazioni amministrative di cui all'art. 31 lett. a), b), d), f), g).

L'ufficio competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento comunica al questore del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione *che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio* (art. 32 c. 5).

I verbali di accertamento vengono comunicati al questore il quale *può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza* (art. 32 c.65) e quindi in quanto il responsabile debba essere considerato inaffidabile.

#### **Giurisprudenza**

- Nell'ipotesi in cui, in presenza di più violazioni di legge, l'una configurante una fattispecie penale e l'altra un illecito amministrativo, l'oggetto materiale dei relativi comportamenti illeciti sia il medesimo (nella specie vino adulterato), la confisca amministrativa obbligatoria, ai sensi dell'art. 20, comma quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 va disposta ancorché contestualmente lo stesso bene sia stato sottoposto a sequestro penale, con la conseguenza che, quando al termine del procedimento penale sia ordinata la confisca, i due provvedimenti si sovrappongono, ed unica ne è l'esecuzione, mentre, nel caso di proscioglimento dell'imputato, resta efficace la confisca disposta in Sede amministrativa, fondata sulla diversa violazione di legge. \*Cass., 7 agosto 1990, n. 7960.

- In presenza di illecito amministrativo consistente nell'esercizio della caccia con arma non consentita dall'art. 9 della legge n. 968 del 1977, anche nell'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, per la quale, conseguentemente, non è stata emessa ordinanza - ingiunzione, può essere esercitato il potere di confisca dell'arma stessa ai sensi dell'art. 20, quarto comma della legge n. 689 del 1981, per effetto dell'accertamento da parte della autorità amministrativa, che proceda alla confisca, della violazione

concernente l'uso di essa a fini venatori ed anche se il porto o il possesso possa considerarsi legittimo ad altri fini. \*Cass., 16 aprile 1991, n. 4036.

- La condizione richiesta dall'art. 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 per disporre la confisca amministrativa di una cosa è che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione della stessa costituisca violazione amministrativa; pertanto, una volta che tale accertamento ha avuto esito positivo, rimane irrilevante il fatto che la stessa violazione potesse essere commessa in modo o con mezzi diversi. \*Cass., 21 gennaio 1994, n. 562.

- Con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. per i reati previsti dalla legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione "in ogni caso" contenuta nell'art. 28 della legge 157 va intesa come sinonimo dell'avverbio "sempre" e non quale implicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena. \*Cass., 23 febbraio 1998, n. 725.

- In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa. \*Cass., 2 maggio 2006, n. 10143.

- In materia di confisca di armi, detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori l'unica disposizione operante è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge n.157/92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e). L'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge n. 157/1992, è possibile solo in caso di condanna. Mentre la disposizione di cui all'articolo 6 Legge n.152/75, che prevede altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna, non è applicabile, qualora difetti una specifica contestazione di violazioni anche in materia di armi e munizioni. Sicché, il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità. Sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi viene esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240

cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi. \*Cass., 11 gennaio 2010, n. 527.

## SPECIE CACCIABILI E PROTETTE

La legge 157/92 dichiara di voler proteggere la fauna selvatica omeoterma; questo termine astruso ed inutile vuole semplicemente dire che la legge si applica a quelli che tutti conoscono come “animali a sangue caldo” e cioè mammiferi ed uccelli. E se il legislatore avesse saputo “scrivere come mangia” avrebbe intitolato la legge “Norme per la protezione di mammiferi ed uccelli e sulla loro caccia”.

Fra i mammiferi gli unici a non essere oggetto di tutela sono le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole (art. 2).

Fra i mammiferi sono talvolta regolati con norme particolari gli **ungulati**, superordine a cui appartengono, per quanto ci riguarda, cinghiale, muflone, camoscio, stambecco, capriolo, cervo, daino.

L'art. 2. Integrato con DPCM 21-3-97, sottopone a particolare tutela (divieto totale di caccia) i seguenti mammiferi:

Canis aureus	sciacallo dorato	Art. 2 L. 157/92
Canis lupus	lupo	Art. 2 L. 157/92
Cervus elaphus corsicanus	cervo sardo	Art. 2 L. 157/92
Cetacea	cetacei, tutti	Art. 2 L. 157/92
Felis sylvestris	gatto selvatico	Art. 2 L. 157/92
Lutra lutra	lontra	Art. 2 L. 157/92
Lynx lynx	lince	Art. 2 L. 157/92
Martes martes	martora	Art. 2 L. 157/92
Monachus monachus	foca monaca	Art. 2 L. 157/92
Mustela putorius	puzzola	Art. 2 L. 157/92
Rupicapra pyrenaica	camoscio d'Abruzzo	Art. 2 L. 157/92
Ursus arctos	orso	Art. 2 L. 157/92

e i seguenti uccelli:

Accipitriformes, falconiformes	rapaci diurni, tutti	Art. 2 L. 157/92
Bonasa bonasia	francolino di monte	DPCM 21-3-97
Botaurus stellaris	tarabuso	Art. 2 L. 157/92
Burhinus oedicephalus	occhione	Art. 2 L. 157/92
Ciconiidae	cicogne, tutte le specie	Art. 2 L. 157/92
Colinus virginianus	colino della Virginia	DPCM 21-3-97
Coracias garrulus	ghiandaia marina	Art. 2 L. 157/92

Corvus monedula	taccola	DPCM 21-3-97
Corvus frugilegus	corvo	DPCM 21-3-97
Cygnus cygnus	cigno selvatico	Art. 2 L. 157/92
Cygnus olor	cigno reale	Art. 2 L. 157/92
Eudromias morinellus	piviere tortolino	Art. 2 L. 157/92
Fringilla coelebs	fringuello	DPCM 21-3-97
Gelochelidon nilotica	sterna zampenere	Art. 2 L. 157/92
Glareola pratincola	pernice di mare	Art. 2 L. 157/92
Grus grus	gru	Art. 2 L. 157/92
Himantopus himantopus	cavaliere d'Italia	Art. 2 L. 157/92
Larus audouinii	gabbiano corso	Art. 2 L. 157/92
Larus genei	gabbiano roseo	Art. 2 L. 157/92
Larus melanocephalus	gabbiano corallino	Art. 2 L. 157/92
Netta rufina	fistione turco	Art. 2 L. 157/92
Otis tarda	otarda	Art. 2 L. 157/92
Oxyura leucocephala	gobbo rugginoso	Art. 2 L. 157/92
Passer domesticus	passera oltremontana	DPCM 21-3-97
Passer italiae	passero	DPCM 21-3-97
Passer montanus	passera mattugia	DPCM 21-3-97
Pelecanidae	pellicani, tutte le specie	Art. 2 L. 157/92
Phalacrocorax aristotelis	marangone dal ciuffo	Art. 2 L. 157/92
Phalacrocorax pigmeus	marangone minore	Art. 2 L. 157/92
Phoenicopterus ruber	fenicottero	Art. 2 L. 157/92
Picidae	picchi, tutte le specie	Art. 2 L. 157/92
Platalea leucorodia	spatola	Art. 2 L. 157/92
Plegadis falcinellus	mignattaio	Art. 2 L. 157/92
Porphyrio porphyrio	pollo sultano	Art. 2 L. 157/92
Pyrrhocorax pyrrhocorax;	gracchio corallino	Art. 2 L. 157/92
Recurvirostra avosetta	avocetta	Art. 2 L. 157/92
Sterna caspia	sterna maggiore	Art. 2 L. 157/92
Strigiformes	rapaci notturni, tutte le specie	Art. 2 L. 157/92
Sturnus vulgaris	storno	DPCM 21-3-97
Tadorna tadorna	volpoca	Art. 2 L. 157/92
Tetrax tetrax	gallina prataiola	Art. 2 L. 157/92

Le specie cacciabili sono elencate nell'art. 18

A) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

<i>Alauda arvensis</i>	allodola	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Alectoris barbara</i>	pernice sarda	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Alectoris rufa</i>	pernice rossa	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Coturnix coturnix</i>	quaglia	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Lepus europaeus</i>	lepre comune	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Lepus capensis</i>	lepre sarda	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	coniglio selvatico	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Perdix perdix</i>	starna	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Silvilagus floridamus</i>	minilepre	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Streptopelia turtur</i>	tortora	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
<i>Turdus merula</i>	merlo	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12

B) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio

<i>Anas crecca</i>	alzavola	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Anas querquedula</i>	marzaiola	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Anas strepera</i>	canapiglia	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Anas acuta</i>	codone	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Anas clypeata</i>	mestolone	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Anas penelope</i>	fischione	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Anas platyrhynchos</i>	germano reale	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Aythya ferina</i>	moriglione	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Aythya fuligula</i>	moretta	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Columba palumbus</i>	colombaccio	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Corvus corone</i>	cornacchia nera	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Corvus corone cornix</i>	cornacchia grigia	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Fringilla montifringilla</i>	peppola	DPCM 21-3-97
<i>Fulica atra</i>	folaga	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Gallinago gallinago</i>	beccaccino	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Gallinula chloropus</i>	gallinella d'acqua	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Garrulus glandarius</i>	ghiandaia	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Limosa limosa</i>	pittima reale	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Lymnocyptes minimus</i>	frullino	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Phasianus colchicus</i>	fagiano	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Philomachus pugnax</i>	combattente	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Pica pica</i>	gazza	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Rallus aquaticus</i>	porciglione	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Scolopax rusticola</i>	beccaccia	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Turdus iliacus</i>	tordo sassello	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Turdus philomelos</i>	tordo bottaccio	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
<i>Turdus pilaris</i>	cesena	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1



Vanellus vanellus	pavoncella	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
Vulpes vulpe	volpe (mammifero)	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1

C) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre

Alectoris graeca	coturnice	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Capreolus capreolus	Capriolo (mammifero)	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Cervus elaphus	Cervo (mammifero)	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Dama dama	Daino (mammifero)	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Lagopus mutus	pernice bianca	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Lepus timidus	lepre bianca (mammifero)	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Ovis musimon, con esclusione della popolazione sarda	Muflone (mammifero)	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Rupicapra rupicapra	camoscio alpino (mammifero)	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
Tetrao tetrix	fagiano di monte	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.

La situazione è stata modificata dall'art. 42, legge 4 giugno 2010, n. 96 che ha recepito alcune delle disposizioni della direttiva 2009/147/ CE, stabilendo che

*Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.*

Il citato art. 9 della Direttiva recita: Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

Perciò anche in mancanza di un recepimento formale dell'intera direttiva, occorre tener presente gli elenchi di uccelli contenuto nei vari allegati e che prevedono diversi regimi di tutela a seconda delle specie.

La direttiva prevede un divieto generale di caccia, cattura, danneggiamen-

to, detenzione degli uccelli selvatici (art. 5 e 6) e nello allegato I elenca le specie che richiedono particolari “misure di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.”

ALLEGATO I (sole specie presenti in Italia)

Accipiter brevipes	sparviere levantino	2009/147/CE, All. I
Accipiter gentilis arrigonii	astore sardo	2009/147/CE, All. I
Acrocephalus melanopogon	forapaglie castagnolo	2009/147/CE, All. I
Acrocephalus paludicola	pagliarolo	2009/147/CE, All. I
Aegolius funereus	civetta capogrosso	2009/147/CE, All. I
Alcedo atthis	martin pescatore comune o martin pescatore europeo	2009/147/CE, All. I
Alectoris barbara	pernice sarda	2009/147/CE, All. I
Alectoris graeca	coturnice	2009/147/CE, All. I
Anthus campestris	calandro	2009/147/CE, All. I
Apus caffer	rondone cafro	2009/147/CE, All. I
Aquila chrysaetos	aquila reale	2009/147/CE, All. I
Aquila clanga	aquila anatraia maggiore o aquila macchiata	2009/147/CE, All. I
Aquila heliaca	aquila imperiale	2009/147/CE, All. I
Aquila pomarina	aquila anatraia minore	2009/147/CE, All. I
Ardea purpurea	airone purpureo	2009/147/CE, All. I
Ardeola ralloides	sgarza ciuffetto (un airone)	2009/147/CE, All. I
Asio flammeus	gufo di palude	2009/147/CE, All. I
Aythya nyroca	moretta tabaccata o moretta tabacca	2009/147/CE, All. I
Botaurus stellaris	tarabuso	2009/147/CE, All. I
Branta ruficollis	oca collarosso (Europa sudorientale)	2009/147/CE, All. I
Bubo bubo	gufo reale	2009/147/CE, All. I
Burhinus oedicephalus	occhione comune	2009/147/CE, All. I
Buteo rufinus	poiana codabianca	2009/147/CE, All. I
Calandrella brachydactyla	calandrella	2009/147/CE, All. I
Calonectris diomedea	berta maggiore	2009/147/CE, All. I
Caprimulgus europaeus	succiacapre	2009/147/CE, All. I

<i>Charadrius morinellus</i>	piviere tortolino o piviere tortolino eurasiatico	2009/147/CE, All. I
<i>Chlidonias hybridus</i>	mignattino piombato	2009/147/CE, All. I
<i>Chlidonias niger</i>	mignattino	2009/147/CE, All. I
<i>Ciconia ciconia</i>	cicogna bianca europea	2009/147/CE, All. I
<i>Ciconia nigra</i>	cicogna nera	2009/147/CE, All. I
<i>Circaetus gallicus</i>	biancone	2009/147/CE, All. I
<i>Circus aeruginosus</i>	falco di palude	2009/147/CE, All. I
<i>Circus cyaneus</i>	albanella reale	2009/147/CE, All. I
<i>Circus macrourus</i>	albanella pallida	2009/147/CE, All. I
<i>Circus pygargus</i>	albanella minore	2009/147/CE, All. I
<i>Columba bollii</i>	piccione di Bolle	2009/147/CE, All. I
<i>Columba junoniae</i>	piccione dei lauri	2009/147/CE, All. I
<i>Columba trocaz</i>	piccione trocaz	2009/147/CE, All. I
<i>Coracias garrulous</i>	ghiandaia marina	2009/147/CE, All. I
<i>Crex crex</i>	re di quaglie	2009/147/CE, All. I
<i>Cursorius cursor</i>	corrione biondo	2009/147/CE, All. I
<i>Cygnus bewickii</i> ( <i>Cygnus columbianus bewickii</i> )	cigno minore (raro in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Cygnus cygnus</i>	cigno selvatico	2009/147/CE, All. I
<i>Dendrocopos leucotos</i>	picchio dorsobianco	2009/147/CE, All. I
<i>Dendrocopos medius</i>	picchio rosso mezzano	2009/147/CE, All. I
<i>Dryocopus martius</i>	picchio nero	2009/147/CE, All. I
<i>Egretta alba</i> ( <i>Ardea alba</i> )	airone bianco maggiore	2009/147/CE, All. I
<i>Egretta garzetta</i>	garzetta	2009/147/CE, All. I
<i>Elanus caeruleus</i>	nibbio bianco (dubbia la presenza in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Emberiza caesia</i>	ortolano grigio	2009/147/CE, All. I
<i>Emberiza hortulana</i>	ortolano	2009/147/CE, All. I
<i>Falco biarmicus</i>	lanario	2009/147/CE, All. I
<i>Falco cherrug</i>	falco sacro	2009/147/CE, All. I
<i>Falco columbarius</i>	smeriglio	2009/147/CE, All. I
<i>Falco eleonora</i>	falco della regina	2009/147/CE, All. I
<i>Falco naumanni</i>	grillaio	2009/147/CE, All. I
<i>Falco peregrinus</i>	falco pellegrino	2009/147/CE, All. I
<i>Falco rusticolus</i>	girfalco o girifalco	2009/147/CE, All. I
<i>Falco vespertinus</i>	falco cuculo	2009/147/CE, All. I
<i>Ficedula albicollis</i>	balia dal collare	2009/147/CE, All. I
<i>Ficedula parva</i>	pigliamosche pettirosso	2009/147/CE, All. I
<i>Ficedula semitorquata</i>	balia dal mezzo collare	2009/147/CE, All. I

<i>Galerida theklae</i>	cappellaccia di Tekla (dubbia la presenza in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Gallinago media</i>	croccolone	2009/147/CE, All. I
<i>Gelochelidon nilotica</i> ( <i>Sterna nilotica</i> )	sterna zampenere	2009/147/CE, All. I
<i>Glareola pratincola</i>	pernice di mare	2009/147/CE, All. I
<i>Glaucidium passerinum</i>	civetta nana	2009/147/CE, All. I
<i>Grus grus</i>	gru cenerina o gru europea	2009/147/CE, All. I
<i>Gypaetus barbatus</i>	gipeto, avvoltoio barbuto, avvoltoio degli agnelli	2009/147/CE, All. I
<i>Gyps fulvus</i>	grifone	2009/147/CE, All. I
<i>Haliaeetus albicilla</i>	aquila di mare a coda bianca (dubbia la presenza in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	aquila del Bonelli	2009/147/CE, All. I
<i>Hieraaetus pennatus</i>	aquila pennata	2009/147/CE, All. I
<i>Himantopus himantopus</i>	cavaliere d'Italia	2009/147/CE, All. I
<i>Hippolais oliveto rum</i>	canapino levantino (dubbia la presenza in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Hoplopterus spinosus</i>	pavoncella armata	2009/147/CE, All. I
<i>Hydrobates pelagicus</i>	uccello delle tempeste europeo	2009/147/CE, All. I
<i>Ixobrychus minutes</i>	tarabusino	2009/147/CE, All. I
<i>Lagopus mutus helveticus</i>	pernice bianca	2009/147/CE, All. I
<i>Lanius collurio</i>	averla piccola	2009/147/CE, All. I
<i>Lanius minor</i>	averla minore o cenerina	2009/147/CE, All. I
<i>Lanius nubicus</i>	averla mascherata	2009/147/CE, All. I
<i>Larus audouinii</i>	gabbiano corso	2009/147/CE, All. I
<i>Larus genei</i>	gabbiano roseo	2009/147/CE, All. I
<i>Larus melanocephalus</i>	gabbiano corallino	2009/147/CE, All. I
<i>Larus minutes</i>	gabbianello	2009/147/CE, All. I
<i>Limosa lapponica</i>	pittima minore	2009/147/CE, All. I
<i>Lullula arborea</i>	tottavilla	2009/147/CE, All. I
<i>Luscinia svecica</i>	pettazzurro	2009/147/CE, All. I
<i>Melanocorypha calandra</i>	calandra	2009/147/CE, All. I
<i>Milvus migrans</i>	nibbio bruno	2009/147/CE, All. I
<i>Milvus milvus</i>	nibbio reale	2009/147/CE, All. I
<i>Neophron percnopterus</i>	capovaccaio	2009/147/CE, All. I

<i>Numenius tenuirostris</i>	chiurlottello (dubbia la presenza in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Nyctea scandiaca</i>	civetta delle nevi	2009/147/CE, All. I
<i>Nycticorax nycticorax</i>	nitticora (un airone)	2009/147/CE, All. I
<i>Oenanthe leucura</i>	monachella nera	2009/147/CE, All. I
Otididae	otarde o ottarde (dubbia la presenza in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Oxyura leucocephala</i>	gobbo rugginoso	2009/147/CE, All. I
<i>Pandion haliaetus</i>	falco pescatore	2009/147/CE, All. I
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	pellicano comune; Europa sudorientale	2009/147/CE, All. I
<i>Perdix perdix italica</i>	starna italiana	2009/147/CE, All. I
<i>Pernis apivorus</i>	falco pecchiaiolo occidentale	2009/147/CE, All. I
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	marangone minore	2009/147/CE, All. I
<i>Philomachus pugnax</i>	combattente	2009/147/CE, All. I
<i>Phoenicopterus ruber</i>	fenicottero rosa	2009/147/CE, All. I
<i>Picoides tridactylus</i>	picchio tridattilo	2009/147/CE, All. I
<i>Picus canus</i>	picchio cenerino	2009/147/CE, All. I
<i>Platalea leucorodia</i>	spatola o spatola bianca	2009/147/CE, All. I
<i>Plegadis falcinellus</i>	mignattaio	2009/147/CE, All. I
<i>Pluvialis apricaria</i>	piviere dorato	2009/147/CE, All. I
<i>Podiceps auritus</i>	svasso cornuto	2009/147/CE, All. I
<i>Porphyrio porphyrio</i>	pollo sultano viola africano, gallinella d'acqua viola, gallinella viola o folaga viola	2009/147/CE, All. I
<i>Porzana parva</i>	schiribilla	2009/147/CE, All. I
<i>Porzana porzana</i>	voltolino	2009/147/CE, All. I
<i>Porzana pusilla</i>	schiribilla grigiata	2009/147/CE, All. I
<i>Puffinus yelkouan</i>	berta minore	2009/147/CE, All. I
<i>Pyrhacorax pyrhacorax</i>	gracchio corallino	2009/147/CE, All. I
<i>Recurvirostra avosetta</i>	avocetta	2009/147/CE, All. I
<i>Sterna albifrons</i>	fraticello	2009/147/CE, All. I
<i>Sterna caspia</i>	sternia caspia	2009/147/CE, All. I
<i>Sterna dougallii</i>	sterna maggiore	2009/147/CE, All. I
<i>Sterna hirundo</i>	rondine di mare	2009/147/CE, All. I
<i>Sterna paradisea</i>	sterna codalunga	2009/147/CE, All. I
<i>Sterna sandvicensis</i>	beccapesci	2009/147/CE, All. I
<i>Strix uralensis</i>	allocco degli Urali	2009/147/CE, All. I

<i>Sylvia nisoria</i>	bigia padovana	2009/147/CE, All. I
<i>Sylvia rueppelli</i>	silvia di Ruppel (dubbia la presenza in Italia)	2009/147/CE, All. I
<i>Sylvia sarda</i>	magnanina sarda	2009/147/CE, All. I
<i>Sylvia undata</i>	magnanina	2009/147/CE, All. I
<i>Tadorna ferruginea</i>	casarca comune	2009/147/CE, All. I
<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	fagiano di monte o gallo forcello italiano	2009/147/CE, All. I
<i>Tetrao urogallus</i>	gallo cedrone ourogallo	2009/147/CE, All. I
<i>Tetrax tetrax</i>	otarda minore o gallinella minore	2009/147/CE, All. I
<i>Tringa glareola</i>	piro-piro boschereccio	2009/147/CE, All. I
<i>Turnix sylvatica</i>	quaglia tridattila	2009/147/CE, All. I
<i>Xenus cinereus</i> ( <i>Tringa cinerea</i> )	piro-piro terek	2009/147/CE, All. I

L'allegato II, che elenca le specie cacciabili nel quadro della legislazione nazionale, è diviso in due parti; nella parte II/A sono elencate le specie che possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva; nella parte II/B vi è l'elenco delle specie che possono essere cacciate, ma solo in Italia (per quanto ci riguarda).

#### ALLEGATO II/A (sole specie presenti in Italia)

<i>Alectoris graeca</i>	coturnice	2009/147/CE, All. I/A
<i>Alectoris rufa</i>	pernice rossa	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anas acuta</i>	codone comune	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anas clypeata</i>	mestolone comune	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anas crecca</i>	alzavola	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anas Penelope</i>	fischione	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anas platyrhynchos</i>	germano reale, capoverde	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anas querquedula</i>	marzaiola	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anas strepera</i>	canapiglia	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anser anser</i>	oca selvatica	2009/147/CE, All. I/A
<i>Anser fabalis</i>	oca granaiola	2009/147/CE, All. I/A
<i>Aythya ferina</i>	moriglione	2009/147/CE, All. I/A
<i>Aythya fuligula</i>	moretta	2009/147/CE, All. I/A
<i>Columba palumbus</i>	colombaccio	2009/147/CE, All. I/A
<i>Fulica atra</i>	folaga	2009/147/CE, All. I/A
<i>Gallinago gallinago</i>	beccaccino	2009/147/CE, All. I/A

Lagopus mutus	pernice bianca	2009/147/CE, All. I/A
Lymnocyptes minimus	frullino	2009/147/CE, All. I/A
Perdix perdix	starna	2009/147/CE, All. I/A
Phasianus colchicus	fagiano	2009/147/CE, All. I/A
Scolopax rusticola	beccaccia	2009/147/CE, All. I/A

Allegato II/B – Specie che in aggiunta a quelle sub II/A possono essere cacciate in Italia

Alauda arvensis	allodola	2009/147/CE, All. II/B
Alectoris barbara	pernice sarda	2009/147/CE, All. II/B
Corvus corone	cornacchia	2009/147/CE, All. II/B
Coturnix coturnix	quaglia comune	2009/147/CE, All. II/B
Gallinula chloropus	gallinella d'acqua	2009/147/CE, All. II/B
Garrulus glandarius	ghiandaia	2009/147/CE, All. II/B
Philomachus pugnax	combattente	2009/147/CE, All. II/B
Pica pica	gazza ladra	2009/147/CE, All. II/B
Rallus aquaticus	Porciglione	2009/147/CE, All. II/B
Streptopelia decaocto	tortora dal collare orientale	2009/147/CE, All. II/B
Streptopelia turtur	tortora	2009/147/CE, All. II/B
Tetrao tetrix	fagiano di monte o gallo forcello	2009/147/CE, All. II/B
Tetrao urogallus	gallo cedrone o urogallo	2009/147/CE, All. II/B
Tringa totanus	pettegola	2009/147/CE, All. II/B
Turdus iliacus	tordo sassello	2009/147/CE, All. II/B
Turdus merula	merlo	2009/147/CE, All. II/B
Turdus philomelos	tordo bottaccio	2009/147/CE, All. II/B
Turdus pilaris	cesena	2009/147/CE, All. II/B
Turdus viscivorus	tordella	2009/147/CE, All. II/B
Vanellus vanellus	pavoncella	2009/147/CE, All. II/B

ALLEGATO III/A- Ne è sempre consentita la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Alectoris barbara	pernice sarda	2009/147/CE, All. III/A
Alectoris rufa	pernice rossa	2009/147/CE, All. III/A
Anas platyrhynchos	germano reale, capoverde	2009/147/CE, All. III/A
Columba palumbus	colombaccio	2009/147/CE, All. III/A
Perdix perdix	starna	2009/147/CE, All. III/A
Phasianus colchicus	fagiano comune	2009/147/CE, All. III/A

PARTE III/B – Gli stati membri hanno facoltà di consentire la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Anas acuta	codone comune	2009/147/CE, All. III/B
Anas clypeata	mestolone comune	2009/147/CE, All. III/B
Anas crecca	alzavola	2009/147/CE, All. III/B
Anas Penelope	fischione	2009/147/CE, All. III/B
Anser albifrons albifrons	oca lombardella maggiore	2009/147/CE, All. III/B
Anser anser	oca selvatica	2009/147/CE, All. III/B
Aythya ferina	moriglione	2009/147/CE, All. III/B
Aythya fuligula	moretta	2009/147/CE, All. III/B
Aythya marila	moretta grigia	2009/147/CE, All. III/B
Fulica atra	folaga	2009/147/CE, All. III/B
Gallinago gallinago	beccaccino	2009/147/CE, All. III/B
Lagopus mutus	pernice bianca	2009/147/CE, All. III/B
Lymnocyptes minimus	frullino	2009/147/CE, All. III/B
Melanitta nigra	orchetto comune	2009/147/CE, All. III/B
Pluvialis apricaria	piviere dorato	2009/147/CE, All. III/B
Scolopax rusticola	beccaccia	2009/147/CE, All. III/B
Somateria mollissima	edredone comune	2009/147/CE, All. III/B
Tetrao urogallus	gallo cedrone	2009/147/CE, All. III/B

Per comodità di consultazione riepiloghiamo qui sotto le varie tabelle in ordine alfabetico secondo il nome in lingua italiana, indicando per ognuna la tabella di appartenenza.



ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE SPECIE CITATE DALLA  
LEGGE SULLA CACCIA O DALLA DIRETTIVA EUROPEA

Nome italiano	Nome latino	Regime giuridico
airone bianco maggiore	Egretta alba (Ardea alba)	2009/147/CE, All. I
airone purpureo	Ardea purpurea	2009/147/CE, All. I
albanella minore	Circus pygargus	2009/147/CE, All. I
albanella pallida	Circus macrourus	2009/147/CE, All. I
albanella reale	Circus cyaneus	2009/147/CE, All. I
allocco degli Urali	Strix uralensis	2009/147/CE, All. I
allodola	Alauda arvensis	Art. 18 a). 3° dom.sett.-31/12
allodola	Alauda arvensis	2009/147/CE, All. II/B
alzavola	Anas crecca	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
alzavola	Anas crecca	2009/147/CE, All. I/A
alzavola	Anas crecca	2009/147/CE, All. III/B
Aquila anatraia maggiore o aquila macchiata	Aquila clanga	2009/147/CE, All. I
aquila anatraia minore	Aquila pomarina	2009/147/CE, All. I
aquila del Bonelli	Hieraaetus fasciatus	2009/147/CE, All. I
aquila di mare a coda bianca (dubbia la presenza in Italia)	Haliaeetus albicilla	2009/147/CE, All. I
aquila imperiale	Aquila heliaca	2009/147/CE, All. I
aquila pennata	Hieraaetus pennatus	2009/147/CE, All. I
aquila reale	Aquila chrysaetos	2009/147/CE, All. I
astore sardo	Accipiter gentilis arri-gonii	2009/147/CE, All. I
averla mascherata	Lanius nubicus	2009/147/CE, All. I
averla minore o cenerina	Lanius minor	2009/147/CE, All. I
averla piccola	Lanius collurio	2009/147/CE, All. I
avocetta	Recurvirostra avosetta	Art. 2 L. 157/92
avocetta	Recurvirostra avosetta	2009/147/CE, All. I
balia dal collare	Ficedula albicollis	2009/147/CE, All. I
balia dal mezzo collare	Ficedula semitorquata	2009/147/CE, All. I

beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	2009/147/CE, All. I/A
beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	2009/147/CE, All. III/B
beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	2009/147/CE, All. I/A
beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	2009/147/CE, All. III/B
beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	2009/147/CE, All. I
berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	2009/147/CE, All. I
berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	2009/147/CE, All. I
biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	2009/147/CE, All. I
bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	2009/147/CE, All. I
calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	2009/147/CE, All. I
calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	2009/147/CE, All. I
calandro	<i>Anthus campestris</i>	2009/147/CE, All. I
camoscio alpino (mammifero)	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
camoscio d'Abruzzo	<i>Rupicapra pyrenaica</i>	Art. 2 L. 157/92
canapiglia	<i>Anas strepera</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
canapiglia	<i>Anas strepera</i>	2009/147/CE, All. I/A
canapino levantino (dubbia la presenza in Italia)	<i>Hippolais oliveto rum</i>	2009/147/CE, All. I
capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	2009/147/CE, All. I
cappellaccia di Tekla (dubbia la presenza in Italia)	<i>Galerida theklae</i>	2009/147/CE, All. I
Capriolo (mammifero)	<i>Capreolus capreolus</i>	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
casarca comune	<i>Tadorna ferruginea</i>	2009/147/CE, All. I
cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	Art. 2 L. 157/92
cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	2009/147/CE, All. I
Cervo (mammifero)	<i>Cervus elaphus</i>	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
cervo sardo	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	Art. 2 L. 157/92
cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1

cesena	<i>Turdus pilaris</i>	2009/147/CE, All. II/B
cetacei, tutti	Cetacea	Art. 2 L. 157/92
chiurlottello (dubbia la presenza in Italia)	<i>Numenius tenuirostris</i>	2009/147/CE, All. I
cicogna bianca europea	<i>Ciconia ciconia</i>	2009/147/CE, All. I
cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	2009/147/CE, All. I
cicogne, tutte le specie	Ciconiidae	Art. 2 L. 157/92
cigno minore (raro in Italia)	<i>Cygnus bewickii</i> ( <i>Cygnus columbianus bewickii</i> )	2009/147/CE, All. I
cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	Art. 2 L. 157/92
cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	Art. 2 L. 157/92
cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	2009/147/CE, All. I
civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	2009/147/CE, All. I
civetta delle nevi	<i>Nyctea scandiaca</i>	2009/147/CE, All. I
civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	2009/147/CE, All. I
codone	<i>Anas acuta</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
codone comune	<i>Anas acuta</i>	2009/147/CE, All. I/A
codone comune	<i>Anas acuta</i>	2009/147/CE, All. III/B
colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>	DPCM 21-3-97
colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	2009/147/CE, All. I/A
colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	2009/147/CE, All. III/A
combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	2009/147/CE, All. I
combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	2009/147/CE, All. II/B
coniglio selvatico	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
cornacchia	<i>Corvus corone</i>	2009/147/CE, All. II/B
cornacchia nera	<i>Corvus corone</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
cornacchia grigia	<i>Corvus corone cornix</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	2009/147/CE, All. I
corvo	<i>Corvus frugilegus</i>	DPCM 21-3-97
coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	Art. 18 c). 1° ott.-30

		nov.
coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	2009/147/CE, All. I/A
coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	2009/147/CE, All. I
croccolone	<i>Gallinago media</i>	2009/147/CE, All. I
Daino (mammifero)	<i>Dama dama</i>	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
edredone comune	<i>Somateria mollissima</i>	2009/147/CE, All. III/B
fagiano	<i>Phasianus colchicus</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
fagiano	<i>Phasianus colchicus</i>	2009/147/CE, All. I/A
fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	2009/147/CE, All. III/A
fagiano di monte o gallo forcello	<i>Tetrao tetrix</i>	2009/147/CE, All. II/B
fagiano di monte o gallo forcello italiano	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	2009/147/CE, All. I
falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	2009/147/CE, All. I
falco della regina	<i>Falco eleonorae</i>	2009/147/CE, All. I
falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	2009/147/CE, All. I
falco pecchiaiolo occidentale	<i>Pernis apivorus</i>	2009/147/CE, All. I
falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	2009/147/CE, All. I
falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	2009/147/CE, All. I
falco sacro	<i>Falco cherrug</i>	2009/147/CE, All. I
fenicottero	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Art. 2 L. 157/92
fenicottero rosa	<i>Phoenicopterus ruber</i>	2009/147/CE, All. I
fischione	<i>Anas penelope</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
fischione	<i>Anas Penelope</i>	2009/147/CE, All. I/A
fischione	<i>Anas Penelope</i>	2009/147/CE, All. III/B
fistione turco	<i>Netta rufina</i>	Art. 2 L. 157/92
foca monaca	<i>Monachus monachus</i>	Art. 2 L. 157/92
folaga	<i>Fulica atra</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
folaga	<i>Fulica atra</i>	2009/147/CE, All. I/A
folaga	<i>Fulica atra</i>	2009/147/CE, All. III/B
forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	2009/147/CE, All. I

francolino di monte	Bonasa bonasia	DPCM 21-3-97
francolino di monte	Bonasa bonasia	DPCM 21-3-97
fraticello	Sterna albifrons	2009/147/CE, All. I
fringuello	Fringilla coelebs	DPCM 21-3-97
frullino	Lymnocyptes minimus	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
frullino	Lymnocyptes minimus	2009/147/CE, All. I/A
frullino	Lymnocyptes minimus	2009/147/CE, All. III/B
gabbianello	Larus minutes	2009/147/CE, All. I
gabbiano corallino	Larus melanocephalus	Art. 2 L. 157/92
gabbiano corallino	Larus melanocephalus	2009/147/CE, All. I
gabbiano corso	Larus audouinii	Art. 2 L. 157/92
gabbiano corso	Larus audouinii	2009/147/CE, All. I
gabbiano roseo	Larus genei	Art. 2 L. 157/92
gabbiano roseo	Larus genei	2009/147/CE, All. I
gallina prataiola	Tetrax tetrax	Art. 2 L. 157/92
gallinella d'acqua	Gallinula chloropus	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
gallinella d'acqua	Gallinula chloropus	2009/147/CE, All. II/B
gallo cedrone	Tetrao urogallus	2009/147/CE, All. III/B
gallo cedrone o urogallo	Tetrao urogallus	2009/147/CE, All. II/B
gallo cedrone ourogallo	Tetrao urogallus	2009/147/CE, All. I
garzetta	Egretta garzetta	2009/147/CE, All. I
gatto selvatico	Felis sylvestris	Art. 2 L. 157/92
gazza	Pica pica	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
gazza ladra	Pica pica	2009/147/CE, All. II/B
germano reale	Anas platyrhynchos	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
germano reale, capoverde	Anas platyrhynchos	2009/147/CE, All. I/A
germano reale, capoverde	Anas platyrhynchos	2009/147/CE, All. III/A
ghiandaia	Garrulus glandarius	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
ghiandaia	Garrulus glandarius	2009/147/CE, All. II/B
ghiandaia marina	Coracias garrulus	Art. 2 L. 157/92
ghiandaia marina	Coracias garrulous	2009/147/CE, All. I
gipeto, avvoltoio barbuto, avvoltoio degli agnelli	Gypaetus barbatus	2009/147/CE, All. I
girfalco o girifalco	Falco rusticolus	2009/147/CE, All. I

gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	Art. 2 L. 157/92
gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	2009/147/CE, All. I
gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> ;	Art. 2 L. 157/92
gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	2009/147/CE, All. I
grifone	<i>Gyps fulvus</i>	2009/147/CE, All. I
grillaio	<i>Falco naumanni</i>	2009/147/CE, All. I
gru	<i>Grus grus</i>	Art. 2 L. 157/92
gru cenerina o gru europea	<i>Grus grus</i>	2009/147/CE, All. I
gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	2009/147/CE, All. I
gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	2009/147/CE, All. I
lanario	<i>Falco biarmicus</i>	2009/147/CE, All. I
lepre comune	<i>Lepus europaeus</i>	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
lepre bianca (mammifero)	<i>Lepus timidus</i>	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
lepre sarda	<i>Lepus capensis</i>	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
lince	<i>Lynx lynx</i>	Art. 2 L. 157/92
lontra	<i>Lutra lutra</i>	Art. 2 L. 157/92
lupo	<i>Canis lupus</i>	Art. 2 L. 157/92
magnanina	<i>Sylvia undata</i>	2009/147/CE, All. I
magnanina sarda	<i>Sylvia sarda</i>	2009/147/CE, All. I
marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Art. 2 L. 157/92
marangone minore	<i>Phalacrocorax pigmeus</i>	Art. 2 L. 157/92
marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	2009/147/CE, All. I
martin pescatore comune o martin pescatore europeo	<i>Alcedo atthis</i>	2009/147/CE, All. I
martora	<i>Martes martes</i>	Art. 2 L. 157/92
marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	2009/147/CE, All. I/A
merlo	<i>Turdus merula</i>	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
merlo	<i>Turdus merula</i>	2009/147/CE, All. II/B
mestolone	<i>Anas clypeata</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1

mestolone comune	Anas clypeata	2009/147/CE, All. I/A
mestolone comune	Anas clypeata	2009/147/CE, All. III/B
mignattaio	Plegadis falcinellus	Art. 2 L. 157/92
mignattaio	Plegadis falcinellus	2009/147/CE, All. I
mignattino	Chlidonias niger	2009/147/CE, All. I
mignattino piombato	Chlidonias hybridus	2009/147/CE, All. I
minilepre	Silvilagus floridamus	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
monachella nera	Oenanthe leucura	2009/147/CE, All. I
moretta	Aythya fuligula	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
moretta	Aythya fuligula	2009/147/CE, All. I/A
moretta	Aythya fuligula	2009/147/CE, All. III/B
moretta grigia	Aythya marila	2009/147/CE, All. III/B
moretta tabacca- ta o moretta tabacca	Aythya nyroca	2009/147/CE, All. I
moriglione	Aythya ferina	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
moriglione	Aythya ferina	2009/147/CE, All. I/A
moriglione	Aythya ferina	2009/147/CE, All. III/B
Muflone (mammifero)	Ovis musimon, con esclusione della popolazione sarda	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
nibbio bianco (dubbia la presenza in Italia)	Elanus caeruleus	2009/147/CE, All. I
nibbio bruno	Milvus migrans	2009/147/CE, All. I
nibbio reale	Milvus milvus	2009/147/CE, All. I
nitticora (un airone)	Nycticorax nycticorax	2009/147/CE, All. I
oca collarosso (Europa sudorientale)	Branta ruficollis	2009/147/CE, All. I
oca granaiola	Anser fabalis	2009/147/CE, All. I/A
oca lombardella maggiore	Anser albifrons albifrons	2009/147/CE, All. III/B
oca selvatica	Anser anser	2009/147/CE, All. I/A
oca selvatica	Anser anser	2009/147/CE, All. III/B
occhione	Burhinus oediconemus	Art. 2 L. 157/92
occhione comune	Burhinus oediconemus	2009/147/CE, All. I
orchetto comune	Melanitta nigra	2009/147/CE, All. III/B
orso	Ursus arctos	Art. 2 L. 157/92
ortolano	Emberiza hortulana	2009/147/CE, All. I
ortolano grigio	Emberiza caesia	2009/147/CE, All. I

otarda	Otis tarda	Art. 2 L. 157/92
otarda minore o gallinella minore	Tetrax tetrax	2009/147/CE, All. I
otarde o ottarde (dubbia la presenza in Italia)	Otididae	2009/147/CE, All. I
pagliarolo	Acrocephalus paludicola	2009/147/CE, All. I
passera mattugia	Passer montanus	DPCM 21-3-97
passera oltremontana	Passer domesticus	DPCM 21-3-97
passero	Passer italiae	DPCM 21-3-97
pavoncella	Vanellus vanellus	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
pavoncella	Vanellus vanellus	2009/147/CE, All. II/B
pavoncella armata	Hoplopterus spinosus	2009/147/CE, All. I
pellicani, tutte le specie	Pelecanidae	Art. 2 L. 157/92
pellicano comune; Europa sudorientale	Pelecanus onocrotalus	2009/147/CE, All. I
peppola	Fringilla montifringilla	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
pernice bianca	Lagopus mutus	Art. 18 c). 1° ott.-30 nov.
pernice bianca	Lagopus mutus helveticus	2009/147/CE, All. I
pernice bianca	Lagopus mutus	2009/147/CE, All. I/A
pernice bianca	Lagopus mutus	2009/147/CE, All. III/B
pernice di mare	Glareola pratincola	Art. 2 L. 157/92
pernice di mare	Glareola pratincola	2009/147/CE, All. I
pernice rossa	Alectoris rufa	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
pernice rossa	Alectoris rufa	2009/147/CE, All. I/A
pernice rossa	Alectoris rufa	2009/147/CE, All. III/A
pernice sarda	Alectoris barbara	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
pernice sarda	Alectoris barbara	2009/147/CE, All. I
pernice sarda	Alectoris barbara	2009/147/CE, All. II/B
pernice sarda	Alectoris barbara	2009/147/CE, All. III/A
pettazzurro	Luscinia svecica	2009/147/CE, All. I
pettegola	Tringa totanus	2009/147/CE, All. II/B
picchi, tutte le specie	Picidae	Art. 2 L. 157/92



picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	2009/147/CE, All. I
picchio dorsobianco	<i>Dendrocopos leucotos</i>	2009/147/CE, All. I
picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	2009/147/CE, All. I
picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	2009/147/CE, All. I
picchio tridattilo	<i>Picoides tridactylus</i>	2009/147/CE, All. I
piccione dei lauri	<i>Columba junoniae</i>	2009/147/CE, All. I
piccione di Bolle	<i>Columba bollii</i>	2009/147/CE, All. I
piccione trocaz	<i>Columba trocaz</i>	2009/147/CE, All. I
pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	2009/147/CE, All. I
piro-piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	2009/147/CE, All. I
piro-piro terek	<i>Xenus cinereus</i> ( <i>Tringa cinerea</i> )	2009/147/CE, All. I
pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	2009/147/CE, All. I
piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	2009/147/CE, All. I
piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	2009/147/CE, All. III/B
piviere tortolino	<i>Eudromias morinellus</i>	Art. 2 L. 157/92
piviere tortolino o piviere tortolino eurasiatico	<i>Charadrius morinellus</i>	2009/147/CE, All. I
poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	2009/147/CE, All. I
pollo sultano	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Art. 2 L. 157/92
pollo sultano viola africano, gallinella d'acqua viola, gallinella viola o folaga viola	<i>Porphyrio porphyrio</i>	2009/147/CE, All. I
porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	2009/147/CE, All. II/B
puzzola	<i>Mustela putorius</i>	Art. 2 L. 157/92
quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
quaglia comune	<i>Coturnix coturnix</i>	2009/147/CE, All. II/B
quaglia tridattila	<i>Turnix sylvatica</i>	2009/147/CE, All. I
rapaci diurni, tutti	Accipitriformes, falconiformes	Art. 2 L. 157/92
rapaci notturni, tutte le specie	Strigiformes	Art. 2 L. 157/92
re di quaglie	<i>Crex crex</i>	2009/147/CE, All. I
rondine di mare	<i>Sterna hirundo</i>	2009/147/CE, All. I

rondone cafro	<i>Apus caffer</i>	2009/147/CE, All. I
schiribilla	<i>Porzana parva</i>	2009/147/CE, All. I
schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	2009/147/CE, All. I
sciacallo dorato	<i>Canis aureus</i>	Art. 2 L. 157/92
sgarza ciuffetto (un airo- ne)	<i>Ardeola ralloides</i>	2009/147/CE, All. I
silvia di Ruppel (dubbia la presenza in Italia)	<i>Sylvia rueppelli</i>	2009/147/CE, All. I
smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	2009/147/CE, All. I
sparviere levantino	<i>Accipiter brevipes</i>	2009/147/CE, All. I
spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	Art. 2 L. 157/92
spatola o spatola bianca	<i>Platalea leucorodia</i>	2009/147/CE, All. I
starna	<i>Perdix perdix</i>	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
starna	<i>Perdix perdix</i>	2009/147/CE, All. I/A
starna	<i>Perdix perdix</i>	2009/147/CE, All. III/A
starna italiana	<i>Perdix perdix italica</i>	2009/147/CE, All. I
sterna codalunga	<i>Sterna paradisea</i>	2009/147/CE, All. I
sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	Art. 2 L. 157/92
sterna maggiore	<i>Sterna dougallii</i>	2009/147/CE, All. I
sterna zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Art. 2 L. 157/92
sterna Zampanere	<i>Gelochelidon nilotica</i> ( <i>Sterna nilotica</i> )	2009/147/CE, All. I
sternia caspia	<i>Sterna caspia</i>	2009/147/CE, All. I
storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	DPCM 21-3-97
succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	2009/147/CE, All. I
svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	2009/147/CE, All. I
taccola	<i>Corvus monedula</i>	DPCM 21-3-97
tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	2009/147/CE, All. I
tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	Art. 2 L. 157/92
tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	2009/147/CE, All. I
tordella	<i>Turdus viscivorus</i>	2009/147/CE, All. II/B
tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	2009/147/CE, All. II/B
tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	2009/147/CE, All. II/B
tortora dal collare orienta-	<i>Streptopelia decaocto</i>	2009/147/CE, All. II/B

le		
tortora	Streptopelia turtur	Art. 18 a). 3° dom.sett - 31/12
tortora	Streptopelia turtur	2009/147/CE, All. II/B
tottavilla	Lullula arborea	2009/147/CE, All. I
uccello delle tempeste europeo	Hydrobates pelagicus	2009/147/CE, All. I
volpe (mammifero)	Vulpes volpe	Art. 18, b). 3° dom.sett.- 31/1
volpoca	Tadorna tadorna	Art. 2 L. 157/92
voltolino	Porzana porzana	2009/147/CE, All. I

Non si riportano le norme in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, modificato con L. 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto non rilevanti ai fini venatori.

### Giurisprudenza

- Nel caso in cui sia stata abbattuta una tortora dal collare (streptopelia deaecto), specie non cacciabile, è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la somiglianza tra tortora dal collare e quella europea. Infatti, l'asserita confondibilità in fase di volo tra i suddetti uccelli deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perché, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, il cacciatore deve astenersi dallo sparare in caso di incertezza. \*Cass., 11 febbraio 1993, n. 3435. *Ora questa tortora è cacciabile.*

- Allorché il volatile di specie protetta venga abbattuto da una persona e da un terzo rinvenuto morto, l'impossessamento da parte di costui non integra il reato di cui all'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157 (detenzione), essendo venuta meno la ragione della tutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente. \*Cass., 2 marzo 1995, n. 3980.

- Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 alle "specie", intese come categorie generali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Oggetto di "particolare" protezione, ai sensi dell'art.2, seconda parte, della citata Legge n.157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata: per queste categorie esiste un divieto

assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. B) stessa legge, senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato deduceva inidonea motivazione in ordine alla circostanza della provenienza da allevamento degli animali e, quindi, della carenza della natura selvatica degli stessi, la S.C., pacifico che la detenzione riguardava due specie "particolarmente protette", espressamente vietata dalla legge e sanzionata penalmente, ha osservato che "Il Pretore correttamente ha ritenuto che è punita "la semplice detenzione degli esemplari faunistici" costituiti da cigni e volpoche e, benché non fosse richiesto dalla normativa, ha escluso con accertamento di merito la provenienza da allevamento delle specie in questione"). \*Cass., 27 maggio 1997, n. 7159.

• L'espressione "esemplare di specie selvatica" -contenuta nell'art. 8-sexies, inserito nella l. 7 febbraio 1992, n. 150, dall'art. 10 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito nella l. 13 marzo 1993, n. 59- ha il significato di "esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione" solo ai fini della legge indicata e non anche della legge n. 157 del 1992, che ha il diverso scopo della protezione della fauna selvatica e della disciplina del prelievo venatorio, cioè della caccia. \*Cass., 26 settembre 1997. n. 3062.

• In materia di specie cacciabili l'art. 18, primo comma, lett.c) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 correttamente prevede il fagiano di monte (tetrao tetrix). Infatti tale previsione è compatibile con la direttiva comunitaria 409 del 1979 emanata a seguito della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 79; ciò in quanto tale direttiva prevede soltanto l'adozione di speciali misure di conservazione per l'habitat, onde garantire la sopravvivenza e la riproduzione per le specie indicate nell'allegato n.1 (tra cui il fagiano di monte).Ciò non comporta un divieto assoluto di caccia, esercitabile secondo tempi e modalità regolamentate. Pertanto l'abbattimento di un esemplare di fagiano di monte, nel rispetto della regolamentazione vigente, non integra il reato di cui all'art. 30 della legge 157/1992. \*Cass., 23 gennaio 1998, n. 2931.

## STRADA PODERALE, INTERPODERALE O VICINALE

L'art. 21 L.C., lett. e) recita che è vietato *l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.*

La lett. f) stabilisce poi il divieto di sparare in direzione di queste strade.

La norma sub e è stata introdotta dalla LC 1977 quella sub f) dalla LC 799/1967. ed erano ignote alla normativa anteriore.

L'art. 3 nr. 52 del Codice Stradale 285/1992 fornisce la seguente definizione: *Strada vicinale o poderale o di bonifica; strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.* L'art. 2, comma 6 lett. d) stabilisce poi che *le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.*

Le norme sono abbastanza chiare, e lo sarebbero di più se la Cassazione non avesse fatto la solita confusione, decidendo ad orecchio invece che in base alla legge. Una corretta interpretazione deve tenere conto prima di tutto della realtà di fatto e poi del significato che le parole hanno nel contesto storico.

Se si esaminano vocabolari e leggi del 1800 si trova subito che requisito essenziale della strada vicinale è di essere una strada privata, su terreni privati, costruita da privati e quindi regolata dal diritto privato; poco importa se gravata di servitù di uso pubblico (Trib. Torino 17 agosto 1855). Così anche il Prontuario di Giacinto Carena del 1859: "strada vicinale è quella che mette ai particolari poderi di vari privati, e suol esser fatta e mantenuta a loro spese" Essa può diventare pubblica solo se da tempo immemorabile è stata adibita ad uso pubblico (Cass., Firenze 3 dicembre 1868). La materia venne poi regolata dalla legge 20 agosto 1881 sulle strade rurali (G. B. Cereseto - 1894, Le strade vicinali, 1884).

Questi principi sono rimasti immutati; vedi Tar Toscana 1385/2003: "La strada vicinale pubblica non deve confondersi con la strada vicinale privata formata «ex collazione privatorum agrorum», e la cui proprietà spetta ai conferenti.

Scrivono Augusto Baldassari nel Codice Civile commentato, pag. 826, del 2007: "Fra i diritti di uso pubblico, rientra in primo luogo - quale tipo di servitù pubblica più diffusa - la strada vicinale (pubblica), da non confondersi con le vie agrarie o vicinali private formate da conferimenti consensuali del terreno

dei proprietari di fondi confinanti, che servono esclusivamente ad essi, non essendo l'uso consentito alla generalità. (Cass., 14 luglio 1976 n. 2710).

Le strade vicinali sono strade di proprietà privata gravate da servitù pubblica di passaggio, alla quale vengono assoggettati anche gli spazi privati (spiazzi, vicoli, corti), aperti al transito pubblico (art. 22 leggi su lavori pubblici). Cass., 22 novembre 1968 n. 3794

Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate alle strade pubbliche in senso proprio e sottoposte al regime giuridico di queste ultime. Cass., 19 febbraio 1993 n. 2025.

Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere: a) il requisito del passaggio esercitato «iuris servitutis publicae», da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse; e) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile. (Cass., 12 luglio 91, n. 7718).

La Cassazione si è occupata poi delle strade vicinali per questione non civilistica, dovendo stabilire su quali strade vicinali occorra rispettare le norme sulla circolazione stradale ed ha scritto:

*Bene e ritenuta area di uso pubblico, ai sensi dell'art.2 cod. strad. La strada vicinale che, pur terminando in fondi di proprietà privata, e aperta indiscriminatamente - e col consenso, anche soltanto tacito, del proprietario - all'uso pubblico e della collettività, che in tal caso ne usufruisce non uti singuli. Di conseguenza, esattamente e ritenuta obbligatoria la patente di guida per chi circola in essa con trattori agricoli in riferimento alla fondamentale sicurezza della circolazione stradale.* (Cass., 3 giugno 1968 n. 1142).

Nel 1973 si è poi occupata della questione in materia venatoria scrivendo: *L'art 10 legge 2 agosto 1967, n 799 (che ha sostituito l'art 32 tu 5 giugno 1939, n 1016), nello stabilire per l'Esercizio della caccia con uso di armi da sparo l'obbligo di una distanza non minore di cinquanta metri da strade carrozzabili (eccettuate quelle poderali e interpoderali), si riferisce sia alle strade statali, provinciali e comunali, sia a quelle vicinali soggette a servitù di pubblico transito.* (Cass., 04 giugno 1973 n. 7698)

Da quanto emerge da leggi e giurisprudenza si possono fissare tre punti saldi:

- La nozione ha rilevanza solo per le strade carrozzabili, idonee alla circolazione di veicoli
- Le strade vicinali sono strade costruite su terreni privati e di proprietà privata; esse si distinguono in strade vicinali di uso pubblico e strade vicinali non

di uso pubblico.

- Le norme del codice delle strade e della legge sulla caccia si applicano solamente alle strade vicinali non di uso pubblico.

Si tratta quindi di stabilire in quali casi si ha “uso pubblico”.

L'affermazione della Cassazione secondo cui si ha uso pubblico ogni qualvolta i privati consentono che sulla strada passino persone diverse dai legittimati è una sciocchezza giuridica. È noto che il passaggio su strade private avviene normalmente da parte di tutti se non vi sono espressi divieto di transito o barriere che impediscano l'accesso. Una strada vicinale non è il vialetto all'ingresso di una villa, la cui natura “riservata” è chiaramente dimostrata dalla situazione dei luoghi, ma è una strada campestre, anche asfaltata che dovrebbe servire solo ai proprietari dei fondi e a tutti coloro che sono autorizzati, espressamente o implicitamente ad accedere ai fondi. Nessuna norma obbliga il proprietario di una strada privata ad apporre cartelli di avviso o barriere agli ingressi e quindi l'estensione dell'uso della strada a terzi non legittimati deriva o dalla tolleranza dei proprietari o dall'abuso dei terzi; spesso però deriva dal fatto che il terzo non è in grado di rendersi conto che sta commettendo un abuso. Si consideri poi che anche dove vi fosse un cartello di divieto, chiunque può entrare con la scusa di cercare Pinco Pallino che lavora lì: il fatto è che in genere questi cartelli di divieto o di strada privata vengono messi per ragioni civilistiche (dimostrazione di possesso, scarico di responsabilità per incidenti) e non perché si vogliono espressamente escludere tutti gli estranei.

D'altra parte è assurdo che vi siano dei precetti di tipo penale così indeterminati che finiscono per imporre al cittadino di rispettare situazioni per lui inconoscibili; come fa il cittadino, sia esso cacciatore o conducente, che si trova di fronte una strada di tipo forestale nel bosco, a sapere se essa sia privata o comunale, aperta a tutti o solo ad alcuni? Se una strada è o meno comunale non risulta certo dalle comuni carte geografiche, anche ad ampia scala, e solo in alcuni casi si possono trovare indicazioni sulle mappe catastali. Per il cacciatore vi è poi l'ulteriore problema che egli spesso non arriva sulla strada dal suo ingresso, ove potrebbero esservi indicazioni utili, ma vi entra lungo il suo percorso ove nulla può fargli comprendere la natura della strada. E nel bosco il cacciatore può trovarsi di fronte all'improvviso una strada; come fa a sapere che deve rispettare una certa distanza da essa?

Altrettanto assurdo sarebbe poi sostenere, come fa certa dottrina, che il cacciatore dovrebbe considerare di uso non pubblico solo quelle in cui ciò è reso manifesto dalla situazione dei luoghi; ad esempio una strada che porta e muore in un prato o ad una casa agricola. Una simile tesi ignora le realtà dei fatti. Fra le strade poderali o vicinali rientrano anche le strade poderali e consortili, talvolta chiuse con cancelli, talvolta aperte, che servono più poteri e ampie diste-

se di terreni e che di certo non hanno nessuna caratteristica di destinazione all'uso pubblico, anche se usate ogni giorno da decine e decine di agricoltori.

A questo appunto non resta che arrendersi e riconoscere che le norme della legge sulla caccia che fanno riferimento alla nozione di strada poderale non sono interpretabili.


In materia penale (ma il discorso vale anche per le sanzioni amministrative) vigono vari principi generali che non possono essere mai ignorati perché di valore costituzionale:

- il principio che il precetto penale deve essere chiaro e ben determinato;
- il principio che ogni norma dubbia deve essere interpretata in base al *favor rei* e quindi adottando la tesi più favorevole all'accusato;
- il principio che il cittadino non può essere punito se non ha tenuto coscientemente una condotta antidoverosa (Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 364).
- il principio che è l'accusatore a dover dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che consentono l'applicazione di una pena.

La conclusione può essere solo questa: di fronte ad un cacciatore il quale sostenga di aver ritenuto in buona fede e in base alla situazione di fatto che una strada non fosse di uso pubblico, o l'accusatore dimostra che era palese che la strada era pubblica o di uso pubblico oppure il cacciatore deve essere proscioltto. Oppure, in alternativa, la questione va inviata alla Corte Costituzionale affinché valuti se la norma non violi il principio di determinatezza dell'illecito penale e il principio di razionalità, laddove impone condotte non accertabili dal soggetto.



## LA STROZZATURA



**A** - Foratura normale choke. **B** - Foratura a nicchia. **C** - Foratura Skeet nr. 2  
**D** - Foratura ad arco acuto. **E** - Foratura a campana. **F** - Foratura Skeet nr. 1

Un tempo le canne lisce per il tiro a pallini erano tutte cilindriche ed avevano il difetto di produrre rosate irregolari con pallini molto dispersi.

La scoperta che si poteva migliorare il tiro con un restringimento della parte finale della canna (strozzatura) sembra sia da ascrivere agli americani F. Kimball e C. Askins (1870), anche se gli inglesi si vantano di un brevetto anteriore. Ad ogni modo il primo a mettere in commercio un fucile con strozzatura è stato l'inglese W. W. Greener.

Più propriamente si dovrebbe parlare di diversi metodi di foratura della canna al fine di ottenere forature cilindriche o forature strozzate o forature allargate o inverse (figura, lett. E ed F).

### **Foratura cilindrica**

Le canne così forate hanno lo stesso diametro per tutta la loro lunghezza, dalla fine della camera di cartuccia fino alla volata. La copertura a 35 metri su di un cerchio di 75 cm di diametro è del 35-40%, insufficiente per usi venatori.

### **Foratura cilindrica migliorata o "concentrica"**

La canna ha per tutta la sua lunghezza un andamento conico e si restringe appena solo in volata. A distanza normale si ha una copertura del 45-50%.

### **Foratura choke o strozzata**

È la più comune; in essa la canna è cilindrica fino a circa 5-8 cm dalla volata, poi è conica per un breve tratto e continua cilindrica fino alla volata. La borra viene rallentata dal restringimento e non interferisce con la rosata e i pallini esterni vengono trattenuti uniti a quelli centrali con un miglioramento generale della rosata.

La differenza tra i diametri dei due tratti di canna, prima e dopo il tratto conico, danno la misura della strozzatura così che per il calibro 12 si avranno:

- Full-choke (strozzatura piena, un asterisco) con un restringimento da 0,75 ad un massimo di 1,0 mm. (in genere 0,875 mm);
- Tre quarti-choke (improved modified choke, due asterischi) con un restringimento da 0,55 ad un massimo di 0,875 mm (di solito 0,76 mm);
- Mezzo-choke (half-choke o modified choke, tre asterischi) con un restringimento da 0,38 ad un massimo di 0,5 mm (di solito 0,45 mm);
- Un quarto-choke (quarter-choke o skeet nr. 2, quattro asterischi) con un restringimento, di solito, di 0,25 mm.

Attenzione: i valori in decimi di millimetro indicati variano a seconda del calibro; in una canna cal 20 il restringimento per il full-choke sarà di 7-8 decimi di millimetro.

Questi dati sono però solo orientativi per i costruttori, ciascuno dei quali usa sue proprie misure in modo da ottenere la copertura che ci si attende da quel grado di strozzatura; quindi al produttore non bisogna mai richiedere una strozzatura di tanti decimi di millimetro, ma solo il grado di strozzatura desiderato.

La copertura sul bersaglio, inoltre, non continua ad aumentare quanto più si restringe la canna e per ogni canna vi è un valore oltre il quale un aumento della strozzatura peggiora solamente la rosata. Vi sono numerosi tipi di forature strozzate.

La più diffusa è ovviamente la strozzatura normale. In Germania sono state sperimentate la foratura ad arco acuto, senza alcun tratto finale cilindrico, e la foratura a nicchia, però senza successo commerciale. Quest'ultima però trova applicazione quando si debba ricreare la strozzatura in una canna accorciata, o modificare una canna cilindrica, sempre che vi sia a disposizione uno spessore sufficiente.

### **Strozzature skeet**

Queste sono state studiate per il tiro skeet in cui si richiede maggior dispersione a breve distanza.

La foratura skeet nr. 1 è una foratura normale choke in cui il tratto finale si allarga verso la volata tanto da avere alla fine un diametro maggiore di quello della parte cilindrica della canna.

La foratura skeet nr. 2 è la strozzatura di "un quarto-choke".

La strozzatura ha effetto diverso a seconda del diametro dei pallini fino a

quelli di 3,5 mm. Oltre tale misura l'effetto quasi sparisce e conviene usare strozzature minine.

Con una buona strozzatura si ottengono coperture sul bersaglio del 70-75% e talvolta fino allo 80%. Le strozzature per fucili da tiro devono essere particolarmente curate.

In via approssimativa si può ritenere che a seconda della strozzatura si abbiano le seguenti coperture a 35 metri di distanza:

Full choke	70%
Tre quarti	65%
Mezza	60%
Un quarto - Skeet nr. 2	55%
Cilindrica migliorata	50%
Cilindrica	35-40%
Skeet nr. 1	40-45%

Fermo restando, si ripete, che ciò che conta non è la misura della strozzatura, ma il risultato concreto sul bersaglio; poco importa come il costruttore ha ottenuto il buon risultato e se la strozzatura è di 8 decimi o di 3 decimi!

In una doppietta da caccia la strozzatura va scelta in relazione alle prevedibili distanze di tiro. Un tempo era dimostrato statisticamente che il primo colpo veniva sparato sui 25 metri ed il secondo sui 35 metri; si consigliava quindi una canna da 4 asterischi (o stelletto o cerchietti o +) a destra e una da tre o da due asterischi a sinistra. Se si prevede di sparare a 35-40 metri la seconda canna potrà anche essere full-choke. Per tiri a distanze minori o maggiori non è sufficiente lavorare sulla strozzatura della canna ma occorre far ricorso a munizioni speciali con dispersore o concentratore dei pallini.

Per il tiro a palla asciutta gli esperimenti compiuti da Brenneke hanno dimostrato che la miglior precisione si ottiene con la foratura normale.

La foratura della canna denominata Paradox è stata inventata in Inghilterra nel 1884 dal colonnello Fosbery e realizzata dalla H&H nel 1886 al fine di migliorare la precisione delle palle singole sparate in fucili a canna liscia. L'invenzione consisteva nel munire di rigatura la parte della canna in prossimità della volata per imprimere al proiettile, ovviamente non sferico, un moto rotatorio e così stabilizzarlo.

È stata praticamente abbandonata perché i vantaggi sulla precisione della palla sono trascurabili sul piano pratico, occorrono proiettili appositamente studiati e l'arma è inutilizzabile per il tiro a pallini. Attualmente viene utilizzata in "strozzatori dispersanti" al fine di ottenere proprio una elevata dispersione dei pallini.

Oltre che con la lavorazione diretta della canna, la strozzatura del fucile

viene ottenuta mediante l'applicazione di accessori detti strozzatori. Essi si distinguono in **variabili** e **intercambiabili**:

- in quelli variabili il grado di strozzatura viene scelto dal tiratore azionando una ghiera girevole; un solo strozzatore consente di avere più strozzature;

- in quelli intercambiabili la strozzatura è fissa e per variarla occorre sostituire lo strozzatore. Possono essere interni o esterni; quelli esterni si avvitano sulla canna che viene quindi allungata; generalmente le massime strozzature sono contraddistinte da strozzatori più lunghi mentre le cilindriche sono costituite da tubi di una decina di centimetri. Quelli interni (a scomparsa) non modificano la lunghezza della canna.

Gli strozzatori sono accessori di arma e non parti di arma; non vanno denunciati.

Per ragioni di sicurezza è necessario che l'ingrassaggio degli strozzatori, specie di quelli interni, venga fatto solo con grassi speciali, resistenti alle forti temperature e una regolare smontatura e pulizia dei punti di contatto.

## TABELLAZIONE

La LC prevede numerose ipotesi di tabellazione di aree sottoposte a particolari regimi venatori, ma null'altro prevede.

L'art. 10 (Piani faunistico-venatori) stabilisce che:

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.

L'art. 11 (Zona faunistica delle Alpi) stabilisce che:

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

L'art. 15 (Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia) stabilisce che:

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

L'art. 21 (Divieti) stabilisce che:

Comma 1/d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia.

Perciò la legge dice quando si devono apporre le tabelle, che esse devono *delimitare* o *circondare* il territorio, che sono esente da tasse. Nulla dice circa le caratteristiche delle tabelle né, ad esempio, come è sanzionato chi mette tabelle abusive trattandosi di materia delegata alle regioni.

A parte le norme emanate dalle regioni si deve tenere presente che già il T.U. del 1939, art. 45, aveva indicato le regole tecniche da seguire nella tabellazione e che, proprio per essere tecniche e non giuridiche, conservano pieno

valore. Le regole erano le seguenti:

- le tabelle devono indicare la natura del territorio delimitato e del divieto
- le tabelle devono indicare l'autorità o il soggetto che l'ha apposta. Una tabella anonima non ha alcun valore.
- le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro del territorio su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
- le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta
- la scritta deve essere leggibile da almeno trenta metri di distanza.
- nei terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno cm. 50 dal pelo d'acqua.
- le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nel territorio si trovino terreni che non siano compresi nella concessione o il territorio sia attraversato da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
- le tabelle debbono sempre essere contenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Un problema che si è spesso posto è quello se sia necessaria la tabellazione delle aree protette e dei parchi nazionali.

La soluzione corrente e basata su consolidata giurisprudenza è che siano esclusi dalla tabellazione solo i parchi nazionali. Da ultimo, ad esempio *I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.* (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, è inapplicabile ai parchi regionali ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di tabellazione o perimetrazione dell'area; nella specie, si trattava della legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine"), \*Cass n. 1898 del 10 dicembre 2009.

Il vero problema è che né la legge 394/1991 né il suo art. 10, né altri articoli, contengono la deroga normativa che si è inventata la Sezione III, molto incline alla giurisprudenza creativa, e che neppure si è mai degnata di approfondire la questione; una volta ha fatto una affermazione apodittica secondo cui i parchi nazionali non hanno bisogno di tabellazione perché *essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topogra-*

*fiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.!*

È facile dimostrare come questa tesi sia peregrina:

1) La legge sulla caccia prevede la tabellazione persino per la Zona delle Alpi, quando sarebbe stato facilissimo determinarne i confini in via generale; quindi perché fare eccezione per i parchi? La stessa legge del 1939 prevedeva la tabellazione dei parchi nazionali (art. 57)

2) La legge 304/1991 non prevede alcuna deroga ed anzi regola la “perimetrazione provvisoria” in attesa di quella definitiva da inserire degli statuti dei parchi.

2) L'art. 2 della legge 394/1991, come modificato dalla L. 8 luglio 2003, n. 172, prevede la perimetrazione con oggetti da segnalazione delle aree marittime; è chiaro che la stessa *ratio* vale per le zone terrestri.

3) La scusa che i confini sarebbero già perfettamente indicati sulla Gazzetta Ufficiale è ridicola per due motivi:

a) perché anche gli statuti dei parchi regionali sono pubblicati sui Bollettini Ufficiali e quindi non si comprende che differenza vi sarebbe dal punto di vista giuridico.

b) se fosse vera la tesi della Cassazione non ci sarebbe bisogno di segnare con cartelli i confini dello Stato; ci sono già sulle carte ufficiali dell'esercito! Il fatto è che la Cassazione non può pretendere che ogni cacciatore od escursionista sia un cartografo esperto che parte da casa con bussola o teodolite o con il GPS. Sapere dove passano dei confini è cosa difficilissima e non certo alla portata di persone che non siano del mestiere. Lo scrivere che *costituisce onere di chi esercita la caccia conoscere esattamente i confini dell'area protetta onde evitare di incorrere nel divieto di cui alla legge citata* è una mera sciocchezza da parte di chi in giro per monti e boschi non c'è mai stato e non ha visto quanto è facile perdersi. Se non si sa come si chiama il monte su cui ci si trova o la località che si incontra, non c'è carta che tenga; e neppure si può pretendere che un cittadino vada a caccia con qualche metro quadro di carte, magari sotto la pioggia!

Si potrebbe essere un po' elastici per quei confini naturali quasi invalicabili (fiumi, laghi, autostrade, creste di monti elevati), ma in tutti quei casi in cui il parco confina con terreni liberi o con strade pubbliche, la tabellazione è indispensabile.

In conclusione quindi per la legge ogni territorio soggetto a restrizioni venatorie deve essere delimitato con tabelle; la regola vale anche per i parchi nazionali (attenti alla diversa giurisprudenza della Cassazione). Una lacuna nella disposizione ordinata delle tabelle rende impossibile provare che il cacciatore abbia coscientemente violato la delimitazione, a meno che non vi sia la prova

che egli sia passato proprio sotto un cartello del tutto in regola.

Le sanzioni per chi appone tabelle senza averne diritto, sono contenute nelle leggi regionali.



## TASSE REGIONALI DI CONCESSIONE

### **Voce collegata: licenza di porto di fucile**

Le tasse regionali venatorie sono regolate con legge regionale nel rispetto delle normativa fiscale statale; esse sono:

- licenza di appostamento fisso di caccia
- concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie
- concessione di costituzione di centri privati di produzione selvaggina
- abilitazione all'esercizio venatorio (il termine *abilitazione* è una svista del legislatore; la tassa si paga per esercitare la caccia, non per l'esame di abilitazione!).

Le licenze possono essere annuali o pluriennali; per quelle pluriennali è necessario il pagamento dell'importo della tassa ogni anno.

Salvo diversa disposizione le licenze hanno durata di un anno di calendario e quindi il rinnovo va pagato entro il 31 gennaio di ogni anno. Solo la tassa regionale che devono pagare i cacciatori segue lo stesso destino della tassa di concessione governativa e ha durata di un anno solare, dalla data di rilascio della licenza di porto di fucile al giorno che precede la stessa data nell'anno successivo.

La tassa è dovuta solo se si intende esercitare la caccia in Italia durante l'anno solare interessato. Non è dovuto se si intende cacciare solo all'estero o solo nelle aziende agro-venatorie.

.Di recente agenti accertatori poco preparati o animati da spirito persecutorio, si sono messi a cavillare sul momento in cui è dovuto il pagamento della tassa. È un problema che non esiste perché l'unica cosa che conta è se al momento in cui il cacciatore caccia (oppure risulta che abbia cacciato in base al tesserino), abbia o meno pagato la tassa. Quando l'ha pagata è cosa del tutto irrilevante. Come spiegato a proposito della tassa governativa, chi rinnova la licenza ogni anno può pagare le tasse di concessione quando vuole. Chi invece salta almeno un anno deve ricordarsi che quando paga, riattiva la sua licenza solo dalla data del pagamento fino alla data della sua scadenza naturale; se paga (ad es.) una settimana prima della scadenza, deve indicare chiaramente se paga per cacciare solo per quella settimana oppure per l'intero anno naturale che inizierà una settimana dopo.

Chi vuole evitare sciocche contestazioni farà bene, nei casi indicati, ad effettuare il versamento nella stessa data in cui la licenza è stata originariamente rilasciata.

### **Sanzioni**

La legge fiscale prevede una sanzione amministrativa di tipo fiscale per chi esercita una attività senza aver pagato la prescritta tassa di concessione (eserc-

zio caccia, appostamento fisso di caccia, costituzione di aziende faunistico-venatorie, ecc.).

Tale sanzione amministrativa va dal 100 al 200% della tassa medesima e con un minimo pari a 103,29 euro.

Questa si applica in aggiunta alle sanzioni previste dalla legge venatoria (art. 31 c. 4 LC). L'art. 31 LC lett. c punisce l'omesso pagamento delle tasse con la sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549.

## TASSIDERMIA

La LC regola la tassidermia e l'imbalsamazione agli artt. 6, 21 e 30.

La tassidermia tratta della conservazione della pelle di un selvatico che, dopo essere stata opportunamente trattata, viene rimontata su un modello pre-costituito al fine di dare un aspetto vivo al selvatico stesso. Si distingue dalla imbalsamazione perché questa è rivolta a conservare l'intera spoglia dell'uomo o dell'animale (salvo alcuni visceri) mediante trattamenti conservanti o pietrificanti. Con la tassidermia si ottiene un reperto del tutto simile all'originale vivo; con l'imbalsamazione si ottiene una mummia. Nel linguaggio comune una preparazione tassidermica viene chiamata "animale imbalsamato" perché non vi è possibilità di equivoco. Quindi il legislatore avrebbe dovuto scrivere "tassidermia o l'imbalsamazione".

Le regioni hanno emanato propri regolamenti che regolano l'attività dei tassidermisti e la detenzione o il possesso di trofei o animali.

I tassidermisti che lavorano per terzi o per fare commercio degli animali imbalsamati devono essere autorizzati dall'autorità provinciale (o regionale) indicata nel regolamento. In certe regioni è previsto il parere della Camera di Commercio e un esame rivolto ad accertare che il richiedente sappia quali sono le specie protette e le regole giuridiche da seguire.

Non ha bisogno di licenza chi imbalsama animali per sé stesso, ma deve comunque dimostrare la liceità del possesso dell'animale; cosa che può essere difficile per le specie protette o non cacciabili.

I tassidermisti autorizzati devono (art. 6) segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

L'inosservanza di questo obbligo comporta la revoca o la sospensione della licenza, oltre naturalmente le eventuali sanzioni per il possesso illegittimo di selvaggina (art. 30 c. 2). Lo stesso articolo stabilisce anche che il tassidermista che viola le disposizioni di legge (mancanza di licenza, mancate comunicazioni, ecc.) è punito con le medesime sanzioni che sono stabilite per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono trovate in suo possesso.

Si ricorda che l'art. 21 lett. ee vieta di *detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia.*

Quindi, stando alla lettera della legge, si dovrebbe concludere che l'imbalsamatore può trattare solo esemplari di animali di allevamento o di spe-

cie cacciabili.

Ma vi possono essere delle deroghe perché sarebbe ovviamente assurdo, ad es., mandare all'inceneritore un rarissimo selvatico trovato morto. Ed infatti le legge regionali prevedono tali regole; ad esempio la Legge provinciale trentina 27 dicembre 1982 n. 32 prevede all'art. 3:

1. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel pieno rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine dagli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica;

c-bis) alla fauna selvatica oggetto di investimento lungo le strade d'uso pubblico ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

2. È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione sia richiesta.

3. In deroga a quanto stabilito nei due precedenti commi, per scopi scientifici o didattici la Giunta provinciale può autorizzare i Musei di scienze naturali di Trento e Rovereto o altri enti aventi esclusivamente scopi scientifici o didattici ad esercitare direttamente o avvalendosi di tassidermisti autorizzati l'imbalsamazione di qualsiasi animale; per gli esemplari appartenenti a specie oggetto di tutela da parte delle leggi venatorie e non incluse nell'elenco di quelle cacciabili deve essere dichiarata la legittima provenienza mediante certificazione rilasciata dal Servizio provinciale foreste, caccia e pesca.

4. Gli esemplari di cui alla lettera c bis del primo comma devono essere muniti del certificato d'origine rilasciato dal personale addetto alla vigilanza venatoria, secondo il modello predisposto dal servizio competente in materia di fauna selvatica.

### **Sanzioni**

L'art. 30 comma 2 LC stabilisce che *per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.*

Ciò significa che il reato commesso sarà sempre e comunque quello di inosservanza delle disposizioni sulla tassidermia, ma la sanzione da applicare per la detenzione irregolare di spoglie di animali sarà quella prevista per l'abbattimento di animali di tale specie, secondo quanto stabilito nell'art. 30. Il divieto posto dall'art. 21 lett. ee rimane assorbito in questa disposizione.

Ogni altra infrazione sarà punita con le eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme regionali.

### **Giurisprudenza**

• L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al secondo comma, statuisce che per le violazioni della stessa legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Si tratta di una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di specie protette. E la riprova dell'esattezza di tale conclusione risulta dall'art. 6, terzo comma, della stessa legge che per i tassidermisti "oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette (ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari di specie protette), prevede anche lo obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca della autorizzazione a svolgere la attività di tassidermista. \*Cass., 3 febbraio 2005, n. 9490.

## IL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE

Voci collegate; Azienda faunistica - Piani faunistici venatori – Uso di animali vivi

Il territorio agro-silvo-pastorale viene così suddiviso e destinato:

- **per la gestione programmata della caccia**
- **zona faunistica di protezione**
  - centri pubblici di riproduzione
  - oasi di protezione
  - zone di ripopolamento e cattura
  - zone di caccia comunque vietata
- **caccia riservata a gestione privata**
  - centri privati di riproduzione
  - aziende faunistico-venatorie
  - aziende agri-turistico-venatorie

Le competenze amministrative locali in materia di caccia sono affidate alle regioni; recita l'art. 9 LC che *Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge. Sono fatte salve le maggiori competenze delle regioni o province a statuto speciale.*

La legge, all'art.10, stabilisce il principio generale che tutto il territorio italiano (compreso il territorio urbano ove vivono volpi, martore, storni e piccioni) deve essere soggetto a pianificazione faunistica e venatoria per ristabilire e conservare un equilibrio ottimale fra le specie, ivi compresi i carnivori, per mantenere la densità ottimale, per regolare il prelievo venatorio.

Sia chiaro che l'equilibrio e la densità ottimale devono essere valutati non solo in relazione alle esigenze della fauna che potrebbero essere soddisfatte appieno solo eliminando il loro concorrente principale che è l'uomo, ma in relazione a tutte le esigenze e problematiche del territorio, quali quelle agricole, quelle turistiche, quelle del traffico, ecc. Non è pensabile che si possa reintrodurre il lupo in zone ove potrebbe sopravvivere solo mangiando animali domestici o l'orso in zone troppo frequentate da escursionisti (nessuno dei due ama la presenza dell'altro!). Del pari l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato

che i cinghiali esercitano un effetto devastante sulle coltivazioni agricole e che è difficile controllarli persino attraverso un pressante prelievo venatorio

Sono le regioni o le province (qui si intendono le province in genere, non solo quelle autonome) che provvedono alla pianificazione del territorio mediante la sua destinazione differenziata. Le regioni (art. 10, comma 10) attuano la **pianificazione faunistico-venatoria** mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) garantisce la omogeneità e la congruenza. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di **aziende faunistico-venatorie**, di **aziende agri-turistico-venatorie** e di **centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale**.

A tal fine il territorio di ogni regione o provincia deve essere destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a zona faunistica di protezione in cui vige il divieto di cacciare e si favorisce la sosta e la riproduzione della fauna selvatica. In questa percentuale vengono ricomprese le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.

Nella Zona faunistica delle Alpi la percentuale del territorio destinato a zona di protezione deve essere pari ad una quota dal 10 al 20 per cento (la norma parla di territorio delle Alpi, ma solo perché il legislatore non sapeva scrivere!)

Un'altra quota massima del 15 per cento può (ma non deve) essere destinata alla caccia riservata a gestione privata (art. 16 LC) e ai centri privati di riproduzione.

Il restante territorio è destinabile alla gestione programmata della caccia (art. 14).

Entro queste prescrizioni generali sono le province che predispongono **piani faunistico-venatori** formando dei comprensori omogenei e piani di miglioramento ambientale, che possono prevedere anche l'immissione di fauna selvatica a fine di ripopolamento.

I calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

**Gestione programmata della caccia** (art. 14 L.C.)

Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, A.T.C.),

di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

Province confinanti, ma situate in regioni diverse, possono, su iniziativa delle regioni, creare un A.T.C. comune.

Gli A.T.C. hanno un proprio organo di gestione in cui il 60% dei membri costituito, in forma paritaria dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

La norma non è molto logica perché fa riferimento al territorio provinciale o regionale e non al territorio della A.T.C. così che possono finire per essere decisivi soggetti che non hanno un collegamento diretto con lo ATC interessato.

Le norme regionali stabiliscono le modalità con cui ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede. Egli può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

Con una complessa procedura viene fissato il numero di cacciatori ammissibile per ogni A.T.C. (**indice di densità venatoria**), ma è facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori residenti superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità.

Inoltre le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

Agli A.T.C. sono attribuiti concreti compiti di gestione del territorio attraverso la organizzazione della ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, la programmazione di interventi per il miglioramento degli habitat.

Essi provvedono inoltre all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le



coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

### **Giurisprudenza**

• L'oggetto delle leggi n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, e n. 157 del 1992, relativa invece alla protezione della fauna e al prelievo venatorio, è diverso. La prima si occupa soltanto del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta pertanto carattere di specialità rispetto alla seconda. \*Corte Cost. 11 novembre 2010, n. 315.

• Il principio di rappresentatività, di cui all'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001); in particolare, che detta disposizione, nello stabilire «i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 165 del 2009). Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole. \*Corte Cost. 22 luglio 2010 n. 268.

## TESSERINO VENATORIO

### **Voce collegata: Licenza di porto di fucile per uso di caccia**

Il tesserino venatorio non è definito dalla legge che ne parla solo indirettamente.

*Recita l'art.12 LC: Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.*

Quindi il tesserino è il documento, valido per una intera stagione di caccia, su tutto il territorio italiano, che autorizza all'esercizio della caccia in un A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) prescelto, nella regioni di residenza e in altri eventuali A.T.C. a cui si sia stati ammessi. Ogni successiva modifica dello A.T.C. prescelto o dello A.T.C. fuori regione a cui si è stati ammessi, deve essere annotata sul tesserino. Non reca la foto dell'interessato perché comunque è necessariamente abbinato ad una licenza di porto di fucile. Nelle aziende agrituristiche venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

Il tesserino è lo strumento per stabilire dove il cacciatore può cacciare, è lo strumento per portarlo a conoscenza del calendario venatorio locale, è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore, su di un modello predisposto dalla regione. I requisiti per richiedere il tesserino sono:

- a) possesso della licenza di caccia,
- b) ricevute del versamento delle tasse di concessione governativa e regionale,
- c) ricevuta della quota di iscrizione allo l'A.T.C.

Il tesserino di solito viene precompilato dalla A.T.C. a cui ci si è già iscritti e viene allegato alla domanda da presentare al Comune di residenza.

Alcune regioni hanno scritto che sul tesserino va annotato il numero della licenza di caccia (inutile burocrazia) altre (Lombardia) hanno scritto che il numero del tesserino va annotato sulla licenza di porto di fucile (solenne stupidaggine perché il comune non può scrivere su di un documento ufficiale della questura, perché manca lo spazio necessario, perché dopo sei anni uno si ritrova con sei numeri scritti sulla licenza!)

Il tesserino contiene (od ha allegato) il calendario venatorio e se si va fuori regione occorre annotare sul tesserino la sigla dello A.T.C. a cui si è stati ammessi e che siano allegate o annotate anche le disposizioni del relativo calenda-

rio (sempre tenendo conto di ciò che stabilisce la singola regione perché, come detto, la legge è più che muta). Qualche regione richiede che l'ammissione venga comunicata anche al Comune che ha rilasciato il tesserino.

È possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Esso deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.

Proprio non si comprende che cosa ha impedito al legislatore di dare disposizioni valide per tutto il territorio italiano.

Il cacciatore ha l'obbligo di annotare sul tesserino le *prescritte annotazioni*; il legislatore, nel momento in cui comminava delle pene, avrebbe fatto bene ad essere un po' più preciso su ciò che va annotato e sulle modalità da seguire.

Una norma regionale scrive, ad esempio, che il cacciatore deve *annotare sul tesserino in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti*. Ora, circa il modo indelebile, la cosa è chiara: non si può usare la matita e non si deve plastificare il tesserino con il vinavil al fine di poter cancellare ciò che si è scritto! Ma quando si deve annotare la *giornata di esercizio*? Logica vuole che lo si debba fare prima di iniziare a cacciare; siccome la caccia inizia nel momento in cui sul terreno di caccia si porta l'arma fuori della custodia, vuol dire che il cacciatore deve annotare che è in caccia prima di quel momento. Fino a quel momento egli può ancora essere nella situazione di chi deve decidere che cosa fare (piove o non piove, ci sono altri cacciatori, ho incontrato una guardia volontaria iettatrice che mi augurato "buona caccia", ecc.?). Anche circa l'annotazione dei capi abbattuti, una regola generale non avrebbe fatto male e avrebbe eliminato una arlecchinata di norme che cambiano nel giro di pochi chilometri senza alcuna vera necessità.

Ad esempio la legge della Lombardia prescrive che i capi di selvaggina stanziale vanno annotati *non appena abbattuti* (forse ancor prima di averlo raccolto da terra e di aver controllato che cosa si è abbattuto? Ovviamente no), mentre i capi di selvaggina migratoria vanno annotati *al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia*.

Queste annotazioni servono non solo per controllare i prelievi del singolo cacciatore, ma anche per il controllo sul prelievo globale in regione fatto sulla base dei tesserini restituiti a fine stagione. Se non ho capito male, sfuggono al controllo statistico i dati relativi ai capi abbattuti in una A.T.C. di altra regione, salvo che questa abbia previsto specifiche modalità di annotazione.

Il tesserino va sempre portato assieme alla licenza di porto di fucile e al contrassegno di assicurazione e deve essere esibito a chi esercita la vigilanza venatoria (art. 28 LC). Dicono certe leggi regionali che al tesserino deve essere allegata la ricevuta della tassa regionale, ma è norma insensata perché il tesserino vale solo un anno e viene rilasciato solo se la tassa è stata pagata; che cosa mai si deve ancora dimostrare? Ricordo che questi agenti i quali non siano an-

che agenti di P.G. possono controllare solo persone in atteggiamento di caccia.

Ai cittadini stranieri ed ai cittadini italiani residenti all'estero il tesserino viene rilasciato dalla provincia sede dello A.T.C. dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e del documento che autorizza alla importazione di armi (Carta europea o licenza arma, DM 5 giugno 1978).

Quest'ultima disposizione è contenuta in leggi regionali ed è del tutto inopportuna. Alla Regione poco importa con che armi il cacciatore caccerà; egli le può importare oppure le può prendere in comodato in Italia ed è logico che egli prima chieda di poter cacciare in Italia e poi si preoccupi di come importare le armi. L'importazione e il porto di armi sono di competenza della PS e non riguardano le regioni.

### **Sanzioni**

- Sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale (art. 31 lett. i);

- Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. (art. 31 lett. m)

Le regioni prevedono la sospensione del tesserino per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio (art. 31 c. 3).

## IL TIRO AL CAPRIOLO



La scelta di un calibro venatorio per una determinata caccia rappresenta un po' la quadratura del cerchio in quanto bisogna trovare l'equilibrio fra diverse esigenze.

Il cacciatore ha l'esigenza di un tiro teso che gli consenta di mirare senza preoccuparsi della distanza di tiro e non mancano le cartucce che consentono traiettorie tese, con uno scarto non superiore a 4 cm rispetto alla linea di tiro, fino ad oltre 230 metri. Queste cartucce però debbono imprimere al proiettile una elevata velocità iniziale superiore ai mille ms, il che richiede proiettili leggeri; il proiettile leggero perde più energia di quello pesante a lunga distanza e perciò nei piccoli calibri si rischia di non avere più l'energia sufficiente ad assicurare l'abbattimento del selvatico.

Perciò nella scelta del calibro è sempre necessario chiedersi quale sarà la distanza normale di impiego. Ad esempio per il capriolo si considera distanza massima quella di 200 metri il che consente una ampia scelta tra cartucce con distanza di azzeramento attorno ai 170 metri.

Secondo le esperienze attuali italiane pare che la distanza media a cui si tira ad un capriolo sia attorno ai 120-130 metri.

Il cacciatore ha l'esigenza di usare munizioni che abbattano sul posto il selvatico.

La scienza venatoria ha studiato ampiamente quello che in campo militare viene chiamato potere di arresto e si è giunti alla conclusione che al riguardo sono determinanti due fattori:

- la capacità di lavoro (in senso fisico-meccanico) del proiettile, cioè la sua capacità di lacerare tessuti con conseguente maggior shock doloroso, il che significa proiettile con molta energia e in grado di trasmetterla interamente al bersaglio;

- la capacità di provocare uno shock nervoso con riflessi inibitori che è maggiore quando vengano colpiti organi in modo simmetrico, il che significa che il proiettile deve penetrare quanto più possibile dentro il bersaglio.

- la capacità, se possibile, di provocare un shock idrodinamico il che richiede però una velocità di almeno 800 m/s.

Il cacciatore ha però altre esigenze tipiche rispetto a polizia e militari:

- Il proiettile deve, per quanto possibile, trapassare il bersaglio perché è dal foro di uscita che esce la maggior parte del sangue, utile per seguire la traccia dell'animale solamente ferito;

- Il proiettile però non deve danneggiare la carne e la pelle del selvatico più del necessario .

Sotto questo profilo è evidente che il proiettile migliore sarebbe quello totalmente camiciato; ma purtroppo esso è anche quello che cede la minor energia al bersaglio!

Veniamo ora ai calibri che per il capriolo, che è alquanto fragile e a cui non si spara a grandi distanze, vanno dai 5,6 ai 6, 5 mm.

Una parentesi: non è il caso di preoccuparsi per la lunghezza della canna; una canna lunga è utile quando si spara usando i punti di mira perché quanto più la canna è lunga, tanto più è accurata la mira. Se si spara con il cannocchiale la lunghezza della canna influisce solo sulla velocità iniziale del proiettile e, se non si deve sfruttare al massimo la cartuccia, da 50 cm (che è la lunghezza minima usuale) ai 60 cm (lunghezza massima), la perdita di velocità è accettabile (diciamo al massimo 40 ms); se poi nella canna corta si usano polveri rapide, la velocità rimane più o meno la stessa.

L'energia minima necessaria per abbattere il capriolo si calcola attorno ai 100 kgm (moltiplicando per 9,81 si ottengono 981 joule) (200 kgm per il camoscio e 300 kgm per il cervo) purché il proiettile ceda tutta l'energia ed abbia una velocità alta all'impatto.

I giudizi espressi in letteratura sui vari calibri sono:

222 Rem. Di solito già a 100 metri la palla non esce dal corpo;

243 Winch. Ottimo con palla da 6,8 anche per camoscio; da usare solo oltre i 100 metri;

6,5 x 57 talvolta brutale; solo su lunga distanza;

5,6 x 57 palla 4,8 buono;

5,6x 50 Magnum buono;

6 mm Rem buono;

30-30 buono fino a 150 metri.

La velocità sul bersaglio a 200 m non dovrebbe scendere sotto i 750 ms; ci si può accontentare di velocità inferiori, fino a 600 ms, ma solo con proiettili a punta tonda di piombo, molto deformabili.

I calibri 5,6 mm anulari sono solo per bracconieri che sparano a brevi di-

stanze. Nei paesi ove sono consentiti i pallettoni si usano quelli da 3,75 - 4 mm.

### **Precisione dell'arma**

Il selvatico deve essere colpito nella zona polmoni-fegato-cuore il che corrisponde ad un bersaglio di 15 cm di altezza e un po' di più in larghezza (cervo 22 cm, camoscio 17 cm). Occorre perciò un'arma sufficientemente precisa in relazione alla distanza a cui si spara perché più essa è grande più aumenta il cerchio della dispersione. Un buon fucile a 100 metri mette 5 colpi entro 40 mm. Il peggiore accettabile in 75 mm. Con un fucile non ottimale si può quindi sparare al bersaglio, ma senza superare certe distanze.

Dispersione Capriolo Cervo

40 mm 200 m 300 m

50 mm 150 m 225 m

60 mm 130 m 200 m

75 mm 120 m 175 m

### **Cannocchiale**

Per tiro ad animale in movimento 1,5 x o 2,5 x. Da fermo 4 x.

Una volta si usava il cannocchiale da 6 x al crepuscolo; ora si preferisce cannocchiale illuminato da 4 x.

### **Zona da colpire**

La palla deve colpire al torace attraverso i polmoni, possibilmente vicino al cuore; questo è piuttosto in basso ed è preferibile che la palla passi sopra di esso in modo da ledere le vene ed arterie. L'animale deve essere il più possibile perpendicolare al tiratore. Mai si dovrebbe colpire oltre il diaframma.

Emorragia: un selvatico contiene 56 gr sangue per chilo; si ha la morte se si perde 1/3 del sangue; in un capriolo di 12kg di peso si avrà  $12/3 \times 56 = 224$  gr. di sangue.

Riporto qui un raffronto fra velocità ed energia dei vari calibri indicati (il 22 Win. Magnum è vietato per la caccia in Italia).

### **Raffronto dei dati balistici di alcuni calibri**

metri	22 Win/magn		222 Rem		5,56x50		243 Win/5,18		243 Win/6,48	
	V	J	V	J	V	J	V	J	V	J
0	615	490	960	1493	1030	1719	1022	2705	935	2832
10	593	456	941	1435	1009	1651	1007	2630	925	2777
20	572	424	922	1379	989	1587	993	2557	916	2723
30	552	395	904	1325	970	1525	979	2486	907	2670
40	533	368	886	1273	951	1465	966	2417	898	2618

50	514	342	869	1224	932	1408	952	2350	890	2567
60	496	319	852	1176	913	1353	939	2284	881	2517
70	478	297	835	1130	895	1300	926	2221	872	2468
80	461	276	818	1086	878	1249	913	2159	864	2420
90	445	257	802	1044	860	1200	900	2099	855	2373
100	430	239	786	1003	843	1153	887	2041	847	2327
110	414	223	771	964	827	1108	875	1984	839	2281
120	400	208	756	926	810	1065	863	1929	830	2237
130	386	193	741	890	794	1023	850	1875	822	2193
140	372	180	726	856	778	983	839	1823	814	2150
150	359	167	712	822	763	944	827	1773	806	2109
160	346	156	698	790	748	907	815	1723	798	2068
170	334	145	684	759	733	872	804	1675	791	2027
180	323	135	671	730	719	838	793	1629	783	1988
190	311	126	658	701	704	805	781	1584	775	1949
200	300	117	645	674	691	774	771	1540	768	1911

Ogni cacciatore, una volta scelta la sua arma, dovrebbe predisporre, una volta per tutte, una tabella esauriente dei dati balistici della cartuccia e palla usata, calcolata secondo la distanza di azzeramento scelta (ma in genere è meglio restare su quella ottimale) e con il calcolo anche della deviazione dovuta al vento laterale e all'angolo di sito.



## IL TIRO AL CINGHIALE E LE PALLE SLUG

Un proiettile per essere preciso deve essere stabilizzato. Nei fucili a canna rigata la stabilizzazione si ottiene imprimendo al proiettile a forma allungata, anche fino a 5 calibri, un rapido movimento rotatorio. Nei fucili a canna liscia non è possibile imprimere al proiettile una sufficiente rotazione e si deve ricorrere all'altro sistema consistente nell'impennatura del proiettile mediante alleggerimento della parte posteriore con una cavità alla base oppure mediante il fissaggio di una borra alla base del proiettile, così che (in entrambi i casi) il centro di gravità risulti spostato in avanti. Possono anche essere aggiunte alette stabilizzatrici; queste comportano una leggera perdita di precisione, ma consentono di usare proiettili molto più lunghi (e quindi con maggior densità sezionale, come frecce e missili), che conservano la stabilità anche in traiettorie molto curve e non richiedono di essere sparati in canne rigate.

Il problema di costruire proiettili per fucili a canna liscia dotati di precisione e di lesività, ha assillato centinaia di inventori che nell'ultimo secolo hanno brevettato un incredibile numero di invenzioni, più o meno fantasiose. Alla fine però si è visto che non ci si può discostare dalla soluzione sopra vista e al momento le palle più affidabili sono quelle che uniscono una palla in piombo ad una borra (talvolta sagomata per aumentare l'effetto di impennatura), come avviene nella palla Brenneke e nella palla Gualandi.

L'unica vera innovazione in materia di slug è rappresentata dalla palla munita di impennatura con alette inventata nel 1983 dal francese ing. Sauvestre che usa un proiettile sottocalibrato, munito di sabot di plastica che si distacca a breve distanza dalla bocca dell'arma.

Il proiettile, molto allungato ed a punta cava, ha un diametro di soli 11,4 mm ed è formato da un nucleo duro rivestito di piombo; il corpo del proiettile presenta vistose scanalature anulari. Esso viene sparato con una velocità iniziale di circa 500 ms (580 ms nel 12 magnum che usa lo stesso proiettile di 26 grammi) e a 100 metri ha ancora una velocità di 375 ms (430 per il magnum) con un'energia di 1850 J (2440 J per il magnum). A questa distanza un vento trasversale di 10 ms (cioè una forte brezza che muove cespugli ed alberelli) sposta una palla slug normale di ben 75 cm, la palla Sauvestre di 30 cm, un proiettile per carabina di una diecina di centimetri. Non deve essere sparata in una canna rigata che le imprime un dannoso effetto rotatorio.

Tutti questi proiettili, con peso da 24 a 39 grammi e velocità iniziale di 450-580 ms, provati con appoggio e cannocchiale, forniscono rispettabilissime rosate inferiori ai 5 cm di diametro a 50 metri di distanza. Il motivo per cui invece i cacciatori hanno l'impressione di una scarsa precisione è duplice ed è presto detto.

In primo luogo le doppiette non sono adatte per questo tipo di palle. Le ar-

mi destinate a sparare a pallini sono azzerate per un tiro a 35 metri e le due canne sono accoppiate in modo che le rispettive rosate si sovrappongano a tale distanza; le canne sono, per così dire, strabiche, e convergono su un punto ideale posto a 35 metri. Sparando a cinquanta metri di distanza accade che la palla sparata con la canna di destra, colpisca parecchi centimetri a sinistra del punto mirato e quella di sinistra parecchi centimetri verso destra, con una differenza totale che fa apparire la rosata come disastrosa. Quindi il problema non sta nel fatto che la palla non sia precisa, ma nel fatto che il fucile non spara nel punto mirato. Ovviamente se il bersaglio è a distanza maggiore, il difetto si aggrava proporzionalmente.

Questo difetto non si verifica per sovrapposti e per fucili ad una sola canna, ma quasi sempre subentra il secondo difetto, quello dell'azzeramento, che fa sparare molto più in alto (fino a 35 metri) o più in basso (oltre i 40 metri) del punto mirato. I fucili a canna liscia sono azzerati per la distanza di 35 metri in modo che il centro della rosata sia 10-15 cm al di sopra del punto mirato, misura non adeguata per una palla che a quella distanza cade di soli 5 cm circa. Per far sì di avere una traiettoria che non si discosti dalla linea di mira più di 4 cm (sopra o sotto), l'arma dovrebbe essere azzerata, usando palle Brenneke o Gualandi, alla distanza di 70 metri e, usando palle Sauvestre, alla distanza di 100 metri.

Vediamo un esempio pratico con una palla tipo Gualandi o Brenneke del peso di 28 gr e una velocità iniziale di 500 ms., tenendo presente che i valori di velocità iniziale indicati dai produttori sono sempre indicativi perché la velocità effettiva varia poi a seconda del caricamento della cartuccia e della lunghezza della canna.

Con azzeramento a 70 metri la traiettoria del proiettile sarà sopra la linea di mira di 3 cm a 50 metri, a 90 metri sarà al di sotto di essa di una diecina di cm, più che accettabili per una tale distanza, senza cannocchiale.

Se invece l'arma fosse stata azzerata a 35 metri, il proiettile a 75 metri si sarebbe già trovato più in basso del punto mirato di una diecina di cm che, a 100 metri, sarebbero diventati una ventina.

La palla Sauvestre, più leggera e più aerodinamica, con velocità iniziale di 580 ms, può essere azzerata a 107 metri così che a 120 metri lo scarto rispetto alla linea di mira è di soli 5 cm. Se essa viene sparata con arma azzerata a 35 metri, lo scarto a 100 metri è di circa 10 cm e a 75 m di circa 5 cm.

La conclusione è quindi che con fucile sovrapposto o semiautomatico a canna liscia, che **non** sia stato azzerato opportunamente, si possono sparare slug con sufficiente precisione purché il bersaglio non si trovi oltre i 60 metri; il che vuol dire che queste armi vanno benissimo nella stragrande maggioranza delle situazioni che si presentano nella caccia in battuta. La situazione non cambia se invece di palle di peso inferiore ai 30 gr, si sparano cartucce ma-

gnum con palla di circa 40 gr. Si guadagna in energia iniziale, ma la traiettoria è più o meno la stessa.

Tutte le prove eseguite concordano nel ritenere pressoché equivalenti le palle Brenneke, Gualandi e Blondeau; le palle Solengo e quelle con sabot della Federal e Winchester sono risultate molto meno precise (a 50 metri rosata di 8-10 cm, contro i 4-5 cm delle precedenti). Dal che si ricava che nel fucile a canna liscia il sabot è controproducente, salvo che nel caso della Sauvestre con impennatura a freccia.

Vi sono in commercio anche fucili cal. 12 con canna rigata, appositamente studiati per sparare palle slug. Senza dubbio essi sono azzerati in modo adeguato ma, nel momento in cui si usa una canna rigata, sorge però il problema se abbia senso di usare proiettili che hanno adottato dei ripieghi per poter essere sparati in canne lisce, con tutti i difetti conseguenti. Se la canna è rigata, vuol dire che essa è in grado di stabilizzare un proiettile in forza del movimento rotatorio impressogli e perciò si dovrebbe usare una palla a forma ogivale, capace di dare il meglio sotto il profilo aerodinamico; il guaio è che una palla di piombo allungata in calibro 12, avrebbe un peso eccessivo (già la semplice palla sferica arriva a 37 grammi!), improponibile per pressioni, lentezza e rinculo; se si cerca di risolvere il problema alleggerendo la palla, si ha un aumento della velocità iniziale incompatibile con l'uso del piombo nudo che non reggerebbe alla sollecitazione delle rigature. Sarebbe quindi necessario progettare un'apposita palla sottocalibrata che, per quanto detto, non potrebbe essere che una palla allungata, con sabot resistente alla rigatura. Il vantaggio ottenibile con una simile palla non sarebbe eccezionale, ma comunque utile: l'arma potrebbe essere azzerata sui 100 metri, e la forma aerodinamica ottimale consentirebbe di avere una buona energia anche a tale distanza. Per ora non pare che queste canne rigate offrano vantaggi interessanti.

Molti cacciatori sono assillati dal dubbio se la palla asciutta sia dotata di sufficiente potere di arresto.

Se si considera che il fucile a canna liscia per la caccia al cinghiale o ad altri animali aggressivi, viene scelto per la sua maneggevolezza perché quando occorre sparare nel bosco o con prontezza di riflessi, consente di sparare al selvatico quasi "al volo", cosa impraticabile con una carabina a canna rigata (non foss'altro perché manca l'allenamento ad imbracciarla per un tiro istintivo) è chiaro che si può anche rinunciare ad un po' di potere d'arresto che, comunque è più che sufficiente. Una palla asciutta perde in 50 metri di volo circa un quarto della sua velocità; perciò la palla da 39 gr, con velocità iniziale di 460 ms, a 50 metri ha un'energia di circa 2300 Joule; la palla di circa 30 grammi a 50 metri conserva una velocità di circa 340 ms e quindi un'energia di circa 1700 J. Alle normali distanze venatorie, con proiettili studiati per consentire la massima cessione di energia al selvatico, si è quindi nell'ambito di energia e velocità

che, secondo gli studi compiuti, consentono di ferire a morte un animale sui 50 kg di peso. A 100 metri la velocità si riduce a circa sei decimi di quella iniziale e i valori sopra indicati diverrebbero, rispettivamente, di circa 1500 e 1100 J, ampiamente al di sotto dei valori ottenibili con una carabina, salvo che si usi la palla Sauvestre che, nel calibro 12 magnum, è paragonabile al 7x64 o all' 8x57, avendo un'energia di 3250 J a 50 metri e di 2440 J a 100 m..

È appena il caso di rilevare che, in termini di penetrazione e di lesività è preferibile il proiettile che ha la maggior densità sezionale e quello che ha la maggior velocità all'impatto.

Da ciò risulta pure che è un nonsenso montare un cannocchiale su di un fucile per palle asciutte: se si vuol sparare rapidamente e fino a 100 metri (distanza che il proiettile copre in un tempo di circa un terzo di secondo, ragione per cui può accadere di dover sparare due o tre metri avanti al cinghiale in corsa), il cannocchiale dà solo noia; se si vuole sparare oltre i cento metri, mirando con calma, è preferibile usare una carabina.

Le conclusioni di quanto esposto potrebbero essere le seguenti:

- se si spara d'imbracciata a distanze venatorie normali, entro una cinquantina di metri, i vari tipi di palle si equivalgono, sul piano pratico, come energia e precisione. Si distingue per densità sezionale ed energia la palla Sauvestre;

- se si intende sparare a distanze superiori, fino a cento metri, l'arma va azzerata opportunamente (il che non è possibile per le armi ora in uso) oppure occorre abituarsi a calcolare istintivamente che il proiettile colpirà fino ad una quindicina di centimetri più in basso;

- i fucili a canna rigata non danno significativi vantaggi, salvo quello di un miglior azzeramento; vi è però lo svantaggio di non poter impiegare cartucce a pallini, stante il peggioramento della rosata.

Chi usa le palle slug si chiede spesso se esse possano causare dei danni ad un fucile con canne strozzate. I dubbi non hanno molta ragion d'essere perché tutte le palle in piombo in commercio sono state studiate proprio per essere sparate anche da canne strozzate e quindi, salvo diversa indicazione che il produttore è tenuto ad indicare sulla confezione, non vi sono motivi per non usarle. Indubbiamente occorre però non esagerare perché le cartucce slug provocano sollecitazioni anormali alla canna per il fatto che il punto di massima pressione nella canna si sposta di una diecina di centimetri in avanti, ove nei fucili normali la parete della canna già si assottiglia, e per il fatto che la palla viene forzata nella strozzatura. Bisogna quindi evitare di sparare queste munizioni in vecchi fucili della cui resistenza non si sia ben sicuri.

Nell'uso delle palle asciutte occorre ricordare che esse vengono facilmente destabilizzate e deviate da piccoli ramoscelli e che rimbalzano facilmente sul terreno od alberi, rimanendo pericolose fin quasi ad un chilometro di distanza.

Ora qualche breve appunto sul tiro al cinghiale.

Il cinghiale è un selvatico che, per vari motivi di sicurezza propria e dei cani, è meglio uccidere sul colpo piuttosto che ferire. Inoltre è particolarmente resistente e resistente al dolore; quindi occorrono calibri adeguati.

Il cinghiale ha un peso che va dai 60 ai 300 kg, anche se animali così grossi si trovano ancora solo nell'est europeo; da noi si attestano attorno ai valori minimi, ma bisogna prevedere la possibilità di incontrare animali fra i 100-150 kg.

La distanza di tiro è sempre limitata e difficilmente si superano i 50 metri.

L'energia minima richiesta viene calcolata in 2000 joule, la quale viene raggiunta da una buona palla slug o da un proiettile di carabina a canna rigata di almeno 7 mm. Chi va all'estero a sparare a cinghiali di oltre 200 kg può arrivare utilmente fino ad un calibro di 9 mm.

Nel cantone svizzero dello Jura si consente anche l'uso di pallettoni di almeno 7 mm di diametro (due grammi di peso).

In Belgio la società Royal St-Hubert consiglia il fucile con palla slug.

Non occorre perciò una palla per lunghe gittate e con tiro teso, ma una palla che provochi un forte effetto di choc.

La precisione dell'arma è secondaria perché nella caccia al cinghiale è richiesto un tiro rapido che non dà il tempo di una mira accurata: l'ideale è un'arma di rapida imbracciatura, con una buona linea di mira, da usare con cariche e palle standard che sono calcolate per dare un rinculo accettabile.

Di recente in Italia si vanno sviluppando mode assurde come l'impiego di carabine che usano munizioni per arma corta. Sono munizioni del tutto inadeguate con energia fra i 1000-1500 Joule, a meno di ricorrere a cariche esasperate ben poco giustificabili.


## IL TIRO CON FUCILE A CANNA RIGATA

Il proiettile che esce dalla canna di un fucile non procede in linea retta, ma, per effetto della forza di gravità cade verso terra. È esattamente come se lo si lasciasse cadere dalla bocca dell'arma e il tempo che impiega a toccare terra è lo stesso, sia che cada a picco, sia che viaggi a 500 ms.

Un proiettile cal. 7 mm che esce a 850 ms tocca terra (e rimbalza!) dopo 400 metri perché è caduto in basso di un metro e mezzo. Sarebbe impossibile allineare la canna al bersaglio perché già a 150 metri il proiettile finirebbe 17 cm sotto al punto mirato e a 200 metri a ben 50 cm. sotto.

Il rimedio più semplice è di avere una tacca di mira regolabile sulle varie distanze; è il cosiddetto alzo. Se si sposta in alto la tacca di mira e si traguarda il mirino la bocca della canna verrà alzata di quel tanto che, ad es., consente di sparare 50 cm più in alto del bersaglio mirato. Il problema è che quando si spara alla selvaggina non si ha il tempo di regolare l'alzo alla distanza desiderata e che spesso è difficile calcolare la distanza.

È stata perciò escogitata un'altra soluzione: l'alzo (ma la cosa non cambia se si usa un cannocchiale) viene regolato ad una distanza tale (Distanza Ottimale di Azzeramento – DOA) per la quale si è calcolato che il proiettile non si discosterà più di 4 o 5 cm dalla linea che collega la bocca dell'arma al punto mirato; se l'arma viene azzerata a 160 metri, il tiratore sa che fino a circa 160 metri di distanza l'errore dell'arma sarà al massimo di 5 cm sopra alla linea di mira fino a 160 metri e al massimo 5 cm sotto la linea di mira fino a 190 m. (vedi figura).



Il calcolo di questi dati è complesso e ve lo risparmio. Però ogni produttore di cartucce a palla indica questi dati nelle sue tabelle e, comunque, Internet è piena di programmi gratis, anche online sui siti dei produttori, che consentono di trovare i dati desiderati.

Solitamente le tabelle dei produttori sono impostate come segue e indicano la caduta del proiettile rispetto alla linea di mira e alle varie distanze di azzeramento con cannocchiale senza cannocchiale.

Distanza	Cannocchiale tarato a m.				Mirino
	100m	150m	200m	300m	100m
50	-0,5	+0,5	+2,5	+6,5	+1
100	*	+2,5	+6	+14	*
150	-4	*	+5	+17	-5,5
200	-12	-7	*	+16	-15
300	-42	-35	-24	*	-48

Come si comprende i problemi sorgono quando si deve sparare oltre i 200-300 metri, problema che ricorda un po' la quadratura del cerchio perché non si può risolvere il problema in termini generali; bisogna distinguere a seconda che si voglia fare tiro al bersaglio ad una distanza ben nota e senza problemi di energia terminale, oppure che si voglia fare tiro venatorio contro un animale su cui occorre scaricare una data energia e di cui è sempre un po' incerta la distanza a cui si trova.

I problemi per il tiro al bersaglio sono modesti: l'arma viene tarata esattamente per centrare il bersaglio alla distanza a cui esso si trova e il solo aspetto da affrontare è quello di trovare un proiettile stabile, poco sensibile al vento e che, in relazione all'arma da cui viene sparato, offra una buona precisione. Il peso e la velocità del proiettile sono secondari, ma in genere si preferirà un proiettile alquanto pesante. Per tiri oltre il chilometro si ricorre a munizioni per mitragliatrice cal. 12 mm.

La ragione del perché non ha senso usare proiettili veloci ma leggeri è presto trovata se si paragona sulla distanza di 1000 metri la perdita di velocità di un proiettile 222 Rem di g 3,24, di un proiettile 8x68S di 11,66 g, di un proiettile ultraveloce quale il 22-250 Rem. con palla da 3,43 g. e di un proiettile 7x57 R di 11,21 g.

Si vede con quale rapidità il proiettile leggero perde la sua velocità; sarebbe insensato sparare con esso oltre i 400 metri perché, a parte ogni considerazione di energia terminale, se rallenta così tanto, vuol dire che la traiettoria diventa molto curva per cui della traiettoria tesa iniziale non rimane nulla. Quindi è una sciocchezza dire che il tiro teso iniziale è utile per il tiro a lunga distanza. Per un utile paragone riporto i dati relativi ad un proiettile del tutto particolare, idoneo proprio la tiro a grande distanza e cioè la cartuccia 12,7 x 99 (50 US Browning) con palla da 48,5 gr e  $V_0 = 883$  ms., gittata massima circa 7 km. La distanza di azzeramento ottimale è bassa, pari a 190 metri; il che vuol dire che comunque si richiede una precisa valutazione della distanza e una precisa taratura sulla distanza del bersaglio.

Ecco la perdita di velocità fino a 1000 metri:

Cal.	Vo	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
222 Rem	980	795	645	523	424	344	279	226	183	149	120
8x68S	980	870	772	686	609	540	480	426	378	336	298
22-250 R	1130	970	833	716	615	528	453	390	334	287	246
7x 57 R	750	674	605	544	489	439	394	354	318	286	257
12,7x99	883	843	803	865	730	695	663	632	602	574	547

Vediamo ora per un tiro a 400 metri quali sono i vantaggi e svantaggi dei tre proiettili calcolando di sparare con arma tarata a 400 metri, ma di dover valutare la distanza ad occhio con un errore di +/- 25 metri, del tutto modesto.

m	375	400	425	Vento 10 ms
Cal				spost., in cm
222 R	cm	15	-18	230
8x68S	cm	9	-10,5	110
22-250	cm	8	-10	133
7x57 R	cm	14	-17	132
12,7x99	cm	7,3	-8	46

Il fatto di tirare con un proiettile leggero e traiettoria iniziale molto tesa non dà alcun vantaggio ed esso è molto sensibile al vento (spostamento in cm nella tabella).

Vediamo ora che cosa succederebbe se il fucile fosse azzerato alla distanza di 200 metri, prossima all'incirca a quella ottimale.

cal \ m	250	300	350	400	450	500
222 R	-12	-31	-60	-100	-152	-222
8x68S	-9	-22	-42	-67	-97	-137
22-250	-10	-25	-47	-76	-114	-162
7x57 R	-15	-38	-68	-108	-159	-220
12,7x99	-8	-20	-35	-56	-81	-110

È evidente che fino a 300 metri e con le prime tre cartucce si può fare una correzione ad occhio sparando un palmo sopra al punto desiderato, ma che oltre tale distanza è assurdo sparare. Comunque lo scarto minore si ha con il proiettile più pesante e non con quello più veloce all'origine.

È doveroso ribadire che solo un cacciatore criminale spara a distanze superiori a 300 metri: è troppo elevato il rischio di colpire il selvatico in punti non



vitali oppure di ferirlo senza una sufficiente energia del proiettile, così condannandolo ad una inutile morte lenta. Si calcola che una delle cause principali di diminuzione di caprioli su di un territorio sia proprio attribuibile a certi sciagurati cacciatori che non rinunziano mai a sparare, qualunque sia la distanza. Un divieto espresso nella legge statale sarebbe del tutto opportuno.

### **Scelta della cartuccia**

Trascurando le decine di studi che si sono occupati della micidialità di una cartuccia in relazione al tipo di selvatico, la conclusione pratica è che bisogna sempre curare che il proiettile abbia una energia sufficiente all'impatto; è l'energia che ci indica il lavoro che il proiettile può fare in termini di penetrazione e di lacerazione di tessuti.

L'energia si misura in chilogrammetri o in joule ed è data dalla seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{Energia (in kJ)} &= \text{Peso (in grammi)} * \text{velocità in ms al quadrato} / 19.620 \\ \text{Energia (in J)} &= \text{Peso (in grammi)} * \text{velocità in ms al quadrato} / 2.000 \end{aligned}$$

Per il capriolo non si devono mai usare proiettili di peso inferiore a 4 grammi e con energia a 150 metri inferiore a 100 kJ (980 joule). Per poter sfruttare anche l'effetto di cavitazione del tramite del proiettile, la velocità di impatto non dovrebbe scendere al di sotto dei 600 ms.

Per camosci e daini non si devono mai usare proiettili di peso inferiore a 6 grammi e con energia a 150 metri inferiore a 150 kJ (1470 joule). Va bene un cal. 7 mm anche con proiettile non molto pesante

Per cervi e grossi cinghiali non si devono mai usare proiettili di peso inferiore a 7,5 grammi e con energia a 150 metri inferiore a 250 kJ (2.000 joule). Vanno bene i calibri da 7 ad 8 mm con un proiettile da 10 grammi.

Si vedano anche le voci → **Il tiro al capriolo**, → **Palle slug**.

### **La gittata massima**

Quando non si spara orizzontalmente oppure in basso verso il terreno, ma con una inclinazione verso l'alto, il proiettile raggiunge elevate distanze. Già con circa un angolo di 20 ° si è vicini (- 200 m!) alla cosiddetta gittata massima che si raggiunge verso i 30-35°.

Questa può essere calcolata in modo approssimativo con la formula

$$X_m = \frac{k * V_{100}}{\text{Cal}_{\text{mm}}} * \sqrt{\frac{P_{\text{gr}}}{V_0}}$$

in cui k= 380 (300 se si fa il calcolo su proiettili per pistola).

### **Il tiro verticale**

Non bisogna mai sparare vero l'alto sopra la propria testa. Il proiettile di fucile dopo una trentina di secondi ricade in testa alla sparatore o in un raggio di cento metri e può avere una velocità residua sufficiente ad uccidere.

### **La lunghezza della canna**

La lunghezza standard, su cui vengono calcolate le cariche e le tabelle è di 60 cm. In commercio si va dai 50 cm ai 76,2 cm per fucile da tiro a lunga distanza (Palma Match). L'accorciamento della canna non comporta una gran perdita di velocità (circa 5 ms ogni cm di canna in meno), ma aumentano il fuoco di bocca e il rinculo e si accorcia la linea di mira.


Di recente è stato fatto un accurato esperimento usando la stessa arma e la stessa cartuccia cal. .308 Win e palla da 10.9 gr. HP e canne di quattro diverse lunghezze:

Lunghezza	76,2 cm	65 cm	60 cm	50 cm
Velocità iniz.	850 ms	812 ms	810 ms	785 ms

Si ricava quindi che fra 65 e 60 cm vi è un calo di velocità di solo l'1% e da 60 a 50 del 4% . Il fuoco di bocca è risultato notevole e tale da disturbare al crepuscolo o tramonto solo per le canne da 60 e 50 cm. Non si è notato un calo di precisione cambiando la lunghezza delle canne.

In conclusione se risulta comodo portare un'arma con canna da 50 cm lo si può fare tranquillamente salvo che si abbia spesso bisogno di sparare con poca luce. Un cm di canna in più o in meno equivalgono a 50 grammi in più o in meno di peso dell'arma.

### **Il tiro con grande angolo di sito**



Talvolta, e particolarmente nella caccia di montagna, occorre sparare a bersagli che non si trovano sullo stesso orizzonte del cacciatore, ma molto più a monte od a valle. L'arma dovrà assumere quindi una notevole inclinazione verso l'alto o verso il basso. E la traiettoria cambia. Oltre i 30 gradi di inclinazione l'errore diviene rilevante e occorre tenerne conto. Esaminando la figura sarà subito chiara la causa del fenomeno.

Un proiettile sparato con l'angolo di proiezione  $\varphi$  e angolo di sito nullo, giungerà dopo il tempo  $t$  nel punto A, ottenuto secondo i principi già esaminati, supponendo che il proiettile si muova prima lungo la linea di proiezione per effetto dell'impulso iniziale e cada poi perpendicolarmente per il tempo  $t$  per effetto della forza di gravità. Se ora si spara invece con l'angolo di sito  $\epsilon$  (è indifferente se positivo o negativo) il proiettile non cadrà per effetto della forza di gravità in A ma bensì in A'; la conseguenza sarà, che, alla medesima distanza di azzeramento, il proiettile seguirà una traiettoria più alta rispetto alla linea di sito (o di mira) e che quindi, per colpire il centro del bersaglio, occorrerà mirare più in basso.


La figura non è in scala e le dimensioni sono state volutamente esagerate

per evidenziare meglio il fenomeno.

Il problema non sarebbe troppo rilevante, visto che in genere si tratta di uno spostamento attorno alla decina di centimetri, se esso non fosse aggravato dall'errore di prospettiva.

Se il bersaglio si trovasse ad essere posto perpendicolarmente alla traiettoria percorsa dal proiettile (si pensi ad un uccello in volo), non vi sarebbero particolari difficoltà poiché sarebbe sufficiente mirare ad un punto posto al di sotto del bersaglio della misura  $y$ , per fare centro. In genere però (fig. 3b) il bersaglio si presenta al tiratore come verticale e quindi, per effetto dell'angolo di sito, viene visto sotto una prospettiva molto allungata ed interseca la traiettoria trasversalmente.

La conseguenza di ciò è che mirando al centro del bersaglio, il proiettile colpirà invece il punto  $M$  posto al di sopra del bersaglio della quantità  $y'$ . Bisognerà quindi mirare la punto  $M'$  simmetrico al precedente, ma in basso. Per  $60^\circ$  il valore è il doppio di quello calcolato per un bersaglio visto perpendicolarmente e quindi 20-25 cm più in basso del centro del bersaglio. Quantità assolutamente non trascurabile.



## IL TIRO CON MUNIZIONE SPEZZATA – LA ROSATA

Lo sparo con la cosiddetta munizione spezzata, vale a dire con pallini o pallettoni, presenta la caratteristica che si crea uno sciame allungato di pallini con una sua particolare dinamica interna; non si deve colpire il bersaglio con un proiettile, ma si deve far sì che il selvatico si venga a trovare nella zona dello sciame più ricca di pallini. Il comportamento balistico di ogni singolo pallino segue le regole che l'aerodinamica impone ad ogni corpo che viaggia nell'aria.

I pallini possono essere di piombo, che però è troppo tenero e si deforma nella cartuccia e nella canna del fucile, oppure di una lega di piombo con antimonio, oppure, per quei casi in cui è vietato l'uso del piombo per ragioni ambientali, di acciaio o di altro materiale.

Un tempo i pallini venivano indicati con numerazioni convenzionali diverse da stato a stato e da regione a regione, con notevole confusione. Dal 1939 in Italia è stata adottata una numerazione unica, ma si usa indicare sulla cartuccia anche l'effettivo diametro del pallino. Il diametro è arrotondato. La dicitura 2/0, 3/0 si legge "due zeri", "tre zeri".

Numero	Diam/mm	Peso/gr	Numero	Diam/mm	Peso/gr
14	1,1	0768	1	3,7	0,295
13	1,3	1267	0	3,9	0,346
12	1,5	1946	2/0	4,1	0,403
11	1,7	2835	3/0	4,3	0,465
10	1,9	3955	4/0	4,5	0,534
9	2,1	5347	5/0	5,0	0,736
8	2,3	703	6/0	5,6	1,032
7	2,5	904	7/0	6,2	1,401
6	2,7	0,1139	8/0	6,8	2,380
5	2,9	0,1412	9/0	7,4	2,380
4	3,1	0,1728	10/0	8,0	3,010
3	3,3	0,2088	11/0	8,6	3,737
2	3,5	0,2500			

Numerazione italiana dei pallini in uso dal 1939

I pallini superiori ad un certo diametro vengono chiamati volgarmente "pallettoni", ma non vi è un criterio uniforme su dove porre la linea di distinzione. In alcuni paesi (Germania, Inghilterra, USA) si usa una denominazione particolare per pallini con diametro superiore a 6 mm, in Italia invece solo per pallini la cui numerazione è indicata in zeri. Non è comunque distinzione che abbia un qualsivoglia fondamento giuridico poiché per la legge si deve solo distinguere fra munizione spezzata e munizione a palla unica.

Riporto qui una tabella con le caratteristiche dei pallini in base al loro diametro. Si è assunto un peso specifico della lega per pallini pari a 11,1 grammi per cm cubo; il piombo da solo ha un peso specifico di 11,4 gr/cm cubo. Nella seconda riga sono riportate formule che consentono di calcolare i valori anche per diametri non indicati in tabella.


Diametro mm	Peso gr	Sezione mm <sup>2</sup>	Numero in 10 gr	Densità sez. gr/mm <sup>2</sup>
d	$0,5784 * d^3$	$0,787 * d^2$	$1723 * d^{-3}$	$0,7323 * d^{1,00917}$
1,5	0,01946	1,76923	510	1,1025
1,75	0,03096	2,40731	321	1,2881
2	0,04627	3,14333	215	1,4739
2,25	0,096596	3,97725	151	1,6599
2,5	0,09057	4,90907	110	1,8462
2,75	0,12065	5,93874	82	2,0326
3	0,15677	7,06626	64	2,2191
3,25	0,19948	8,2916	50	2,4058
3,5	0,24932	9,61475	40	2,5926
3,75	0,30685	11,0357	32	2,7796
4	0,37264	12,5544	26	2,9666
4,25	0,44722	14,1709	22	3,1538
4,5	0,53116	15,8851	18	3,3411
4,75	0,62502	17,6971	16	3,5285
5	0,72935	19,6067	13	3,7159
5,25	0,84471	21,6141	11	3,9035
5,5	0,97165	23,7192	10	4,0911
5,75	1,11074	25,922	9	4,2788
6	1,26251	28,2225	6	4,4666

I pallini vengono sparati da canne cilindriche o da canne conformate con


particolari modelli e misure di restringimento degli ultimi centimetri di volata, detti strozzature.

I pallini che escono da una canna cilindrica tendono ad allargarsi radialmente perché la resistenza dell'aria ha all'inizio maggior presa sugli strati esterni dello sciame di pallini che non su quelli al centro. Inoltre il borraggio può avere inizialmente una velocità superiore a quella dello sciame e "bucarne" la parte centrale.

La funzione della strozzatura è di evitare questi inconvenienti.



Disposizione dei pallini e borra, sparati con canna cilindrica a 1,2 metri dalla volata



Pallini e borra, sparati da canna molto strozzata, a 1,2 metri dalla volata

In essa i pallini dello strato esterno vengono compressi e rallentati per il maggior attrito e comprimono il gruppo al centro che acquista maggior velocità e li sorpassa; la borra viene frenata e rimane indietro. Inoltre i pallini esterni vengono assoggettati ad una forza che li dirige verso l'asse della canna e compensa quindi la loro tendenza ad allargarsi radialmente; solo i pallini che si sono molto deformati per l'attrito contro le pareti della canna sfuggono a questo recupero. Il risultato è che lo sciame di pallini si allunga un po' di più rispetto a quello sparato dalla canna cilindrica, ma però un maggior numero di pallini viene indirizzato a viaggiare parallelamente all'asse delle canna. Perciò la di-

spersione radiale inizia più tardi quando la resistenza dell'aria riesce ad agire all'interno dello sciame, in modo diverso sui singoli pallini (punto di apertura).

L'effetto della strozzatura sulla velocità dei pallini è del tutto trascurabile.

Lo scopo della strozzatura non è quello di concentrare al massimo la rosata di pallini, ma quello di avere, alla distanza voluta, la copertura ottimale della rosata che deve avere una certa dimensione per garantire che il bersaglio venga colpito senza troppa difficoltà, ma da un numero di pallini sufficiente ad ucciderlo.

Come si è detto i singoli pallini acquistano velocità e direzioni diverse per effetto delle variazioni di forma entro la canna, e conseguente spostamento del centro di gravità, per le diverse forze a cui vengono assoggettati dalla strozzatura, per gli urti reciproci entro la canna e fuori di essa; la strozzatura allunga lo sciame e perciò diminuiscono le probabilità che pallini arretrati, ma di forma migliore, raggiungano pallini anteriori deformati e che entrambi rimbalzino fuori dello sciame. Si consideri che il 10-15% dei pallini è fortemente deformato e che almeno un terzo dei pallini ha qualche deformazione (pallini da 2 mm; la percentuale sale fino al 65% per pallini da 4 mm).

I pallini poi non viaggiano sempre in modo rettilineo, ma, come ogni altro proiettile, con deviazioni spiraliformi attorno alla linea di traiettoria: se si spara a 20 metri ad un bersaglio la cui metà sinistra è imperforabile, si vede che a 40 metri la metà sinistra di un secondo bersaglio viene egualmente colpita da pallini che a 20 metri si trovavano necessariamente sul lato destro.

Le dimensioni e la distribuzione della rosata vengono rilevate con un bersaglio posto ad una data distanza e, salvo alcuni pallini anomali, la sua forma è pressoché circolare; la distribuzione dei pallini entro questo cerchio è alquanto imprevedibile, ma è evidente che in una buona rosata la densità deve essere maggiore al centro che non ai margini. Avviene così che un corpo avente la superficie frontale di 90 cm<sup>2</sup> (corrispondente ad una pernice), viene colpito da numerosi pallini se si trova al centro della rosata e da un minor numero di pallini se si trova spostato verso il suo margine. Siccome il selvatico deve essere colpito da più pallini, si avrà una buona rosata quanto più uniformemente i pallini sono distribuiti all'interno del cerchio, così che in ogni suo punto il selvatico abbia le stesse probabilità di essere colpito dal numero di pallini richiesto, visto che non è facile coglierlo proprio al centro della rosata!

A breve distanza si avrà una rosata piccola e con troppi pallini. Poi la rosata e la dispersione dei pallini aumentano con la distanza finché, alla distanza ottimale di tiro, per una data carica, si avrà la distribuzione dei pallini migliore; aumentando ancora la distanza, aumenta la rosata, ma si restringe via via la zona centrale in cui è garantita la densità richiesta dei pallini.



La velocità iniziale dei pallini ai fini degli studi di balistica viene convenzionalmente assunta come pari a 360 ms, anche in considerazione del fatto che qualche decina di ms in più o in meno alla bocca, diventano poi pochi ms alle distanze venatorie e del fatto che questa risulta essere la velocità ottimale sotto molti punti di vista. Una velocità superiore richiede notevole aumento delle pressioni con un peggioramento della rosata non accompagnato da alcun vantaggio alla maggior distanza raggiungibile. Una velocità inferiore aumenta di molto la bontà della rosata, ma diminuisce troppo la penetrazione del pallino. Se un fucile dà una buona rosata solo con cariche deboli, non è buon fucile.

Nei primi metri di traiettoria non è poi possibile determinare la velocità dei singoli pallini in quanto la carica si comporta aerodinamicamente come un proiettile e ogni pallino inizia ad avere una traiettoria autonoma solo quanto è esposto alla resistenza dell'aria con esclusione degli influssi reciproci con gli altri pallini. La distanza a cui ciò avviene dipende dalla velocità iniziale, dal diametro del pallino, dal tipo e grado di strozzatura e dalla deformazione subita dai pallini.

Il Burrard (studioso inglese) assume come distanza minima quella di 3 yarde (m. 2,75) e misura a partire da essa la velocità iniziale dei pallini. In Germania si usa misurare la velocità a 5 m dalla bocca, distanza a cui con sicurezza ogni pallino viaggia per conto suo e si riscontra che se essa è pari a 360 ms, la velocità alla bocca può variare da 385 a 395 ms a seconda della misura dei pallini, calibro, peso della carica.

Ecco la perdita di velocità dei pallini alle varie distanze:

mm	Distanza in metri													
	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	75	100
4,5	338	327	317	299	281	265	250	237	225	214	205	196	176	156
4,25	336	325	314	295	276	260	245	231	219	208	198	189	170	145
4	334	322	311	290	271	254	239	225	213	202	192	183	163	138
3,75	332	319	307	285	266	248	233	219	206	195	185	176	155	125
3,5	330	316	303	281	261	242	226	212	199	187	177	169	147	115
3,25	328	313	300	276	255	236	218	204	191	179	169	161	137	107
3	326	310	296	271	249	229	211	196	183	171	160	150	126	99
2,75	323	306	292	265	241	221	203	188	174	162	151	141	115	80
2,5	320	302	287	258	233	213	194	177	162	150	138	127	99	64
2,25	316	297	281	250	225	203	182	163	148	135	122	111	80	45
2	311	291	273	242	215	190	167	146	128	113	99	88	57	20

Tabella della perdita di velocità di un pallino di dato diametro a varie distanze, posto che la velocità a 5 metri dalla volata sia eguale a 360 m/s

mm	Distanza in metri											
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	75
<b>4</b>	2,78	4,33	5,98	7,81	9,64	1,170	1,379	1,611	1,845	2,102	2,362	3,29
<b>3,5</b>	2,78	4,36	6,06	8,0	9,89	1,200	1,423	1,670	1,915	2,200	2,479	3,49
<b>3</b>	2,78	4,39	6,13	8,10	1,013	1,240	1,475	1,742	2,008	2,322	2,615	3,76
<b>2,5</b>	2,78	4,42	6,25	8,31	1,047	1,290	1,551	1,840	2,146	2,472	2,817	4,05
<b>2</b>	2,78	4,48	6,43	8,59	1,097	1,360	1,653	1,975	2,326	2,722	3,160	4,81

Tabella del tempo impiegato in centesimi di secondo a percorrere varie distanze posto che la velocità a 5 metri dalla volata sia eguale a 360 m/s

mm	Distanza in metri												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	75
<b>4</b>	2,44	2,06	1,77	1,54	1,34	1,18	1,04	0,92	0,83	0,74	0,67	0,61	0,48
<b>3,5</b>	1,65	1,38	1,17	1,00	0,86	0,75	0,65	0,57	0,50	0,45	0,40	0,35	0,27
<b>3</b>	1,06	0,86	0,72	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,13
<b>2,5</b>	0,60	0,48	0,38	0,31	0,25	0,21	0,18	0,15	0,12	0,10	9	8	5
<b>2</b>	0,31	0,23	0,18	0,14	0,11	9	7	5	4	3	2	2	1

Tabella dell'energia in kgm del pallino alle varie distanze posto che la velocità a 5 metri dalla volata sia eguale a 360 m/s

La curvatura della traiettoria dei pallini può essere trascurata perché ampiamente compensata dalle dimensioni della rosata così da non richiedere compensazioni al momento della mira. Un pallino di 2,5 mm cade di 1,9 cm a 20 m, di 5,5 a 30, di 12,3 a 40 metri; un pallino di 3,5 mm cade di 1,8 a 20 m, di 4,9 a 30, di 10,3 a 40 e di 19,3 a 50 metri. I fucili del resto sono tarati a 35 metri di distanza e a 10-15 cm sopra il centro ideale della rosata così che lo scarto massimo effettivo non supera i 10-15 cm.

Come detto, mentre la rosata sul bersaglio viene rappresentata come un cerchio, in effetti i pallini formano uno sciame allungato con una maggior presenza di pallini nella parte anteriore; se si divide lo sciame in due parti contenente

lo stesso numero di pallini, si constata che il punto di divisione (centro di gravità dello sciame) si trova ad 1/3 dai pallini di testa.

Sperimentalmente non si rilevano significative influenze della temperatura, dell'umidità dell'aria, dell'altitudine, sulla velocità iniziale e sulla traiettoria, anche se i cacciatori usano aumentare le cariche in inverno (ma in inverno gli animali sono più protetti da piume e pelo e l'umidità può essere penetrata nella cartuccia).

Maggiore e significativa può essere l'influenza del vento laterale, specialmente se si spara verso l'alto (a terra il vento è minore e vi è la protezione di piante e cespugli). Con un vento di 5 m/s un pallino di 2,5 mm viene spostato di 10 cm a 25 m, di 20 cm a 35, di 35 cm a 45 m. (le deviazioni si raddoppiano se il vento soffia a 10 ms). Bisogna però tenere presente che nel tiro a volo anche il selvatico viene spostato nella stessa direzione dei pallini.

#### **La carica di pallini**

Il peso della carica di pallini per un dato calibro non può variare di molto: una carica troppo pesante aumenta la pressione dei gas ed aumenta il rinculo; se l'arma è pesante si può usare una carica maggiore perché il rinculo sarà minore; un'arma leggera richiede una carica leggera per non avere un rinculo poco piacevole. La carica normale per un cal. 12/70 è di 35-36 gr, per un 16/70 di 30-31 gr, per un 20/70 di 26-27 gr. In cartucce maggiorate (Magnum, Super speed) si può però arrivare fino a cariche di 46 grammi per il calibro 12.

Quando si usano pallini di grosse dimensioni, il peso della carica può essere aumentato un poco, senza che si verifichi un aumento di pressione perché con più i pallini sono grossi, tanto minore è l'attrito fra i singoli pallini. Il problema dell'attrito è ora divenuto secondario per l'uso di borre di plastica che racchiudono il pallino fino all'uscita dalla canna.

#### **L'aumento di diametro della rosata**

In molti testi si legge che l'aumento della rosata non sarebbe proporzionale alla distanza dall'arma, ma un po' minore. Ciò ovviamente non può avvenire, in contrasto con le leggi della fisica. I pallini hanno un comportamento diverso nei primi 10-12- metri di percorso rispetto al tratto successivo e se si prende in esame l'intera traiettoria, effettivamente si riscontra la non linearità dell'allargamento. Se però si stabilisce la dispersione a 35 metri, la dispersione a 25 metri o a 45 metri non potrà che essere proporzionale alla distanza. Ciò non è accertabile con precisione assoluta per il fatto che i pallini, come si è detto, procedono con un moto spiraliforme e di conseguenza la distribuzione sul bersaglio in un dato istante finisce per essere casuale e non predeterminabile. Inoltre una misurazione esatta richiede un bersaglio molto ampio che consenta di visualizzare tutti i pallini; la valutazione cambia infine notevolmente a seconda che si consideri l'intera rosata oppure solo la sua parte centrale. Si ripete perciò che è fonte di errore (ad esempio) valutare le dimensioni della rosata a 40 metri

in base alla rosata misurata a 10 metri.


L'aumento della dispersione è maggiore per i pallini piccoli che per i pallini grossi. Quelli piccoli iniziano a disperdersi più vicini all'arma e si deformano più facilmente dei pallini grossi. Se si prendono in considerazione tutti i pallini della rosata, anche i più esterni, si riscontra così che la dispersione dei pallini di 2,5 mm può essere superiore del 50% a quelle dei pallini di 3,5 mm. Se si prende in considerazione solo la parte centrale della rosata, in cui si trovano l'8% dei pallini, si ha una dispersione superiore solo del 10-25 %. Lo stesso fenomeno non si riscontra più con pallini di 4 mm! Va detto però che ogni strozzatura provoca una diversa dispersione così che ha poco senso cercare di elaborare una teoria generale.

In linea molto approssimativa si può ritenere che se su di un bersaglio di dimensioni qualsiasi, alla distanza di 35 metri si contano 100 pallini, alle diverse distanze si avrà il seguente numero di pallini

Distanza	Strozzatura media	Strozzatura stretta	Strozzatura strettissima
30	125	127	
35	100	100	100
40	80	75	72
45	64	56	52
50	52	43	36
55	42	33	28
60	34	24	

Bisogna quindi fare molto attenzione alle canne troppo strozzate perché oltre la distanza per cui si cerca di avere la concentrazione ottimale, la dispersione della rosata può poi aumentare in modo da essere del tutto insufficiente.

Per valutare molto approssimativamente le dimensioni dell'intera rosata alle varie distanze senza tener conto del diametro dei pallini, si può fare ricorso al seguente diagramma



Le dimensioni della rosata non sono correlabili al calibro dell'arma; in piccoli calibri si riscontra sovente un maggior numero di pallini con traiettoria anomala.

Si ripete comunque che è impossibile dare indicazioni che non siano approssimative. Fucili aventi canne con identiche dimensioni interne e strozzatura identica al centesimo di millimetro, hanno prestazioni differenti e basta la cromatura delle canna per modificarle.

Un'approssimativa valutazione delle dimensioni della rosta alle gittate massima dei pallini è importante per valutare il rischio di persone che si trovino a quella distanza e in quella direzione. Esperimenti svolti in Germania hanno dato i seguenti risultati

Distanza in m	Diametro rosata in m	
	Pallini di 2,5 mm	Pallini di 3,5 mm
30	2,5	1,9
40	3,8	2,9
60	7	5,3
80	11	8,3
100	17	12,8
120	26	19,5
140	38	28,5
160	58	43,5
180	80	51

Ciò significa che se si spara verso un selvatico con pallini di 2,5 mm e dietro di esso, a 180 metri di distanza, vi è una persona, questa può essere colpita (sia pure senza lesioni) anche se si trova spostata di 40 metri rispetto alla linea di tiro! Questo senza tenere conto di possibili rimbalzi, di deviazioni anomale, di cartucce con dispersore (che danno a 20 metri il bersaglio che altrimenti si avrebbe a 35 m), di strozzatura per skeet, ecc..

Secondo le norme di prudenza elaborate in Germania, quando si caccia con altre persone, non si dovrebbe sparare verso di loro sotto un angolo minore di 10 gradi; ciò significa che a 40 metri di distanza il compagno deve trovarsi almeno a 7 metri a lato rispetto alla lepre (a 20 gradi e a 14 metri se si usa un dispersore). Non sarebbe male che ogni cacciatore si abituasse a valutare istintivamente questo angolo.

#### **La lunghezza della rosata**


La lunghezza della rosata non deve essere confusa con la lunghezza dello sciame di pallini sul terreno.

Se si spara su di uno specchio d'acqua, verso un'anatra ad una trentina di metri, è facile constatare a vista che i pallini colpiscono una striscia di acqua lunga più di 10 metri. Questa striscia non deriva dal fatto che lo sciame di pallini assume una forma allungata, ma da un normale fenomeno balistico. Se a 35 metri l'intera rosata ha un diametro di circa un metro, vuol dire che alcuni pallini si troveranno al livello dell'acqua ed altri a mezzo metro circa da essa, alcuni più veloci, altri più lenti; percorrono perciò traiettorie diverse e i pallini più lenti o più bassi colpiranno l'acqua circa 20 metri prima dell'anatra, quelli più alti e più veloci a circa 20 metri dopo l'anatra (dati puramente esemplificativi, ovviamente); la conseguenza è una lunga strisciata di pallini sull'acqua e una differenza di tempo di volo tra pallini anteriori e pallini posteriori di 0,2- 0,3 secondi. Ciò non significa ovviamente che non sia importante mirare bene un selvatico che fugge davanti a noi in linea retta perché comunque la concentra-

zione richiesta di pallini si ha solo attorno al punto mirato.

### **La lunghezza dello sciame di pallini**

Il problema delle dimensioni e disposizione dello sciame di pallini lungo la traiettoria, è stata oggetto di numerosi studi i quali, in fin dei conti, hanno concluso che è un problema di scarso interesse. In modo abbastanza indipendente da carica e da strozzatura, i pallini si allungano in uno sciame a forma di grappolo d'uva, con la parte più ampia in avanti e che a 35 metri di distanza è lungo 3-3,5 metri al massimo, ma anche minore se i pallini sono uniformi e non deformati. I pallini migliori si troveranno ovviamente nella parte anteriore e quelli deformati o più piccoli nella parte posteriore. Il centro più nutrito della sciame, che contiene circa il 75% dei pallini, si trova a circa un terzo (un metro circa) dai pallini anteriori.




**Sciame di pallini**

Se si spara ad una lepre che passa di traverso a 35 metri, supposta una velocità finale di 226 ms per pallini di 3,5 mm, questi impiegheranno circa 0,144 secondi a colpire il bersaglio; siccome gli ultimi sono tre metri indietro ne impiegheranno 0,131 con una differenza di 0,013 secondi. Ammesso che la lepre abbia fretta e corra alla velocità di 15 ms, in quel tempuscolo potrà percorrere solo una ventina di centimetri e perciò non potrà uscire dalla parte nutrita della rosata. Se però il cacciatore ha mirato bene, con il giusto vantaggio, in modo che i primi pallini colpiscano la testa, i pallini del centro dello sciame, a circa un metro dai primi, la colpiranno dopo che la lepre avrà percorso meno di 10 centimetri, vale a dire alla spalla. Se si fa lo stesso calcolo per un fagiano che viaggia a 25 ms di velocità, i dieci centimetri diventano circa 15.

Quale curiosità ricordo che certi cacciatori pasticcioni usavano mescolare pallini grossi a pallini piccoli convinti di avere così una cartuccia buona per tutti gli usi. È una emerita sciocchezza perché così facendo si ottengono, dopo una decina di metri, due sciami perfettamente separati, ognuno dei quali contiene un numero di pallini del tutto insufficienti a uccidere il selvatico (a 35 metri i due sciami saranno ad una distanza, l'uno dall'altro, di circa 1,5 metri!).

### Controllo della rosata

Esporrò qui il metodo ufficiale seguito in Germania per controllare la regolarità della rosata e che consente un'ottima valutazione di canne per caccia e cartucce. Per i fucili da tiro viene usato un diverso bersaglio.



Bersaglio per prova della rosata

Il bersaglio di controllo è un cerchio di 75 cm di diametro con un cerchio interno di 37,5 cm. La corona circolare è divisa in dodici settori e il cerchio interno è diviso in quattro settori; ogni settore ha la superficie di 276, 125 cm<sup>2</sup>. Questa misura è stata scelta in modo che due settori adiacenti (552 cm<sup>2</sup>) corrispondano alla superficie massima di una lepre, mentre una pernice corrisponde ad 1/3 di un settore (92 cm<sup>2</sup>) e un fagiano e un anatra a 2/3 (184 cm<sup>2</sup>). La prova viene effettuata sparando una serie di 5 cartucce eguali dalla distanza di 35 metri. Se una delle 5 rosate diverge dalle altre per più del 25% di impatti, occorre sparare altre cinque cartucce e la rosata anomala va scartata in quanto attribuibile ad anomalia della cartuccia.

Per ogni rosata si passa poi a valutare la copertura di ogni settore (due settori per la lepre) che sarà considerata sufficiente se, tenuto conto del diametro del pallino richiesto per l'animale in considerazione, si contano almeno:

- almeno 12 pallini da 2,5 mm in un settore e cioè almeno 4 pallini per la superficie di una pernice (1/3 di settore);
- almeno 6 pallini da 3 mm in un settore e cioè almeno 4 pallini per la su-



perficie di un fagiano ( $2/3$  di settore);

- almeno 6 pallini da 3,5 mm in due settori contigui, corrispondenti alla superficie di una lepre. In questo caso bisognerà sommare via via  $a+b$ ,  $b+c$ ,  $c+d$ ,  $d+a$ ,  $e+f$ ,  $f+g$  ... fino a  $q+e$ . Nella figura è insufficiente solo il settore  $g+h$  e si hanno 89 pallini sul bersaglio con 15 settori coperti a sufficienza.

La rosata sarà tanto migliore quanto maggiore è il numero dei settori coperti e quanto maggiore è il numero di pallini complessivo. In presenza di un buon numero complessivo di pallini sul bersaglio, ma concentrati piuttosto sui settori centrali, non si deve concludere che l'arma spara male, ma solo che è più adatta per tiri lunghi; è perciò consigliabile di ripetere la prova a 40 metri di distanza.

#### **Relazione tra selvatico e pallino**

La balistica terminale della carica di pallini differisce fundamentally da quella del proiettile singolo. Questo deve trasferire la sua energia al corpo e quindi è costruito in modo da deformarsi e frantumarsi e da provocare distruzione meccanica dei tessuti, oltre a onde d'urto distruttive.

Diverso il comportamento della carica di pallini che è già frantumata e quindi scarica immediatamente e completamente tutta la sua energia su di una superficie molto maggiore. Si consideri che già alla bocca la carica di un calibro dodici ha una superficie di  $2,5 \text{ cm}^2$ , il che è otto volte quella di una palla calibro 8 mm. A cinque metri la superficie di impatto sarà 20-30 volte superiore (6-10 cm di diametro) con una energia di oltre 200 kgm (circa 2000 Joule) il che spiega l'effetto fulminante della carica a pallini a breve distanza, anche su animali di grossa taglia.

La carica di pallini conserva una energia sovrabbondante anche a distanze sui venti metri a cui, ad esempio, una lepre di 3 o 4 kg può essere colpita da un numero di pallini sufficienti a dare circa 30 kgm di energia, vale a dire quanto un buon calibro 38.

Il meccanismo dell'energia non è sufficiente a spiegare il motivo per cui il selvatico viene ucciso anche a distanza doppia sebbene colpito da un numero ridotto di pallini che talvolta penetrano di poco sotto la cute.

Il vero meccanismo è stato scoperto facendo esperimenti scientifici su animali: si è così visto che lo stesso animale che rimaneva fulminato da una scarica di pallini che appena bucarono la pelle, quasi non riportava danni se veniva colpito mentre era narcotizzato. Si è perciò concluso che la morte non deriva direttamente dalle ferite, di per sé lievi, ma dallo shock nervoso cagionato dal fatto che più pallini colpiscono contemporaneamente più terminazioni nervose sparse sul corpo. In medicina legale questo fenomeno è conosciuto come "morte per inibizione riflessa" che talvolta può verificarsi anche per una sollecitazione improvvisa di una singola piccola ridotta regione del corpo (gli atemi delle arti marziali o la morte improvvisa di chi si butta in acqua).

Per uccidere il selvatico è perciò necessario che venga colpito da un suffi-

ciente numero di pallini che scatenino questo riflesso e paralizzino il cuore. Sotto questo aspetto può essere più letale una carica di pallini piccoli che una di pallini grossi, sempre che i pallini piccoli abbiano energia sufficiente a produrre ferite sotto cute.

Ovviamente un numero di pallini minore che penetrino in profondità entro il selvatico sono idonei ad ucciderlo, se colpiscono punti vitali o provocano emorragia, o ad immobilizzarlo se spezzano arti.

Nello scegliere il pallino si deve perciò cercare di ottenere entrambi i risultati con un pallino che assicuri sia una certa penetrazione sia un numero sufficiente di impatti, secondo il criterio sopra visto per la valutazione della rosata. Non si deve cercare di affidarsi solo alla penetrazione, ad esempio usando pallini molto grossi, perché diventa elevato il rischio che il selvatico passi tra i pallini indenne, oppure che venga ferito da uno solo e vada a morire altrove. Si deve poi tenere presente che l'effetto nervoso viene prodotto solo se i singoli pallini hanno una energia sufficiente a provocarlo. Ad esempio per una pernice si calcola che ogni pallino debba avere all'impatto una energia di almeno 0,11 - 0,15 kgm. Questo non significa ovviamente che si possa sparare alla distanza di 100 metri se il calcolo teorico ci dice che un certo pallino possiede ancora l'energia richiesta a tale distanza! Rimane infatti ferma l'esigenza che il selvatico venga colpito da un numero sufficiente di pallini. Il cacciatore che spara ad un selvatico con pallini più piccoli di quelli teoricamente più adatti, deve ricordarsi che deve ridurre la distanza di tiro; se spara con pallini più grossi corre il rischio di fracassare l'animale, se troppo vicino, o di mancarlo se si trova oltre la distanza di copertura ottimale della rosata.

Infinite sono le formule studiate per individuare il potere di arresto necessario per uccidere in selvatico, ma nessuna riesce ad andare oltre quella che è l'esperienza tradizionale che indica per ogni tipo di selvatico il pallino più adatto; infatti si deve sempre partire dal presupposto che non si può fare il calcolo sull'energia di un singolo pallino, ma che occorre far sì che il selvatico sia colpito da almeno 3 o quattro pallini.

Questa tabella ci dà contemporaneamente indicazione sul pallino da usare e la conseguente distanza massima di impiego

Selvatico	Peso kg	Diam. pallino	Distanza m
Pernice	0,35	2,50	43
Anatra	0,85	3,00	45
Fagiano	1,25	3,25	46
Lepre	3,50	3,50	48
Volpe	6,50	3,75	49

In letteratura si trova talvolta cenno del fenomeno della "passata" che si verifica quando un selvatico in volo, trafitto da un singolo pallino, cade stecchito. Sono state escogitate varie teorie ma senza giungere a conclusioni definitive. È probabile che anche in questo caso insorga una specie di shock nervoso. Egualmente poco chiara è la ragione per cui, a seconda della carica delle cartuccia, talvolta l'uccello cade senza spargere una goccia di sangue, talvolta invece sanguini vistosamente dalla ferite.

### **Il "vantaggio"**

Quando si spara ad un bersaglio in movimento non si deve mirare al centro di esso, ma un po' più in avanti, rispetto alla direzione del movimento, perché i pallini impiegano un certo tempo a raggiungere il bersaglio e in quel tempo il bersaglio si è spostato. Si consideri che sulla distanza di 35 metri i pallini viaggiano alla velocità media di 285 m/s e impiegano circa 0,12 secondi a percorrerla; se il selvatico vola a 20 ms, in tale tempo avrà percorso 2,4 m; se esso passa trasversalmente di fronte a noi si dovrà sparare a detta distanza davanti alla sua testa.

La formula per calcolare questo spazio è data da

$$\frac{\text{Velocità del selvatico} \times \text{distanza}}{\text{Velocità media pallini}}$$

La velocità media si ottiene sommando velocità iniziale a velocità finale dei pallini e dividendo per due.

In teoria si dovrebbe tenere conto anche dei tempi di reazione del cacciatore e del sistema meccanico dell'arma, ma questi vengono corretti dallo stesso cacciatore che al momento dello sparo non blocca l'arma ma continua a muoverla, assecondando il movimento del bersaglio.

Se il bersaglio si muove in diagonale rispetto al cacciatore, il calcolo diviene molto più difficile; se il selvatico viaggia con un angolo di 70° rispetto alla linea trasversale, il che equivale a dire che la sua direzione di moto è di 20° rispetto alla linea di mira (si trascura qui la precisione teorica), il valore dello scostamento si otterrà moltiplicando il precedente valore per  $\cos 70^\circ$  oppure per  $\sin 20^\circ$ .

Nella pratica si ottiene lo stesso risultato utile calcolando il vantaggio non in metri, ma in "lunghezze dell'animale"; se un fagiano che vola trasversalmente ci appare lungo 60 cm il vantaggio da dare sarà dato da  $240/60 = 4$  fagiani; se esso si allontana in diagonale sarà sufficiente mirare "4 fagiani in avanti" secondo la lunghezza che il fagiano ci presenta per effetto della prospettiva.

### **Lunghezza della canna**

Con una canna di 70 cm si raggiunge già il massimo della velocità che si può imprimere ai pallini in una canna liscia. Ma questa velocità è di pochi metri al secondo superiore a quella che si ottiene, a parità di cartuccia, in una canna di 60 cm. Si calcola che da 70 a 60 cm il calo di velocità sia solo di 1m/s per

ogni cm.!

Il vantaggio di una canna lunga è di avere una linea di mira più lunga fra tacca di mira e mirino e quindi un a maggior precisione nel mirare. Un tempo si usavano canne lunghe per poter sparare da cavallo senza bruciare le orecchie all'animale!

### **Pallini di acciaio**

Con decreto 17 ottobre 2007 il Ministero dell'Ambiente ha stabilito il divieto di usare pallini di piombo in certe zone, divieto che si applicherà per la stagione venatoria 2008/2009 nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) e quindi sarà vietato cacciare con pallini di piombo in tali zone umide (zone di caccia marittime, paludi e acquitrini non bonificati, fiumi, canali, laghi, stagni, specchi d'acqua, risaie, ecc.).

Si deve ricorrere quindi a pallini a base di ferro a bassa durezza. Sono in commercio pallini al bismuto, pallini di zinco, pallini di tungsteno. Il tungsteno pesa molto più del piombo (19 gr contro 11,4 gr al centimetro cubo), e sarebbe ottimo dal punto di vista balistico, ma è troppo duro.

La Federal e la Kent-Gamebore hanno creato dei pallini di resina in cui viene inserita polvere di tungsteno in modo da riprodurre peso e qualità del piombo. Essi possono essere sparati da qualsiasi fucile senza problemi.

La Federal produce anche i Tungsten Iron Loads, che sono formati da resina, tungsteno e acciaio; pesano come il piombo, ma sono durissimi e richiedono perciò fucili con prova speciale e contenitore di plastica. Simile gli Hevi Shot della Remington.

È probabile che l'evoluzione tecnica si orienti in questa direzione. Se il peso specifico del pallino è pari o superiore a quello del piombo non ci sono problemi sul piano della traiettoria e della rosata. Se si usa l'acciaio il suo peso specifico è del 30% inferiore a quello del piombo; per mantenere, a parità di velocità iniziale, la stessa energia finale, occorre aumentare il diametro del pallino in modo che il suo peso rimanga più o meno lo stesso. Ad esempio il pallino di piombo da 3 mm pesa gr. 0,16; lo stesso pallino di acciaio peserebbe solo 0,10 gr; per ottenere un pallino di acciaio dello stesso peso occorre un diametro di 3,4 mm. In pratica occorre scalare di due posizioni la scala di numerazione dei pallini; se si usavano pallini nr. 8 di piombo, ci vorranno pallini di acciaio del nr. 6 per ottenere gli stessi risultati.

### **Regole tecniche di sicurezza per i pallini d'acciaio**

Con i pallini di acciaio occorre che le canne abbiano una maggior resistenza. I pallini di acciaio non producono un'anomala usura della canna del fucile per il semplice motivo che vengono sempre sparati con una apposita borra-contenitore di plastica che impedisce il contatto con la canna. I produttori hanno sviluppato contenitori di plastica particolarmente resistente. Essi in teoria riducono il volume a disposizione per i pallini, ma nella pratica si è visto che è

possibile ridurre il borraggio ed usare polvere a bassa densità volumetrica, così da recuperare persino più spazio. Però il ridotto borraggio e il fatto che essi offrono una resistenza poco elastica ai gas, comporta che la pressione viene meno ammortizzata e così che la pressione massima in canna viene raggiunta in un tempo (0,20 millisecondi) che è la metà di quella che si riscontra nelle cartucce con piombo (0,40 ms).

Vi sono invece dei problemi con la strozzatura perché il volume dei pallini è maggiore e i pallini di acciaio non possono deformarsi come quelli di piombo in caso di sovrappressioni e creano perciò spinte radiali maggiori che possono danneggiare la strozzatura.

Si è visto però che una cartuccia con bossolo da 70 mm, pressione massima di 740 bar e pallini che non superino il diametro di 3,25 mm (nr. 3,5) non creano alcun problema in normali fucili già in uso purché la strozzatura sia uniformemente conica e non superi i 10/10 di restringimento (un millimetro). Il pallino da 3,25 mm di acciaio è risultato essere il più adatto per la caccia all'anitra mentre per l'oca canadese si consiglia il pallino di acciaio da 4 mm.

È però sempre meglio non fidarsi delle misure incise sulla canna e di far controllare la misura da un esperto.

Fucili fini di alto pregio dovranno essere prodotti con canne leggermente più robuste.

La soluzione del futuro per i fucili da caccia va rinvenuta negli strozzatori variabili che consentono in pratica di adeguare qualsiasi fucile per l'uso di cartucce con pallini di acciaio, anche di quelle più potenti. Quindi si possono già tranquillamente comperare fucili con canna cilindrica e strozzatore variabile.

Secondo le decisioni del CIP occorre distinguere:

**Fucili che abbiano subito la prova tradizionale, ordinaria o superiore di 960 bar** (cal. 12), 1020 bar (cal. 16) e 1080 bar (cal. 20), ma non quella per pallini di acciaio, possono sparare cartucce con pallini di acciaio con durezza esterna massima di 110 Vickers (interna 100) se:

- 1) la pressione non supera i 740 bar;
- 2) se il diametro del pallino non supera a 3,25 mm per il cal. 12, a 3 mm per il cal. 16, i 2.75 mm per i calibro 20;
- 3) Se la velocità dei pallini non supera i 400 ms per il cal. 12, i 395 ms per il cal. 16 i 390 ms per il cal. 20

Inoltre se la prova è stata soltanto ordinaria (non “superiore”) la strozzatura non deve superare la mezza strozzatura.

**Fucili che hanno subito la prova superiore di 1200 bar** in cal. 12

Valgono le stesse regole.

**Fucili che hanno subito la prova speciale per pallini in acciaio a 1370 bar al trasduttore** (marchio di prova con il giglio):

Possono sparare tutte le munizioni approvate dal CIP (attenzione ad alcune

cartucce americane!), ma:

- 1) La pressione non deve superare 1050 bar
  - 2) I pallini non devono superare i 4 mm se la strozzatura non supera la mezza strozzatura; se è inferiore si possono usare pallini oltre i 4 mm
  - 3) La velocità iniziale non deve superare i 430 ms (cal 12, cal. 12 magnum, cal 20) o 420 ms per cal 16/70 o 410 ms per cal. 20/70
- È possibile far sottoporre armi già detenute alla nuova prova per pallini di acciaio.

## TRASPORTO DI CANI

Le modalità di trasporto degli animali in auto sono stabilite dall'articolo 169 del Codice Stradale il quale stabilisce che:

- è consentito trasportare un solo animale in auto libero nell'abitacolo purché non disturbi o distragga il conducente;

- due o più animali trasportati in auto devono viaggiare in apposite gabbie o contenitori oppure nel vano posteriore al posto di guida, separato da una apposita rete divisoria o altro analogo mezzo. Se questo è permanente deve essere autorizzata dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Chi trasporta gli animali in auto in violando queste disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da € 80 ad € 318 (aggiornamento pena del D.M. 22 dicembre 2010) e con la perdita di un punto dalla patente.

Il trasporto su moto e ciclomotori è consentito purché l'animale sia in apposito contenitore che sia solidamente assicurato, che non sporga più di 50 cm dalla sagoma, che non limitino o impediscano la visibilità del conducente (art. 170 C. St.). Per le violazioni la sanzione amministrativa va da € 76 ad € 306 con la perdita di un punto dalla patente.

Quindi chi trasporta uno o più cani deve curare:

- che l'animale non possa in alcun modo entrare in contatto con il conducente distraendolo dalla guida;

- che in caso di incidente l'animale non venga proiettato contro il conducente o i passeggeri;

- che l'animale non sia legato o rinchiuso in condizioni di sofferenza (si veda la voce **Maltrattamento di animali**);

Le situazioni pratiche che si presentano sono le seguenti:

### **Trasporto di un solo cane in auto.**

Può essere trasportato entro apposito contenitore nell'abitacolo od anche nel vano bagagli; in questo caso purché esso non sia tale da provocare sofferenze all'animale

L'animale può essere tenuto nell'abitacolo al di fuori di un contenitore purché, in relazione alle sue dimensioni, alla natura del veicolo e ad ogni altra circostanza, non gli sia possibile di entrare in contatto con il conducente e di disturbarlo nella guida. Perciò il cane, se non custodito e trattenuto da uno dei passeggeri, dovrà essere vincolato con legami, sui sedili o nello spazio davanti ad essi. I legami non devono provocargli sofferenza e quindi si richiede una specie di imbracatura (non si consiglia vincolare il collare perché in caso di incidente l'animale rischia seriamente la rottura del collo). I legami devono essere assicurati saldamente, ad esempio utilizzando gli attacchi per le cinture di sicurezza.

### **Trasporto di due o più cani in auto**

Gli animali devono essere racchiusi in gabbie o contenitori oppure vi deve essere un divisorio, quali una rete o una griglia o un tavolato, fra il conducente e lo spazio alle sue spalle in cui si trovano i cani. Se il divisorio è fisso occorre che venga autorizzato dal Dipartimento della motorizzazione civile.

### **Trasporto di uno o più cani su di un veicolo a motore a due ruote**

L'animale o gli animali devono essere rinchiusi in un contenitore ben fissato e che non limiti la visibilità.

### **Trasporto su treni**

Nei treni a scompartimento, i cani di piccola taglia possono viaggiare in seconda classe, liberi accanto al proprietario, sorvegliati con attenzione e purché i passeggeri dello scompartimento lo consentano

I cani di grossa taglia, invece, sono ammessi solo se non recano disturbo e sono tenuti al guinzaglio e con museruola.

Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico ambiente, è consentito il trasporto degli animali solo facendo uso delle piattaforme o dei vestiboli delle carrozze. Regole particolari valgono per i treni veloci.

### **Trasporto in aereo**

Di regola è consentito tenere con sé in apposito contenitore con fondo impermeabile un cane che non superi i 10 kg, contenitore compreso; se supera tale peso va in stiva entro gabbie della compagnia aerea. Meglio informarsi caso per caso e, se si va all'estero, informarsi sulle procedure sanitarie.



## L'UCCELLAGIONE

### **Le norme**

La legge sulla caccia tratta della uccellazione all'art. 3 che recita:

Art. 3 (Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

L'art. 21 lett. v) vieta poi di vendere a privati reti da uccellazione e la detenzione da parte di privati di esse.

L'art. 30 lett. e) punisce con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 chi esercita l'uccellazione; lo stesso articolo 30 distingue fra la nozione di uccellazione e quella di "Abbattimento, cattura, detenzione".

Dalla lettera di queste norme si ricava:

- Che si deve distinguere fra uccellazione, la cattura di uccelli o mammiferi selvatici, il prelievo di uova, nidi e piccoli nati di selvatici

- Che la legge punisce autonomamente (art. 30) due modi di cacciare:

- l'uccellazione

- l'abbattimento, la cattura e la detenzione di uccelli;

Che è rimesso alla legge regionale di determinare la sanzione per

- la distruzione, il danneggiamento, la presa di uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli, salvo eventuale reato di maltrattamento dei piccoli.

Per applicare la norma occorre semplicemente stabilire che cosa si intende per uccellazione ed in che cosa essa si distingue dalla cattura o abbattimento di uccelli.

Le leggi precedenti al 1992 non sono di molto aiuto.

La legge 117/1931 tratta sempre congiuntamente di "caccia ed uccellazione" e regola agli artt. 14-17 l'uccellazione mediante reti

Il R.D. 116/1939 contiene disposizioni analoghe; l'art. 14 vieta l'uccellazione vagante con il vischio; l'art. 30 vieta la caccia e l'uccellazione vagante in terreni coltivati; pare che "caccia ed uccellazione" siano una espressione fissa e inscindibile.

Legge 799/1967: non cambia nulla

La legge 968/1977, art. 3 vieta l'uccellazione aggiungendo "è altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli dalla presente legge".

Quando il legislatore usa una parola senza definirla, vuol dire che il significato di essa è già stabilito nel linguaggio comune o specialistico e che lo si rinviene nei dizionari.

A metà Ottocento la nozione era molto ampia. Recita il Nuovo dizionario universale tecnologico di arti e mestieri del 1834 alla voce Uccellazione: È

quella parte della caccia che tende a prendere gli uccelli. Il cacciatore per riuscirvi deve cercar di conoscere i costumi, l'istinto e le abitudini degli uccelli, i luoghi ove dimorano e i momenti del loro passaggio ; deve egli essere fornito di fucili, di trappole, di richiami o di altri strumenti, secondo il genere di caccia cui vuol darsi e bisogna che abbia appreso a servirsene abilmente. Deve inoltre conoscere i tempi nei quali l'uccellare è vietato per essere il momento in cui gli uccelli fanno i loro nidi, sicché l'ucciderli allora sarebbe troppo crudele e dannoso.

Gli artifici per prendere gli uccelli possono ridursi a cinque specie: 1. col fucile; 2. col vischio; 3. colle reti ; 4. coi trabocchetti ; 5. coi lacci.

Però il poeta Antonio Tirabosco, nel suo poemetto del 1803 intitolato L'Uccellazione, più correttamente, limitava la nozione di uccellazione alla cattura di uccelli senza l'uso di armi.

Infine l'affidabile Dizionario della lingua italiana di caccia di Plinio Farini ed E. Ascari (1941), scrive:

**Uccellazione:** il fatto, l'azione e il tempo del prender vivi gli uccelli (v. Tessa). In Toscana dicono anche *Uccellatura*; ma il vocabolo ha significato meno esteso: può solo indicare il fatto dell'uccellare (e il tempo?). § *Uccellazione a lacci o calappi*: fatta con lacci più o meno complessi; perché il laccio è semplice, ma in ogni forma di calappio entra il laccio. § *Uccellazione a reti*: quella fatta per mezzo delle reti (v. Reti e Tessa). § *Uccellazione a trappole*: fatta con ordigni, i quali scocchino d'improvviso, e volgendosi prendano o uccidano gli animali. § *Uccellazione a vischio o a panie*: quella fatta con le panie (v. Panie), § *Uccellazione col cane* (cinegetica): quella che si fa alle quaglie col cane da ferma coprendo con la rete chiamata *Strascino* il terreno erboso, dove il cane dimostra con la sua attitudine che si trovi la quaglia (v. Tese singole a Uccellazione cinegetica).

Pertanto si deve ritenere assodato che nella lingua italiana per uccellazione si intende ogni attività diretta a prendere uccelli vivi con mezzi quali le reti, vischio, lacci. Ciò non vuol dire che gli uccelli catturati ancora in vita fossero destinati a restarvi; essi erano raccolti vivi nelle reti o nelle panie o nei lacci, ma poi erano destinati all'alimentazione, salvo i pochi da richiamo.

Dovendosi poi distinguere l'uccellazione dall'abbattimento o cattura di uccelli, l'unica distinzione logica ipotizzabile, e che giustifichi il diverso trattamento penale, è che l'uccellazione si distingua per la particolarità essenziale di essere rivolta alla cattura di un numero indeterminato di uccelli senza la possibilità di selezionare le specie (caccia indiscriminata). Ogni diversa attività di caccia rientra nella nozione di abbattimento e cattura che potrà avvenire sia con mezzi di caccia leciti che vietati.

Ciò significa che mai potrà parlarsi di uccellazione quando si caccino uc-

celli con mezzi leciti, perché questi sono autorizzati proprio in ragione del fatto che non consentono una caccia indiscriminata per specie e numero. Gli uccelli in genere sono abbastanza furbi da mettersi in salvo dopo il primo sparo!

Ciò vale anche per quando si usano mezzi di caccia vietati, ma che in concreto non consentono una caccia indiscriminata

Del tutto irrilevante è se la preda sia destinata ad essere uccisa o ad essere mantenuta in vita.

In nessuna norma vigente nel 1992 è dato reperire un appiglio, per sostenere che il divieto di uccellazione sia rivolto ad evitare agli uccelli le sofferenze della rete o della pania (vischio) e perciò questa esigenza non può essere utilizzata al fine di interpretare la norma.

La giurisprudenza, con molte incertezze e sbandamenti, è giunta, più o meno, alle conclusioni sopra esposte.

### **Giurisprudenza**

- *L'uccellazione deve essere indiscriminata per quantità e specie.* La linea di demarcazione tra il concetto di uccellazione e quello di caccia con mezzi vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento) consiste nella possibilità per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi. \*Cass., 18 dicembre 1995, n. 1713,

- Nella pratica uccellatoria non può essere inclusa anche l'adozione di una rete di limitatissima portata, ma deve escludersi, comunque, che l'uccellazione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo al contrario, sufficiente all'uopo anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci, specie in particolari condizioni di luogo e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, di indiscriminata cattura di volatili. Il che risponde alle esigenze della legge, che vieta ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quella di cui è vietata la caccia. (Fattispecie relativa a rete larga m. 5,50 ed alta m. 2,20 ritenuta idonea ad integrare il reato di uccellazione, poiché in concreto era stato accertato che l'azione era capace di determinare un'apprensione indiscriminata, e quindi distruttiva, di fauna avicola). \*Cass., 18 dicembre 1995, n. 1713.

- *L'uccellazione è diretta all'uccisione degli uccelli; la cattura a tenerli in vita.* Ai fini della legge sulla caccia costituisce uccellazione la cattura da uccelli con "reti da uccellazione" indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellazione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita

più lievemente di "cattura di uccelli" nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Nel primo caso l'attività è punita ai sensi dell'art. 30 comma primo, lett. e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel secondo ai sensi della lettera h) dello stesso articolo. \*Cass., 21 dicembre 1995, n. 2111

*Massima in cui i giudici hanno fantasticato! La destinazione dell'animale è puramente lasciata alla scelta di chi agisce, che può uccidere l'animale subito o il giorno dopo e non è possibile fare il processo alle intenzioni.*

• *L'uccellazione può essere diretta a catturare animali vivi.* L'uccellazione (come la "cattura") può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato oltre che al suo abbattimento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna, l'imputato aveva dedotto violazione di legge sostanziale, con riferimento all'art. 30, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto l'uccellazione sarebbe attività di apprensione di volatili finalizzata alla loro soppressione - da tenersi del tutto distinta dalla cattura, attività analoga alla precedente ma, al contrario, finalizzata alla conservazione in vita degli animali catturati (come si desumeva dall'art. 3) -; perché precedenti giurisprudenziali ad interpretazione conforme a Costituzione imponevano di considerare penalmente sanzionata solo l'uccellazione (nel senso indicato e cioè con soppressione di volatili) contrapposta alla "cattura" la cui disciplina, anche sanzionatoria, era rimessa al legislatore regionale. La S.C., nell'affermare il principio di cui sopra, ha altresì ritenuto che la violazione del divieto dell'art. 3 legge n. 157 del 1992 trova la sua sanzione nell'art. 30, lett. e), stessa legge). \*Cass., a n. 8698 del 21 giugno 1996

*Cambio di giurisprudenza della Cassazione che chissà come, trova un apiglio anche nella Costituzione. Più che un cambio di giurisprudenza vi è stato un cambio di teste!*

• La cattura di uccelli appena nati, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra anche il reato di uccellazione, di cui all'art. 30, comma primo, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto l'uccellazione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di uccellazione ai sensi dell'art. 3 citata legge n. 157 del 1992 per la lettera e) e la "ratio" della norma. \*Cass., 8 ottobre 1996, n. 9574.

*Massima assurda; la Cassazione credeva che uccellazione fosse sinonimo di cattura di uccelli e si è inventata una ratio che non esiste!*

• La legge 11 febbraio 1992, n. 157 distingue tra uccellazione e cattura di uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all'art. 30 lett. e), h). I due menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa. A tal fine occor-

re fare riferimento alle direttive comunitarie (79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985; 91/244/CEE della Commissione del & marzo 1991) alle convenzioni internazionali (Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812; Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503). La distinzione tra uccellazione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie. \*Cass., 20 febbraio 1997, n.2423

*La sentenza precisa che le norme internazionali vietano l'uccisione di massa e che tale è l'uccellazione; altrimenti si ha solo cattura*

- *L'uccellazione non è caccia.* La S.C. ha censurato la completa assimilazione, data per scontata dal Pretore, tra l'esercizio di caccia con mezzi vietati e l'uccellazione (art. 30, comma 1, lett. E Legge n. 157 del 1992), affermando che la legge sulla caccia ha inteso differenziare l'esercizio dell'uccellazione, che caccia non è, dall'esercizio della caccia, che resta tale anche se effettuata con mezzi vietati). \*Cass., 26 settembre 1997 n. 10644.

- *L'uccellazione comporta sofferenza per gli uccelli.* Costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata -con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica- e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli). \*Cass., n. 9607 del 02 giugno 1999 e n. 19506 del 16 marzo 2004

- *Si ha uccellazione anche solo sistemando le reti.* In materia di divieto di uccellazione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30 comma primo lettera e) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e non tentativo poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge. \*Cass., 12 gennaio 1996, n. 3090; \*Cass., 17 marzo 2004 n. 19554

*In nessuna norma nazionale o internazionale vi è il minimo appiglio per ritenere che nella legislazione venatoria vi sia valutazione della sofferenza dell'animale. Solo la Cassazione sa perché un laccio provochi per principio maggiori sofferenze di una ferita da pallini!*

- Il reato previsto dall'art. 30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellazione, non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato de

quo. \*Cass., n. 19554 del 17 marzo 2004

- Nel caso in cui sia stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di esercizio dell'uccellazione - nella specie mediante la predisposizione di archetti in funzione posti per la cattura degli uccelli - tale specifico fatto-reato esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere, sicché detta uccellazione, vietata e punita in qualunque periodo dell'anno non può essere punita due volte per il solo fatto di essere stata esercitata in un periodo di silenzio venatorio. \*Cass., 18 febbraio 1994, n. 3971 e Cass., 15 giugno 2006 n. 28180

*Massima corretta: se si è puniti per uccellazione (nella specie mediante archetti), non si può essere puniti anche per uso di mezzi proibiti o per caccia fuori stagione*

- La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione è costituita dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari. \*Cass., 21 marzo 2007, n. 17272

- In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio dell'uccellazione e quello di esercizio della caccia con mezzi vietati (puniti, rispettivamente, il primo dagli artt. 3 e 30, lett. e) L. 11 febbraio 1992, n. 157 e, il secondo, dagli artt. 21, lett. u) e 30, lett. h) della citata L. n. 157) hanno diversa obiettività giuridica in quanto il primo mira principalmente a tutelare la conservazione della specie, laddove il secondo ha lo scopo di evitare che, con l'uso di modalità non consentite, vengano inflitte agli animali inutili sofferenze. \*Cass., 11 luglio 2007, n. 35630

*Sentenza assolutamente fantasiosa. In nessuna norma nazionale o internazionale vi è il minimo appiglio per ritenere che nella legislazione venatoria vi sia valutazione della sofferenza dell'animale. Solo la Cassazione sa perché un laccio provochi maggiori sofferenze di una ferita da pallini o degli artigli di un falco!*

- Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, e non quello di uccellazione, l'impiego di due gabbiette - trappola di dimensioni minime non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura, non potendosi considerare il mezzo usato particolarmente offensivo ed idoneo alla cattura indiscriminata di volatili. \*Cass., 3 febbraio 2010, n. 10381.

*Massima corretta; certo che il GUP che ha formulato l'opposto principio, aveva una bella fantasia!*

- L'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendenti alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli integra il reato di uccellazione di cui all'art. 30 lett. e) L. n. 157/92. \*Cass. 7 luglio 2010, n. 25873.

**Infrazioni**

L'uccellazione è punita dall'art. 30/1 lett.e LC con arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065. La condanna comporta la pena accessoria della revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni. In caso di recidiva venatoria consegue l'esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.

## USO DI SELVATICI VIVI PER USI DIVERSI DALL'ABBATTIMENTO

La legge sulla caccia regola dettagliatamente, ma in modo frammentario e confuso, la cattura di animali per scopi diversi da quello venatorio.

Le norme sono sparse in vari articoli con notevole confusione, anche per il fatto che molte volte vengono dettate regole per gli “animali da richiamo” in genere, senza tener conto del fatto che quali richiami vengono usati solo uccelli e non mammiferi! Ulteriore confusione deriva dal fatto che il legislatore, con una tecnica affatto nuova, ha messo dei divieti e delle sanzioni senza prima spiegare come intendeva regolare la materia. Si sa che cosa è vietato, in modo frammentario, ma non si sa che cosa è consentito. È un po' come se nel Codice della Strada fosse punito chi viaggia contromano, senza prima scrivere che bisogna tenere la destra!

In via generale la legge dice che è vietato *detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi* (art.21 lett. ee). La norma si riferisce ad animali vivi, poiché la legge ha sempre specificato quando intendeva far riferimento ad animali morti

Chi leggesse solo questa norma dovrebbe concludere che si possono detenere (e quindi allevare) solo uccelli selvatici da utilizzare come richiami vivi e che è vietato detenere (e quindi allevare) mammiferi selvatici. Perciò un allevamento di cervi, ad esempio, potrebbe essere creato utilizzando solo cervi già allevati; cosa che ricorda molto il problema filosofico se sia nato prima l'uovo o la gallina. In realtà si tratta solo di una affermazione di principio poi smentita, corretta ed integrata da altre disposizioni.

Infatti già l'art. 21, lett. bb, fa divieto di *vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica*, ma fa eccezione per le seguenti specie: *germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)*.

Quindi si possono commercializzare e detenere uccelli vivi ad uso di richiamo nonché, sia vivi che morti, *il germano reale, la pernice rossa, la pernice di Sardegna, la starna, il fagiano ed il colombaccio*, naturalmente rispettando le norme sui richiami vivi e sulla tassidermia. Dovrebbe essere poi chiaro ad ogni interprete che è ovvio che tutte le specie cacciabili sono detenibili dal cacciatore, una volta morte, visto che nessuna norma lo obbliga ad abbandonare sul posto il capo di selvaggina ucciso! Perciò la norma su germano reale e col-



leggi vorrebbe in sostanza dire che queste specie, da vive, possono essere detenute e commercializzate quantomeno a scopo di allevamento e ripopolamento e che, da morte possono essere vendute dal cacciatore.

Però l'art. 21 lett. cc, proibisce il commercio e l'acquisto (e perciò anche la detenzione) di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti, e non ci si capisce e più nulla! Che fine hanno fatto il germano, la pernice, ecc.? Dovrebbe essere chiaro ad ogni interprete che gli allevamenti di selvaggina vengono fatti o per ripopolamento o per usi alimentari e che non vi è certo motivo di scrivere in una legge che un animale allevato a scopo alimentare può anche essere venduto e mangiato.

Come non bastasse, si trovano poi norme, ormai superate. L'art. 30 lett. h) vieta di catturare o detenere fringillidi (uccelli non elencati alla lett. bb) non di allevamento in numero superiore a cinque; però, se essi sono richiami, si applica la norma sui richiami che consente di detenere fino a 10 esemplari. Il legislatore non si è ricordato che fra gli uccelli selvatici usabili come richiami, non deve essere previsto alcun fringillide fin dal 1993 (DPCM 22 novembre 1997 e L. 1° marzo 2002 n. 39). Per la stessa ragione è rimasta nella legge la disposizione dell'art. 21 lett. q) che vieta di usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

L'art 20 regola l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone e solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico e quindi, giustamente, vieta l'introduzione incontrollata di specie non autoctone che potrebbero gravemente alterare gli equilibri naturali. Però in mancanza di diversa disposizione si deve concludere che è libera l'importazione di esemplari di specie autoctone o non autoctone morti, purché non appartenenti a specie protette (in questo senso si vedano le norme sulla →**Tassidermia**).

Ma che dire dell'art. 21, lett. t) che fa divieto di commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico? Chiaro che per la legge può essere venduta selvaggina morta purché per scopo diverso dall'uso in sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, ma era meglio prima stabilire ciò che è consentito e poi indicare i limiti.

Ovviamente la norma riguarda sia selvaggina cacciata in Italia che all'estero; quella italiana perché la norma non la esclude; quella estera perché sarebbe assurdo proteggere i selvatici esteri più dei selvatici nostrani.

La conclusione ricavabile da queste norme pare essere:

- può essere allevato ogni tipo di mammifero purché si usino animali provenienti da allevamenti;

- si possono allevare per fini commerciali solo uccelli appartenenti alle specie germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colom-baccio;

- sfugge del tutto la logica di non poter allevare qualsiasi uccello piaccia allevare (merli, galli cedroni, ecc.) e perché il legislatore si sia dimenticato degli allevamenti di mammiferi.

- per gli uccelli da richiamo valgono altre regole (vedi più avanti).

Vediamo ora singole problematiche.

#### **Cattura non temporanea**

L'art 4 c.1 LC regola la cattura non temporanea (vale a dire mediante uccisione dell'animale, immediata o dopo la sua utilizzazione a scopo di studio); essa è consentita su ogni specie animale a scopo di studio e ricerca scientifica ed è consentito anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. La legge parla solo di mammiferi ed uccelli in quanto le altre specie non sono contemplate dalla normativa venatoria; troveranno eventualmente applicazione altre norme sulla tutela dell'ambiente. Possono essere autorizzati a questo tipo di prelievo solo gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale

#### **Cattura temporanea**

La cattura temporanea (cioè senza la previsione di una uccisione dell'animale) di uccelli può avvenire per il loro inanellamento oppure per la loro cessione a fine di richiamo. Tutte le specie possono essere catturate per l'inanellamento. Stando all'art. 21 lett. ee, certe specie di uccelli selvatici possono essere catturati e ceduti per essere usati come richiami vivi; l'art. 4 specifica trattarsi di *allodola*, *cesena*, *tordo sassello*, *tordo bottaccio*, *merlo*, *pavoncella* e *colombaccio*. La cattura è riservata a soggetti autorizzati.

La legge regola la cessione dei richiami, ma non tratta della detenzione di richiami catturati direttamente dall'interessato né di richiami importati dall'estero. Per questi trova però applicazione la norma dell'art. 20 che consente l'importazione solo per scopi di ripopolamento.

Quindi i richiami, salvo l'eccezione vista, devono provenire da allevamenti.

È sempre proibito detenere mammiferi appartenenti alla fauna selvatica che non provengano da allevamento ed è proibito prendere i loro piccoli. Se si trovano in pericolo di distruzione o morti possono essere raccolti, ma si deve comunicare il fatto entro 24 ore all'autorità provinciale per la caccia (Art. 21 lett. o).

Sono le regioni che, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami (art. 5 c. 1).

*L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività (art. 5).*

### **Richiami vivi**

Da quanto sopra esposto si ricava che possono essere usati come richiamo

- uccelli selvatici appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (art. 4 c.4);
- uccelli provenienti da allevamento.

Le regioni regolamentano l'uso come richiami degli uccelli selvatici la cui cattura può avvenire solo in impianti provinciali.

Le regioni regolano l'allevamento e l'uso come richiami di uccelli appartenenti alle specie cacciabili. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 4, c. 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso, la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

Ogni uccello da richiamo deve essere identificabile mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia (art. 5 c. 7).

La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire (art. 5 c. 8). Non è chiaro che cosa si debba fare se il richiamo è fuggito o se lo ha mangiato il gatto!

Per l'art. 5 c. è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. Ciò in quando la cattura e la cessione sono riservate agli impianti autorizzati dalla provincia.

Per l'art. 21 è vietato:

lett. p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

lett. q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.

### **Inanellamento**

La cattura temporanea per l'inanellamento può essere effettuata solo da soggetti muniti di autorizzazione rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

L'attività di cattura per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

Chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

#### **Introduzione di fauna selvatica dall'estero (art. 20 LC)**

L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea.

#### **Limiti all'uso di selvatici abbattuti**

È vietato commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico (art. 21 lett.t).

Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la

somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione

Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. (Art. 28 comma 4 LC).

### **Allevamenti e commercio di fauna selvatica**

In questa materia occorre sempre controllare ciò che dicono le varie leggi regionali, anche al fine di trovare conferme alle interpretazioni sopra esposte, sicuramente non troppo chiare. Si deve sempre considerare che quando i problemi cadono in mano alla burocrazia vi è una esplosione di norme e disposizioni (spesso del tutto sproporzionate rispetto alla loro utilità) che il normale cittadino, anche se giurista, non è in grado di reperire e conoscere, senza mai avere la certezza che non gli sia sfuggito qualche cosa.

Ad esempio la regione Toscana ha applicato e integrate le norme statali con le seguenti disposizioni (Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3):

Art. 43 Commercio di fauna selvatica

È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio, e i soggetti (*pare che questi "soggetti" siano gli animali!*) provenienti dagli allevamenti di cui agli articoli 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

*Nota: applicazione del tutto corretta della norma statale*

La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizzata per fini alimentari, appartenente alle specie: germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio; lepre; coniglio selvatico; cervo; daino; capriolo; cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.

*Nota: opportuna integrazione della norma statale la quale sia era dimentica che non ci sono solo uccelli ma anche tanti mammiferi. Si comprende che gli animali elencati possono essere commercializzati senza limite di tempo se surgelati.*

Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti articolo 41 o dall'estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.

*Nota: giusta precisazione, ma rimane il dubbio sulle specie commerciabili ; è consentito importare carne di gazzella o di canguro? Ovviamente sì come dimostra il comma 4 dell'articolo 44.*

4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.

Art. 44 Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero

L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'INFS nel rispetto delle convenzioni internazionali.

La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.

In materia di allevamenti di fauna selvatica è utile la lettura di questo provvedimento della Provincia di Como con cui nel novembre 2009 sono stati regolati gli allevamenti di fauna selvatica.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE, ORNAMENTALE E AMATORIALE

Art. 1 – Finalità

La Provincia di Como con le presenti disposizioni disciplina l'allevamento, la detenzione, la vendita e la cessione di fauna selvatica omeoterma, in base all'art. 39 della L.R. 26 del 16 agosto 1993 e del R.R. n.16 del 4 agosto 2003, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 320 dell'8 febbraio 1954, della L. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e della L. 473 del 22 novembre 1993 sul maltrattamento degli animali.

Art. 2 – Tipologia degli allevamenti

1. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali, sulla base delle tipologie previste nel R.R. 16 del 4 agosto 2003.

- Categoria A: allevamenti a fini commerciali, esercitati da imprese agricole legalmente riconosciute, in cui l'attività risulti essere la sola, ovvero la principale, ai fini del reddito d'impresa;

- Categoria B: allevamenti per fini commerciali, realizzati a scopo di integrazione dei redditi;

- Categoria C: allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.

2. Gli allevamenti a fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.

3. Gli allevamenti di fauna di specie selvatiche utilizzate a fini di ripopolamento e/o per le attività cinofile devono essere limitati alle specie autoctone.

4. Nel conteggio degli individui di ornitofauna selvatica allevati a scopo ornamentale e amatoriale, appartenenti alla famiglia dei Fringillidi, non vanno considerati gli ibridi né gli individui a fenotipo mutato.

Art. 3 – Vincoli particolari 1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del R.R. n° 16 del 4 agosto 2003, si dispone su tutto il territorio provinciale il divieto di allevamento del cinghiale (*Sus scrofa*) e dei suoi ibridi, sia a fini commerciali che a scopo amatoriale.

2. L'allevamento degli Ungulati ruminanti è consentito previa richiesta di autorizzazione al Servizio Caccia della Provincia di Como e successiva verifica a cura del Corpo di Polizia Locale della Provincia, tesa a verificare l'idoneità delle recinzioni degli allevamenti che devono essere allestite in modo da evitare il rischio di fuoriuscita dei capi, tenuto conto delle specie contenute, dell'orografia e della tipologia del terreno; a tal fine si richiede di attenersi alle indicazioni tecniche contenute nello specifico allegato che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni.

3. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.

Art. 4 – Richiesta di autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'allevamento della fauna selvatica vengono rilasciate dal Servizio Caccia della Provincia, previa presentazione di domanda da effettuarsi mediante modulistica appositamente predisposta (Allegato 1).

2. Sono eventualmente accettate allo stesso modo domande in carta libera purché complete delle seguenti indicazioni:

- generalità e residenza dell'allevatore;
- località in cui avrà sede l'allevamento;
- specie di animali che verranno allevati e tipologia dell'allevamento;
- certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura d'acquisto o autocertificazione del venditore attestante l'avvenuta cessione dei soggetti riproduttori;
- relazione tecnico-gestionale in cui sono indicate il tipo di strutture e di recinzioni esistenti, con dichiarazione di conformità a quanto previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto previsto nell'art. 7;
- dichiarazioni di conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda le norme di Polizia Veterinaria, sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e sul maltrattamento degli animali.

3. La Provincia rilascia apposita autorizzazione, che ha durata quinquennale e può essere rinnovata.

4. Il rinnovo è subordinato, all'osservanza degli adempimenti indicati nell'autorizzazione ed all'assenza nel periodo di validità precedente alla richiesta di rinnovo, di sanzioni dovute gravi inadempienze. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.

5. Gli allevamenti già esistenti all'emanazione delle presenti disposizioni saranno autorizzati con nuovo provvedimento, previa presentazione di nuova richiesta o di conferma di quella precedente.

Art. 5 – Registro di allevamento

1. Per gli allevamenti di categoria A e B, la Provincia rilascia all'atto dell'autorizzazione un apposito registro vidimato (allegato 2).

2. In tale registro debbono essere indicati:

- la specie, il sesso se identificabile, il numero dei riproduttori e la loro origine documentata;

- l'eventuale contrassegno;

- il numero di animali nati, morti, acquisiti e ceduti, con l'indicazione dei soggetti cedenti e cessionari;

- gli eventi patologici significativi.

3. Al registro devono essere allegati i verbali dei controlli sanitari ed amministrativi.

4. Il registro deve essere sempre tenuto nei locali dove ha sede l'allevamento, a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza. 5. Al fine di aggiornare l'anagrafe degli allevamenti, copia del registro riferito al 31 dicembre dell'anno appena concluso, deve pervenire alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno. 6. La tenuta di tale registro non è obbligatoria per gli allevamenti di fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata.

Art. 6 – Contrassegno e marcatura individuale dei mammiferi

1. Negli allevamenti di mammiferi tutti gli animali, con la sola esclusione della lepore comune, vanno marcati mediante apposito microchip rilasciato dall'ASL. Le spese relative all'acquisto dei microchip sono a carico del titolare dell'allevamento.

2. In casi particolari, stabiliti dal Servizio Veterinario della competente ASL, la marcatura può avvenire anche tramite altri dispositivi concordati con il Servizio Veterinario.

3. Il numero del contrassegno va riportato nel registro di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4. La marcatura degli animali nati nell'allevamento avviene entro un mese dalla nascita con conseguente comunicazione, entro 10 giorni, alla Provincia – settore Caccia e Pesca - da parte dell'allevatore, per mezzo di apposito modello predisposto (allegato 3)

5. La marcatura degli animali nati all'esterno dell'allevamento è autorizzata dalla Provincia competente, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale (allegato 4).

Art. 7 – Contrassegno e marcatura individuale degli uccelli

1. Negli allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale, ad esclusione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell'anatra germanata, tutti gli esemplari devono essere detenuti previa marcatura per mezzo di apposito anello inanimabile.

1. Gli esemplari di avifauna nati in cattività vanno segnalati entro l'anno in corso alla Provincia, mediante il modello predisposto (allegato 5) e devono essere regolarmente marcati o inanellati con anello chiuso, conforme alle disposizioni previste dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, nonché l'anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale. Tale inanellamento deve avvenire entro 10 giorni dalla nascita.



2. Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di volatili provenienti da paesi esteri purché adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.

3. La marcatura degli animali nati all'esterno dell'allevamento è preventivamente autorizzata dalla Provincia, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale (allegato 6). Art. 8 – Recinti e strutture di stabulazione

1. Gli allevamenti di mammiferi devono garantire strutture di recinzione tali da impedire la fuga dei soggetti detenuti, nonché essere provvisti di idonei dispositivi per la cattura, da utilizzare sia per la marcatura dei soggetti che per ogni altra eventuale operazione che richieda la manipolazione degli animali. Queste strutture devono essere descritte nella relazione tecnico-gestionale da allegare alla richiesta di autorizzazione all'allevamento.

2. Le strutture dell'impianto nonché le tecniche di produzione e di ambientamento per gli allevamenti di specie destinate al ripopolamento e/o detenute per fini anche amatoriali, devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali degli individui. A questo riguardo si rimanda a quanto stabilito dall'INFS:

- Galliformi, da 1 a 30 gg: 0.02-0.5 mq / capo;
- Galliformi, oltre 30 gg: 0.5 – 2.0 mq/capo in voliera;
- Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo;
- Ungulati: 5.000 mq / capo.

3. Per la detenzione di un singolo soggetto di avifauna allevata a scopo ornamentale o amatoriale, l'allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di 26 decimetri cubici. Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve comunque essere garantito uno spazio vitale minimo di 18 decimetri cubici per soggetto.

4. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, dove vengono previste periodiche operazioni di disinfestazione e disinfezione. Le gabbie utilizzate a fini espositivi, essendo per uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Commissione Ornitologica Mondiale).

Art. 9 – Prelievo e cessione degli animali

1. I capi allevati debbono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 13 della L. 157/92 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria), è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposita autorizzazione dell'autorità sanitaria.

2. L'abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. La macellazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente a centri di macellazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente o ad altro analogo allevamento autorizzato.

3. Al momento della cessione degli animali, l'allevatore deve rilasciare all'acquirente, oltre ai documenti di natura fiscale, una ricevuta attestante il nominativo e, se previsti, gli estremi di autorizzazione dell'allevatore, il nominativo dell'acquirente, la specie, il numero identificativo dell'individuo, quando previsto per l'allevamento, e il numero totale di capi ceduti.

4. Gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale possono cedere in forma gratuita i soggetti allevati, purché accompagnati da modello prestampato fornito dalla Provincia (allegato 7). 5. Gli esemplari di specie destinate al ripopolamento potranno essere ceduti esclusivamente ai soggetti legittimati all'attività di ripopolamento o ad altri allevatori autorizzati.

#### Art. 10 – Anagrafe degli allevamenti

1. Presso la Provincia, Servizio Caccia, è istituita l'anagrafe degli allevamenti, aggiornato annualmente, in cui vengono indicati la denominazione, la tipologia di allevamento, le specie allevate, il numero di riproduttori per specie, il numero di capi prodotti per specie, in numero di capi acquisiti, il numero di capi ceduti.

2. Al fine di aggiornare l'anagrafe degli allevamenti di cui sopra, i titolari sono tenuti ad inviare comunicazione al Servizio Caccia della Provincia (Allegato 8). Sono esentati da questa comunicazione gli allevamenti a scopo ornamentale e/o amatoriale in cui la riproduzione di queste specie viene impedita, tramite separazione degli esemplari di sesso diverso.

#### Art. 11 – Norme sanitarie

1. Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché al regolamento di Polizia Veterinaria e all'obbligo di adottare misure per garantire il benessere degli animali.

2. Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, ai sensi di legge, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette.

#### Art. 12 – Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione di allevamento è disposta dall'Amministrazione provinciale, con proprio atto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza dei singoli obblighi e prescrizioni del presente regolamento o delle normative vigenti in materia.

2. L'autorizzazione può essere nuovamente rilasciata previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Art. 13 – Verifiche, controlli e vigilanza 1. La Provincia effettua controlli e vigila sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento tramite il Corpo della Polizia Provinciale.

2. La vigilanza è altresì affidata ai soggetti di cui alla vigente normativa in materia di caccia.

#### Art. 14 – Disposizioni finali

1. Gli allevamenti già esistenti all'emanazione del presente regolamento devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle Leggi e ai Regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

## LA VIGILANZA VENATORIA

### Norme

Le regole sull'accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative in materia venatoria sono contenute negli articoli 27, 28, e 29 L.C.

Essi prevedono che possono procedere all'accertamento:

a - Agenti (e ovviamente ufficiali) di polizia giudiziaria con competenza generale o specifica per la materia venatoria;

b - Agenti del Corpo Forestale dello Stato

c - Guardie addette ai parchi nazionali o regionali

d - Guardie giurate comunali, forestali e campestri

e - Guardie private

f - Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali

g - Agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.

Si tenga presente che la legge 689/1995 sulle violazioni amministrative stabilisce in via generale che sono competenti all'accertamento di violazioni amministrative i soggetti specificamente incaricati di ciò nei singoli settori nonché, in via generale tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Sia chiaro che la legge si riferisce a coloro che hanno competenza generale per ogni tipo di reato e non ha chi ha competenza parziale solo per alcune materie. È ovvio che un Vigile del Fuoco può accertare violazioni in materia di misure antincendi, ma non di sanità. La materia venatoria è regolata da norme speciali.

Non è facile orientarsi in questa elencazione perché fa uso di una terminologia non definita ed in parte errata.

Quale esempio di materia confusa il DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 18, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di *polizia locale urbana e rurale concernenti attività che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale*. La legge 7 marzo 1986 n. 65, (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) ha stabilito all' art. 1 che *i comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale*. Da ciò si comprende che la legge ha eliminato ogni distinzione (rurale, campestre, urbana) e che in un comune vi sono solamente *guardie della polizia locale* le quali, se il numero lo giustifica, possono essere organizzate in un servizio di polizia municipale. Dopo però la legge ha regolato la polizia municipale dimenticandosi della polizia locale! L'art. 12 ha poi previsto che anche gli enti locali diversi dai comuni (ad. es. province e regioni) svolgano compiti di polizia locale, nei limiti delle proprie competenze, ma ha escluso che si applichino ad essi gli articoli della legge n. 65 che prevedono la collaborazione con le Forze di polizia, l'uso di una uniforme, le funzioni di polizia giudiziaria e stradale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e relativo porto d'armi senza licenza. Però poi, tanto per

complicare le cose, l'art. 57 del codice di procedura penale del 1988 stabilisce che sono agenti di PG *le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio e nell'ambito territoriale di appartenenza*. Secondo le regole interpretative tradizionali si dovrebbe ritenere che la norma del 1988 modifica quella del 1986, ma purtroppo è ben chiaro che la confusione deriva solo dal fatto che chi lavorava al codice non conosceva ciò che stava scrivendo ci lavorava alla legge sulla polizia locale.

Tutti comprendono che è ben difficile raccapezzarsi in questa giungla di parole scoordinate.

Per un primo orientamento, che poi approfondiremo, possiamo dire che:

- le guardie addette ai parchi nazionali o regionali (lett. c) sono i dipendenti pubblici di questi enti, assunte in base allo statuto del parco;

- le guardie giurate comunali, forestali e campestri (lett. d) sono i dipendenti pubblici con qualifica di guardia comunale facenti parte della polizia locale e diverse dalle guardie municipali;

- le guardie private giurate (lett. e) sono lavoratori privati con decreto di nomina e porto d'armi rilasciati dal questore, assunti con il compito di custodire determinate unità immobiliari e con competenza limitata a tali unità;

- le guardie volontarie (lett. f) sono guardie private giurate incaricate da associazioni ecologistiche o zoofile e munite di apposito decreto di nomina rilasciato dal questore;

- le guardie di enti delegati dalla regione e ovviamente, anche se la legge non lo dice, le guardie delle regioni stesse (lett. g); la legge, tanto per fare un po' di confusione, le chiama *agenti*, parola priva di significato tecnico-giuridico se non meglio specificata; ente delegato è in genere la provincia, ma non è esclusa la delega ad altri enti pubblici. Anche in questo caso deve trattarsi di dipendenti pubblici.

Ciò premesso vediamo di orientarci sulle nozioni di agente di polizia giudiziaria (PG) o di pubblica sicurezza (PS) e sulle loro competenze.

Essere agente di PG vuol dire che avere il compito di accertare reati e che l'accertatore può compiere atti di indagine formalmente validi (perquisizioni, sequestri, assunzione informazioni, raccolta prove, ecc.).

Essere agenti di PS (attenzione a non confonderli con gli agenti della Polizia di Stato che sono anche agenti di PS) vuol dire appartenere ad un corpo di agenti organizzato mediante un regolamento, a cui la legge o il questore riconosce la qualifica di agente di PS; l'agente di PS, oltre a svolgere i suoi compiti specifici (art. 1 T.U. leggi di P.S. del 1931) *veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi uff-*

*ciali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati". A tal fine ha facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia. (art. 20 DPR 616/1977).*

La qualifica di agente di PS, di per sé, non attribuisce particolari diritti all'agente, ma più che altro gli impone dei doveri. Sono poi le singole leggi a stabilire, in relazione alla attività svolta, le competenze.

In via generale occorre tener presenti le seguenti distinzioni:

Accertatori **con** funzioni di polizia giudiziaria

Accertatori **senza** funzioni di polizia giudiziaria

Gli accertatori con funzioni polizia giudiziaria si distinguono poi in:

Accertatori con competenza **generale illimitata**

Accertatori con competenza **generale**, limitata territorialmente

Accertatori con competenza **parziale**

Competenza **generale** di PG significa che l'accertatore può compiere atti di indagine formalmente validi in relazione a qualsiasi reato (per reato si intende ogni condotta punita con ammenda e/o arresto (contravvenzione) oppure con multa e/o reclusione (delitto); competenza significa **parziale** di PG che egli può compiere atti solo in relazione a specifici reati. Ad esempio (che non ha a che vedere con la caccia ma è illuminante al fine di comprendere i problemi che si presentano all'interprete) per i Vigili del Fuoco di ruolo *svolgono funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività istituzionali*; queste sono, in particolare *il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale. (D. L.vo 139/2006)*. Essi sono quindi agenti di PG se indagano su chi ha appiccato un incendio o se lo arrestano sul fatto, ma sono privi di competenze di PG se in una abitazione trovano un pacco di droga. Non hanno competenza territoriale, ma è ovvio che quando sono fuori del loro territorio, salvo che comandati, non sono in servizio e non hanno perciò alcuna competenza. Essi forse non sono neppure agenti di PS; questa qualifica era prevista dall'art. 8, primo comma della legge 1570/1941 il quale, dopo lunga discussione parlamentare non è stato abrogato, ma con l'art. 15 L. 469/61 è stato modificato scrivendo solamente che ad essi "sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano". Se fossero stati ancora agenti di PS non ci sarebbe stato bisogno di questa norma. In seguito una nuova legge 139/2006 ha abrogato la legge 1570 "salvo il primo comma dell'art. 8", senza considerare che esso era stato già abrogato e quindi non poteva rivivere; e si è creato un gran pasticcio giuridico. Ad ulteriore conferma di ciò, il fatto che la legge non ha previsto per i vigili del fuoco la possibilità di andare armati, cosa invece

prevista per gli agenti di PS. Va detto che la qualifica di agente di PS conferisce più oneri che poteri e che ai vigili del fuoco tale qualifica proprio non servirebbe a nulla.

Hanno competenza **generale illimitata** di PG **su tutto il territorio** quelli indicati nell'art. 57 CPP, commi 1 e 2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Guardie Forestali.

Hanno competenza **generale limitata territorialmente**, le guardie dei comuni, delle province e delle regioni.

Hanno competenza **parziale** coloro a cui una o più leggi speciali attribuiscono competenza per determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la competenza è limitata anche territorialmente

Infine, mentre Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato si considerano in servizio permanente, e quindi possono legittimamente compiere atti anche se fuori servizio, gli altri soggetti con qualifica di agente od uff. di PG, sono tali solamente se in servizio. Attenzione non confondere la nozione militare "in servizio permanente effettivo" che si contrappone semplicemente alla nozione di "militare di complemento" con la permanenza del servizio di PG, espressamente riservato dalla legge (R. D. 31 agosto 1907, n.690) solo ai corpi espressamente indicati.

Se non sono in servizio essi hanno solamente l'obbligo generico di denuncia ex art. 361 C.P. che incombe su ogni pubblico ufficiale che abbia notizia di un reato *nell'esercizio o a causa delle sue funzioni*. Se, ad es., ne ha notizia casuale al bar, non ha alcun obbligo. Attenzione però; l'art. 29 della legge sulla caccia 157/1992, in contrasto con tutto il quadro logico-sistematico, stabilisce che gli agenti della polizia locale *possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio*. Norma in perfetto contrasto con l'altra che consente loro di cacciare fuori orario di servizio!! Si veda la voce →**Porto d'armi da parte degli agenti accertatori**.

Un tempo le distinzioni sopra indicate avevano meno importanza per il fatto che non esistevano le sanzioni amministrative, ma solo delitti e contravvenzioni e chi era incaricato di accertare anche semplici contravvenzioni di fronte ad uno di tali reati rivestiva la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Con la legge sulla depenalizzazione del 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni punite con la sola multa od ammenda sono state trasformate in sanzioni amministrative (salvo un sola ipotesi) e perciò chi era incaricato del loro accertamento non aveva più ragione di rivestire la qualifica di agente di PG. Si può quindi tranquillamente sostenere, ad esempio, che nonostante la dicitura della legge sulla pesca, anche le guardie ittiche abbiano perduto la qualifica di agente di PG. L'orientamento generale dal 1977 in poi è di negare alle guardie giurate poteri

di polizia giudiziaria che un privato mai ha nel nostro ordinamento.

Conforta questa interpretazione il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, Art. 163. Trasferimenti agli enti locali, il quale stabilisce:

... 3 . *Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:*

a) *il riconoscimento della nomina a **guardia** giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle **guardie volontarie** delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;*

b) *il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;*

Visto che le regioni non possono attribuire poteri di polizia giudiziaria è chiaro che il trasferimento di competenza fa venir meno la possibilità che la regione nomini soggetti privati a svolgere compiti che implicano facoltà di polizia giudiziaria.

Quindi: è vero che stando alle lettera della legge 1931 le guardie ittiche hanno il compito di accertare reati e la qualifica di agenti di PG, ma bisogna prendere atto che ciò è in contrasto con il quadro normativo vigente; il problema è se si possa negare ora la qualifica di agente di PG in via interpretativa o se sia un problema di coordinamento di norme da risolvere sul piano costituzionale.

Unico modestissima eccezione a questo quadro logico (anche in questo caso solo perché il legislatore non sapeva ciò che scriveva) è per le **guardie zoofile** per le quali la L. 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali), ha stabilito che *La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.* Quindi le guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e solamente per l'accertamento di reati aventi per oggetto animali d'affezione; essi inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il prefetto. In materia di caccia sono normali guardie volontarie e potrebbero intervenire in qualità di agenti di PG solo se il cacciatore prendesse a calci il cane (art. 37 LC)!

Problema analogo vi è per i **barracelli**, una particolare struttura della Sardegna di guardie campestri organizzate in forma di compagnia, su richiesta dei proprietari di terreni; essi rientravano fra gli agenti di PS a norma della legge del 1907. Dal 1940 ricadevano nel regime previsto dall'art. 73 T.U. leggi di P.S.

e potevano portare armi come ogni agente di PS, secondo i principi del loro regolamento del 1898.

La situazione normativa è stata però modificata con il passaggio delle competenze alla Regione nel 1979. Il DPR 19-6-1979 n. 348, art. 12 stabilisce infatti che la qualifica di agente di PS viene attribuita con decreto del prefetto e che sia il prefetto (e non quindi il Comune) a stabilire il tipo di arma che l'agente singolarmente (o per compagnia) ha facoltà di portare in servizio. È il prefetto che può scegliere fra arma corta e arma lunga.

Detto ciò pare evidente che il modello di tessera predisposto dalla Regione nel 2004 è illegittimo e privo di senso: non è sindaco che deve firmare il documento, ma il prefetto.

I Barracelli non esercitano funzioni di polizia giudiziaria; la legge regionale 15/07/1988, N. 25 attribuisce loro solo il compito di accertare infrazioni amministrative (art. 6). Anche la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 li nomina assieme alle guardie giurate e non attribuisce loro nessuna specifica competenza di polizia giudiziaria (che del resto la regione non può attribuire). La L.Reg. 15/07/1988, n. 25 attribuisce loro il compito di "prevenzione e repressione dell'abigeato", ma la Regione non può attribuire compiti di polizia giudiziaria e, anche se lo potesse, la competenza di PG resterebbe limitata esclusivamente all'abigeato, con esclusione di ogni altro reato. Ma reprimere e prevenire è attività che non ricomprende necessariamente il potere di compiere formali atti di polizia giudiziaria.

**La qualifica di agente di PG non può essere conferita da leggi regionali poiché le regioni non hanno alcuna competenza in materia penale.** Le norme che prevedono ciò sono illegittime. In rari casi vi è stato un passaggio specifico di competenze con attribuzione a soggetti dipendenti dalle regioni del compito di accertare reati già previsti da leggi nazionali.

### **Gli agenti alle dipendenze di enti locali**

Fermi restando i dubbi terminologici e sistematici ed i problemi sollevati dalla legge sulla polizia locale, essi vengono ritenuti agenti di PS e agenti di PG con competenza generale limitata al loro territorio. Per essi l'art. 29 LC pone una regola speciale, valida solo in ambito venatorio: *possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio*. Si veda anche la voce → **Porto d'armi da parte degli agenti accertatori**.

### **Guardie giurate**

Per quanto concerne le guardie giurate **particolari** alle dipendenze di privati (o di enti pubblici con rapporto di lavoro privatistico) si tenga presente che



essi rimangono dei privati cittadini e che non hanno alcun potere oltre quello che competerebbe ad ogni cittadino nella stessa situazione. In sostanza si tratta di un unico potere e cioè quello di procedere ad arresto in flagranza di reato (art. 383 CPP), per reati perseguibili d'ufficio, in tutti i casi in cui l'arresto è obbligatorio (art. 380 CPP). Il privato (o la guardia) che esegue un arresto diviene un P.U. e quindi può fare uso legittimo di armi e di mezzi od atti di costrizione (art. 53 CP).

La guardia giurata particolare non può richiedere le generalità ad una persona (l' art. 651 CP riserva tale facoltà solo a P.U.). Può farlo se effettua un arresto.

Diversa la posizione delle guardie giurate volontarie le quali non sono investite di poteri di polizia giudiziaria, ma solo di un potere derivante dal fatto di essere **persona incaricata di compiti amministrativi di polizia** (ma non giudiziari!). Quindi:

- la guardia non può eseguire arresti se l'arresto è solo facoltativo;
- la guardia non può procedere a nessun atto di indagine a norma degli artt. 347 ss. CPP;
- la guardia può arrestare solo se l'arresto è obbligatorio e, in tal caso, può trattenere il corpo di reato fino alla consegna alla polizia giudiziaria;
- la guardia può richiedere le generalità in forza dell'art. 651 c.p.;
- la guardia non può far uso delle armi o della coazione fisica a norma dell'art. 53 C.P., ma può usarle armi o violenza solo per legittima difesa;
- le guardie redigono verbali che non sono atti pubblici, ma che, come ben ha sempre detto la legge, dal 1907 ad oggi, *fanno fede fino a prova contraria*;
- le guardie, in quanto persone incaricate di un pubblico servizio hanno l'obbligo di fare denuncia delle notizie di reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 362 c.p.).

Si pone il problema se le guardie volontarie, nel momento in cui intervengono per svolgere il loro compito, siano pubblici ufficiali oppure solamente incaricati di un pubblico servizio. Secondo la definizione data dall'artt. 357 e 358 C.P., modificato nel 1990, essi vanno inseriti fra gli incaricati di un pubblico servizio. Però nel 1994 la Cassazione, giudicando su di un caso anteriore alla riforma, scriveva *Va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 cod. pen., alle guardie ecologiche del servizio volontario di vigilanza della comunità montana Valtellina. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata ai sensi dell'art. 255 del regolamento per l'esecuzione del TULPS.*(Cass. 9387/1994).

Però la legge 6 giugno 2008 n. 101, emessa in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05,

procedura di infrazione n. 2000/4196, per avere l'Italia limitato il libero svolgimento dell'attività delle agenzie di vigilanza comunitarie accampando la fanfania che esse avevano pubblici poteri, non ha potuto dichiararli pubblici ufficiali, ma ha loro riconosciuto solo la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

Ciò non spiega perché le guardie giurate volontarie siano legittimate a richiedere i documenti ai controllati, facoltà riservata ai pubblici ufficiali, così come quella di fare uso di armi e di violenza fisica (art. 53 C.P.), facoltà questa che nessuno si è mai sognato di attribuire a delle guardie private e per di più volontarie.

La soluzione giuridicamente corretta non è quella proposta dalla Cassazione. Tra l'altro non è vero che i verbali abbiano fede privilegiata; sono verbali di constatazione di fatti che hanno lo stesso valore di una testimonianza, smontabile con prova contraria; la fede privilegiata è quella che possiedono gli atti e le certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale o quegli atti che fanno fede fino a querela di falso. È la qualifica del soggetto che emette l'atto a provare la fede privilegiata ed è un errore logico far derivare la qualifica del soggetto in base alla natura dell'atto emesso. Perciò si deve ritenere che si tratta di incaricati di pubblico servizio a cui una norma speciale attribuisce anche la facoltà eccezionale di richiedere i documenti specificamente indicati nella legge sulla caccia o in altre leggi apposite.

#### **Le Guardie giurate volontarie in genere**

Ad esse si applica poi, salvo diversa disposizione, l'art. 13 della legge 689/1981 (legge sulla depenalizzazione che regola le sanzioni amministrative) per cui possono:

- assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
- procedere al sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa;
- procedere alla contestazione dell'infrazione.

Sul punto della applicabilità dell'art. 13 Legge 689/1982 vi è stato dibattuto dottrinario un po' astratto ed inconcludente. Se si considera che la legge sulla caccia è una legge speciale la conclusione è semplice: l'art. 13 si applica in mancanza di diversa o contraria disposizione della legge 157/1992.

Un problema particolare è dato dai dipendenti degli enti che gestiscono aree naturali protette (Enti Parco) ai quali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. (art. 29 L. 394/1991). La loro nomina avrebbe dovuto essere regolata da decreti che non mi risultano emanati. I loro poteri in ambito venatorio dovrebbero essere gli stessi attribuiti alle guardie giurate volontarie.

### **Le guardie giurate volontarie venatorie**

Quanto appena detto vale anche per le guardie venatorie per cui però è stata dettata **una normativa particolare** che definire confusionaria è dir poco.

L'art. 57 del Codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente di PG solo a persone inquadrare in corpi alle dipendenze di enti pubblici con l'unica eccezione di coloro «ai quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all'art. 55» e cioè di accertare reati.

Ora la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova legge sulla caccia, posteriore al nuovo C.P.P.), all'art. 27, dice che la vigilanza venatoria è affidata:

a) agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. «Ad essi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente»;

b) alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per la legge del 1907 sono anche agenti di PS;

c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche, zoofile riconosciute da leggi regionali. ecc.

d) alle guardie giurate private; la legge avrebbe fatto meglio a precisare che esse possono intervenire solo all'interno dei terreni affidati alla loro sorveglianza e non certo girare per le campagne a scovar bracconieri!

È quindi la legge stessa sulla caccia la quale esclude che alle guardie volontarie possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria (e tanto meno di agente di PS).

L'art. 28 successivo precisa l'importanza della distinzione stabilendo che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di PG possono procedere a sequestro amministrativo o penale. È evidente quindi che non ha senso la tesi secondo cui chi è comunque incaricato di vigilare affinché non vengano commessi reati, divenga automaticamente agente di PG quando interviene: la legge incarica una serie lunghissima di guardie di ogni genere di svolgere «attività di vigilanza» affinché non vengano commesse violazioni alle leggi venatorie, ma poi stabilisce che atti di polizia giudiziaria (cioè atti di indagine ed intervento con rilevanza processuale penale quali sequestri, perquisizioni, assunzione di informazioni, ispezioni, ecc.) possono essere compiuti solo da chi ha specifiche attribuzioni di polizia giudiziaria. Perciò non si può far derivare la qualifica di PG dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla caccia è norma speciale che deroga espressamente al CPP !

L'unico dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: è possibile che una legge regionale attribuisca la qualifica di agente di PG a soggetti diversi da quelli indicati nella legge?

La risposta deve essere negativa per i motivi già esposti. Inoltre la legge sulla caccia risulta aver espressamente delimitato l'ambito dell'art. 55 C.P.P.

### **Le guardie volontarie che non sono anche guardie giurate**

In materia di guardie giurate volontarie e di guardie volontarie, è stata creata una notevole confusione dai legislatori del passato che hanno legiferato senza un preciso quadro di riferimento.

In passato erano regolate solo le guardie giurate private, lavoratori dipendenti da privati; lentamente, per la caccia e per la pesca, vennero introdotte le guardie giurate volontarie che però restavano in tutto soggette alle norme sulle guardie giurate private. Esse non avevano alcuna tutela giuridica salvo quella derivante dalla qualità di pubblico ufficiale che assumevano al momento di un intervento nella materia loro affidata.

La normativa statale non si è discostata da questo quadro fino a tempi recenti.

La legge venatoria del 1939 stabiliva all'art. 68: *la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.*

*È affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni della federazione italiana della caccia.*

L'art. 69 aggiungeva: *le sezioni della federazione italiana della caccia hanno facoltà di chiedere al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-ix, n. 773.*

La legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 29 in materia venatoria così modificava la norma: *le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facoltà di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di **guardie giurate volontarie** per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. dette **guardie giurate** sono equiparate, ad ogni effetto, alle **guardie volontarie**.*

La legge 27 dicembre 1977, n.968, art.27 regolava nuovamente la materia scrivendo: *la vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle **guardie volontarie** delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.*

*Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.*

Questa legge quindi faceva un passo indietro e non faceva più alcun cenno di guardie volontarie prive della qualifica di guardia giurata.

L'articolo 27 della legge venatoria del 1992 recita:

*La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:.....*

*b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

Infine il citato D.L. n. 31 marzo 1998, n. 112 trasferiva alle Regioni

*a) il riconoscimento della nomina a **guardia** giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle **guardie volontarie** delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;*

*b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;*

Stando alla lettera della norma parrebbe che vi siano guardie giurate volontarie e guardie volontarie *sic et simpliciter*, ma è una pura svista linguistica. Come si vede le guardie volontarie non giurate compaiono e scompaiono misteriosamente senza che nessuno si sia mai accorto delle incongruenze che ne derivavano. Ma siccome la legge del 1992 fa riferimento solo a guardie volontarie che siano anche guardie giurate, dovrebbe essere chiaro che la norma del 1998 non ha inteso derogare a questo principio.

**Allo stato delle cose si deve perciò ritenere che non può esistere una guardia volontaria che non abbia il decreto di guardia giurata, rilasciato dal prefetto o dalla Regione, a seconda dei casi.**

Si veda al riguardo, fra le tante, la legge regionale Lombardia 9/2005 che prevede che le guardie volontarie siano prima di tutto guardie giurate.

La conclusione è che non esistono guardie volontarie che non siano anche guardie giurate perché il potere di effettuare controlli e di redigere verbali compete solo a chi sia munito del decreto di riconoscimento della qualità di guardia giurata, rilasciato, a seconda dei casi dal prefetto o dalla Regione. Non

vi può essere un riconoscimento di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale in mancanza di un atto che riconosca e attesti tale qualifica.

Di conseguenza coloro che si costituiscono in associazioni di volontari, ma sono privi del decreto di guardia giurata, rientrano (come certi gruppi di “Ranger”) nella figura giuridica delle ronde. Vale a dire che il cittadino che pretende di andare in giro ad insegnare l’ordine e la legge agli altri, prima di tutto deve dimostrare di essere all’altezza di tale compito, di non avere disturbi psichici, di essere incensurato e, cosa importante, deve indossare giubbotti che lo identifichino chiaramente e a distanza come soggetto privo di qualsivoglia potere, salvo quello di osservare (facoltà questa garantita dalla Costituzione, purché non si rechi disturbo o molestia agli altri cittadini).

Pare cosa del tutto ovvia, sul piano logico e giuridico che non si possa operare alcuna distinzione fra chi afferma di fare la ronda per tutelare la sicurezza pubblica e chi afferma di fare la ronda per tutelare il cinghiale, anche perché non ci si può basare sulle intenzioni, ma sui comportamenti di fatto.

Perciò alle guardie volontarie che non siano guardie giurate si applica integralmente il Regolamento ministeriale 8 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di pari data e non possono portare alcuna divisa. Le guardie giurate invece devono attenersi alle disposizioni del regolamento al TU Leggi di PS e portare solo divise autorizzate dal prefetto. Rimane fermo il principio generale per cui le divise non devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e poteri di chi hanno davanti; perciò le divise non devono essere confondibili con quelle di agenti di PS e non devono recare gradi e stellette.

#### **Attività esplicabile dagli addetti alla vigilanza**

##### **Gli agenti di polizia giudiziaria**

Gli accertatori con qualifica di agente di PG possono compiere tutte le attività di indagine loro demandate dal CPP, **nei limiti dei reati di loro competenza:**

- identificazione di persone prive di documenti o con documenti probabilmente falsi; a tal fine possono accompagnare la persona nei propri uffici e trattenerla fino ad identificazione, per un massimo di 12 ore (art. 349 CPP);
- arresto facoltativo o obbligatorio in flagranza di reato e fermo;
- atti specifici di indagine (sommarie informazioni, testimonianze, perquisizioni, sequestri, ecc.);
- documentazione dell’attività svolta;
- denuncia di reati di cui sono venuti a conoscenza in relazione alle loro funzioni ad un ufficiale di PG o al PM (art. 331 CPP);
- redazione ed invio della notizia di reato su cui hanno svolto investigazioni al PM (art. 347 CPP);
- possono procedere a perquisizioni domiciliari anche solo per vaghi indizi di detenzione illegale di armi od esplosivi (art. 41 TULPS).

- gli agenti di PG procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati (art. 28 L.C.)

- possono richiedere la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12 LC, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

Chi **non è agente di polizia giudiziaria** (lettere b, c, d) può controllare solo persone che siano congiuntamente (art. 28, 1° comma LC):

**a) in esercizio o atteggiamento di caccia e**

**b) in possesso di armi o arnesi atti alla caccia,**

formulazione sciocca e sovrabbondante perché non vi può essere atteggiamento di caccia se non si hanno con sé mezzi di caccia!

A queste persone può essere richiesto di fornire le proprie generalità, di esibire eventuali armi o arnesi o selvaggina in loro possesso e, in caso le possiedano, di esibire i documenti che giustifichino il porto di armi e l'esercizio della caccia. Esibire significa che è l'interessato che mostra alla guardia l'arma che ha e le cartucce che contiene, che mostra la selvaggina che visibilmente ha con sé. Non è assolutamente obbligato a compiere operazioni di smontaggio dell'arma, ma deve solo, se richiesto, aprire la bascula per far vedere se l'arma è carica o scarica, e mostrare quante cartucce entrano nel serbatoio.

Attenzione:

- Il cacciatore **NON DEVE** consegnare l'arma alla guardia che potrebbe non essere abilitata al maneggio armi o al porto di arma lunga.

- Le guardie giurate non hanno competenza ad accertare reati in materia di armi, ma solo in materia di caccia; perciò possono controllare solo calibro e numero dei colpi dell'arma; non sono legittimati controllare matricola, numero di catalogo, lunghezza canna, denunce, comodato ed altre cose che potrebbero costituire violazione alle leggi sulle armi. È attività riservata alla polizia giudiziaria con competenza per tale tipo di reati.

Le guardie giurate volontarie non possono procedere ad alcuna perquisizione né a sequestro di armi, arnesi o selvaggina né ad assunzione di informazioni da terzi, né a raccolta di tracce o prove dell'infrazione.

Essi non procedono a contestazione di infrazioni, ma solo a redigere verbali di constatazione in cui devono esporre tutte le **circostanze del fatto**, ivi comprese le norme che si ritengono violate, e le **eventuali osservazioni** della persona ritenuta responsabile della infrazione (art. 28 comma 5 LC).

**Attenzione:** in presenza dell'accertamento della flagranza di reati per cui è obbligatorio l'arresto **essi possono, ma non devono**, procedere all'arresto a norma art. 383 CPP.

I reati per cui è previsto **l'arresto obbligatorio in loro flagranza** sono, per quanto riguarda le situazioni che possono presentarsi:

- porto di armi da guerra (ma è difficile che uno cacci con un mitra!)
- porto di armi clandestine (cioè armi comuni prodotte dopo il 1920 e prive di matricola, armi comuni prodotte dopo il 1979 e prive di numero di catalogo, armi autocostruite);
- porto illegale di **almeno due armi** comuni da sparo (in caso di due bracconieri che operino congiuntamente vi è concorso nel reato e quindi ognuno concorre nel porto di due fucili!).

Solo in caso di arresto si procede al sequestro del corpo di reato. L'arrestato va posto al più presto a disposizione di un agente od ufficiale della polizia giudiziaria che redige un verbale di consegna della persona e delle cose.

Per **flagranza** si intende quella situazione in cui vi è stata la constatazione diretta della commissione di un reato da parte di una data persona; questa può essere anche essere catturata dopo un inseguimento, ma vi deve essere la certezza che si tratta della persona che si è vista commettere il reato. Costituisce flagranza il fatto che il presunto colpevole venga trovato in possesso di cose o tracce indicanti **con sicurezza** che ha commesso il reato immediatamente prima (art. 382 CPP).

#### **Perquisizioni.**

La regola generale è che le perquisizioni personali possono essere compiute solo su decreto motivato del PM (art. 247 CPP). Ricordo che l'art. 13 della Costituzione dice che salvo particolari casi di necessità ed urgenza indicati dalla legge "nessuno può essere sottoposto a ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria". Perquisizione personale è quella diretta a rinvenire cose occultate sulla persona, ivi comprese borse e borselli. Dubbio se vi rientrino valige e grossi colli. Si veda anche la voce →**Reati**.

Le perquisizioni domiciliari e veicolari sono soggette alle stesse regole.

Caso di urgenza e necessità si ha nella flagranza del reato o in presenza di un evaso, o in caso di cattura o fermo (art. 352 CPP); chiara l'esigenza di evitare che la persona acchiappata abbia con sé oggetti pericolosi.

Vi sono poi norme speciali di portata più limitata perché applicabili solo **in operazioni di polizia** (vale a dire non di fronte a situazioni occasionali) e per la ricerca di stupefacenti, armi, esplosivi:

a) La legge 152/1975 sull'Ordine pubblico ha previsto che in caso di necessità ed urgenza la PG e la Forza Pubblica, nel corso di operazioni di polizia, possono procedere a perquisizione sul posto di persone e veicoli, ma al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi ed esplosivi e strumenti da scasso.

b) La legge del 1990 sugli stupefacenti ha poi previsto un diritto di ispezione di veicoli e bagagli "nel corso di operazioni di polizia" dirette contro il traffico di stupefacenti.

Quest'ultima legge ha introdotto la nuova nozione di "ispezione", diversa dalla ispezione regolata dall'art. 244 CPP. La Cassazione ha scritto che *ispe-*



*zionare significa limitarsi a guardare entro un veicolo per osservare ciò che immediatamente è visibile al controllo accurato di tutte le parti, esterne ed interne, del veicolo, dei bagagli e degli effetti personali che sono avvistati dall'agente che ispeziona; se occorrono più accurate e complesse ricerche occorre procedere a perquisizione. Cass., 11908/1992, Cass., 1864/1997.*

Come si vede una distinzione di lana caprina, e solo la Cassazione riesce a capire se il fatto di aprirmi di forza una valigia e trovarvi una pistola avvenga come ispezione o come perquisizione!

In mancanza dei requisiti prescritti la perquisizione si dovrebbe considerare nulla e quindi inesistente il sequestro conseguente di armi a droga; ma la Cassazione è sempre stata di manica molto larga.

Quindi, riassumendo, per quanto concerne la nostra materia:

La PG può eseguire perquisizioni ed ispezioni, di propria iniziativa, solo in caso di flagranza di reato.

Chi non è agente di PG può solo richiedere che gli vengano mostrati armi, arnesi o selvaggina in possesso del controllato. Non può pretendere che il controllato apra contenitori in suo possesso o che consenta di far vedere che cosa ha nel bagagliaio dell'auto o di estrarre i fucili che già ha riposto in esso. Solo nel caso che si sia direttamente constatato che egli aveva con sé l'arma e che l'ha risposta nell'auto, può essergli chiesto di mostrale perché in tal caso vi è la prova che egli "era in possesso" dell'arma. Occorre essere sicuri perché se poi l'arma non c'è non si fa certo una bella figura e si potrebbe essere accusati di qualche abuso.

Alcune leggi regionali, proprio per ovviare a questo limite, hanno introdotto una sanzione amministrativa per chi si rifiuta di mostrare ciò che porta in contenitori (cesti, sacchi da montagna). Non è mai consentito di richiedere di vedere ciò che uno ha in tasca o nella cacciatora.

## VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – NOZIONI GENERALI

### **Voci collegate: I reati – Le sanzioni penali**

Le sanzioni amministrative (quelle cioè che non costituiscono reato, dette invece contravvenzioni), sono regolate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.. Essa ha dettato alcuni principi generali quali: risponde solo il maggiorenne che sia capace di intendere e volere, la violazione deve essere commessa in modo cosciente e volontaria sia per dolo che per colpa; non si risponde se si è agito per errore non colposo sul fatto o per errore non colposo sulle legge (C. Cost. 364/1988), o per legittima difesa o in stato di necessità, caso fortuito, forza maggiore. È possibile il concorso di persone nella violazione.

Le norme della legge sulla caccia sono speciali rispetto alla legge 689/1995 che si applica solo in quanto non diversamente disposto da esse (art. 31 c. 6 LC).

La legge 689/1995 stabilisce che sono competenti all'accertamento di violazioni amministrative i soggetti specificamente incaricati di ciò nei singoli settori nonché, in via generale tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Sia chiaro che la legge si riferisce a coloro che hanno competenza generale per ogni tipo di reato e non ha chi ha competenza parziale solo per alcune materie. È ovvio che un Vigile del Fuoco può accertare violazioni in materia di misure antincendi, ma non di sanità.

La legge sulla caccia contiene norme speciali e stabilisce chi sono i soggetti legittimati all'accertamento (→**Vigilanza venatoria**). L'art. 28 prevede che i soggetti con qualifica di agenti di polizia giudiziaria procedano a rapporto, il quale è gestito poi direttamente dall'agente o ufficiale di PG fino al momento in cui lo invia all'ufficio competente per l'applicazione della sanzione.

Coloro invece che siano privi di tale qualifica *i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.*

Si tratta di una norma che non modifica quanto stabilito in via generale per le guardie giurate le quali:

- redigono verbali che non sono atti pubblici, ma che, come ben ha sempre detto la legge, dal 1907 ad oggi, *fanno fede solo fino a prova contraria*;
- in quanto persone incaricate di un pubblico servizio hanno l'obbligo di fare denuncia delle notizie di reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 362 c.p.).

Perciò gli accertatori che non sono agenti di PG fanno solo constatazioni su ciò che ritengono aver accertato, devono raccogliere le osservazioni del preteso

responsabile e devono trasmettere il loro verbale a chi di dovere. Essi accertano solo dei fatti che ritengono rilevanti al fine di configurare una violazione, ma non sono essi ad avere la capacità ed il compito di farne il corretto inquadramento giuridico.

È l'ufficio che riceve il verbale ad avere il dovere di stabilire in via generale l'interpretazione che intende dare alle norme dubbie, di controllare che il verbale fornisca sufficienti elementi probatori sui fatti, se e quali norme giuridiche siano applicabili a tali fatti. Il funzionario che sbaglia in queste valutazioni può essere chiamato a rispondere per i danni cagionati all'Erario o al cittadino e l'ufficio che adottasse prassi scorrette potrebbe essere chiamato a risponderne in sede di *class action*.

In ogni caso, a norma artt. 13 e 14 L. 689/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore; quindi in ogni caso, salvo la fuga del trasgressore o altro grave evento che sia di ostacolo, deve essere redatto immediatamente un verbale da cui risulti ciò che l'accertatore contesta come illegittimo, la norma che regola la fattispecie, le dichiarazioni del trasgressore. Il verbale deve essergli consegnato; se si rifiuta di riceverlo, il verbalizzante ne darà atto nel verbale.

Non è previsto che il trasgressore firmi il verbale e quindi è libero di firmarlo o di non firmarlo. Di solito il trasgressore non è affatto contento di come vengono riferite le sue dichiarazioni; il verbalizzante farà cosa intelligente se lo inviterà a scrivere le dichiarazioni di suo pugno su di un foglio che, in tal caso, dovrà ovviamente essere firmato.

In diritto amministrativo non vige la presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione per i reati penali e chi si oppone ad una ingiunzione di pagamento lo fa in un processo civile e non in un processo penale. Perciò chi si oppone ha l'onere di provare che non sono veri i fatti affermati come veri in un verbale munito di fede pubblica, se redatto da un agente di PG e talvolta potrà farlo solo mediante la querela di falso (atto formale con cui afferma che è falso quanto detto dal P.U.). Per comprendere meglio il problema riportiamo due casi esaminati dalla Cassazione:

- Se un cacciatore è accusato da una guardia forestale (agente di PG) di aver cacciato in zona di divieto, può provare in qualsiasi modo che nella zona indicata non vi alcun divieto, trattandosi di valutazione dei fatti accertati; non può viceversa provare, se non previa querela di falso, che tale luogo è diverso da quello indicato nel verbale medesimo, né, in genere, la non rispondenza al vero di circostanze di fatto- \* Cass., 06 agosto 1990, n. 7913.

- Se la stessa guardia dichiara di aver riconosciuto il cacciatore, questi può contestare con ogni mezzo non il fatto obiettivo direttamente accertato dal pubblico ufficiale, bensì la valutazione dei fatti compiuta dallo stesso e così la propria identificazione, ove sia stata effettuata a distanza, versandosi nell'ambi-

to dell'apprezzamento dei fatti, che può sempre essere messo in discussione e liberamente valutato dal giudice, anche in contrasto con l'assunto dei verbalizzanti, senza che sia necessario proporre querela di falso. \*Cass., 21 maggio 1990 n. 4572.

L'affermazione che è il cittadino a dover dimostrare la propria innocenza, va presa con un grano di sale giuridico; l'ordinanza-ingiunzione è pur sempre un atto amministrativo che è annullabile se non corrisponde a determinati requisiti di logica, correttezza, buona amministrazione, motivazione ed è dovere della P.A. fornire elementi che comprovino la correttezza dell'atto e del comportamento di chi lo ha provocato o redatto.

Quando non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni (360 se notificato all'estero). In mancanza di valida notifica secondo le norme della procedura civile, viene meno l'obbligo di pagare la sanzione.

La contestazione è essenziale, oltre che per il motivo appena visto, perché:

- entro 60 giorni è possibile pagare un importo ridotto (oblazione) pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista dalla legge (quando è stabilito un importo minimo si può pagare il doppio del minimo, se esso è più conveniente rispetto al pagamento di 1/3 del massimo).

- entro 30 giorni è possibile inviare scritti difensivi, documenti, prove, all'autorità competente ad applicare la sanzione e chiedere di essere sentiti personalmente.

Se le giustificazioni vengono accolte, la contestazione viene archiviata.

Se le giustificazioni non vengono accolte, si perde il diritto all'oblazione e l'autorità competente emette decreto motivato, in cui deve spiegare perché non si crede alle giustificazioni o perché non si procede agli accertamenti richiesti, e con esso determina gli importi da pagare entro 30 giorni come sanzione e come spese.

Contro il provvedimento di ingiunzione per violazioni venatorie si può fare ricorso solo al Tribunale del luogo ove è stato commesso il fatto secondo la contestazione.

Il ricorso può essere presentato personalmente e non è necessario essere assistiti da un avvocato; chiaro che se non si ha pratica di diritto occorre l'assistenza di una associazione o di un legale.

L'art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010), ha modificato il DPR 115/02 (T.U. sulle spese di giustizia) in materia di contributo unificato. Dal 1° gennaio 2010 per opporsi ad una sanzione amministrativa bisogna versare allo Stato 30 euro (o 70 euro se la multa supera i 1.500 euro) a cui vanno sommati 8 euro di marca da bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria. Tale contributo, da versare alla Posta o in tabaccheria, potrà

essere recuperato solo se viene accolto il ricorso.

L'amministrazione interessata può incaricare propri dipendenti di svolgere accertamenti sui fatti oggetto dell'opposizione e sui fatti ed argomenti addotti dall'opponente (non ovviamente sulla sua persona!).

L'opponente o tenuto a comparire personalmente o a mezzo legale alla udienza fissata dal giudice. Se non compare, l'ingiunzione diviene definitiva. Il giudice può ammettere mezzi di prova (testimoni, perizie, sopralluogo) richiesti o indicati dalle parti.

### **La prescrizione delle sanzioni amministrative**

Le sanzioni amministrative si prescrivono entro 5 anni dal giorno in cui il fatto è stato, in ipotesi, commesso; poco importa quando è stato accertato o contestato. I cinque anni si calcolano secondo le regole civilistiche (art. 28 L. 689/1992) e cioè si computa il giorno del fatto, ma non l'ultimo giorno; vale a dire che se il fatto è successo il 10 del mese in termine di un anno scade il 9 dello stesso mese dell'anno successivo. Il decorso della prescrizione può essere interrotto secondo le regole civilistiche (art. 2943 C.C.) mediante atti portati a formale conoscenza dell'interessato da cui risulti la volontà della P.A. di procedere; in sostanza la notifica della contestazione e la notifica del provvedimento di ingiunzione. Di fronte ad uno di questi atti, la prescrizione riparte da zero.

La legge non lo dice, ma vi possono anche essere delle cause di sospensione; ad esempio, se si è fatta opposizione, dal momento del deposito della opposizione fino alla sua decisione con sentenza passata in giudicato, la prescrizione è bloccata. La stessa cosa se l'accertamento della violazione è connessa all'accertamento di un reato.

### **Reiterazione e continuazione**

Quella che nel capo penale è chiamata recidiva, nel campo delle violazioni amministrative diventa la reiterazione. La LC non parla di reiterazione, ma di *violazione nuovamente commessa*. Nella tabella delle violazioni abbiamo usato l'espressione "ripetizione della violazione"

Va detto che il legislatore con il D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 ha sentito la necessità di ridefinire il concetto di recidiva nelle infrazioni venatorie aggiungendo alla L. 689/1981 il seguente art. 8 bis:

#### *Reiterazione delle violazioni*

*Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.*

*Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.*

*Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.*

*La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.*

*Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.*

*La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.*

*Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione*

*precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.*

*Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.*

Detto in parole povere, le regole ricavabili da questa modifica sono:

- non si tiene conto delle violazioni commesse da almeno 5 anni
- non si tiene conto delle violazioni cui si è fatta oblazione
- la reiterazione normale richiede che si siano commessi fatti stessa indole; non è sufficiente che le violazioni siano contenute nella LC per farle diventare tutte della stessa indole;
- la reiterazione è specifica se si viola ripetutamente la stessa norma.
- restano salve norme più favorevoli contenute in leggi speciali, quale è la legge sulla caccia;

Perciò in materia venatoria si ha reiterazione solo quando viene violata nuovamente la stessa norma; non è sufficiente che la violazione sia della stessa indole.

La continuazione (art. 81 C.P.) si ha quando un soggetto con una stessa azione viola più norme di legge (ad es. detenzione di arma non denunciata e clandestina) oppure quando un soggetto compie più reati in attuazione di un medesimo disegno criminoso; tipico esempio quello di chi decide di darsi al bracconaggio e quindi porta un'arma senza licenza, usa mezzi di caccia vietati, uccide specie protette sia che lo faccia in un solo giorno, sia che continui a lungo finché non viene scoperto. In questi casi egli viene punito con la pena prevista per il reato più grave, aumentata al massimo fino a tre volte. Questa regola si può applicare anche se il reo è già stato condannato per alcuni dei reati da unire sotto il vincolo della continuazione.

In relazione alle infrazioni amministrative si configura la continuazione mediante una condotta unica, ma non quella mediante condotte ripetute, salvo che in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 8 L. 689/1981).

## **SI VEDA IN FONDO AL LIBRO LA TABELLA CON TUTTE LE INFRAZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE**

### **Giurisprudenza**

- Il principio, secondo il quale l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ. si estende ai fatti materiali che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comporta, con riguardo a sanzione amministrativa irrogata per l'Esercizio della caccia in zona vietata, che il contravventore, in Sede di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, potrà contestare con ogni mezzo di prova il verbale redatto dalle guardie forestali, nella parte in cui ritenga che il luogo ove venne constatato l'Esercizio di attività venatoria si trovi all'interno di detta zona di divieto, vertendosi in tema di valutazione dei fatti accertati, ma non anche provare, se non previa querela di falso, che tale luogo sia diverso da quello indicato nel verbale medesimo, trattandosi di fatto obiettivo direttamente riscontrato dal pubblico ufficiale. \*Cass., 9 novembre 1983, n. 6628,

- L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa (nella specie, per violazione degli artt. 43 e 12 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.d. 5 giugno 1939 n. 1016) introduce un giudizio di accertamento negativo della legittimità dell'atto opposto, nel quale le ragioni addotte dall'opponente integrano altrettante *causae petendi* della relativa domanda. Pertanto, in applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. deve escludersi che il giudice, adito con un'opposizione volta a denunciare solo l'eccessività della sanzione, possa pronunciare sulla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione. \*Cass., 11 dicembre 1986, n. 7383.

- Nel procedimento d'opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve negarsi l'ammissibilità dell'intervento di terzi, autonomo od anche "ad adiuvandum" (nella specie, intervento della federazione italiana della caccia, per il ristoro dei danni che assumeva derivarle dall'abusivo abbattimento di animali in zona di riserva), considerando che detto procedimento ha oggetto limitato alla legittimità dell'atto amministrativo, nel rapporto fra l'autorità che l'ha emesso ed il destinatario, ed inoltre è soggetto a peculiari regole processuali (Competenza funzionale del pretore, ampiezza dei suoi poteri istruttori, inappellabilità della decisione), non estensibili, in difetto di espressa previsione, a rapporti diversi, ancorché connessi. \*Cass., 20 giugno

1990, n. 6212

• Ai sensi dell'art. 5 della legge Reg. Lombardia n. 47 del 1978, le guardie Venatorie volontarie - che esercitano funzioni di polizia giudiziaria - sono abilitate a procedere alla contestazione immediata al trasgressore della violazione accertata, mentre, in mancanza di tale contestazione, non possono *motu proprio* provvedere alla notificazione del verbale di riferimento, ma devono trasmettere quest'ultimo all'Ente da cui dipendono, perché provveda all'incombente con le modalità previste dal codice di procedura civile o con quelle proprie della notificazione degli atti amministrativi, restando escluso che siffatta forma di notizia del verbale - obbligatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - sia fungibile con altri mezzi di comunicazione (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata dalle stesse guardie) ovvero suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. per effetto di avvenuta opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa in relazione all'infrazione suddetta. \*Cass., del 10 maggio 1991, n. 5233.

*Massima errata; non esistono guardie volontarie con funzioni di PG!*

• In tema di sanzioni amministrative, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale si lamenti che l'autorità competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione abbia illegittimamente ed ingiustificatamente emesso il provvedimento d'archiviazione degli atti e si chiedi, previa rimozione del citato provvedimento, l'accertamento della sussistenza della denunciata infrazione (nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia nella quale il World Wide Fund For Nature aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo il provvedimento con il quale la Provincia aveva disposto l'archiviazione degli atti relativi ad una contestata violazione di norme sulla caccia. In particolare, la S.C. ha così deciso sul rilievo che con tale domanda era stato chiesto un accertamento avente il medesimo oggetto di quello che il giudice ordinario avrebbe dovuto rendere, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, sulla situazione dedotta, qualora per l'infrazione considerata fosse stata emessa ordinanza - ingiunzione avverso la quale il relativo destinatario avesse proposto l'opposizione prevista dalla menzionata disposizione legislativa). Cass., Sez. U., 7 agosto 2001, n. 10889.

*Decisione errata; da nessuna norma risulta la legittimazione di terzi a far valere in sede civile diritti che sono esclusivi della P.A.*

• Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria (nella specie, per esercizio della caccia senza regolare autorizzazione), anche nella disciplina anteriore alla legge 24 novembre 1981, n. 689, deve riconoscersi al giudice ordinario (munito di competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti) il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli atti amministra-



tivi che costituiscono il presupposto di quella ordinanza (nella specie, regolamento deliberato dal comitato provinciale della caccia). Né un tale sindacato può ritenersi precluso per la mancata previa impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, dell'atto presupposto, ove la relativa potenzialità lesiva si sia attualizzata solo con l'adozione dell'atto presupponente che chiude la sequenza procedimentale. \*Cass., Sez. U, del 29 aprile 2003, n. 6627.

- In tema di sanzioni amministrative nella materia della caccia, anche in relazione al procedimento amministrativo, che si svolge in contraddittorio con l'interessato, disciplinato (sulla falsariga dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689) dall'art. 56, secondo comma, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (recante il recepimento della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio), vale il principio per cui l'ordinanza ingiunzione deve ritenersi legittimamente emessa anche quando l'autorità amministrativa emittente (nella specie, la Provincia), esercitando facoltà discrezionali non espressamente vietate dalla legge ed in ossequio al principio della completezza dell'istruttoria, ove non ritenga di avere elementi sufficienti per l'archiviazione, faccia istruire il caso dall'organo accertatore e, condividendone le ragioni, emetta il provvedimento sanzionatorio sulla base delle osservazioni di detto organo, fermo restando che, in attuazione del diritto alla tutela giurisdizionale, qualsiasi vizio del procedimento sanzionatorio, al pari di qualunque accertamento dell'autorità medesima, è assoggettato al sindacato del giudice dell'opposizione, ove questi ne sia ritualmente e tempestivamente investito con i motivi dell'opposizione stessa. \*Cass., 21 aprile 2005, n. 8326

- In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31, lett. i) legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria. \*Cass., 11 gennaio 2006, n. 218.

## ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI (Z.A.C.)

L'art. 10 LC sui Piani faunistico-venatori delle province stabilisce alla lett. e) che in essi vengano regolate *le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.*

La norma non è delle più chiare e il legislatore avrebbe fatto bene ad essere un po' più preciso e dettagliato. Si comprende che l'addestramento e le gare di cani possono essere fatte anche sulla fauna selvatica, senza abbatterla; ma in quali periodi? Di certo non quando la selvaggina accudisce ai piccoli o cova le uova. Si comprende che si può abbattere gli animali e quindi fare addestramento e gare anche con mezzi di caccia, ma solo su fauna di allevamento. Ed allora non sarebbe stato male precisare entro quali limiti e condizioni si può svolgere questo tipo di abbattimento. Sembra che l'attività possa rientrare in quella di impresa agricola, ma sarebbe stato bene definire il rapporto fra le cosiddette ZAC e i centri privati di riproduzione. Sono sempre due cose diverse o possono essere unificate?

Cosa ancora più assurda è che la legge non vieta di girare per la campagna con il cane sciolto, in qualsiasi periodo dell'anno e perciò l'addestramento del cane senza l'uso di mezzi di caccia può essere fatto liberamente, almeno fino al recepimento della direttiva sugli uccelli che farà divieto di disturbare uccelli in covo o con nidiate. Da ciò si può dedurre che le norme sulle ZAC non sono rivolte a limitare l'attività dei cacciatori, ma a facilitarle. Ad esempio immettendo sul terreno selvaggina di allevamento in modo che il cane trovi effettivamente animali adatti al suo addestramento.

Vediamo come in pratica queste disposizioni sono state elaborate dalle leggi regionali

La legge regionale toscana prevede che:

Art. 24- Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico. Occorre il consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati. La provincia può autorizzare il controllo selettivo nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2 per cento di cui lo 0,5 per cento può essere destinato ad aree in cui è consen-

tito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agriturismo venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Però l'abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agriturismo venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree in cui è previsto l'abbattimento, esso può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agriturismo venatorie all'interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.

Nei regolamenti provinciali sono poi previste norme ancor più dettagliate quali:

L'utilizzazione della ZAC è consentita dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima di sorgere del sole fino al tramonto, per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, quaglia, starna e lepre. L'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia senza abbattimento di selvaggina sono consentiti anche nei restanti giorni della settimana. Si fa divieto di abbattere selvaggina già esistente nella ZAC che non sia preventivamente immessa.

Il perimetro esterno della ZAC deve essere opportunamente tabellato con apposite tabelle di dimensione cm. 25x35 recenti la dicitura nera su fondo bianco " Zona Addestramento ed Allenamento dei Cani da caccia . Della superficie totale della ZAC che è pari a Ha 20.000, si riserva il 10%, da destinare a "zona di rispetto" opportunamente tabellata, ove è fatto divieto assoluto esercitare l'attività venatoria. L'utilizzazione della ZAC deve garantire l'accesso con parità di diritti ed obblighi a tutti i richiedenti. Il limite massimo di accesso è di quattro cani per ogni ettaro di superficie utile. I cacciatori che intendono accedere alla ZAC devono essere in regola con i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività venatoria, previsti dalla Legge nazionale e regionale, con la sola esclusione del tesserino venatorio.

Ai cacciatori praticanti l'attività venatoria con abbattimento del selvatico sarà rilasciata regolare ricevuta dalla quale risulteranno le generalità del cacciatore e le specie ed il numero dei capi abbattuti.

Durante il periodo di attività cinofila con abbattimento del selvatico sarà garantita la presenza di almeno una guardia giurata venatoria volontaria con decreto in corso di validità.

L'accesso alla ZAC è subordinato al pagamento di una quota di ingresso, nella misura stabilita dall'Organismo di Gestione, per ogni turno di un ora ciascuno.

Per quanto riguarda l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia con abbat-

timento del selvatico, il prezzo della selvaggina, visto che è soggetto a continue variazioni a secondo del periodo ed altri fattori, sarà stabilito dall'Organismo di Gestione nel corso della convocazione ordinaria.

### **Giurisprudenza**

- Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, la quale prevede l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani in quanto la regione non può derogare ai principi fondamentali di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni. \*Cort. Cost.- 11 febbraio 2011, n. 44.

## ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

È regolata dall'art. 11 LC. Per un inquadramento generale si veda la voce  
→**Territorio**

La legge sulla caccia ha inquadrato il territorio delle Alpi, individuato come territorio in cui vi è una stabile e consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, come zona faunistica a sé stante.

Le regioni interessate, e in relazione ai soli territori individuabili come alpini, emanano, nel rispetto dei principi generali della legge sulla caccia e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Per la zona faunistica delle Alpi la legge prevede espressamente le seguenti particolarità:

- la caccia può essere esercitata solo in forma vagante. Si considera sempre tale la caccia agli ungulati anche se esercitata da appostamento;

- i fucili semiautomatici a canna liscia devono avere il serbatoio ridotto a contenere un solo colpo;

- può derogarsi al divieto di cacciare su terreno innevato (art. 19 bis);

- il territorio non è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, ma in comprensori, secondo le consuetudini e tradizioni locali, e in relazione ai quali viene fissato l'indice di densità venatoria minima (art. 14) ai fini della gestione programmata della caccia.

- I cacciatori di un comprensorio alpino possono accedere ad altri comprensori o ambiti territoriali; se nella sua stessa regione in base a domanda, se in altra regione, previo consenso degli organi di gestione interessati (art. 14 c. 5). Norma questa sibillina perché il consegue segue ad una domanda e ogni domanda, anche nell'ambito di una stessa regione, può essere respinta. Unica interpretazione logica è che la domanda nell'ambito della regione di cui si fa parte, può essere respinta solo in base a precise ragioni di fatto e non per soli motivi di opportunità. Il cacciatore che va a cacciare in altro ambito o comprensorio non deve effettuare nessuna scelta fra caccia vagante o da appostamento perché per definizione egli può svolgere solo caccia vagante. Norme diverse

sono contenute nelle leggi delle Regioni a statuto speciale; vedi →**Forme di caccia**.

### **Giurisprudenza**

L' art. 48, comma 6, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all'art. 10, c. 3, della L. n. 157/1992, in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica. \*Corte Cost., 1° luglio 2010 n. 233.

*Corretto il principio che non si può tutelare la fauna più di quanto è necessario.*



INDICE DELLE LEGGI

<b>Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</b>	376
<b>LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.</b>	386
<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</b>	390
<b>Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali</b>	427
<b>Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996 - "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</b>	442
<b>DPCM 27 settembre 1997 n. 221. Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE</b>	450
<b>Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (estratto). Fondo di Garanzia per le vittime della caccia.</b>	453
<b>Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</b>	455
<b>Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità' europee - Legge comunitaria 2009.</b>	466
<b>Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno</b>	470
<b>La vecchia legge sulla caccia del 1939 (abrogata)</b>	471
<b>ELENCO DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE</b>	486



## APPENDICE I

**Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici** (*Gazzetta ufficiale n. L 103 del 25/04/1979*)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

- considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

- considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

- considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

- considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

- considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

- considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

- considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

- considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

- considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

- considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

- considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

- considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinare condizioni e sotto il controllo della Commissione;

- considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

- considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

- considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

- considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari; bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

#### Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

#### Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a ) istituzione di zone di protezione;

b ) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;

c ) ripristino dei biotopi distrutti;

d ) creazione di biotopi.

#### Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a ) delle specie minacciate di sparizione;
- b ) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c ) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d ) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

#### Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a ) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b ) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

- c ) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d ) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e ) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

#### Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

#### Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nelle allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

#### Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a ).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b ).

#### Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;

- a ) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

- per la protezione della flora e della fauna;
- b ) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c ) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionate:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

#### Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

#### Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo Stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione rela-

tiva alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

#### Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

#### Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

#### Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

#### Articolo 17

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a ) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del comitato.

b ) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c ) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

#### Articolo 18



1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per gli allegati I, II, III, contenenti le varie specie protette si veda la voce **Specie protette**

#### ALLEGATO IV

a ) - Lacci, vischio, esche [*N.B.:errore del traduttore: la direttiva parla di ami e non di esche!*], uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.

- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d' immagine o di amplificatore elettronico d' immagine per tiro notturno.

- Esplosivi.

- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.

- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

b ) - Aerei, autoveicoli.

- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l' uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

#### ALLEGATO V

a ) Fissazione dell' elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b ) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c ) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell' inanellamento.

d ) Determinazione dell' influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

e ) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.

f ) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d' inquinamento.

g ) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

**LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.**

*In corsivo le modifiche introdotte con L. 9 dicembre 1998 n. 426 ( G.U. 14/12/1998, n. 291)*

(estratto)

Art. 11 - Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche *naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali* proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

*2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.*

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui

sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

#### Art. 21 - Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.

Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

#### Art. 30 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 52 a € 12.915. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

*1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.*

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate,

nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

*2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.*

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo. 6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

**Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Aggiornata a tutto il 2010)**

Art. 1. - (Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.(1)

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad

esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e *prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva (2)*. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.(3)

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.(4)



*(1) Articolo inserito con L.96/2010*

*(2) Frase inserita con L. 96/2010*

*(3) Articolo inserito con L.96/2010*

*(4) Articolo inserito con L.96/2010*

Art. 2. - (Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avocetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedipnemos*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3. - (Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4. – (Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. (1)

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(1) *Comma così modificato dalla L. 39/2002*

Art. 5. (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli

allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

#### Art. 6. - (Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7. - (Istituto nazionale per la fauna selvatica) (1)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una Scuola di specializzazione in discipline ambientali (2) e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla

data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (2)

*(1) L'ente è stato assorbito nello Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con Decreto Ministero dell'Ambiente 21/05/2010, n. 123, G.U. 03/08/2010, n. 179.*

*(2) Denominazione introdotta in luogo di scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, dalla L. 26/2010*

#### Art. 8. - (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

#### Art. 9. - (Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

#### Art. 10. - (Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed

al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7. 17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.



Art. 11. - (Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12. - (Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro un miliardo per ogni sinistro, di cui euro 750 milioni per ogni persona danneggiata e euro 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100 milioni per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

#### Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

**Nota: l'art. 6 c.6 D. L.vo 26 ottobre 2011 n 204 disposto che:** *Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge il febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.*

Art. 14. - (Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

*(1) Svista del legislatore! Nella zona faunistica delle Alpi non è consentita la caccia da appostamento fisso (art. 12 c. 5).*

Art. 15. - (Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico- venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20,

o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal *31 luglio 1997* le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

*(1) Data così modificata con D.L. 542/1996 convertito con L. 649/1996*

Art. 16. - (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;  
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

#### Art. 17. - (Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

#### Art. 18. - (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*), merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)]; [passera mattugia (*Passer montanus*)]; [passera oltramontana (*Passer domesticus*)]; allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)]; starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione



(Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocyptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)]; [peppola (Fringilla montifringilla)]; combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)]; [corvo (Corvus frugilegus)]; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)]; cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)]; coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. (2)

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. *Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.* (3)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta

giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

*(1) Il DPCM 22 novembre 1993 e il DPCM 21 marzo 1997 hanno escluso dalle specie cacciabili quelle fra parentesi quadre.*

*(2) Comma inserito con L. 96/2010*

*(3) Frase inserita con L. 96/2010*

#### Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed

ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis – (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge *entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore*.

4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

*(1) Articolo introdotto con L. 221/2002.*

*(2) Frase inserita con L.96/2010*

Art. 20. - (Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea.

*(1) Comma così modificato con L. 96/2010*

Art. 21. - (Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; *distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge;*

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di ballestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, *trasportare per vendere (1)*, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti);

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

*(1) Frase inserita dalla L. 26/2010*

Art. 22. – (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

#### Art. 23. - (Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottnumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di



strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24. - (Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di euro 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25 – (Fondo di garanzia per le vittime della caccia).(1)

*(1) Articolo abrogato dal D.L.vo 209/2005 che ha regolato la materia agli artt. 302-304*

Art. 26. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della (*rectius*: dalla) fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai ri-

sarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

#### Art. 27. - (Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di

idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

#### Art. 28. - (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado

di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

#### Art. 29. - (Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

#### Art. 30. - (Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31. - (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 610 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 610 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32 - (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a),

b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

#### Art. 33 - (Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comu-



nica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

#### Art. 34 - (Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 35 - (Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36 - (Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994- 1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37 - (Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente

legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

**Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (aggiornata a tutto il 2010.)**

Il Consiglio delle Comunità europee,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987- 1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio «chi inquina paga» e di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per

a) *Conservazione*: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e

b) *Habitat naturali*: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) *Habitat naturali di Interesse comunitario*: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

III) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) *Tipi di habitat naturali prioritari*: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (\*) nell'allegato I.

e) *Stato di conservazione di un habitat naturale*: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche

che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) *Habitat di una specie*: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) *Specie di interesse comunitario*: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) *Specie prioritarie*: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (\*) nell'allegato II.

i) *Stato di conservazione di una specie*: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) *Sito*: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) *Sito di importanza comunitaria*: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) *Zona speciale di conservazione*: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) *Esemplare*: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) *Comitato*: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

#### *Articolo 2*

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.



## **Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie**

### *Articolo 3*

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

### *Articolo 4*

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera e), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione ela-

bora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

#### *Articolo 5*

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

#### *Articolo 6*

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

#### *Articolo 7*

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di

uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

#### *Articolo 8*

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

#### *Articolo 9*

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove

l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

#### *Articolo 10*

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

#### *Articolo 11*

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

### **Tutela delle specie**

#### *Articolo 12*

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- e) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

### *Articolo 13*

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

### *Articolo 14*

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

### *Articolo 15*

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscet-

tibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

#### *Articolo 16*

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

e) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;

e) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;

d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere uti-

lizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

### **Informazione**

#### *Articolo 17*

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato.

### **Ricerca**

#### *Articolo 18*

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

### **Procedure di modifica degli allegati**

#### *Articolo 19*



Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

### **Comitato**

*Articolo 20* La Commissione è assistita da un Comitato.

*Articolo 21*

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (<sup>1</sup>), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

### **Disposizioni complementari**

*Articolo 22*

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;

e) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

### **Disposizioni finali**

*Articolo 23*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 24*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*(Omessi gli allegati)*

**Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996 - "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 Ottobre 1996).**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto CON I MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA SANITA E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la

«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

#### **Art.1**

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

#### **Art.2**

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

#### **Art.3**

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

### **Allegato A**

#### ***Circolare esplicativa***

#### **Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi**

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

- tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
- tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
- tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

N.B.: l'allegato A è stato modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111).

### ***Elenco specie***

#### **Classe MAMMALIA**

##### Ordine MARSUPIALIA

Famiglia Dasyuridae	tutti i generi tutte le specie	Topi e ratti, marsupiali
Famiglia Macropodidae	tutti i generi tutte le specie	Canguri

##### Ordine PRIMATES

Famiglia Cheirogaleidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri pigmei
Famiglia Lemuridae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri
Famiglia Indriidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri saltatori
Famiglia Daubentoniidae	tutti i generi	Aye-aye

Famiglia Lorisidae	tutte le specie tutti i generi tutte le specie	Lorisini
Famiglia Tarsiidae	tutti i generi tutte le specie	Tarsidi
Famiglia Callitrichidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie orso
Famiglia Cebidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
Famiglia Cercopithecidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
Famiglia Hylobatidae	tutti i generi tutte le specie	Gibboni
Famiglia Pongidae	tutti i generi tutte le specie	Orango, scimpanzé, gorilla
<b>Ordine CARNIVORA</b>		
Famiglia Canidae	tutti i generi tutte le specie	Lupi, volpi, sciacalli, coyote
Famiglia Ursidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi
Famiglia Procyonidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi lavatori
Famiglia Aliuridae	tutti i generi tutte le specie	Panda
Famiglia Mustelidae	Genere Eira tutte le specie	Tayra
Famiglia Gulo	tutte le specie	Ghiottone
Famiglia Mellivora	tutte le specie	Tasso del miele
Famiglia Meles	tutte le specie	Tassi
Famiglia Arctonyx	tutte le specie	Tassi
Famiglia Mydaus	tutte le specie	Tassi
Famiglia Taxidea	tutte le specie	Tassi
Famiglia Lutra	tutte le specie	Lontre
Famiglia Pteronura	tutte le specie	Lontra gigante
Famiglia Aonyx	tutte le specie	Lontre

Famiglia Enhydra	tutte le specie	Lontra marina
Famiglia Hyaenidae	tutti i generi tutte le specie	Iene
Famiglia Felidae	tutti i generi tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA		
Famiglia Elephantidae	tutti i generi tutte le specie	Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA		
Famiglia Rhinocerotidae	tutti i generi tutte le specie	Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA		
Famiglia Suidae	tutti i generi tutte le specie	Cinghiali
Famiglia Tayassuidae	tutti i generi tutte le specie	Pecari
Famiglia Hippopotamidae	tutti i generi tutte le specie	Ippopotami
Famiglia Cervidae	tutti i generi tutte le specie	Cervi, alce, daino, etc.
Famiglia Bovidae	tutti i generi tutte le specie	Antilopi, bufali, caprini, etc.
Ordine RODENTIA		
Famiglia Hystricidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici
Famiglia Erethizontidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici arborei
Famiglia Hydrochoeridae	tutti i generi tutte le specie	Capibara
Famiglia Dinomyidae	tutti i generi tutte le specie	Paracana
Famiglia Dasypodidae	tutti i generi tutte le specie	Aguti

## Classe REPTILIA

### Ordine TESTUDINES

Famiglia Bataguridae	genere Mauremys specie M. caspica	Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae	genere Chelydra specie C. serpentina	Tartaruga, azzannatrice
	genere Macroclermis specie M. temminchi	Tartaruga, alligatore

### Ordine CROCODYLIA

#### Famiglia Crocodylidae

Sottofamiglia Crocodylinae	tutti i generi tutte le specie	
Sottofamiglia Tomistominae	tutti i generi tutte le specie	
Famiglia Alligatoridae	tutti i generi tutte le specie	
Famiglia Gavialidae	tutti i generi tutte le specie	

### Ordine SQUAMATA

Famiglia Helodermatidae	genere Heloderma tutte le specie	Gila
Famiglia Varanidae	genere Varanus tutte le specie	Varani
Famiglia Boidae	genere Pithon specie P. reticulatus	Pitone reticolato
	genere Eneptes specie E. marinus	Anaconda
Famiglia Elapidae	tutti i generi tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, etc.
Famiglia Colubridae	genere Atractapsis tutte le specie	Atrattapsidi
	genere Dispholidus specie D. typus	



	genere <i>Thelotornis</i> specie <i>T. kirtlandii</i>	
Famiglia Viperidae		
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi tutte le specie	Vipere
Famiglia Crotalinae	tutti i generi tutte le specie	Mocassini, serpenti a sonagli

## **Allegato B**

### ***Circolare esplicativa***

#### **Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992**

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei

mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli

individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio

1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

### ***Elenco specie***

#### **Classe MAMMALIA**

##### **Ordine CARNIVORA**

Famiglia Canidae	genere <i>Vulpes</i> specie <i>V. vulpes</i>	Volpe
------------------	---	-------

##### **Ordine ARTIODACTYLA**

Famiglia Suidae	genere <i>Sus</i> specie <i>S. scrofa</i>	Cinghiale
-----------------	--	-----------

Famiglia Cervidae	genere <i>Cervus</i>	Cervo
-------------------	----------------------	-------

specie C. elephus  
genere Capreolus Capriolo  
specie C. capreolus  
genere Dama Daino  
specie D. dama  
Famiglia Bovidae genere Ovis Muflone  
specie O. orientalis

**Decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 1997 n. 221. Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, «Conservazione degli uccelli selvatici» (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1997)**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto l'art. 18, 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

vista la direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 9, riguardante la possibilità di introdurre deroghe ad alcuni divieti della direttiva stessa, a precise condizioni fissate dal medesimo art. 9;

visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

visto il decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento di competenze alle Regioni nelle materie dell'agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

considerato che con sentenza 22 luglio 1996, n. 272, la Corte costituzionale ha statuito la competenza dello Stato quanto alla modificazione dei divieti derivanti dalla citata direttiva 79/409/CEE, individuando nell'art. 18, 3, la sede dell'esercizio di tale competenza statale e concludendo che spetta allo Stato far valere, nei confronti delle Regioni, anche quando queste esercitino loro competenze costituzionalmente garantite, gli interessi unitari di cui esso è portatore;

considerato, in particolare, che l'attuazione della citata direttiva 79/409/CEE da parte delle Regioni, nel quadro delle norme di principio fissate dallo Stato con la citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve avvenire, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto delle competenze dello Stato a tutela dei menzionati interessi unitari;

ritenuta, dunque, la necessità, prospettata, sia pure con diverse modalità, dai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente, di fissare, a norma dell'art. 18, 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le modalità di esercizio delle deroghe di cui alla lettera c) dell'art. 9 della citata direttiva 79/409/CEE, mediante disposizioni nazionali precise, rispettose di detta direttiva, anche ai sensi della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 7 marzo 1996 e del parere motivato espresso nei confronti dell'Italia dalla Commissione il 7 agosto 1997;

considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 18, 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono essere apportate modificazioni all'elenco delle specie cacciabili, nel rispetto della normativa

comunitaria; che detto potere è stato, da ultimo, esercitato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, al fine di escludere dalle specie cacciabili alcune specie prima inseritevi dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157;

ritenuto, pertanto, quanto alla richiamata competenza statale in materia, che il decreto di cui al citato art. 18, 3, può essere utilizzato al fine di introdurre deroghe ai divieti e di verificarne il rispetto, in applicazione dell'art. 9 della citata direttiva 79/409/CEE;

ritenuto, inoltre, che, per quanto attiene alle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a) e b), esse trovano già una disciplina nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, agli articoli 2, 3, e 19, quest'ultima norma prevedendo, in particolare, il controllo in concreto della fauna selvatica, anche con l'approvazione di piani di abbattimento per la tutela di interessi pubblici prevalenti;

ritenuto, invece, che per quanto attiene alle ipotesi di cui alla lettera c), va disciplinata dallo Stato l'ammissibilità delle deroghe e il controllo sulla loro applicazione da parte delle Regioni, nell'esercizio dei poteri spettanti a queste ultime nella materia della caccia, analogamente a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei menzionati articoli 2, 3, e 19;

ritenuto, infine, che la coesistenza delle diverse funzioni in materia sopra richiamate, statale e regionale, deve trovare il necessario raccordo nell'intesa tra lo Stato e la Regione competente ai fini dell'adozione delle concrete deroghe;

sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, tra l'altro nella riunione del 28 maggio 1997;

viste le distinte proposte del Ministro per le politiche agricole e del Ministro dell'ambiente;

sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso il proprio avviso sullo specifico contenuto del presente decreto nella riunione del 12 settembre 1997;

## DECRETA

### Articolo 1

1 - Il presente decreto, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità per l'esercizio delle deroghe, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio.

2 - Le deroghe di cui al 1 possono essere adottate, solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3 - Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine stret-

tamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

#### Articolo 2

1- Le Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, adottano le deroghe di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando:

- le giustificazioni della deroga tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE;

- le specie e le quantità oggetto della deroga;

- l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE;

- le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensi dell'ultimo trattino del presente articolo, di abbattimento autorizzati;

- i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

- le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

- il termine finale di operatività della deroga;

- il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'art. 19, 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

#### Articolo 3

1- La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai precedenti articoli si applica anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

#### Articolo 4

1 - L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica costituisce (*Nota: ora ISPRA*), ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degli articoli 2 e 3 sono realizzate.

2 - Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza.

**Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (estratto).**

**Capo V**

**Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria**

**Art. 302. Ambito di intervento**

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

- a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
- c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.

2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

**Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia**

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.

2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma

del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Art. 304. Diritto di regresso e di surroga

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).

Nota: Si veda anche il **Decreto 28 aprile 2008, n. 98** del Ministero dello Sviluppo Economico, contiene il **Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.** (*GU n. 129 del 4-6-2008.*)

**Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/2010)**

*Nota: La presente direttiva sostituisce la direttiva 79/409/CEE, (comunemente detta direttiva «Uccelli») e i suoi successivi aggiornamenti. Le modifiche apportate sono tuttavia di pura forma. Non è quindi previsto un recepimento da parte degli Stati e la direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2010. Comunque lo stato italiano ha emanato norme di adeguamento con la legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità' europee.*

**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

Visto

(1) La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.

(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di



una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.

(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.

(12) Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.

(13) La conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese.

(14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali.

(15) Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri

per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

(16) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6].

(17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell'allegato VI, parte B, **HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

#### Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

#### Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

#### Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione;

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;

c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi.

#### Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

#### Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

#### Articolo 6

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

#### Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

#### Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).

#### Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

#### Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri.

#### Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

#### Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 15

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

#### Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 18

La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

#### Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, *esche*, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti, **(Attenzione: esche è un errore del traduttore; il testo ufficiale parla di ami!)**

- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno,

- esplosivi,

- reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,

- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;

b) - aerei, autoveicoli,

- battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità

massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

-----  
ALLEGATI I, II, III, vedi la voce **Specie protette**

#### ALLEGATO V

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

#### ALLEGATO VI

##### PARTE A

#### DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 18)

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1). ||

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 111). ||

Direttiva 81/854/CEE del Consiglio (GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3). ||

Direttiva 85/411/CEE della Commissione (GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33). |

|

Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e X.6 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218). ||

Direttiva 86/122/CEE del Consiglio (GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22). ||

Direttiva 91/244/CEE della Commissione (GU L 115 dell'8.5.1991, pag. 41). ||

Direttiva 94/24/CE del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9). ||

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 175). ||

Direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9). ||



Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). | limitatamente all'allegato III, punto 29 |

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 667). | |

Direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). | limitatamente al riferimento fatto alla direttiva 79/409/CEE nell'articolo 1 e all'allegato, punto A.1 |

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 31). | |

## ALLEGATO VII

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/409/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 1, paragrafo 3 | — |

Articoli da 2 a 5 | Articoli da 2 a 5 |

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 |

Articolo 6, paragrafo 4 | — |

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |

Articolo 7, paragrafo 4, prima frase | Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |

Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase | Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |

Articolo 7, paragrafo 4, terza frase | Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma |

Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase | Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma |

Articolo 8 | Articolo 8 |

Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1 |

Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva | Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva |

Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera d) |

Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) |

Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 4 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1, prima frase |

Articolo 10, paragrafo 2, prima frase | Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase |

Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 10, paragrafo 2 |

Articoli da 11 a 15 | Articoli da 11 a 15 |

Articolo 16, paragrafo 1 | — |

Articolo 17 | Articolo 16 |

Articolo 18, paragrafo 1 | — |

Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 17 |  
— | Articolo 18 |  
— | Articolo 19 |  
Articolo 19 | Articolo 20 |  
Allegato I | Allegato I |  
Allegato II/1 | Allegato II, parte A |  
Allegato II/2 | Allegato II, parte B |  
Allegato III/1 | Allegato III, parte A |  
Allegato III/2 | Allegato III, parte B |  
Allegato IV | Allegato IV |  
Allegato V | Allegato V |  
— | Allegato VI |  
— | Allegato VII |

**Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità' europee - Legge comunitaria 2009.**

Art. 42. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;

b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;

c) dopo il comma 5 é inserito il seguente:

«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) dopo il comma 7 é aggiunto il seguente:

«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. L'esercizio venatorio é vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;

b) dopo il comma 4 é inserito il seguente:

«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati mem-

bri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;

b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

**Legge 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220) (GU n. 283 del 3-12-2010).**

Art 1. (Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Art 2. (Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformit  a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art 3. (Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a s  o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivit  organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, é punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altres  a chiunque, al fine di procurare a s  o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena é aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'et  accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, é sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.   altres  disposta la sospen-

sione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti é pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva é disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

#### Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 é altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Art 6. (Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, é soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni é inferiore a tre mesi, é applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, é soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni é inferiore a tre mesi, é applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, é soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti é stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Art 7. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge é commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é affidato in custodia, a spese del responsabile della vio-



lazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge é aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, é oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale é pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se é inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

Art 8. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

APPENDICE II - STORICA  
LA VECCHIA LEGGE SULLA CACCIA DEL 1939

REGIO DECRETO 5 GIUGNO 1939, n.1016 approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.172 del 25 luglio 1939) (G.U. n. 172 del 25/07/193925/07/1939)

Titolo I. Disposizioni generali.

Art. 1. - costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

Art. 2. - Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.

Art. 3. - agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

A) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonché, limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;

B) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (uogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;

C) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai comitati provinciali della caccia di cui all'art. 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

Con decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale della caccia, può includere nell'elenco della selvaggina od escluderne alcune, e ciò anche limitatamente a determinate zone o località.

Art. 4. - agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

A) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;

B) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.

Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresì, considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornac-

chie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

È equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre 300 metri dallo abitato.

Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.

Anche per gli animali nocivi spetta al ministro per l'agricoltura e per le foreste la facoltà prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5. - agli effetti della presente legge la regione delle alpi è considerata zona faunistica a sé stante. I confini di essa sono determinati con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, sentiti la federazione italiana della caccia, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato centrale della caccia.

Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove ciò non sia possibile, i comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura "zona delle alpi" esenti da ogni tassa di bollo.

Art. 6. - il territorio del regno è suddiviso nei seguenti 17 compartimenti venatori che hanno per capoluogo quello della provincia rispettivamente indicata per prima: (omissis)

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la federazione italiana della caccia e il comitato centrale può, con suo decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, modificare la circoscrizione dei compartimenti venatori, secondo le speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna di ciascun compartimento.

## Titolo II. Esercizio della caccia.

### Capo I - Licenza di caccia.

Art. 7. - La caccia e l'uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. È però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza. Il fucile da caccia per munizioni spezzate non può essere detenuto, neppure nella propria abitazione, da chi non sia munito della licenza di caccia, ovvero non abbia ottenuto speciale licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

*(omessa la pena)*

Art. 8. - La licenza di detenzione del fucile da caccia nell'abitazione è concessa dalla questura ed è valida sino a che non venga dalla stessa revocata, salvo il pagamento della tassa annua di cui all'art. 90, lettera a). Tale licenza autorizza la detenzione anche di più fucili.

La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellazione sono concesse dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.

Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e so-

prattassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al c.o.n.i.. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al c.o.n.i. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e, in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorità competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.

La disposizione dell'art. 43, lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

La prefettura e la questura devono comunicare ogni mese alla sezione della federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicate.

Art. 9. - La licenza di caccia e di uccellazione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque annate venatorie, compresa, in esse, quella in corso al momento del rilascio.

Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e soprattassa, nonché al pagamento delle quote dovute.

A tale effetto, per anno venatorio s'intende il periodo che va dall'1 luglio al 30 giugno successivo.

La vidimazione annuale può essere effettuata dall'autorità locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorità provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.

In pendenza della formalità della vidimazione o della rinnovazione il titolare della licenza conserva il diritto a portare l'arma per il mese successivo alla scadenza, purché dimostri, mediante le apposite ricevute, di avere eseguito, nel precedente mese di giugno, il versamento della tassa, della soprattassa e delle quote di cui sopra.

In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e soprattassa con la detrazione di un dodicesimo che resta devoluto all'erario dello stato.

Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo.

La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

Con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati i nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellazione, le loro caratteristiche, nonché le norme per l'applicazione.

Art. 10. - Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con l'ammenda da l. 20 a l. 40.

Non si procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al comitato provinciale della caccia o al locale organo della federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellazione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'erario, secondo le modalità da determinarsi con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione è trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 11. - Durante l'esercizio della caccia o dell'uccellazione, la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellazione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina.

#### Capo II. - caccia e uccellazione.

Art. 12. - La caccia e l'uccellazione sono permesse dalla prima domenica di settembre all'1 gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

A) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è permessa dall'1 novembre al 31 gennaio;

B) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita fino al 31 gennaio;

C) l'uso dei cani levrieri è consentito dall'1 ottobre al 30 novembre;

D) nella zona delle alpi la caccia e l'uccellazione si chiudono il 15 dicembre;

E) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude l'1 novembre.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può consentire, eccetto che nella zona delle alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringuelli, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonché l'uccellazione, con reti a maglia larga non inferiore a centimetri 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e ai trampolieri, esclusa la beccaccia fino alla stessa data.

Il ministro può, inoltre, udito il comitato centrale, consentire alcune forme di caccia o di uccellazione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate località ove tali forme di caccia o di uccellazione siano consuetudinarie, ovvero presentino per le popolazioni locali, notevole importanza economica. In tal caso il ministro determina le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

*(omessa la pena)*

Art. 13. - Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulle proposte dei comitati compartimentali e sentito il comitato centrale, determina, con suo decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, il calendario venatorio indicante i termini di apertura e di chiusura della caccia e dell'uccellazione.

Art. 14. - :a caccia può essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle alpi è vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

L'uccellazione può essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purchè senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellazione è vietato.

Sono del pari vietati:

- A) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
- B) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
- C) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnioni e simili;
- D) il soprerba, lo strascino o strusa;
- E) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
- F) l'uccellazione vagante col vischio;
- G) le panizzate, o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
- H) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
- I) mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
- L) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappola e trabocchetti;
- M) i lacci di qualsiasi specie.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Nella caccia col furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al comitato provinciale della caccia.

La caccia a cavallo alla volpe con cani di seguito è regolata dal prefetto, sentito il comitato provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge.

*(omessa la pena)*

Art. 15. - L'uccellazione con reti è sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.

È altresì vietata l'uccellazione con reti alle quaglie, eccetto che per mezzo della quagliara.

*(omessa la pena)*

### Capo III. - Appostamenti fissi.

Art. 16. - Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia; quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zatte-

re ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

Sono appostamenti fissi di uccellazione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellazione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi nel terreno.

Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.

Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di un'imbarcazione, purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellazione, in terreno libero, debbono essere denunciati ogni anno al comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita dall'art. 90, lettera l, della presente legge.

*(omessa la pena)*

Art. 17. - per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare può farsi aiutare da uno o più dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.

Il contravventore è punito a seconda della infrazione, a norma dell'art. 7 ovvero dell'art. 10.

Art. 18. - è vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellazione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.

La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.

In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confine di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.

*(omessa la pena)*

Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 19. - La caccia e l'uccellazione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellazione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellazione, durante l'effettivo esercizio di essi.

Gli impianti di caccia o di uccellazione, che esigano per il proprio funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il comitato centrale della caccia.

Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione è limitata al terreno per cui esista in consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.

La caccia e l'uccellazione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

Art. 20. - qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri già esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro è in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.

Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.

Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.

Art. 21. - la zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali nei modi indicati dall'art. 45, portanti la scritta "appostamento di caccia" o "appostamento di uccellazione".

In mancanza di tali segnali l'appostamento non è considerato fisso. Nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore è punito con l'ammenda da l. 50 a l. 500.

Art. 22. - E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellazione dei colombacci e colombe a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.

Entro tale raggio è comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o zimbelli.

La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Capo IV. - variazioni ai termini e ai modi di caccia.

Art. 23. - Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina, sentito il comitato centrale, può restringere il periodo di caccia o di uccellazione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località.

Art. 24. - la cattura dei passerii, nelle zone dove si coltiva il grano o il riso, e degli storni, nelle zone ove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, può essere autorizzata dal prefetto su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sentito il comitato provinciale della caccia, a persone da quest'ultimo nominativamente indicate d'accordo coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. L'autorizzazione si estende alla



presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passerini sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura può avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

Il decreto del prefetto determina le modalità con le quali può esercitarsi l'aucupio, nonché il modo di utilizzare i passerini e gli storni catturati e viene trasmesso al comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

Nella penisola salentina (province di Brindisi, Bari, Taranto E Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i prefetti, su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentito il comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto comitato.

I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del comitato provinciale della caccia che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo.

Per le relative tesse deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h).

Art. 25. - L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta dal comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonché la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresì, permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.

In tempo di divieto la caccia col fucile a tali animali è esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 della presente legge. Può, tuttavia, essere autorizzata dal prefetto, su proposta del comitato provinciale della caccia, a persone da questo nominativamente designate e con modalità da determinarsi.

La uccisione e la cattura degli animali nocivi può essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.

*(omessa la pena)*

Non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale, può limitare od anche sospendere in una o più località e per periodi di tempo determinati la caccia o la cattura di una o più specie di nocivi, nonché la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi.

Art. 26. - l'uso dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è subordinato alla osservanza delle seguenti norme:

A) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;

B) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e le trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;

C) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;

D) i punti ove sono collocati lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole l'identificazione;

E) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonché del relativo numero.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone recinte ove non sia possibile l'accesso ad estranei.

Nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il collegamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati è consentito solo al comitato provinciale della caccia od a persone da esso nominativamente autorizzate.

Art. 27. - Durante il periodo di chiusura della caccia, il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale, può accordare, a zoologi e a persone adette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

Il ministro può, parimenti, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellazione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite ed altresì con mezzi vietati dalla presente legge, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

Il ministro medesimo, su richiesta del competente comitato provinciale della caccia, può, inoltre, permettere, sotto determinate condizioni, catture di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo; e può autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno.

#### Capo V - Limitazioni all'esercizio della caccia.

Art. 28. - è sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.

È parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti la scritta "zona militare - divieto di caccia" o "monumento nazionale - divieto di caccia". Tali tabelle sono esenti da tassa.

*(omessa la pena)*

Art. 29. - la caccia è vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. È pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi e nei giardini privati e nei fondi, purché completamente chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

*(omessa la pena)*

Art. 30. - Sono vietate a chiunque la caccia, e l'uccellazione vaganti in terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.

*(omessa la pena)*

Art. 31. - la caccia e l'uccellazione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore li circonda con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 45. Tali tabelle debbono portare la scritta "valle da pesca - divieto di caccia".

Le località, tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva di caccia.

*(omessa la pena)*

Art. 32. - Ferme le disposizioni dell'art. 703 del codice penale e dell'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, è in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni o delle vie di comunicazioni ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di metri 100 dalle stesse.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare che lo sparo delle armi possa arrecare nocumento.

*(omessa la pena)*

Art. 33. - L'esercizio di caccia o di uccellazione è soggetto alle seguenti limitazioni: a) divieto di usare richiami accecati;

B) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;

C) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessità, sui luoghi stessi;

D) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in più di quattro persone;

E) divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;

F) divieto di usare pernici, storne o quaglie per i tiri a volo.

L'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, è limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la località prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il comitato può, altresì, permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

L'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, è consentito, purché sia documentata la legittimità della cattura con le modalità del comma precedente.

*(omessa la pena)*

Capo VI. - Divieti generali di caccia.

Art. 34. - Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che alle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, può consentire, su proposta del comitato provinciale della caccia interessato, deroghe al divieto di cui al comma precedente.

Per la protezione delle linee di condotta della energia elettrica è permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purchè il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al comitato provinciale della caccia.

*(omessa la pena)*

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, qualora il condannato sia insolubile, il genitore o tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolubile la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del codice penale.

Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè ne dia avviso entro 24 ore al comitato provinciale della caccia o alla sezione della federazione italiana della caccia più vicina, che adottano le disposizioni del caso.

Art. 35. - E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, su proposta del comitato provinciale della caccia competente, può consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

*(omessa la pena)*

Art. 36. - E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora prima della levata del sole.

Oltre che per i casi di cui agli articoli 24 e 25, è fatta eccezione per la caccia notturna ai palmipedi e ai trampolieri con appostamento fisso (cruccio) limitatamente al litorale del medio adriatico. Tali appostamenti fissi devono essere preventivamente denunciati ogni anno al comitato provinciale della caccia con lettera raccomandata contenente le indicazioni necessarie per la pronta e sicura identificazione dell'appostamento.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole ed il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto. Questa disposizione non si applica alle cacce notturne permesse dal precedente comma.

È pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

*(omessa la pena)*

Art. 37. – E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.

È fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al comitato provinciale.

*(omessa la pena)*

Art. 38. – E' sempre proibito uccidere o catturare:

A) lo stambecco, il camoscio dell'abruzzo e il muflone;

B) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

C) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

D) l'orso;

E) la marmotta durante il letargo;

F) la foca;

G) i pipistrelli di qualsiasi specie;

H) l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;

I) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbogianni destinati a servire da zimbello;

L) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

M) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

N) l'usignolo, il pettirosso, i luì di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cince, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;

O) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

P) la selvaggina introdotta dai comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare, su parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il ministro può, altresì, su proposta del comitato provinciale della caccia e sentito il parere del laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dall'1 giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne. La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.

*(omessa la pena)*

Capo VII. - Divieti per le armi e per la selvaggina.

Art. 39. - nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellazione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta o altro involucri idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 52. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui all'art. 68.

*(omessa la pena)*

Art. 40. - Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, è fatto divieto di detenere lepri, starni, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal comitato provinciale della caccia.

Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore al comitato provinciale della caccia o all'organo locale della federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo più conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 2000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al comitato provinciale della caccia, il quale li destinerà, per quanto possibile, al ripopolamento.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al comitato provinciale o all'organo locale della federazione della caccia o alle stazioni dei reali carabinieri. Il contravventore è punito con ammenda da l. 20 a l. 50.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili istituzioni.

Art. 41. - Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 38 della presente legge gode speciale protezione. Sono parimenti vietati, in ogni tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.

È vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvato dalla federazione italiana della caccia ed applicato dal concessionario per la selvaggina proveniente da bandita o da riserva, ovvero dagli organi della federazione medesima per la selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Tuttavia i comitati provinciali della caccia, constatata la legittimità della cattura, possono prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta per esaurire le proprie scorte.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero tenga regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da sta-

bilirsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la federazione italiana della caccia cui spetta collaborare nel relativo controllo.

La selvaggina presa in località in cui ne è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia a quelle determinate specie sia vietata.

È vietata l'esportazione dalla Sardegna della pernice sarda, eccetto per quel numero di capi che è stabilito dal ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di calendario venatorio.

*(omessa la pena)*

Art. 42. - l'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorità competente, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

È sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto laboratorio di zoologia.

*(omessa la pena)*

Titolo III. Bandite, zone di ripopolamento e cattura e riserve.

(omissis)

Titolo IV. Vigilanza e sanzioni.

Capo I. - Agenti di vigilanza.

Art. 68. - La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

È affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni della federazione italiana della caccia.

I guardiacaccia dei comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; le guardie giurate delle bandite e riserve anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori dei comuni limitrofi.

Art. 69. - Le sezioni della federazione italiana della caccia hanno facoltà di chiedere al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-ix, n. 773.

Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi è obbligo di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia né per gli infortuni.

La qualità di guardia giurata volontaria non dà luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

Art. 70. - Agli agenti di vigilanza indicati nell'art. 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione. Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nelle località o per il tempo in cui esercitano le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente.

Gli agenti di vigilanza sono, però, autorizzati ai sensi dell'art. 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purché siano muniti dello speciale porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

I guardiacaccia dei comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite o di riserve, possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina.

Art. 71. - Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellazione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.

In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonché la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono, altresì, osservare le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 72. - Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al comitato provinciale della caccia, che ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al comitato provinciale della caccia o, ove si tratti di località posta in comune fuori del capoluogo sede del comitato, all'organo locale della federazione italiana della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami, tenendone il prezzo a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita degli oggetti sequestrati dev'essere versato all'erario, secondo le modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 10.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

## Capo II. - Custodia dei cani.



Art. 73. - I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresì, essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura né il riconoscimento.

I cani catturati devono essere dati in custodia al comitato provinciale o all'organo locale della federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva possono essere trattenuti dal concessionario che ne dà comunicazione al comitato o all'organo suddetto.

Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato, è punito con l'ammenda da l. 20 a l. 100. La pena è ridotta alla metà quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.

Art. 74. - Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'ufficio del registro una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita dal precedente comma, ed in pari tempo rimborsi al comitato provinciale o all'organo della federazione italiana della caccia presso cui si trovi il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire cinque per ogni giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà del comitato provinciale della caccia il quale può disporne liberamente. Il verbale di contravvenzione, se il contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 75. - I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.

I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.

Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle località preventivamente fissate dal comitato provinciale e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. È data facoltà al comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.

In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme dei due precedenti articoli.

Per la esatta classificazione dei cani da guardia, il podestà provvede, sentito il comitato provinciale della caccia e, nei comuni fuori del capoluogo sede del comitato, sentito l'organo della federazione della caccia, alla compilazione dei ruoli per la tassa sui cani.

### APPENDICE III

#### **ELENCO DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE**

**Nota:** In neretto la legge regionale fondamentale di adeguamento alla legge quadro. Sul sito Internet di molte Regioni (purtroppo non tutte!) è possibile trovare il testo integrato ed aggiornato con le successive modifiche.

#### **Abruzzo.**

##### **31-05-1994 nr. 30 - Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica.**

L.R. 124/1995 - Modificazione ed integrazione alla L.R. 31.5.1994, n. 30: Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica. Abrogazione del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 2.5.1995, n. 93.

L.R. 33/1995 - Modificazione ed integrazione alla L.R. 31.5.1994, n. 30.

L.R. 65/1996 - Modificazione ed integrazione alla L.R. 31.05.1994, n. 30.

L.R. 2/2001 - Modifica dell'art. 36 della L.R. 31.5.1994.

L.R. 10/2004 - Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

L.R. 29/2009 - Disposizioni urgenti in materia venatoria.

L.R. 39/2010 - Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011.

#### **Basilicata.**

##### **L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

L.R. 14/1997 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2.

L.R. 14/2003 - Modifiche ed integrazioni della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2.

#### **Calabria.**

##### **L.R. 17 maggio 1996 n. 9 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.**

L.R. 10/2003 - 10 Norme in materia di aree protette.

#### **Campania.**

##### **L.R. 10 aprile 1996 n. 8 - Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania.**

#### **Emilia-Romagna.**

##### **L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.**

L.R. 34/1994 - Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.  
L.R. 30/1997. Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.  
L.R.6/2000. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.  
L.R. 13/2001. Modifica dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.  
L.R. 15/2020 - Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.  
L.R. 22/2002 - Integrazione della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.  
L.R. 11/2006 - Modifiche e integrazioni alla L.R. 12 luglio 2002, n. 15.  
L.R. 15/2006 - Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna.  
L.R.3/2007 - Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 79/409/CEE.  
L.R. 16/2007 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.  
L.R. 1/2009 - Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.

### **Friuli-Venezia Giulia.**

#### **Legge regionale 18 maggio 1993, n.21 - Norme integrative e modificative in materia venatoria.**

L.R. 24/1996 - Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.  
L.R. 30/1999 - Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia.  
L.R. 20/2001 - Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.  
L.R. 10/2003 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.  
L.R. 6/2008 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

### **Lazio.**

#### **L.R. 2 maggio 1995, n. 17. Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.**

L.R. 53/1995 - Modifiche ed integrazioni alla L.R.n. 17 del 2 maggio 1995.  
L.R. 29/1997- Norme in materia di aree naturali protette regionali.  
L.R.3/ 2002 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

## **Liguria.**

### **L.R.1 luglio 1994 n. 29. Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.**

L.R. 15/1997 - Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29.

L.R. 43/2000 - Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n.

L.R. 28/2001 - Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29.

L.R. 31/2002 - Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).

L.R. 31/2009 - Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico-venatoria.

## **Lombardia.**

L.R. 16 agosto 1993, n. 26. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

L.R. 30/1993 - Modifica del comma due dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26.

L.R. 32/1996 - Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria.

L.R.34/1997 - Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

L.R. 38/1997 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32.

L.R. 7/2002 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n.

L.R. 18/2002 - Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L.R.19/2002 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26.

L.R. 20/2002 - Contenimento della nutria (*Myocastor Coypus*).

L.R.18/2003 - Modifiche all'art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26.

L.R. 14/2005 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richia-

mo per la stagione venatoria 2005/2006 - (art. 4, legge n. 157/1992 e allegato D della legge regionale n. 26/1993).

L.R. 2/2007- Legge quadro sul prelievo in deroga.

L.R. 3/2007 - Legge quadro sulla cattura di richiami vivi.

L.R. 17/2007 - Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26.

L.R. 24/2008 - Disciplina del regime di decreto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE).

L.R. 29/2009 - Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE").

L.R. 17/2010 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26.

#### **Marche.**

**L.R. 5 gennaio 1995 n. 7: Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell' equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.**

L.R. 5 gennaio 1995 n. 8. Modifica della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1994.

L.R. 12/2003 - Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

14 luglio 2004, n. 14. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

L.R. 8/2007 - Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157.e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7.

#### **Molise.**

**L.R. 10 agosto 1993, n. 19 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

ONALE 24 marzo 1997, n. 1. Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile.

L.R.19/2001Modifica all'art. 10, comma quinto della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993.

L.R. 15/2004 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993 n. 19.

L.R.30/2004 - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19,.

L.R.39/2005 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

L.R. 21/2006 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

L.R. 34/2006 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

L.R.16/2007 - Disposizioni integrative dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

#### **Piemonte.**

##### **L.R.4 settembre 1996, n. 70 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

L.R. 9/2000 - Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate".

L.R. 19/2009 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

L.R. 9/2000 - Misure straordinarie ad integrazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 L.R. 17/1999 - Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

L.R. 70/1996 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

#### **Puglia.**

L.R.15 giugno 1994, n. 20. Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L.R. 13/1995 - Modifica art. 4 legge regionale 15 giugno 1994, n. 20.

L.R. 19/1997 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.

##### **L.R. 13 agosto 1998, n. 27- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.**

L.R.15/2003 - Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione

delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).

L.R. 16/2003 - Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

L.R.277/2003 - Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate.

L.R.12/2004 - Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

### **Sardegna.**

L.R. 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.

L.R. 5/2002 - Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

L.R. 2/2004 - Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

L.R. 15/2010 - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Art. 25)

L.R. 5/2011 - Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

### **Sicilia.**

L.R. 1 settembre 1997, n. 33. Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio.

L.R.7/2001 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

L.R. 5/2007 - Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.

L.R. 12/2008. Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvaticata in aree naturali protette.

### **Toscana.**

L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L.R. 49/1995 - Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.

L.R. 92/1995 - Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale.

L.R. 7/1999 - Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L.R. 48/2001 - Attuazione dell'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame.

L.R. 36/2002 - Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

L.R. 34/2005 - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992).



L.R. 19/2007 - Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

L.R. 60/2007 - Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma.

L.R. 18/2008 - Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

L.R. 17/2009 - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

L.R. 2/2010 - Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

#### **Provincia Autonoma di Bolzano.**

##### **Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14. Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.**

L.P. 28 novembre 1996, n. 23 (modifica di alcuni articoli).

L. P. 11 febbraio 2000, n. 4. Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

L. P. 12 ottobre 2007, n. 10. Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi.

L. P. 10 giugno 2008, n. 4. Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.

L.P. 10 giugno 2008, n.4 (modifica di alcuni articoli).

L.P. 12 maggio 2010, n. 6 (modifica di alcuni articoli).

#### **Provincia Autonoma di Trento.**

##### **Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.**

Legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 - Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

Legge provinciale 21 luglio 2006, n. 4 - Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

#### **Umbria.**

##### **Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

L.R. 32/1994 - Norme transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L.R. 18/1996 - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

L.R. 23/1996 - Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

L.R. 38/1998 - Interpretazione autentica del disposto del comma quinto dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.R. 39/1998 - Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.R. 22/1999, 32/2001, 7/2002, 32/2002, 17/2003, 8/2004, 20/2007, 24/2007, 8/2009 (aggiornamenti vari in collegamento con calendario venatorio).

#### **Valle D'Aosta.**

##### **Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64. Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.**

L.R. 33/1996 - Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64.

L.R. 34/2006 - Disposizione in materia di parchi faunistici.

L.R. 8/2007 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.

#### **Veneto.**

L.R. 9 dicembre 1993, n. 50. Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.

L.R. 57/1994 - Disposizioni urgenti relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

L.R. 39/1995 - Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 57 "disposizioni urgenti relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

L.R. 43/1999 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive integrazioni.

L.R. 2/2000, n. 2. Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.

L.R. 14/2001 - Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività".

L.R. 7/2002 -. Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/C.E.E. del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L.R. 17/2004 -17 Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

L.R. 12 agosto 2005, n. 13. Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

L.R. 16 Agosto 2007, n. 24. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

## PRINCIPALI REATI IN MATERIA DI ARMI

Attenzione: molte delle multe e ammende verranno aumentate dal 1° luglio 2011. Il punto interrogativo indica che vi sono dubbi interpretativi.

<b>Reato</b>	<b>Norma</b>	<b>Pena</b>
Acquisto armi per corrispondenza	Art. 17 L. 110	Rec.1-6 m. + multa
Acquisto armi senza titolo	Art. 35 TU	Arr. fino a 6 m. + amm.
Acquisto munizioni senza titolo	Art. 55 TU	Arr. fino a 18 m. + amm.
Affidamenti illecito armi da sparo a incapaci	Art. 20 bis L. 110	Arr. fino a 2 a.
Alterazione di arma	Art. 3 L. 110	Recl. 1-3 a. + multa
Arma antica, detenzione	Art. 697 CP ?	Arr. fino 18 mesi o amm
Arma antica, porto	Art. 699 CP ?	Arr. fino a 18 mesi
Arma clandestina, commercio	Art. 11 e 23 L. 110	Recl. 3-10 a.+ m.
Arma clandestina, detenzione	Art. 11 e 23 L. 110	Recl. 1-6 a. + m.
Arma clandestina, porto oppure cancellazione segni che la rendono tale	Art. 11 e 23 L. 110	Recl. 2-8 a. + m.
Arma impropria porto in riunione	Art. 4 L. 110	Arr. 2-18 m. + amm.
Arma impropria porto senza giust. motivo	Art. 4 L. 110	Arr. 1 m.-1 a + a. Se fatto lieve amm. 51-206 €
Arma propria, detenzione	Art. 697 CP	Arr. fino 18 mesi o amm. fino 371 €
Arma propria, porto	Art. 699 CP	Arr. fino a 18 mesi + amm.
Armi giocattolo irregolari - Produzione, importazione commercio	Art. 5 L. 110	Recl. 1-3 anni + m.
Armi liberalizzate, altri illeciti	L. 422/2000	Sanz. amm. 516-3.098 €
Armi liberalizzate, porto senza giust. motivo	Art. 4 L. 110	Arr. 1 m.-1 a + amm. Se fatto lieve amm. 51-206 €
Cessione di munizioni da armeria a persona non legittimata	Art. 55 TU	Arr. 9 m. – 3 a. + amm.
Cessione di munizioni da	Art. 55 TU	Arr. fino 18 m. + amm.

privato a persona non legittimata		
Collezione armi antiche senza licenza	Art. 695 C.P.	Amm fino a 1239 €
Collezione armi comuni senza licenza.	Art. 10 L. 110	Rec. 1-4 + m.
Collezione con munizioni	Art. 10 L. 110	Rec. 1-4 + multa
Collezione senza antifurto	Art. 20 L. 110	Arr. fino a 3 mesi o ammenda fino a 516 €
Commercio armi comuni senza licenza.	Art. 1 L. 985/1967	Rec. 2-8 a. + m.
Commercio armi non da sparo senza lic.	Art. 695 CP	Arr. fino a 3 anni + amm.
Commercio armi senza lic.	Art. 678 CP	Arr. fino a 18 m. + amm.
Commercio giocattoli senza tappo rosso	Art. 5 L. 110	Recl. 1-3 a. + multa
Comodato di armi non consentite	Art. 22 L. 110	Rec. 2-8 a. + m.
Detenzione ill. - Armi da guerra	Art.2 L. 895/1967	Rec. 1-8 a. + multa
Detenzione ill. arma propria	Art. 697 CP ?	Arr. fino 18 mesi o amm fino € 371
Detenzione ill. armi comuni	Art.2 L. 895/1967	Rec. 8 m.-5 a. + multa
Esportazione di collezione armi antiche	Art. 695 CP	Amm. fino a 3.718 €
Getto pericoloso di cose	Art. 674 CP	Arr. fino a 1 m. o amm.
Importazione armi comuni	Art. 1 L. 895/1967	Rec. 2-8 a. + multa
Importazione armi da guerra	Art. 1 L. 895/1967	Rec. 3-12 a. + multa
Importazione armi proprie	Art. 695 CP	Arr. 3 m. - 3 a. + amm.
Importazione di collezione armi antiche	Art. 695 CP	Amm. fino a 1.239 €
Importazione di esplosivi o munizioni	Art. 678 CP	Arr. fino 18 m. + amm.
Introduzione armi ed esplosivi in aree naturali	Art. 11 L. 394/1991	Arr. fino a 6 mesi o amm. da € 52 a € 12.915
Munizioni da guerra	L.895/1967	Come armi da guerra
Omessa custodia armi da sparo	Art. 20 L. 110	Arr. da 1-3 a. + amm.
Omessa custodia verso in-	Art. 20 bis L. 110	Arr. fino 1 a. + amm.

capaci		
Omessa den. rinvenimento armi, parti di armi o esplosivi	Art. 20 L. 110	Arr. fino a 6 m. + amm.
Omessa denuncia cessione	Art. 58 e 221 TU	Arr. fino 3 m. o amm. fino 309 € - oblabile
Omessa denuncia di munizioni	Art. 697 CP	Arr. fino 12 m. o amm.
Omessa denuncia di polvere	Art. 679 CP	Arr. fino a 12 m. o amm.
Omessa denuncia furto o smarrimento di armi o espl.	Art. 20 L. 110	Amm. fino a 516 €
Omessa denuncia trasferimento armi	Art. 58 e 221 TU	Arr. fino a 2 m. o amm. fino 103 € - oblabile
Parte di arma	L.895/1967	Come per arma intera
Porto arma da sparo in riunione pubblica con licenza	Art. 4 L. 110	Arr. 4-18 m. + amm.
Porto arma propria	Art. 699 CP ?	Arr. fino a 18 mesi + amm.
Porto di arma di ogni genere in riunione senza licenza	Art. 4 L. 110	Arr. 1-3- anni + amm.
Porto di armi su aereo	L. 694/1974	Recl. fino a 5 a. + multa
Porto illegale armi comuni	Art. 4 L. 895/1967	Recl. 16 m. - 6a. 8m.+ mu
Porto illegale armi da guerra	Art. 4 L. 895/1967	Recl. 2-10 a. + multa
Sparo pericoloso con arma Se vi è adunanza di persone	Art. 703 C.P. Art. 7 L. 895/1967	Amm. fino a € 309 Min. 3 m. arresto
Trasporto armi comuni o da guerra senza preavviso	Art. 17 TU	Arr. fino 3 m. o amm. fino 206 €
Trasporto armi senza osservanza prescrizioni	Art. 50 Reg. TU	Arr. fino 2 m. o amm. fino 100 €
Vendita armi da armiere a persona non legittimata	Art. 35 TU	Arr. da 3 a 12 m + amm.
Vendita armi da privato a persona non legittimata	Art. 35 TU	Arr. fino 6 m. + amm. fino a 129 €
Vendita armi per corrispondenza	Art. 17 L. 110	Rec.1-6 m. + multa
Vendita armi senza Banco di Prova	Art. 5 L. 186/1960	Amm. da 2,5 a 25 €

**TABELLA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI ACCESSORIE**  
**Voce collegata:** si veda alla voce **Diritto delle armi** la **Tabella dei reati in materia di armi**

Articoli	Infrazione	Sanzione	Con recidiva specifica	Pene accessorie
30/1 c	Abbattimento, cattura, detenzione di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo	arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da € 1.032 a € 6.197		Revoca della licenza di porto di fucile ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni. In caso di recidiva, esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile
30/1 b	Abbattimento, cattura, detenzione di selvatici compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 (specie particolarmente protette)	arresto da due a otto mesi o l'ammenda da € 774 a € 2.065		Sospensione della licenza di porto di fucile, per un periodo da uno a tre anni. In caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile
30/1 g	Abbattimento, cattura, detenzione di selvatici appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;	ammenda fino a € 3.098		In caso di recidiva sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni

30/1 h	Abbattimento, cattura, detenzione selvatici appartenenti a specie non particolarmente protette di cui non è consentita la caccia	Ammenda fino ad € 1.549		In caso di recidiva sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni
5/6	Accesso ad appostamento fisso di persone non legittimate	Vedi legge regionale		
5/3	Appostamento fisso senza autorizzazione	Vedi legge regionale		
21 h	Caccia a rastrello (almeno 4 persone)	Vedi legge regionale		
30 h	Caccia con mezzi vietati	ammenda fino a € 1.549		In caso di recidiva sospensione per 1-3 anni della licenza di porto di fucile
18/8	Caccia da posta alla beccaccia e da appostamento al beccacino	Vedi legge regionale		
22 31 e	Caccia del principiante senza accompagnatore	Vedi legge regionale		
21 l	Caccia entro 100 m da macchine operatrici agricole in funzione	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;	
21 e	Caccia entro 100 m. da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;	
21/3	Caccia entro 1000 metri dai	sanzione amm. da €	da € 258 a € 1.549;	



	valichi montani ove fatto rotta uccelli di passo	103 a € 619		
21 e	Caccia entro cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;	
18/7 31 g	Caccia fuori dell'orario consentito	sanzione amm. da € 103 a € 610	da € 206 a € 1.239	In caso di reiterazione sospensione per un anno della licenza di porto di fucile
12/5 31 a	Caccia in una forma diversa da quella prescelta	sanzione amm. da € 206 a € 1239		Sospensione per un anno della licenza caccia; tre anni in caso di reiterazione
21 e	Caccia in aie, cortili e simili pertinenze di fabbricati rurali	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;	
15/8 31 f	Caccia in fondi chiusi o con presenza di bestiame, tabellati	sanzione amm. da € 103 a € 610	da € 258 a € 1.549	In caso di reiterazione sospensione per un anno della licenza di porto di fucile
15/7	Caccia in forma vagante in terreni in attualità di coltivazione	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549;	
21 h	Caccia in laghi o fiumi con strumenti da sommozzatori	Vedi legge regionale		
30/1 a	Caccia in periodo di divieto generale	arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929 a € 2.582		Sospensione della licenza di porto di fucile, per un periodo da uno a tre anni. In caso di recidiva esclu-

				sione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile
21 n 31 e	Caccia in specchi d'acqua in tutto o in parte ghiacciati (caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate)	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549	
21 s 31 e	Caccia in specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549	
21 a 31 e	Caccia in terreni adibiti ad attività sportive	arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464 a € 1.549		
21 n 31 e	Caccia in terreni allagati da piene	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549	
31 f	Caccia in violazione delle norme per la protezione delle coltivazioni agricole in provincia di Trento e Bolzano	sanzione amm. da € 103 a € 610	da € 258 a € 1.549	In caso di reiterazione sospensione per un anno della licenza di porto di fucile
21 s 31 e	Caccia nei canali delle valli da pesca, se tabellate da gestore	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549	
21 c 31/1 d	Caccia nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad	sanzione amm. da € 154 a € 929	in caso di seconda violazione da € 258 a € 1.549; in caso di terza o ulteriore violazione da € 361 a €	In caso di reiterazione, sospensione della licenza di porto di fucile per un anno

	eccezione di quelle escluse, nelle aziende faunistico-venatorie, ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata (salvo autorizzazioni)		2.169; Le sanzioni sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato	
21 a 31 e	Caccia nei giardini	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549	
30/1 f	Caccia nei giorni di silenzio venatorio	arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 516		In caso di reiterazione sospensione della licenza di porto di fucile per un periodo da uno a tre anni,
21 b 30 d	Caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali	arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464 a € 1.549		Sospensione della licenza di porto di fucile, per un periodo da uno a tre anni In caso di reiterazione revoca della licenza di porto di fucile ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni
21 a 30/1 d	Caccia nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici	arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464 a € 1.549		Sospensione della licenza di porto di fucile, per un periodo da uno a tre anni

21 c	Caccia nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura,	arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464 a € 1.549		
21 d	Caccia ove vi siano opere di difesa o militari o monumentali indicati da apposite tabelle	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549	
31 b	Caccia senza assicurazione o con assicurazione non conforme alla legge	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 206 a € 1.239	In caso di reiterazione sospensione per un anno della licenza di porto di fucile
21 m	Caccia su terreno in tutto o in parte innevato, fuori dalla Zona Alpi	sanzione amm. da € 103 a € 619	da € 258 a € 1.549	
21 t 30/1 l	Commercio di fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico	arresto da due a sei mesi o l'ammenda da € 516 a € 2.065	arresto da 4 a 12 mesi o ammenda da 1.132 a 2.130 € in caso di specie protette	Chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese. In caso di recidiva per un periodo da due a quattro mesi
21 cc 30 l	Commercio di uccelli nazionali non da allevamento	arresto da due a sei mesi o l'ammenda da € 516 a € 2.065	arresto da 4 a 12 mesi o ammenda da 1.132 a 2.130 € in caso di specie protette	Chiusura dell'esercizio o la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di un mese. In caso di recidiva per un periodo da due a quattro mesi
30/1 l	Commercio o detenzione a tal	arresto da due a sei	arresto da 4 a 12 me-	Chiusura dell'esercizio o la

	fine di fauna selvatica in violazione della presente legge	mesi o l'ammenda da € 516 a € 2.065	si o ammenda da 1.132 a 2.130 € in caso di specie protette	sospensione dell' autorizzazione per un periodo di un mese. In caso di recidiva per un periodo da due a quattro mesi
21 dd	Danneggiamento o rimozione di tabelle	Art. 635 C.P.; se private reclusione fino a un anno o multa fino a € 309, a querela; se pubbliche reclusione da 6 mesi a tre anni, d'ufficio.		
21 v	Detenzione da parte di privati reti da uccellazione	Vedi legge regionale		
21 ee	Detenzione, acquisto, vendita di selvatici non legittimamente abbattuti o non utilizzati come richiami vivi	Vedi legge regionale		
30 l	Commercio illegale o detenzione a fine di commercio illegale di fauna selvatica	arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516 a 2.065	se fauna protetta, le pene sono raddoppiate	
21 o 30 b	Distruggere, danneggiare o prendere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli	distruggere piccoli significa abatterli; si veda la voce relativa. Il prendere piccoli nati rientra ora nel maltrat-		

		tamento di animali. Per altre ipotesi vedere la legge regionale		
21 o	Disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli	Vedi legge regionale		
17	Gestione allevamenti	Vedi legge regionale		
20/2 31 l	Introduzione (importazione) dall'estero di fauna selvatica viva	sanzione amm. da € 77 a € 464 per ciascun capo		Eventuale revoca di autorizzazioni all'importazione già rilasciate
Art. 11 L. 394 /1991	Introduzione armi ed esplosivi in aree naturali	Arr. fino a 6 mesi o amm. da € 52 a € 12.915	Pene raddoppiate in caso di recidiva.	
31 m	Mancata esibizione di licenza armi, polizza di assicurazione, il tesserino regionale, pur posseduti	sanzione amm. da € 25 a € 154		La sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
13/3	Mancato recupero dei bossoli sparati	Vedi legge regionale		L'idea di alcuni di applicare il D.Lvo 3 aprile 2006 n.152, norme in materia ambientale, è stravagante.
31 i	Omessa annotazione sul tesserino regionale	sanzione amm. da € 77 a € 464		
4/5	Omessa comunicazione di ritrovamento animali inanellati	Vedi legge regionale		
31 c	Omesso pagamento tassa cc/gg	sanzione amm. da € 154 a € 929	da € 258 a € 1.549	più tassa evasa e sanzione fiscale dal 100 al 200%

				della tassa evasa.
23 31 c	Omesso pagamento tassa regionale	sanzione amm. da € 154 a € 929	da € 258 a € 1.549	più tassa evasa e sanzione fiscale dal 100 al 200% della tassa evasa.
31 m	Omesso possesso tesserino regionale	sanzione amm. da € 25 a € 154; vedi anche legge regionale		
31 c	Porto di fucile senza pagamento tassa concessione	sanzione amm. da € 154 a € 929	da € 258 a € 1.549	
21 z	Produzione, vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica	Vedi legge regionale		
21 i 30/1 i	Sparare per cacciare da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili	arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 2.065		sospensione della licenza di porto di fucile, per un periodo da uno a tre anni. In caso di recidiva revoca della licenza di porto di fucile ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni
21 f	Sparare da meno di 150 metri (o più se con fucile rigato) in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed	Vedi legge regionale		

	interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale			
15/4	Tabellazione non autorizzata	Vedi legge regionale		
30/2	Tassidermia irregolare	stesse pene previste per l'abbattimento dell'animale		Facoltativa la revoca licenza
21 aa	Tiro a volo sportivo usando uccelli			
21 g	Trasporto di arma da caccia, salvo che scariche e in custodia su veicoli	Vedi legge regionale		
21 g	Trasporto di arma da caccia, salvo che scariche e in custodia, nei centri abitati o nelle zone ove è vietato cacciare o nei giorni in cui la caccia è vietata	Vedi legge regionale		
30/1 e	Uccellazione	arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 774 a € 2.065		Revoca della licenza di porto di fucile ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni. In caso di reci-



				diva esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile
3	Uccellazione e cattura di selvatici	Vedi legge regionale; se vi è cattura o abbattimento si aggiungono le relative sanzioni		
21 ff	Uso dei segugi nella caccia al camoscio	Vedi legge regionale		
21 u 30 h	Uso di esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, civette, balestre, armi impostate con scatto provocato dalla preda, silenziatori	ammenda fino a € 1.549		In caso di recidiva sospensione per 1-3 anni della licenza di porto di fucile
21 u	Uso di munizione spezzata nella caccia ad ungulati	ammenda fino a € 1.549		In caso di recidiva sospensione per 1-3 anni della licenza di porto di fucile
21 r	Uso di richiami acustici meccanici, elettromagnetici o elettromeccanici	ammenda fino a € 1.549		In caso di recidiva sospensione per 1-3 anni della licenza di porto di fucile
5/7	Uso di richiami non inanellati	Vedi legge regionale ed eventualmente art. 31 h		
21 r	Uso di richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati per le	ammenda fino a € 1.549		Confisca richiami

	ali			
21 q	Uso di richiami vivi acquatici non di allevamento	Vedi legge regionale ed eventualmente art. 31 h		
31 h	Uso di richiami vivi non autorizzati ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 comma 1	sanzione amm. da € 154 a € 929	da € 258 a € 1549;	
21 p	Uso di richiami vivi, salvo art. 5	Vedi legge regionale		
21 v	Vendita a privati di reti da uccellazione	Vedi legge regionale		
5/9	Vendita di uccelli di cattura come richiami	Vedi legge regionale		
21 bb	Vendita, acquisto, trasporto, detenzione di uccelli vivi o morti o loro derivati, salvo casi consentiti			
5/1	Violazione numero richiami vivi	Vedi legge regionale ed eventualmente art. 31 h		



## INDICE

<b>PREFAZIONE</b>	Pag. 3
Abbandono armi. <b>Vedi custodia</b>	5
<b>Abilitazione all'esercizio venatorio</b>	9
<b>Accesso ai terreni altrui</b>	11
Agenti di polizia giudiziaria. <b>Vedi Vigilanza venatoria</b>	
Agenti di pubblica sicurezza. <b>Vedi Vigilanza venatoria</b>	
Alba. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Allevamento di fauna selvatica. <b>Vedi Uso di animali vivi</b>	
<b>Appartiene (a chi) l'animale cacciato</b>	16
<b>Appostamento e posta</b>	18
<b>Arma da caccia</b>	24
Arma impostata. <b>Vedi Mezzi di caccia consentiti</b>	
Arma in custodia. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Arma scarica. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare e Mezzi di caccia consentiti</b>	
Arma su veicoli. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Assicurazione obbligatoria</b>	33
Atteggiamiento di caccia. <b>Vedi Caccia e Atteggiamiento di caccia</b>	
<b>Azienda faunistica</b>	40
Aziende agri-turistico-venatorie. <b>Vedi Azienda faunistica e Uso di animali vivi</b>	
Barracelli. <b>Vedi Vigilanza venatoria</b>	
Boschi incendiati. <b>Vedi Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Bossoli, abbandono. <b>Vedi Mezzi di caccia consentiti</b>	
<b>Caccia e atteggiamento di caccia</b>	46
<b>Caccia a rastrello</b>	54
Caccia da appostamento fisso. <b>Vedi Forme di caccia</b>	
<b>Caccia di selezione</b>	55
<b>Caccia in deroga</b>	58
Caccia vagante. <b>Vedi Forme di caccia</b>	
<b>Calendario venatorio</b>	71
<b>Calibro delle armi</b>	72
<b>Cani e gatti vaganti</b>	78
Cani, trasporto. <b>Vedi Trasporto di cani</b>	
Carta europea. <b>Vedi Diritto delle armi</b>	
<b>Cartuccia – tipologia e nomenclatura</b>	80
<b>Certificato di idoneità psicofisica</b>	85

Comodato di armi. Vedi <b>Diritto delle armi</b>	
Concorso in violazioni venatorie. Vedi <b>Caccia e Atteggimento di caccia</b>	
Confisca. Vedi <b>Sanzione accessorie</b>	
Continuazione. Vedi <b>Reati e Violazioni amministrative</b>	
Costituzione e statuti regionali. Vedi <b>Diritto della caccia</b>	
<b>Custodia di armi e munizioni</b>	87
<b>Direttiva habitat</b>	97
Direttiva Uccelli. Vedi <b>Specie cacciabili</b>	
<b>Diritto della caccia, evoluzione della normativa venatoria - costituzione e regioni</b>	99
<b>Diritto delle armi</b>	110
<b>Distanze da osservare nello sparare</b>	128
Esportazione di armi. Vedi <b>Diritto delle armi</b>	
Fondo chiuso. Vedi <b>Accesso ai terreni altrui</b>	
Fondo di garanzia per le vittime della caccia. Vedi <b>Assicurazione obbligatoria</b>	
<b>Forme di caccia</b>	132
Furto. Vedi <b>Caccia e atteggiamento di caccia</b>	
Gestione programmata della caccia. Vedi <b>Territorio</b>	
Giardini. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Guardie giurate volontarie. Vedi <b>Vigilanza venatoria</b>	
Guardie zoofile. Vedi <b>Vigilanza venatoria</b>	
Indice di densità venatoria. Vedi <b>Territorio</b>	
<b>Introduzione di armi in Parchi nazionali</b>	135
<b>Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale</b>	139
Istituto superiore per la fauna selvatica. Vedi <b>ISPRA</b>	
<b>Lanciasiringhe</b>	143
<b>Licenza di porto di fucile per uso di caccia</b>	146
<b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	155
Luoghi in cui è vietato sparare. Vedi <b>distanze da osservare</b>	
<b>Maltrattamento di animali</b>	160
Mancato pagamento tassa porto d'armi. Vedi <b>Licenza di caccia</b>	
<b>Mezzi di caccia in genere</b>	179
<b>Mezzi di caccia consentiti</b>	189
Munizioni spezzate Vedi <b>Arma da caccia e Cartuccia</b>	
Neve. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Oblazione amministrativa. Vedi <b>Violazioni amministrative</b>	
Oblazione per contravvenzioni. Vedi <b>Reati</b>	

Pallini d'acciaio. Vedi <b>Rosata</b>	
Parchi. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
Perquisizioni. Vedi <b>Vigilanza venatoria e Reati</b>	
<b>Piani faunistici venatori</b>	197
<b>Porto di armi da parte degli accertatori</b>	199
Porto di strumenti atti ad offendere. Vedi <b>Licenza di caccia e Diritto delle armi</b>	
Possesso dei documenti durante la caccia. Vedi <b>Licenza di caccia</b>	
Posta. Vedi <b>Forme di caccia</b>	
Potere di arresto di palle uniche. Vedi <b>Tiro al cinghiale</b>	
Potere di arresto di pallini. Vedi <b>Tiro con munizione spezzata</b>	
Prelievo di nidi. Vedi <b>Uccellazione</b>	
Prelievo venatorio. Vedi <b>Caccia e atteggiamento di caccia</b>	
<b>Prudenza nel maneggio di armi</b>	205
Puntatore laser. Vedi <b>Mezzi di caccia</b>	
<b>Reati – le sanzioni penali</b>	206
Recidiva, reiterazione. Vedi <b>Reati e Violazioni amministrative</b>	
Revoca licenze. Vedi <b>Sanzioni accessorie</b>	
<b>Ricestrasmittenti</b>	217
<b>Richiami</b>	221
<b>Rinculo delle armi da fuoco</b>	224
<b>Risarcimento dei danni cagionati dalla selvaggina</b>	
<b>Risarcimento del danno da selvaggina</b>	227
Rosata. Vedi <b>Tiro con munizione spezzata</b>	
<b>Sanzioni accessorie – Sequestro e confisca</b>	235
Sequestro. Vedi <b>Sanzioni accessorie</b>	
Silenziatore e puntatore laser. Vedi <b>Mezzi di caccia</b>	
Smarrimento della licenza di caccia. Vedi <b>Licenza di caccia</b>	
Soccorso di animali su strade. Vedi <b>Maltrattamenti di animali</b>	
Sospensione licenze. Vedi <b>Sanzioni accessorie</b>	
Specchi d'acqua. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Specie cacciabili e protette</b>	244
Storia del diritto della caccia. Vedi <b>Diritto della caccia</b>	
<b>Strada poderale, interpoderale o vicinale</b>	267
<b>Strozzatura</b>	271
<b>Tabellazione</b>	275
<b>Tasse regionali di concessione</b>	279
<b>Tassidermia</b>	281
<b>Territorio agro-silvo-pastorale</b>	284
<b>Tesserino venatorio</b>	289

<b>Tiro al capriolo</b>	291
<b>Tiro al cinghiale e palle slug</b>	295
<b>Tiro con fucile a canna rigata</b>	300
<b>Tiro con munizione spezzata.</b>	307
Tramonto. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Trasporto di cani su veicoli</b>	325
Trasporto di armi. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Uccellazione</b>	327
Uccisione di animali altrui. Vedi <b>Maltrattamento di animali</b>	
Ungulati. Vedi <b>Specie protette.</b>	
<b>Uso di selvatici vivi per fini diversi dall'abbattimento - Allevamento</b>	334
Valichi montani. Vedi <b>Luoghi in cui è vietato cacciare</b>	
<b>Vigilanza venatoria</b>	345
<b>Violazioni amministrative – nozioni generali</b>	360
<b>Zone di addestramento cani (Z.A.C.)</b>	368
<b>Zona faunistica delle Alpi</b>	371
Zone di ripopolamento e cattura. Vedi <b>Territorio e Uso animali vivi</b>	
Zone umide. Vedi <b>Tiro con munizione spezzata</b>	
<b>LEGISLAZIONE</b>	
<b>APPENDICE I – LEGGI STATALI, DIRETTIVE</b>	375
<b>Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</b>	376
<b>LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.</b>	386
<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</b>	390
<b>Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali</b>	427
<b>Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996 - "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione</b>	442
<b>DPCM 27 settembre 1997 n. 221. Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE</b>	450
<b>Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (estratto). Fondo di Garanzia per le vittime della caccia.</b>	453
<b>Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</b>	455

<b>Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.</b>	466
<b>Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno</b>	470
<b>La vecchia legge sulla caccia del 1939 (abrogata)</b>	471
<b>ELENCO DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE</b>	486
<b>TABELLE</b>	
<b>TABELLA DEI REATI IN MATERIA DI ARMI E MUNIZIONI</b>	495
<b>TABELLA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI ACCESSORIE</b>	499